

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

**DOTTORATO DI RICERCA IN
DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE**

Ciclo XXVIII

Settore Concorsuale di afferenza: IUS20

Settore Scientifico disciplinare: 12H3

La valorizzazione della conoscenza giuridica nelle banche dati della memoria: una ontologia informale degli eventi processuali per l'annotazione di fascicoli storico-giudiziari digitali.

Presentata da: Valerio Capoccia

Coordinatore Dottorato

Relatore

Prof. Giovanni Sartor

Prof.ssa Monica Palmirani

Esame finale anno 2017

A mio padre e mia madre.
Alla mia sposa e al nostro futuro,
che presto vedrà la luce.

Sommario

INTRODUZIONE	6
RINGRAZIAMENTI	14
PARTE I	15
CAPITOLO I – ARCHIVI STORICI E BANCHE DATI DELLA MEMORIA	15
1.1 LA MEMORIA STORICA DEI DOCUMENTI GIUDIZIARI NELL'ERA DELLA CONOSCENZA.	17
1.2 LA LEGISLAZIONE SUGLI ARCHIVI: STORIA E DISCIPLINA VIGENTE.	18
1.3 IL SEGRETO DI STATO E LA SUA INCIDENZA SUI FONDI PER STRAGE.	23
1.4 GLI ARCHIVI DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E LE NOVITÀ DELLA LEGGE 124 DEL 2007.	33
1.5 ACCESSO AGLI ARCHIVI PER MOTIVI DI STUDIO E DIRETTIVA 22 APRILE 2014.	46
1.6 I FONDI ARCHIVISTICI GIUDIZIARI PER STRAGE E TERRORISMO.	53
1.7 IL FONDO ARCHIVISTICO DIGITALE DI BRESCIA. METODI, CONTENUTI E MODELLO.	56
1.8 IL FONDO ARCHIVISTICO DIGITALE DELLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA.	64
1.9 IL FONDO ARCHIVISTICO DIGITALE DELLA STRAGE ALLA QUESTURA MILANO.	70
1.10 IL FONDO ARCHIVISTICO DIGITALE DELLA STRAGE DEL TRENO "ITALICUS".	71
1.11 IL FONDO ARCHIVISTICO DIGITALE DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA.	75
1.12 LA DESCRIZIONE ARCHIVISTICA DEI FONDI: UTILITÀ E LIMITI DELL'APPROCCIO ARCHIVISTICO "PURO"	78
1.13 IL CONCETTO DI STANDARD ARCHIVISTICO.	81
1.14 LO STANDARD ISAD(G)	86
1.15 LO STANDARD ISAAR(CPF)	88
1.16 LO STANDARD ISDF	91
1.17 LA DESCRIZIONE IN UN SISTEMA "GLOBALE" DI ARCHIVI GIUDIZIARI.	92
2 CAPITOLO II - LE BANCHE DELLA MEMORIA: IL PASSATO DIGITALE NELL'ERA DELLA CONOSCENZA	107
2.1 LA RETE DEGLI ARCHIVI PER NON DIMENTICARE. FONTI ITALIA REPUBBLICANA.	107
2.1.1 <i>Contesto archivistico, titolatura, metadattazione.</i>	108
2.1.2 <i>Metodi e strumenti utilizzati per la consultazione dei documenti, la ricerca di informazioni e l'identificazione delle entità.</i>	111
2.2 ARCHIVIO STORICO ONLINE DEL PROCESSO DI NORIMBERGA. IL NUREMBERG TRIALS PROJECT.	120
2.2.1 <i>Metodi utilizzati per l'analisi dei documenti</i>	121
2.2.2 <i>Le tipologie di documenti collegati ai processi di Norimberga</i>	124
2.2.3 <i>La banca dati online: risorse, strumenti, tecnologie.</i>	125
2.3 STRAGI80. L'ARCHIVIO STORICO-GIORNALISTICO SULLA STRAGE DI USTICA DEL 27 GIUGNO 1980. ...	130
2.4 L'ARCHIVIO DIGITALE PIO LA TORRE.	132
2.5 IL PORTALE ARCHIVI. UNA CITTÀ DEGLI ARCHIVI.	136
2.5.1 <i>L'utilizzo dei concetti nella navigazione degli archivi. L'ontologia della città degli archivi.</i> 140	
3 CAPITOLO III – I MODELLI DI PROCESSO PENALE E LE PROCEDURE CODIFICATE	144
3.1 IL PROCESSO PENALE E LE SUE PROCEDURE	145
3.1.1 <i>La giurisdizione italiana: linee generali</i>	147
3.1.2 <i>I sistemi processuali: inquisitorio, accusatorio, misto.</i>	148
3.1.3 <i>Il modello accusatorio. Lo snodarsi del procedimento penale nel modello processuale vigente.</i> 152	
3.1.4 <i>Il modello accusatorio. Le indagini preliminari.</i>	154

3.1.5	<i>Il modello accusatorio. L'udienza preliminare.</i>	158
3.1.6	<i>La prova e i mezzi di ricerca della prova nel processo penale accusatorio. Genesi di un fascicolo giudiziario.</i>	160
3.1.7	<i>Il procedimento probatorio</i>	161
3.1.8	<i>Il modello inquisitorio. Il sistema processuale vigente nel momento della formazione dei fondi archivistici in analisi.</i>	162
3.1.9	<i>Il modello inquisitorio. Gli atti preliminari all'istruzione.</i>	164
3.1.10	<i>Il modello inquisitorio. L'istruzione sommaria.</i>	166
3.1.11	<i>Il modello inquisitorio. L'istruzione formale.</i>	167
3.1.12	<i>Il modello inquisitorio. Gli atti preliminari al dibattimento.</i>	170
3.1.13	<i>Il modello inquisitorio. Il dibattimento.</i>	170
3.1.14	<i>Il modello inquisitorio. La decisione.</i>	173
PARTE II		175
4	CAPITOLO IV – SEMANTICA E MODELLAZIONE CONCETTUALE DEL PROCESSO PENALE.	175
4.1	MODELLI STANDARD PER LE ONTOLOGIE.	179
4.1.1	<i>RDF Schema</i>	179
4.1.2	<i>Simple Knowledge Organization System (SKOS)</i>	180
4.1.3	<i>Web Ontology Language</i>	181
4.1.4	<i>Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)</i>	182
4.1.5	<i>FaBio FRBR - (Aligned Bibliographic Ontology)</i>	185
4.2	MODELLAZIONE CONCETTUALE DEL PROCESSO PENALE E DELLE SUE PROCEDURE	186
4.2.1	<i>Agente.</i>	188
4.2.2	<i>Fase.</i>	192
4.2.3	<i>Ruolo.</i>	195
4.2.4	<i>Evento.</i>	197
4.2.5	<i>Documento.</i>	200
5	CAPITOLO V - NAMING CONVENTION E URI PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE UNITÀ DOCUMENTARIE.	205
5.1	LO STANDARD ECLI (EUROPEAN COMMON LAW IDENTIFIER).	207
5.2	LA PROPOSTA DI ADOZIONE DELLO STANDARD ECLI NELLA GIURISDIZIONE ITALIANA.	211
5.3	UNA PROPOSTA DI GRAMMATICA PER LA COMPOSIZIONE DEGLI URI SEMANTICI.	215
5.4	COMPONENTI DELL'URI.	223
5.4.1	<i><luogoInchiesta></i>	223
5.4.2	<i><RG> Registro Generale</i>	228
5.4.3	<i><anno></i>	232
5.4.4	<i><numeroVolume></i>	233
6	CAPITOLO VII – CONCLUSIONI.	234
7	BIBLIOGRAFIA.	245
8	SITOGRAFIA.	246

Abstract

Questa ricerca sviluppa un'analisi del processo di digitalizzazione di fondi archivistici costituiti da milioni di documenti, riproduzioni digitali degli archivi storici giudiziari di alcuni dei principali processi per strage e terrorismo della storia della Repubblica italiana. Saranno analizzati i principali aspetti giuridici di natura processuale penale, ed aspetti collegati all'accesso alle informazioni ed agli standard di descrizione archivistica. Verrà infine proposta una ontologia informale che descrive le principali entità del dominio di conoscenza analizzato ed una naming convention per l'assegnazione di URI univoci e persistenti alle unità documentarie dell'universo archivistico considerato.

Introduzione

In un momento storico caratterizzato dall'elevamento a potenza del relativismo e dell'individualismo d'opinione, nell'epoca della [post-verità](#)¹, la memoria storica, intesa come l'analisi e la valutazione di fonti autentiche rese accessibili attraverso strumenti ragionati e paradigmi regolamentati, rappresenta un architrave sul quale ricostruire dalle fondamenta, l'evoluzione e la maturazione del tessuto civile di una società.

Gli accadimenti che in quest'ultima si svolgono infatti, vengono talvolta a sostanzarsi in fatti rilevanti per l'ordinamento penale, trasformandosi da informazioni, intese come entità totalmente immateriali, veicolate attraverso i più disparati strumenti e metodi (giornali, volantini, testimonianze, comunicazioni telematiche, ecc.), in inchieste e procedimenti giudiziari attraverso regole codificate nella disciplina di procedura penale vigente nel tempo e nei diversi ordinamenti giuridici.

Prima della crescita esponenziale dell'informatica come scienza e strumento trasversalmente utile a gestire le più disparate attività umane, l'utilizzo dei formati cartacei ed analogici, si configurava come l'unico strumento possibile per svolgere molte delle attività umane, in particolare quelle sociali di rilievo giuridico, come le diverse attività amministrative, e su tutte appunto, i procedimenti giudiziari ed i processi.

Le cancellerie e poi gli archivi dei Tribunali hanno stratificato nel tempo, in questo modo, delle enormi basi di conoscenza, rispetto alle

¹ Marco Biffi, componente della Consulenza Linguistica dell'Accademia della Crusca, il 25 novembre 2016 ha scritto in proposito un intervento dal titolo "[Viviamo nell'epoca della post-verità?](#)"

quali sono stati avviati in diversi luoghi e con diverse fortune, processi di digitalizzazione finalizzati a recuperare le informazioni in esse contenute al fine di sfruttarne il significato nel presente preservandone nel tempo ricchezza e consistenza, attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie.

Digitalizzare il faldone di un procedimento giudiziario, in particolare di natura penale, significa trovarsi di fronte ad una assoluta eterogeneità di fonti informative in svariati formati e dimensioni e sui più disparati supporti, come si vedrà in maggior dettaglio nella parte di ricerca dedicata ai metodi di formazione dell'archivio corrente da parte del soggetto produttore; ciascuna fonte è costitutiva di per sé ed ancor più nel complesso, della base di conoscenza sedimentatasi a principiare da quando un'autorità procedente ricevuta una '*notizia criminis*', abbia avviato un'inchiesta penale, radicatasi o meno in un vero e proprio processo.

Questa ricerca prende le mosse dal progetto di una banca dati elettronica della memoria ideata per raccogliere tutti i fascicoli giudiziari per strage e terrorismo di competenza della Corte d'Assise di Bologna. Più in particolare la porzione di documenti archivistici inizialmente considerati, apparteneva a fondi digitalizzati nell'ambito di un accordo tra Corte d'Assise di Bologna e Archivio di Stato di Bologna², con la collaborazione di AUSER³ e la supervisione ed il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, che venivano riversati in seguito alla scansione digitale degli originali analogici unici all'interno del sistema di conservazione a lungo termine gestito dal Polo Archivistico Regionale dell'Emilia Romagna (PARER)⁴, e consegnati in originale al soggetto conservatore. Il Polo Archivistico regionale dell'Emilia-Romagna poi, si occupava di realizzare uno strumento ad-hoc di consultazione dei fascicoli giudiziari acquisiti nel sistema di conservazione sulla base dell'accordo e del processo appena descritti, al fine di rendere consultabile l'immensa mole di documentazione versata. I procedimenti giudiziari sui quali si sono concentrate le attività di versamento sono stati il secondo processo per la strage del treno Italicus, cosiddetto "Italicus Bis" ed a seguire il processo per la strage alla stazione ferroviaria di Bologna del 2 agosto 1980.

² <http://www.archiviodistatobologna.it/>

³ <http://www.auserbologna.it/>

⁴ <http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/>

Gli obiettivi di questa ricerca sono riassumibili in un elenco sintetico:

- Definire le problematiche giuridiche di accesso agli atti e le problematiche scientifiche relativamente all'organizzazione dei fondi archivistici
- Descrivere l'ambito giuridico processuale presente al tempo della produzione della documentazione digitalizzata in analisi ed il suo successivo evolversi
- Proporre un modello informale ontologico per rappresentare la conoscenza giuridica presente all'interno delle banche dati della memoria
- Proporre una "naming convention" per identificare e rappresentare in modo univoco le unità documentarie individuate nell'universo archivistico complessivo

Si cercherà quindi anzitutto di descrivere i fondi in analisi nel loro attuale stato di quiete cioè in una fase della vita di un archivio definita come 'storica', con uno sguardo agli standard operanti nell'ambito della scienza archivistica e della diplomatica, mentre nella successiva parte ci si spingerà a descrivere il contesto di produzione dei fondi archivistici, raccontando il processo penale nel suo snodarsi attraverso fasi, atti e documenti, tenendo conto dell'assetto normativo presente al momento del radicamento dei procedimenti penali oggetto degli specifici fondi in analisi e del successivo mutamento intervenuto, che ha comportato una radicale novella del modello processuale usato nella trattazione delle medesime vicende.

La terza area d'indagine, consiste in un tentativo di immaginare e sviluppare un modello concettuale che renda comprensibili le informazioni generate dalla base di conoscenza in seguito al processo di digitalizzazione di fascicoli giudiziari.

La quarta parte infine, verrà dedicata a proporre una naming convention che consenta di assegnare identificativi univoci e persistenti alle unità documentarie presenti nelle banche dati della memoria di natura giudiziaria prese in analisi.

La metodologia di analisi utilizzata per affrontare i diversi aspetti della ricerca prende le mosse da una prospettiva di natura puramente documentaria ed archivistica. Il punto di partenza è segnato quindi da una parte della ricerca nella quale viene operata una ricognizione sulle banche dati della conoscenza e sugli archivi digitali che si sono riusciti

a recuperare durante il lavoro di reperimento del materiale. Raccogliere il materiale sul quale effettuare un'analisi di dettaglio è stata infatti la prima sfida, trattandosi di materiale in possesso di organi istituzionali (produttori o conservatori) ovvero associazioni (generalmente associazioni costituite tra i parenti delle vittime delle varie vicende delittuose dalle quali sono nel tempo scaturiti i procedimenti ed i processi penali di cui agli archivi digitali stessi).

La raccolta, la digitalizzazione e la catalogazione della maggior parte di tali materiali è avvenuta, per dare soddisfazione ad esigenze correnti, ovverosia per venire incontro alla necessità di reperimento ed utilizzo concreto di una determinata fonte nell'incedere processuale. Gli archivi digitali dei quali si tratta quindi, non nascono con strutture dati standard ed uniformi, né con classificazioni ordinate a scopi di ricerca, divulgazione storica o scientifica. Nascono perché alcuni degli attori dei diversi procedimenti e processi (in alcuni casi le parti civili, in altri i pubblici ministeri ovvero le difese di parte) hanno provveduto a raccogliere e scansionare ciascuna pagina contenuta nei fascicoli originali in copie digitali ed in alcuni casi specifici, come ad esempio per l'associazione dei parenti delle vittime della strage di Brescia (Casa Della Memoria di Brescia⁵), ed in alcuni casi creando ed alimentando e revisionando nel tempo dei file di indice i quali contengono una traccia dell'intera documentazione presente nei diversi volumi, fascicoli e sotto-fascicoli, nei differenti procedimenti seguiti. Una vera miniera di Storia, tanto ricca quanto inevitabilmente eterogenea (a tratti confusionaria), evidentemente nata con una visione funzionale e viva dei documenti, legata cioè all'agire come parti dei diversi processi piuttosto che in chiave di armonizzazione organica, unitaria, uniforme ed univoca della conoscenza posseduta ed indagine sia essa storica, giuridica, giornalistica o, se vogliamo, anche giudiziaria.

Alla raccolta del materiale è seguita una successiva analisi dello stesso con delle precise finalità. Anzitutto capire se vi fossero elementi comuni ai diversi progetti di digitalizzazione che hanno riprodotto in copie digitali l'immensa mole (milioni di pagine) di materiale, cercando di capire anche se fossero stati usati standard specifici nei processi di digitalizzazione, sia a livello dell'attività materiale di acquisizione degli originali sia in ordine all'attività di catalogazione e descrizione degli stessi. In secondo luogo lo studio delle "carte" processuali è stato

⁵ <http://www.28maggio74.brescia.it/>

finalizzato all'analisi orientata a capire come le stesse fossero state organizzate, se vi fossero strutture documentali omogenee, metadati identificativi di aspetti come l'autorità emittente, i destinatari, la tipologia documentaria, la descrizione del contenuto, ed altre informazioni simili. Il contenuto dei documenti, invece è stato analizzato con maggiore superficialità, essendo lo stesso rilevante per finalità differenti rispetto all'oggetto centrale della ricerca stessa. Il contenuto del documento infatti, in questa ricerca, è un aspetto che rileva solo in ordine all'eventuale possibilità di utilizzare strumenti di annotazione automatica o semiautomatica; non si è naturalmente trascurata la rilevanza e la portata delle informazioni contenute nei documenti, ma sulle stesse si è scelto di mantenere una rigorosa neutralità.

L'approccio analitico orientato alla definizione di quali standard archivistici siano coinvolti nel trattamento di basi documentali costituite con le modalità ed i processi sommariamente descritti in precedenza, rappresenta uno dei pilastri sui quali la piattaforma di ricerca fonda il proprio angolo prospettico. Tutte le esperienze di digitalizzazione di fondi archivistici infatti si caratterizzano per subire troppo spesso un condizionamento scientifico eccessivamente orientato alla descrizione di quanto contenuto in un fondo, stante che la neutralità dell'archivista si caratterizza tra le altre cose, proprio nella sua capacità di conoscere ed incamerare un determinato contesto di produzione degli archivi ed utilizzare gli strumenti della scienza archivistica e diplomatica per descriverne i più disparati aspetti, alcuni tra tutti, consistenza, ordinamento, organizzazione, collocazione. Una volta esaurito questo prezioso compito però, i documenti s'intendono "preservati" nel senso di essere collocati in condizioni di custodia ottimali ad essere reperiti e fisicamente consultati su richiesta.

Le banche dati della memoria intese come strumenti di natura informatica, accessibili attraverso reti telematiche, infrangono tuttavia questo paradigma e promettono scenari e possibilità ulteriori, come ad esempio la consultazione a distanza ovvero l'utilizzo di tecnologie di riconoscimento testuale per la ricerca all'interno del testo riconosciuto contenuto nei documenti originali, l'incrocio di informazioni attraverso l'utilizzo di algoritmi che identificano all'interno del testo degli specifici elementi (entità), la ricerca assistita intesa come la possibilità di avere non soltanto il risultato (più o meno esatto) della ricerca compiuta, quanto piuttosto tutti i dati correlati direttamente o

indirettamente alla ricerca effettuata e l'annotazione da parte degli utenti e la condivisione e discussione delle informazioni annotate.

Quanto viene promesso dalle tecnologie, tutte queste “nuove” possibilità, se calate nello scenario concreto della ricerca su fascicoli giudiziari, aprono le porte a problematiche giuridiche di notevole rilevanza che sono state oggetto di un'altra colonna a sostegno dell'analisi svolta, ovvero la ricognizione sulla disciplina giuridica degli archivi nell'ordinamento italiano ed in particolare la disciplina collegata alla tutela del segreto di Stato alla luce delle riforme succedutesi nel tempo. Analizzare questi aspetti si è reso necessario non soltanto perché il segreto e la tutela della riservatezza rappresentano una problematica di enorme rilievo nel momento in cui si rendono accessibili e consultabili documenti contenenti indagini dell'autorità giudiziaria, svolte quindi con i poteri invasivi ed acquisitivi che caratterizzano tale organo nell'esercizio dei suoi poteri e prerogative, ma anche e soprattutto alla luce degli specifici archivi giudiziari presi in analisi, scaturiti da crimini estremamente violenti verificatisi in un contesto storico e politico della Repubblica italiana, nel quale la collisione tra blocchi di potere contrapposti determinava continui smottamenti e tentativi di sovversione dell'allora giovane ordine costituzionale, sulla base di una strategia che coinvolgeva trasversalmente i poteri dello Stato in una lotta incessante, condotta simultaneamente verso forze esterne ed intestine. Mentre quindi in fascicoli giudiziari per crimini comuni le problematiche della riservatezza riguardano la tutela del segreto investigativo, già istruttorio, e la tutela della riservatezza e della dignità delle persone coinvolte nel processo, negli specifici fascicoli giudiziari la problematica del segreto e dell'accesso ai documenti (o addirittura del loro studio ai fini storici e divulgativi) arriva a toccare il concetto massimo di segreto, apposto perché vengano tutelati l'interesse nazionale e la sicurezza dello Stato, impresso con atto governativo e prorogabile sulla base di valutazioni che attengono unicamente la sfera politica, opponibile da parte di un potere dello Stato ad un altro potere dello stesso, autonomo ed indipendente per Costituzione.

L'analisi degli archivi condotta con la descritta metodologia si è avvalsa anche del contributo di interviste svolte con esperti di dominio, i quali hanno occupato lunghi anni della propria esistenza dedicandoli all'indagine, alla raccolta, catalogazione, classificazione e studio degli incartamenti giudiziari relativi ai processi ma anche di tutto il contesto

storico, politico, criminale e di potere che ha caratterizzato il periodo noto come “la strategia della tensione”.

Un ulteriore colonna sulla quale poggia la ricerca, in questa breve ricognizione introduttiva nella quale si vuole solo fornire una panoramica di quelli che saranno gli argomenti man mano approfonditi nello studio, è stata l’analisi o più propriamente la ricognizione, sui modelli di processo penale esistenti succedutisi nel tempo, mentre vicende giudiziarie radicatesi con una determinata impostazione concettuale del diritto processuale penale, venivano ad essere proseguite ed in alcuni casi celebrate nuovamente con un diverso modello concettuale. Inizialmente questo tipo di distinzione ha spaventato non poco, poiché molti dei procedimenti in analisi nacquero prima ancora di chi scrive e si è trovato a leggerne e studiarli con le dichiarate finalità. Tuttavia, ad una lettura più attenta, il modello processuale incide in maniera relativa sull’organizzazione data ai fascicoli ed alle informazioni, che si è sempre caratterizzata, allora come ora, dall’essere funzionale allo scopo processuale e gestita interamente dall’autorità procedente senza alcun vincolo specifico derivante da canoni archivistici e diplomatici, come ovvio che sia. In questo senso si è cercato di dare attenzione in particolare a quali sono le tipologie documentali coinvolte nella fase delle indagini (prima definite “fase istruttoria” ed oggi “indagini preliminari”), in quanto tipicamente le più eterogenee e le più difficili da classificare, così come le più prolifiche da studiare e collegare.

Si è poi compiuta un’analisi approfondita sulle banche dati della memoria, sia nel senso di guardare ed analizzare il dettaglio tecnico e strutturale di quelle pubbliche, raggiungibili attraverso la rete internet e contraddistinte da proprie specificità sia dal punto di vista dell’analisi in dettaglio di quello che è stato il materiale raccolto nell’ambito di questa ricerca, consegnato in un hard-disk, brevi manu, a Bologna, in occasione della ricorrenza del 2 agosto 2015, da quella che è stata una delle persone più ricche e consapevoli incontrate strada facendo, uno dei massimi esperti di dominio per la specifica ricerca compiuta, Filippo “Pippo” Iannaci, incontrato prima in un capitolo di un libro⁶ di Pino Casamassima sulla strage di Brescia, e poi di persona presso la Casa della Memoria di Brescia.

⁶ Piazza Loggia, Pino Casamassima, Brescia, 28 maggio 1974. Inchiesta su una strage, Sperling & Kupfer

Si sono quindi analizzate le cartelle ed i file in esse contenuti, la loro organizzazione logica e la loro distribuzione fisica, i nomi utilizzati e gli indici generati, con lo scopo di estrarne tutto il possibile in termini di metadati e strumenti utili ad elaborare una ontologia informale ed una proposta di naming convention per l'identificazione delle singole unità documentarie nell'universo archivistico considerato.

Definito quindi il perimetro ed il metodo di costruzione della piattaforma di ricerca, si è cercato di indicare un angolo prospettico attraverso il quale guardare la problematica generale delle "banche dati della memoria", definendo una grammatica di composizione di nomi che identifichino risorse elettroniche (in questo caso documenti appartenenti ai fascicoli digitalizzati) in modo univoco e persistente ed un modello informale ontologico, che identificasse entità e proprietà degli elementi fondanti di un'inchiesta penale e del processo che ne può scaturire.

Ringraziamenti.

Non esiste un ordine d'importanza, una classifica, nell'elenco di volti e di vite che hanno contribuito in diverso modo alla mia ricerca ed alla mia crescita ed alle quali mi sento legato da gratitudine ed ammirazione.

Il primo debito in questo senso, inestinguibile, è nei confronti della Prof.ssa Monica Palmirani che lasciando accostata la porta della conoscenza, mi ha suggerito di varcarla, ritrovando il coraggio necessario alla ricerca ed alla scoperta, anzitutto di me stesso.

Mauro Gelli, l'ing. Gelli, per avermi lasciato libero di assecondare un'idea ed aver accettato che la sfida fosse sulla lunghezza dell'impegno. Verso di me ha mostrato amicizia e benevolenza, ed anche se non gli piace sentirlo dire, è il mio capo.

Filippo "Pippo" Iannaci, memoria storica della strage di Brescia (e non solo) che incontrai dapprima in un capitolo, "Pippo lo sa", della postfazione di un libro di Pino Casamassima, e poi più volte di persona, a Brescia ed a Bologna. A lui devo anzitutto l'aver potuto guardare il materiale di ricerca, gli archivi digitali, che altrimenti sarebbero rimasti accessibili per una porzione infinitesima ed insignificante rispetto all'universo di documenti che mi consegnò nel 2015 su un hard-disk il giorno della commemorazione della strage di Bologna del 2 agosto. Gli sono debitore di preziosi consigli e del coraggio nel proseguire, che trasuda in ogni sua parola.

Claudio Nunziata poi, magistrato, giudice istruttore di alcuni degli importanti processi digitalizzati ed analizzati. Gli devo la consapevolezza che la ricerca della verità passi attraverso la visione d'insieme, che menti raffinatissime elaborarono e misero in campo condizionando la libera evoluzione della società nella giovane Repubblica italiana.

Nicola Candelora infine, collega, amico, esperto di archivistica, paleografia e diplomatica e paziente guida nella comprensione delle logiche di organizzazione di un fondo archivistico. A lui devo l'aver appreso la via della pazienza e della perseveranza, quando al semplice colpo d'occhio ci avvolge l'inevitabile sensazione di smarrimento che si prova innanzi alla vastità.

Rivolgo le ultime righe a mio padre. Non potrà leggere questo lavoro, non abbiamo potuto parlare delle tante cose di cui avremmo

parlato. È andato via poco prima che tutto questo iniziasse. Lo guardo sorridere, come nella foto che adesso stringo sul cuore.

Parte I

Capitolo I – Archivi storici e banche dati della memoria

Il nostro tempo, ed in particolare la seconda metà del XX secolo, si è caratterizzato per uno sviluppo tecnologico e scientifico vertiginoso che ha avuto ricadute immediate sulla vita quotidiana e sulla società in genere. Il filosofo francese Jean-François Lyotard⁷ individua la caratteristica fondante della nostra epoca chiamata postmoderna nel venir meno delle “grandi narrazioni” metafisiche come illuminismo, idealismo, marxismo, che avevano in passato giustificato ideologicamente la coesione sociale e ne avevano ispirato le maggiori utopie rivoluzionarie.

Si è assistito dunque al progredire di una forma di pensiero che potremmo definire individualismo totalizzante: nell’Umanesimo l’uomo aveva reperito una ragione d’essere, potremmo dire una legittimazione, considerandosi erede di un’antichità venerabile; l’uomo moderno a cavallo fra l’Ottocento e il Novecento si è sentito votato alla fiducia nel progresso poiché quest’ultimo incarnava il punto ideale di arrivo della storia. All’uomo postmoderno rimane invece, unicamente lo scetticismo: egli esiste oggi, in un mondo in cui c’è la dissoluzione delle verità assolute ed il costante problema di reperire criteri di giudizio e di legittimazione della realtà che abbiano anzitutto e quantomeno valore locale e non più “universale”.

La storia tramandata dalla tradizione si configura quindi come strumento per la ricerca di una linea di continuità, un mezzo dunque, che attraverso la memoria storica definisce la coscienza di ciò che è accaduto al fine di interpretare ciò che è ed accade nel presente.

L’avvento e la diffusione globale di reti telematiche, così come la crescita esponenziale delle tecnologie digitali (delle quali la dematerializzazione dei documenti è solo un infinitesimo riflesso) hanno modificato profondamente il rapporto esistente tra l’informazione e la conoscenza, spingendo sempre più verso una polverizzazione della prima a discapito della seconda. L’evoluzione delle richiamate tecnologie verso un concetto di rete globale orientata

⁷ https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard

all'interazione, alla capacità e possibilità di ciascuno di generare e pubblicare opinione, così come di condividere, diffondere ed interagire con le informazioni pubblicate (da se o da altri), in sostanza l'offerta di servizi tali per cui a ciascuno si concede la possibilità di esprimere una propria visione su qualsiasi evento ed argomento, hanno reso estremamente mobile ed inafferrabile il concetto stesso di "memoria storica", sul quale varrebbe invece la pena di tornare ad approfondire e riflettere, poiché sembra che la visione di ciascun individuo prevalga oggi sul dato storico rendendolo costantemente interpretabile, mobile e relativizzato, per ciò stesso effimero, dunque inafferrabile.

Tuttavia, la consapevolezza dell'esistenza di un patrimonio culturale da salvaguardare e tramandare ai posteri, offre il punto di partenza da cui sviluppare una riflessione e un'interpretazione della propria realtà passata e presente, al punto da poter affermare che la memoria di un popolo nasca ed acquisti consistenza laddove esso abbia maturato una coscienza dei valori che lo contraddistinguono.

I fondi archivistici dei fascicoli giudiziari rappresentano in questa direzione una "memoria storica" in senso parziale; essi sono un punto di vista sulla realtà che non necessariamente coincide con la realtà stessa, ma con una sua lettura funzionale, orientata al provvedimento giurisdizionale.

Nei fascicoli giudiziari, spesso, non è rinvenibile una verità univoca, ammesso che quest'ultima esista da un punto di vista ontologico, quanto piuttosto una somma di informazioni che declinate nel loro incedere processuale portano (o possono portare) ad un accertamento giudiziale, dunque ad una verità processuale, la cui aggettivazione serve a delimitarne il confine di validità nel contesto all'interno del quale la stessa viene ad esistere. Tuttavia, il punto di vista offerto dalle informazioni contenute all'interno di un fascicolo giudiziario, una volta storicizzato e digitalizzato, è di per sé autentico, grezzo, non più setacciato ed interpretato dal vaglio giurisdizionale, ma liberato agli occhi dello studioso, non vincolato al ruolo ed alla funzione giurisdizionale, dunque libero di valutare in ogni direzione.

Le banche dati della memoria che raccolgono documenti pubblici, come ad esempio la Rete degli archivi per non dimenticare⁸, rappresentano un esempio d'eccellenza rispetto agli scopi di preservazione delle informazioni e di valorizzazione del patrimonio

⁸ <http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/home>

archivistico che raccolgono, pur fermandosi alla pubblicazione del risultato giurisdizionale, sia esso prodotto da un ufficio appartenente all'ordinamento giudiziario ovvero da organi di natura parlamentare con poteri giurisdizionali.

In sostanza sono visionabili, in simili risorse, solo ed esclusivamente i documenti conclusivi degli iter decisionali che hanno portato i giudici e le commissioni a fare valutazioni ed esprimere giudizi. Non è invece possibile visionare i documenti e le diverse fonti che tali organi hanno analizzato, le voci delle persone che sono state convocate ed ascoltate, le trascrizioni degli interrogatori e delle udienze, i verbali di sommarie informazioni, i visi e le espressioni che le stesse hanno assunto mentre fornivano le risposte alle domande poste.

Molte di queste informazioni sono invece presenti nei fascicoli giudiziari così come stratificatisi nei diversi iter processuali che hanno condotto alla decisione giudiziale.

1.1 La memoria storica dei documenti giudiziari nell'era della conoscenza.

La possibilità di consultare documenti contenuti all'interno di fascicoli giudiziari, divenuti archivi storici, è subordinata ad una serie di vincoli di legge, che derivano principalmente dalla disciplina contenuta nel Codice dei Beni Culturali⁹ e dall'intersezione di quest'ultimo con le regole previste nel Codice in materia di protezione dei dati personali¹⁰. Le due leggi richiamate, tuttavia, vedono la luce in anni relativamente recenti rispetto alle prime legislazioni sugli archivi che invece risalgono ai primi anni '60.

Corre anzitutto l'esigenza di definire cosa s'intenda per archivio e quali siano le fasi di vita che quest'ultimo attraversa dalla sua nascita alla sua storicizzazione. Il termine archivio ha ad oggetto tanto un insieme (più o meno ordinato ed organizzato) di documenti, quanto lo spazio fisico all'interno del quale tale insieme viene raccolto e conservato.

Con il termine archivio infatti, si indica anzitutto il locale o il deposito all'interno del quale si trovano fisicamente i documenti. Generalmente un Ente tiene in locali facilmente accessibili e raggiungibili le pratiche necessarie per lo svolgimento delle attività collegate agli scopi istituzionali (pubblici o privati che essi siano)

⁹ [Decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42](#)

¹⁰ [Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#)

chiamati archivi correnti. Con il normale svolgimento dell'attività istituzionale, le pratiche vengono gradualmente evase e collocate di conseguenza in locali differenti rispetto a quelli adibiti alla conservazione degli archivi correnti, chiamati archivi di deposito, questi ultimi generalmente più appartati. Quando insiemi di documenti contenuti all'interno dell'archivio di deposito non sono più utili alla trattazione di affari correnti ed è possibile procedere alla fase di scarto ed alla conseguente distruzione, un certo numero di essi viene selezionato per essere preservato ad libitum e va a costituire l'archivio storico.

Il concetto di archivio storico nasce sul finire dell'800 quando si riconosce a tutti gli archivi un carattere giuridico amministrativo e storico-culturale.

È molto importante sottolineare come non vi sia alcuna distinzione effettiva tra l'archivio corrente, di deposito e storico, se non quella per cui la documentazione in essi contenuta viene presa in considerazione in tre diverse fasi di vita. Il trascorrere del tempo, in altre parole, agisce per così dire sulla destinazione d'uso connaturata allo stesso archivio, che va dal disbrigo di pratiche correnti (attività amministrativa tipica del soggetto produttore) al valore storico e culturale assunto nello stato di quiete finale.

Nel caso di archivi storici di fascicoli giudiziari, le problematiche coinvolte dal "trascorrere del tempo" attengono tanto al momento a partire dal quale cominciare a considerare tale lasso di tempo, stante che le diverse disposizioni di legge succedutesi in materia hanno utilizzato formule e locuzioni spesso non univoche, quanto al diverso e intricato problema del contenuto degli archivi, sempre contraddistinto da profili di estrema delicatezza rispetto alle tematiche di tutela del nome, dell'onorabilità e della riservatezza.

Una ulteriore problematica è rappresentata dalla possibilità che in specifiche vicende giudiziarie i documenti o le informazioni acquisite agli atti di un'inchiesta, siano coperti da segreto di Stato il quale impone la soggezione a specifica disciplina della documentazione da esso coinvolta.

1.2 La legislazione sugli archivi: storia e disciplina vigente.

La necessità di conciliare la protezione dei dati personali con le esigenze della ricerca storica si delinea sin dalla prima legislazione organica in merito agli archivi risalente ad un Decreto del Presidente

della Repubblica di fine settembre del 1963¹¹ (noto anche come “legge sugli archivi”), nel quale all’articolo 21 rubricato come “*Limiti alla consultabilità*”, veniva previsto un termine di 70 anni per la consultazione di documenti “*riservati relativi a situazioni puramente private di persone*”, limite che oltre ad essere definito da una formula interpretabile, non copriva tutti i tipi di dati che sarebbero poi stati individuati come “sensibili” dalla successiva legge 675 del 1996, ossia tutti quei documenti contenenti notizie relative alle abitudini sessuali, all’intimità della vita familiare, allo stato di salute, ecc.; la legge sulla tutela dei dati personali avrebbe successivamente definito sensibili anche i dati idonei a rivelare l’origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati ed associazioni, specificando e circoscrivendo con sempre maggiore granularità i limiti previgenti.

Il limite di 70 anni previsto quindi dal Decreto del Presidente della Repubblica 1409 del 30.09.1963¹² riguardava di fatto un sottoinsieme di documenti, rispetto a quelli definiti come sensibili dalla successiva legislazione sulla privacy intervenuta nel 1996.

Un successivo decreto legislativo, il 281 del 1999¹³ si preoccupò di rimodellare la barriera temporale al libero accesso ai documenti, portandola a 40 anni dalla loro data per i documenti contenenti dati sensibili, così come definiti dagli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675¹⁴, mantenendo invece il termine di 70 anni per quei dati, definiti “sensibilissimi”, relativi alle situazioni personali prima enunciate, che venivano specificatamente enucleate dalla novella normativa.

Queste disposizioni nel loro insieme hanno tutte interessato la disciplina della pubblicità dei documenti per motivi di studio, osservata però quasi esclusivamente sotto il profilo di un corretto bilanciamento tra il diritto alla ricerca e il diritto al riserbo delle persone.

L’altra rilevante restrizione alla libera consultabilità degli archivi, ossia la limitazione posta dalla presenza di documenti “*di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato*”, consultabili,

¹¹ [Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#)

¹² [Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#), "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato".

¹³ [Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281](#), "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica".

¹⁴ [Legge 31 dicembre 1996, n. 675](#), "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

secondo la norma introdotta nel 1963, “50 anni dopo la loro data”, non è stata invece interessata da revisioni legislative e ha mantenuto la formulazione originaria che si è traspota sostanzialmente immutata, nell’attuale art. 122 del Codice dei beni culturali.

Attualmente dunque, il Codice dei beni culturali stabilisce il principio del libero accesso, valido erga omnes, ai documenti conservati negli Archivi di Stato, negli archivi storici degli enti pubblici territoriali e in quelli di “ogni altro ente ed istituto pubblico”, salvo tre eccezioni:

- 1) i documenti dichiarati di carattere riservato, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data;
- 2) i documenti contenenti dati sensibili e dati relativi a provvedimenti di natura penale, espressamente indicati nella normativa in materia di dati personali, che diventano liberamente consultabili 40 anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni se i dati si riferiscono alla salute, alla vita sessuale o a rapporti riservati di tipo familiare;
- 3) i documenti versati negli Archivi di Stato e nell’Archivio centrale dello Stato in caso di “pericolo di dispersione o di danneggiamento” o di “*appositi accordi*”, anticipatamente rispetto al termine normale dei 40 anni dopo la data di esaurimento degli affari, che diventano liberamente consultabili alla scadenza del quarantennio.

Per le prime due ipotesi è prevista una procedura di autorizzazione alla consultazione anticipata, attivata dalle specifiche richieste degli studiosi, che affida all’amministrazione una valutazione discrezionale comparativa dei contrapposti interessi alla tutela della riservatezza e all’accessibilità degli atti¹⁵.

Nella terza ipotesi, invece, ricadono proprio alcuni dei fondi archivistici oggetto di questa ricerca che sono stati versati anticipatamente dal soggetto produttore ovvero la Corte d’Assise di Bologna, all’Archivio di Stato di Bologna, in base ad una specifica convenzione stipulata nel 2009¹⁶.

¹⁵ [Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", art. 123, rubricato come "*Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati*"

¹⁶ Protocollo d’intesa Tribunale di Bologna, Archivio di Stato di Bologna, Regione Emilia-Romagna, n.prot. 4025, del 28.10.2009

Il primo vincolo alla consultabilità, dunque, è costituito dal tempo, essendo prevista la possibilità di consultare un fascicolo giudiziario solo decorsi 40 anni “*dall’esaurimento degli affari*” legati a quello specifico processo, salvo il caso di *versamento anticipato*, procedura quest’ultima, resa possibile a seguito di una previsione già stabilita dalla più volte richiamata “legge sugli archivi” del 1963 recepita dall’art. 41, c.2, del d.lgs. 42/2004, altrimenti noto come Codice dei Beni Culturali e novellata dal decreto legislativo del 26 Marzo del 2008, n.62, il quale introduce la possibilità di versare anticipatamente agli Archivi di Stato, sia nei casi di “*pericolo di dispersione o danneggiamento*” sia anche nei casi in cui “*siano stati definiti appositi accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti*”.

Si pongono inoltre problematiche in ordine all’accessibilità di questa conoscenza, ovvero alla possibilità di consultare materialmente non tanto e non solo le sentenze, che sono documenti pubblici per definizione, resi “in nome del popolo italiano” e rappresentano spesso un punto di partenza estremamente utile nella ricerca storica¹⁷ relativa a fatti ed accadimenti che hanno subito il vaglio di indagini e processi penali, quanto piuttosto tutti gli atti tipici delle varie fasi di tali procedimenti, naturalmente contraddistinti da profili di estrema delicatezza dal punto di vista della tutela di diritti fondamentali dell’individuo come riservatezza, onorabilità e decoro. In questo senso la normativa attualmente vigente ed in particolare come già visto, il Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, ss.mm.ii.) nonché la disciplina prevista nel Codice della Privacy (D.lgs. 30 gennaio 2003, n.196, ss.mm.ii.), limitano per un periodo non inferiore a 70 anni l’ostensibilità di documenti contenenti dati definiti “ultrasensibili” ovvero afferenti la sfera sessuale, la salute, la vita familiare. Tutte informazioni normalmente presenti all’interno di atti di indagine, rivolti non solo alla ricerca di fonti di prova, ma anche a chiarire aspetti come la personalità del reo, i contesti all’interno dei quali questi si sia trovato a vivere ed operare ed ogni altro tipo di informazione utile ad identificare i contorni del rimprovero di natura penale ad egli contestato.

Infine, in ordine alla consultabilità ed all’utilizzo per finalità di ricerca storica della documentazione presente all’interno di fascicoli giudiziari (così come di tutti gli altri atti amministrativi dei soggetti

¹⁷ Benedetta Tobagi – [Le fonti giudiziarie](#)

produttori, contemplati dalla disciplina testé analizzata), si presentano problematiche in ordine alla tutela del segreto di Stato.

Viene lecito infatti domandarsi a quale concetto di segretezza si riferiscano la legge del 1963 e quella attuale, che ne ha ereditato quasi in toto la formulazione, quando (in entrambe le discipline) si ricorre all'utilizzo dell'espressione "*documenti di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato*".

Tale riferimento all'interesse politico dello Stato ricollega indubbiamente l'espressione adottata a quella usata dal legislatore negli articoli del Codice penale relativi al "*segreto di Stato*". L'ipotesi che potesse fare riferimento alla figura del segreto d'ufficio, nelle sue varie declinazioni (il segreto statistico, il segreto di polizia, il segreto istruttorio, quello epistolare, quello contenuto nelle norme della vigilanza sul credito, ecc.), viene esclusa sulla base della considerazione che le norme penali, in particolare l'articolo 326 del Codice penale¹⁸, tutelano quest'altro tipo di segreto "*in vista di un determinato risultato da raggiungere che si esaurisce in limiti di tempo ristretti*"; il che non giustificerebbe il protrarsi della segretezza anche dopo il versamento negli Archivi di Stato, che avviene comunque a decenni di distanza dalla conclusione dei procedimenti documentati nelle carte.

Una durata così estesa del divieto di pubblicità – 50 anni – trova la sua ragione in altre norme che tutelano la segretezza come essenziale a interessi destinati a protrarsi nel tempo ovvero quegli interessi che concernono la sicurezza dello Stato che, all'epoca della gestazione del decreto delegato del 1963, erano enucleati, seppur in modo assai approssimativo, negli articoli 256 e seguenti del Codice penale allora vigente.

¹⁸ Art. 326, Codice Penale, "Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni."

1.3 Il segreto di Stato e la sua incidenza sui fondi per strage

Mediante l'uso dell'espressione "*documenti di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato*", a quale concetto di segretezza si riferivano la legge del 1963 ed alle successive, che ne hanno ereditato quasi in toto la formulazione?

Una durata così estesa del divieto di pubblicità – 50 anni – deve trovare la sua ragione in altre norme che tutelano la segretezza come essenziale a interessi destinati a protrarsi nel tempo; in buona sostanza, gli interessi che concernono la sicurezza dello Stato che, all'epoca della gestazione del decreto delegato del 1963, erano enucleati, seppur in modo assai approssimativo, negli articoli 256 e seguenti del Codice penale.

Non è il caso di soffermarsi in questa ricerca, sull'estrema indeterminatezza che circonda nel Codice del 1930 la definizione del segreto di Stato, evidente dall'uso della perifrasi "*notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque – si noti l'avverbio – nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete*". Più interessante è notare che il Codice penale, nel reprimere la violazione del segreto di Stato, attua una distinzione tra segreti in senso stretto, la cui violazione viene colpita con sanzioni più severe, e "*notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione*", le cosiddette notizie "*riservate*", ed è proprio il riferimento a queste ultime che sembra emergere con sufficiente chiarezza nell'espressione utilizzata dalla legge archivistica. Ciò non significa che la categoria delle notizie riservate sia strutturalmente diversa dal segreto di Stato vero e proprio e che, di conseguenza, dal novero dei "*documenti di carattere riservato*" richiamati dalla legge del '63 (e oggi dal Codice dei beni culturali) siano esclusi quelli eventualmente incorporanti dei segreti di Stato.

Attraverso un confronto tra gli articoli 256-262 del Codice penale e la versione anteriore alla riforma dell'articolo 352¹⁹ del Codice di procedura penale si evince come, nonostante la dichiarata distinzione operata dalla legge penale (riflessa nella diversa entità delle pene previste), sussista una sostanziale omogeneità tra notizie segrete e notizie di vietata divulgazione (alias riservate) ricavabile, tra l'altro,

¹⁹ "*Dovere di astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto di Stato*", Art. 352 c.p.p., approvato con Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1399 e novellato dall'art.15 legge 14 ottobre 1977, n.801

dalla definizione di queste ultime – nell’articolo 352 del previgente c.p.p. – quali “*notizie che palesate possono nuocere alla sicurezza dello Stato o all’interesse politico, interno o internazionale, dello Stato medesimo*”, con evidente richiamo all’espressione utilizzata dall’articolo 256 del c.p.²⁰ per definire il segreto di Stato.

La [legge 801 del 1977](#)²¹, approvata dietro la decisiva spinta di una sentenza pronunciata in quell’anno dalla [Corte costituzionale](#)²², ha ridefinito all’articolo 12²³, il segreto di Stato disponendo che, “*sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell’ordine costituzionale*”. Il collegamento con le norme incriminatrici della violazione del segreto di Stato contenute nel Codice penale veniva a questo punto attuato mediante il rinvio, disposto dall’articolo 18²⁴ della legge, alle fattispecie previste dalla legge penale “*concernenti il segreto politico interno o internazionale*”, che avrebbero dovuto essere ricondotte alla nuova definizione di segreto, decisamente più aderente ai principi costituzionali.

È accaduto, però, che il silenzio del legislatore del 1977 sulla sorte delle notizie riservate ha in qualche misura legittimato gli esecutivi succedutisi nel corso degli anni Ottanta e Novanta a sostenere in più occasioni la tesi dell’estraneità della fattispecie delle notizie di vietata divulgazione dall’ambito di applicazione dell’articolo 12; un

²⁰ L’art.256 cui ci si riferisce è quello rubricato come “*Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato*” nel codice penale previgente (cosiddetto codice Rocco) approvato con Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1399

²¹ Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato, novellata dalla LEGGE 3 agosto 2007, n. 124 (in G.U. 13/08/2007, n.187) ha disposto (con l’art. 44, comma 1) l’abrogazione dell’intero provvedimento

²² Corte Costituzionale, Sentenza n. 86, del 1977

²³ [Legge 24/10/1977 n. 801](#), Art. 12

²⁴ [Legge 24/10/1977 n. 801](#), Art. 18. - Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato, “*Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno internazionale, debbono essere riferite alla definizione di segreto di cui agli articoli 1 e 12 della presente legge*”.

orientamento favorito anche da una pronuncia della giurisprudenza di merito e soprattutto da una sentenza della Corte di cassazione del 1982²⁵. È chiaro che avvalorare un'interpretazione di tal genere, dopo che la disciplina del '77 aveva ancorato il segreto di Stato ad interessi decisamente più determinati rispetto ai parametri impalpabili utilizzati dal legislatore fascista, permetteva al governo di preservare dalla portata innovativa della legge, sia pure sub specie di notizie riservate, tutte quelle vaste aree di segretezza volute dal Codice Rocco, promananti semplicemente dalle determinazioni discrezionali di qualsiasi "autorità amministrativa". La stessa giurisprudenza però, nel corso degli anni Novanta ha mutato decisamente orientamento, tant'è che sulla questione non dovrebbero oggi sussistere più dubbi, dopo che anche la Corte costituzionale, con una sentenza del 2002²⁶, ha confermato che "le notizie riservate [...] costituiscono una categoria omogenea, sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e idoneità offensiva, rispetto a quella delle notizie sottoposte a segreto di Stato", come può evincersi "dal collegamento storico-sistematico riscontrabile tra le due categorie".

Occorre aggiungere un ulteriore elemento di riflessione. La terminologia, il lessico utilizzati dai provvedimenti legislativi hanno uno spessore storico, al pari che per tutti gli altri documenti; e ciò si verifica, nonostante non se ne abbia l'immediata percezione, anche quando determinate espressioni trascorrono, nella loro integrità testuale, da norme abrogate a norme vigenti.

Quando si voglia pesare il valore semantico da attribuire alla perifrasi "documenti di carattere riservato", contenuta nell'articolo 21 della [legge archivistica](#)²⁷ (e attualmente nell'articolo 122 del Codice dei beni culturali), si deve ricordare che all'epoca di entrata in vigore della legge del 1963 gli unici riferimenti al segreto di Stato, meglio conosciuto allora come segreto politico-militare, si trovavano nelle disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale sopra

²⁵ Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4240 del 12/02/1982, secondo la quale "la normativa prevista nella legge 24 ottobre 1977 n. 801 attiene esclusivamente al segreto di stato - cioè agli Atti, documenti, notizie, attività la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità dello stato democratico e che, quindi, devono essere coperti dal segreto - e non anche alle notizie riguardanti cose, fatti ed Atti che sono conosciuti in un determinato ambito spaziale o personale, ma che, comunque, nell'interesse dello stato, non possono essere divulgate. (nella specie è stato ritenuto inconferente il richiamo alle Disposizioni concernenti il segreto di stato in relazione all'illecito previsto nell'art. 258 cod. pen.)"

²⁶ Corte Costituzionale, [Sentenza n.295 anno 2002](#)

²⁷ [Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409](#)

richiamate e, per quanto atteneva all'ambito specifico del segreto militare, erano contenute in un regolamento del 1941, emanato dunque in piena attività bellica, oltre che in alcuni articoli dei codici penali militari di pace e di guerra; si trattava di un assetto normativo che faceva perno – come si è accennato – sull'evanescenza degli interessi presidiati dal segreto di Stato, ben rappresentata dalla formula "*interesse politico dello Stato*" adottata dal Codice penale, e sull'operatività dell'ambigua categoria delle notizie riservate, che consentiva agli apparati statali di servirsi della tutela amministrativa e processuale del segreto con la più ampia libertà d'azione.

Di fronte a tale insieme di disposizioni, ereditato dal regime fascista ma pienamente operante nell'Italia degli anni Sessanta, era forse inevitabile che la legge archivistica, che pure per diversi aspetti innovava radicalmente la precedente normativa del 1939, su questo punto non potesse spingersi più in là di una definizione connotata da notevoli margini d'incertezza. Il predicato di riservatezza riferito dall'articolo 21 ai documenti "*relativi alla politica estera o interna dello Stato*", mediante una formulazione non dissimile da quella utilizzata dalla legge archivistica del 1939, diventava così un comodo contenitore in grado di accogliere i diversi livelli di riservatezza-segretezza originariamente stabiliti dalle "*autorità amministrative*", secondo una gradualità via via crescente dal segreto d'ufficio agli ambiti interessati dal segreto di Stato. Nel valutare il significato di termini quali "*segreto*", "*riservato*", "*di vietata divulgazione*", non deve sfuggire che i differenti settori operativi in cui essi vengono utilizzati conferiscono ai medesimi attributi accezioni differenti o comunque non combacianti.

Lo si è in parte appena notato, constatando come il concetto di "*riservatezza*" implicato dalla legge del '63 sia più ampio rispetto alla categoria delle "*notizie riservate*" enucleata dal Codice penale, meglio definite come "*le notizie di vietata divulgazione*". Ma il disallineamento si verifica anche passando dall'ambito di applicazione della legge penale a quello delle disposizioni amministrative. Qui, nel campo d'intervento delle autorità amministrative e militari, una forma di "*tutela passiva*" del segreto di Stato – l'espressione è utilizzata da Francesco Cossiga – è stata messa in atto dalle Norme unificate per la tutela del segreto, una dettagliata circolare riservata (Smd 1/R) diramata dallo Stato maggiore della Difesa a partire dal 1949-1950, con

successive revisioni-aggiornamenti curati dai vertici del servizio segreto militare.

Siamo appena dopo la nascita del Patto atlantico, sono gli anni di costruzione della relativa organizzazione politico-militare, la Nato. La circolare in questione, volta a garantire tramite procedure uniformi e condivise una “completa e continua” protezione di notizie, documenti, materiali e installazioni “concernenti la sicurezza e la difesa della Nazione”, non solo presso le forze armate ma presso tutte le amministrazioni statali e gli enti interessati, stabiliva cinque livelli di segretezza dei documenti, definiti classifiche, graduati sulla base della rilevanza del danno derivante da un’eventuale rivelazione indebita del loro contenuto:

- di vietata divulgazione (DVD)
- riservato (R)
- riservatissimo (RR)
- segreto (S)
- segretissimo (SS)

Detto per inciso, tali classifiche di segretezza, ridotte più recentemente a quattro per l’esclusione del livello “di vietata divulgazione”, di fatto assai poco utilizzato, sono state rese di pubblico dominio solo nel 2006 da un decreto del presidente del Consiglio che ha riscritto le Norme unificate, le quali, pubblicate appunto per la prima volta nella “*Gazzetta ufficiale*”, erano prima incluse nel novero delle cosiddette “*fonti occulte*”. Dal punto di vista della gestione dei documenti degli uffici trattanti informazioni “*sensibili*”, la novità della circolare dello Stato maggiore della Difesa consisteva non tanto nella prescrizione di specifici indicatori di segretezza da apporre sui documenti, una prassi già diffusa da decenni nelle comunicazioni tra gli organi militari, quanto dall’integrazione del sistema italiano delle classifiche con le classifiche adottate dagli altri paesi aderenti all’Organizzazione del Patto atlantico e con le qualifiche di sicurezza proprie dei documenti della Nato stessa.

Ebbene, le norme unificate per la tutela del segreto prevedono che, ai fini dell’applicazione della legge penale, i documenti e i materiali classificati “*segretissimo*” o “*segreto*” rientrino nella categoria delle notizie segrete, mentre quelli classificati come “riservato” o “riservatissimo” rientrino negli atti “*di cui l’autorità competente ha vietato la divulgazione*” (ovvero nelle cosiddette notizie riservate). A

questo punto, l'integrazione tra norme penali e disposizioni amministrative sarebbe completa. Tuttavia l'esperienza storica ha messo in discussione tale assunto.

Nei fatti, la graduazione delle classifiche di segretezza adottata dagli apparati amministrativi e militari non è stata applicata in modo automatico alle fattispecie previste dal Codice penale, ma è stata invece adattata di volta in volta alle diverse esigenze del momento.

Più in generale, segreto di Stato e classifiche di segretezza apposte su determinati materiali e documenti non sono sinonimi. È possibile sostenere che documenti con livelli molto elevati di classificazione contengano con maggiore frequenza rispetto ad altri (almeno nel momento originario della loro formazione) notizie coperte da qualche segreto di Stato; questo però, si palesa non tanto come un segno di riconoscimento (un timbro) apposto sui documenti (nonostante già l'articolo 1 della legge del 1977 prevedesse la "*apposizione*" del segreto di Stato), quanto piuttosto nelle garanzie specifiche a cui è sottoposto nello svolgimento del processo penale; un privilegio processuale volto a impedire l'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria di testimonianze di pubblici ufficiali e di prove documentali alle quali il governo "*opponga*" il segreto.

L'attuale legge 124 del 2007 e un suo successivo regolamento attuativo²⁸ hanno posto una distinzione esplicita tra segreto di Stato e classifiche di segretezza, che non emergeva direttamente dalla precedente disciplina del 1977. Si può anzi dire che, perlomeno fino alla fine degli anni Sessanta, la distinzione fosse alquanto sfumata, e ciò almeno per due ordini di motivi. Da un lato, le rare occasioni di intervento della giurisprudenza, per tutto il ventennio successivo all'entrata in vigore della Costituzione, avevano riguardato il profilo sanzionatorio delle norme poste a tutela del segreto, ossia il perseguimento dei reati di procacciamento e/o divulgazione di notizie coperte da segreto (il loro profilo, per così dire, offensivo); l'uso preferenziale che del segreto di Stato faranno i diversi governi nell'esperienza storica successiva, quale strumento inibitorio dell'attività inquirente della magistratura, non era invece ancora emerso, in assenza di effettive occasioni processuali di intervento

²⁸ [DPCM 8 aprile 2008](#), Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato

dell'articolo 352 del vecchio Codice di procedura penale (dichiarazione da parte di pubblici ufficiali chiamati come testimoni di non poter rispondere, a causa della sussistenza di un segreto politico-militare). Da un altro lato, la pseudo definizione di segreto di Stato fornita dal Codice penale (ante riforma del '77) tendeva a rendere puramente teorica la distinzione tra criteri di determinazione oggettiva del segreto (il segreto in senso stretto) e criteri soggettivamente determinati dall'autorità amministrativa, ossia il campo d'azione delle cosiddette notizie riservate, quelle che tradizionalmente si riteneva si materializzassero nei documenti classificati. Significativo in questo senso è l'utilizzo da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964, che svolse i propri lavori nel biennio 1969-70, dell'espressione "*notizie o documenti classificati*" come sinonimo di "*notizie coperte da segreto di Stato*".

Tornando alla definizione utilizzata dalla legge sugli archivi del 1963 – la riservatezza per motivi di politica estera o interna – l'opacità dell'espressione, in realtà, era coerente con la realtà polimorfa e complessa degli apparati statali italiani. Più in dettaglio.

Il sistema delle classifiche di segretezza a cui si è fatto cenno derivava dalla tradizione delle forze armate, ove era utilizzato a tutela del segreto militare; del resto, gli stessi servizi segreti delle monarchie costituzionali si sviluppano essenzialmente, nel corso dell'Ottocento, come servizi di spionaggio e controspionaggio militare. Per quanto si è potuto constatare sulla scorta di ricognizioni inevitabilmente limitate della documentazione presente negli archivi storici, per un arco temporale compreso tra gli anni Quaranta e l'inizio degli anni Settanta, l'attribuzione a determinati documenti di qualifiche quali riservato, riservatissimo, segreto, segretissimo, era la regola presso il ministero degli Affari esteri e il ministero della Difesa (istituito nel 1947 dall'unificazione dei tre dicasteri della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica). Più difficile invece è stabilire a quando risalga, nell'ambito dei servizi informativi delle forze armate, l'adozione per il trattamento delle carte con classifiche elevate di segretezza, di particolari misure cautelative per la loro registrazione, conservazione, riproduzione e trasmissione; anche perché la disciplina relativa alla gestione di questi documenti e ai criteri di scarto e di conservazione è stata sempre demandata – e lo è tuttora – a regolamenti interni riservati. È interessante comunque notare che nelle altre amministrazioni statali centrali, e in particolare presso il ministero dell'Interno e la Presidenza

del Consiglio, l'uso degli attributi "*segreto*" o "*segretissimo*" per connotare documenti esclusi da qualsiasi circolazione al di fuori degli specifici destinatari, era assai più infrequente in rapporto all'uso di "*riservato*" o "*riservatissimo*", rispetto alla prassi adottata dagli uffici influenzati dalle tradizioni di marca militare. È probabile, insomma, che le rispettive tradizioni burocratiche avessero un peso nel determinare l'utilizzo di queste qualifiche, conferendo così ad esse un certo margine di convenzionalità. Per cui, nell'ambito della corrispondenza prodotta dagli uffici del ministero dell'Interno, la qualifica "*riservato*" (apposta sui singoli documenti o sulla coperta di un fascicolo) o "*riservatissimo*" non necessariamente rappresentava un grado di riservatezza inferiore rispetto alla qualifica "*segreto*" utilizzata dalle amministrazioni militari o dagli uffici centrali e dalle rappresentanze diplomatiche del ministero degli Esteri.

L'ipotesi, che pure sconta lo stato di incompletezza della documentazione disponibile negli archivi storici, sembra, per ora, trovare conferma non solo per il Gabinetto della Presidenza del Consiglio, per l'Amministrazione civile dell'interno o per il complesso delle carte della Direzione generale della pubblica sicurezza, ma, nell'ambito di questa Direzione, anche per le carte prodotte da uffici assimilabili a dei veri e propri servizi segreti: la Divisione polizia politica e in parte la Divisione affari generali e riservati, per gli anni del regime, e la Divisione Sis (Servizi informativi e speciali), poi Divisione affari riservati, per il periodo che inizia col secondo dopoguerra.

Studi su questi organismi hanno potuto riscontrare una sostanziale continuità dal fascismo agli anni della guerra fredda, sia nei funzionari in servizio sia nel principale soggetto "*vigilato*", il Partito comunista.

Una continuità tra le due fasi storiche si rileva anche nella perdurante compenetrazione tra funzioni di intelligence e compiti repressivi tipici delle normali forze di polizia, per quanto le prime tendano col passare del tempo a diventare prevalenti. Peraltro, l'istituzione e il funzionamento dei servizi di informazione e sicurezza civili prima della legge del 1977 non sono mai stati sanzionati da fonti legislative, tant'è che solo le ricerche d'archivio hanno permesso di tracciare con buona precisione le date di avvicendamento di questi organismi e il mutamento delle loro attribuzioni.

Nell'ambito della Direzione generale della pubblica sicurezza, la Divisione Sis viene costituita nel febbraio 1946, per sottrazione di competenze dalla Divisione affari generali e riservati, che aveva a sua

volta assorbito alcune attribuzioni della soppressa Divisione polizia politica. Dopo nemmeno tre anni, nell'ottobre 1948 il Sis viene sostituito dalla nuova Divisione affari riservati, che manterrà questa denominazione fino al 1970 (l'ufficio sarà diretto dal 1948 al 1958 da Gesualdo Barletta). È proprio a partire dall'ottobre del 1948 che cessa di esistere la vecchia Divisione affari generali e riservati e sorgono al suo posto due distinte divisioni, una per gli affari generali e l'altra appunto destinata agli affari riservati.

Occorre però procedere con alcuni distinguo. Dalla visione dei fascicoli della Divisione affari riservati, acquisiti nel 2004 a seguito di un versamento molto parziale (e comunque consistente in documenti anteriori al 1961), non emergono le tracce dell'uso di quel sistema integrato di classifiche nazionali e di classifiche Nato a cui fanno riferimento le Norme unificate per la tutela del segreto. Ciò però non significa che la Divisione affari riservati fosse rimasta estranea a quelle particolari misure di sicurezza nella produzione e gestione dei documenti, perfezionatesi a seguito degli impegni assunti in sede di Organizzazione Nord Atlantica; semplicemente queste erano demandate, per lo svolgimento di tutte le funzioni di sicurezza coinvolgenti i rapporti dell'Italia con la Nato, ad un ufficio interno alla Divisione, la Segreteria speciale Patto Atlantico.

Come già ebbe a chiarire nel 1990 l'ex ministro Paolo Emilio Taviani davanti alla Commissione stragi, la Segreteria speciale, *“istituita intorno alla metà degli anni Cinquanta”* (e di cui nulla è pervenuto finora all'Archivio centrale dello Stato), pur dipendendo gerarchicamente dalla Direzione generale della pubblica sicurezza, quindi dal capo della polizia, *“per tutte le questioni riguardanti la sicurezza dell'amministrazione dell'Interno [...] ai fini della tutela del segreto”* dipendeva funzionalmente dal capo del servizio informazioni del ministero della Difesa (il Sifar-Servizio informazioni forze armate).

Il generale alla guida del Sifar, poi Sid (Servizio informazioni difesa) e poi Sismi (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare), gerarchicamente dipendente dal capo dello Stato maggiore della difesa, per la sua specifica attribuzione di responsabile nazionale in materia di tutela del segreto politico-militare, ha rivestito fino al 1991 la qualifica di Autorità nazionale per la sicurezza (Ans), organo istituito in ambito Nato e non contemplato, fino ad un decennio fa, da fonti normative nazionali riconoscibili come tali. Il vertice del Sifar, nella veste di Autorità nazionale per la sicurezza, si serviva per lo svolgimento di tali

compiti dell'Ufficio sicurezza Patto Atlantico (Uspa), successivamente denominato Ufficio sicurezza (Usi), e infine Ucsi (Ufficio centrale sicurezza).

Dunque la Segreteria speciale, al pari di tutti gli omologhi organi centrali di sicurezza – segreterie speciali o segreterie Nato – istituite presso gli altri ministeri, applicava sotto il coordinamento dell'Uspa, ufficio del Sifar, le rigorose norme relative alla gestione dei documenti classificati, in particolare di quelli con qualifiche Nato, che implicavano limitazioni all'accesso (da cui il rilascio di nulla osta di segretezza – Nos) e l'attribuzione esclusiva all'autorità emanante i documenti, il cosiddetto ente originatore, della responsabilità di determinarne il livello di classifica ed eventualmente di declassificarli. Norme che non risulta fossero applicate al complesso della gestione archivistico-documentaria della Divisione affari riservati, alla quale pure erano attribuite le funzioni di un servizio segreto.

Comunque, anche nel diverso ambito dei servizi informativi delle forze armate, non sempre venivano (e vengono) adottate quelle procedure rigorose e sofisticate di tenuta dei documenti, connotate da una rigidità crescente con il progredire del livello di classifica. È stato acutamente osservato da chi ha potuto esaminare, in qualità di perito, l'archivio di Gladio conservato presso la VII Divisione del Sismi (sequestrato nel dicembre 1990 dalla Procura della Repubblica di Roma), che nella prassi dei servizi di sicurezza militari risulta molto rilevante la distinzione tra documenti formali e documenti informali: ai primi vanno riservate tutte le misure di controllo e di sicurezza nelle fasi di produzione, utilizzazione e conservazione o distruzione. I secondi, proprio perché informali, non sono considerati veri e propri documenti e, pertanto, possono o meno essere registrati su semplici brogliacci, non richiedono particolari misure di gestione e, ove sia ritenuto necessario, possono essere distrutti senza particolari formalità. Va da sé che il carattere formale o informale non implica che i primi siano [necessariamente] più importanti dei secondi, ma che fin dall'origine certe comunicazioni possono essere gestite al di fuori del trattamento stabilito nei regolamenti.

Proprio tale distinzione, che per alcuni casi di funzionamento “*patologico*” dei servizi ha indotto il giudice Giovanni Salvi a parlare di “*tutela sostanziale del segreto*” attuata attraverso “*la violazione delle regole del segreto*”, ha favorito quelle manipolazioni, occultamenti e distruzioni interessate di carte che si sono verificate a più riprese in

concomitanza di momenti critici della storia degli organismi di informazione e sicurezza.

1.4 Gli archivi dei servizi di informazione e le novità della legge 124 del 2007.

L'opinione tendente a far collimare la definizione di "*documenti riservati*" fornita dalla legge archivistica, con i documenti originariamente riservati o segreti per la tutela del "*segreto politico-militare*", è confermata pure dalla presenza presso l'Archivio centrale dello Stato, già negli anni Settanta, di importanti fondi, risalenti al regime fascista, prodotti da organi investiti di compiti informativi (le carte della Divisione polizia politica o quelle del carteggio riservato della Segreteria particolare del Duce) o dalla presenza, presso l'Archivio dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito, di diversi spezzoni non organici di serie del Servizio informazioni militare (Sim) e del Servizio informazioni Esercito (Sie). Il problema dell'acquisizione delle carte dei servizi segreti, che non si era posto finché si trattava di versare negli archivi storici fondi prodotti sotto un diverso regime politico-costituzionale, si è posto però in un periodo successivo, a partire dai tardi anni Ottanta, nel momento in cui il naturale decorrere del tempo ha fatto rientrare nell'ambito interessato dalle previsioni degli articoli 21 e 23 della legge archivistica le serie documentarie prodotte dai servizi di informazione nell'immediato secondo dopoguerra, la fase della formazione dell'attuale assetto istituzionale del Paese.

Sul versamento di questi fondi nell'Archivio centrale si sono manifestate persistenti contrarietà, motivate probabilmente dal timore che una loro apertura agli studiosi potesse far emergere i riscontri documentali di determinati eventi che, per quanto risalenti a quarant'anni prima, erano ancora in grado di provocare imbarazzo in diversi ambienti politici e burocratici, proprio perché appartenenti ad un passato che dal punto di vista politico-istituzionale si considerava fondante dell'assetto presente.

È accaduto così che la gestione degli archivi dei servizi di informazione istituiti dalla legge del 1977, il Sisde e il Sismi, ha continuato a vivere al di fuori della disciplina generale stabilita dal decreto delegato del 1963. Con conseguenze rilevanti soprattutto per l'archivio del Sismi, il servizio per la sicurezza militare dipendente dal ministero della Difesa, che, sulla base di asserite esigenze di unitarietà

del patrimonio informativo, ha continuato a trattenere – a differenza dell’omologo servizio per la sicurezza interna, il Sisde – le carte dei consimili organismi militari che l’avevano preceduto, soprattutto l’Ufficio “I” (1945-1949), il Sifar (1949-1966) e il Sid (1966-1977).

Le preoccupazioni sopra richiamate trovarono un attento interprete nel Consiglio di Stato, il quale nel novembre 1986 emise un parere attinente proprio alla disciplina degli archivi degli organismi di informazione e sicurezza, secondo il quale, i caratteri di “*assoluta specificità e riservatezza*” peculiari del settore in cui operano gli organismi in questione, giustificava l’applicazione di una disciplina archivistica “*diversificata da quella generale dettata per gli altri uffici statali*”; sulla base poi del nucleo di poteri attribuiti dalla legge 801 al presidente del Consiglio, i giudici di Palazzo Spada individuavano in quest’ultimo l’autorità competente ad emanare tali disposizioni specifiche per gli archivi dei servizi. Attraverso il confronto con gli articoli 25 e 27 della legge archivistica del 1963, che escludevano i ministeri della Difesa e degli Affari esteri dall’ordinario intervento delle commissioni di sorveglianza, il Consiglio di Stato estendeva al Sismi (dipendente dal ministero della Difesa) e al Sisde (dipendente però dal ministero dell’Interno) la prerogativa di un’autonoma disciplina riguardante specificamente “*l’esercizio della vigilanza*” sui loro archivi e “*le procedure di scarto degli atti*”. Nulla veniva detto circa il versamento dei documenti relativi agli affari conclusi da oltre 40 anni negli Archivi di Stato, poiché una valutazione di questo aspetto non avrebbe potuto sottrarre la suprema Magistratura amministrativa dalla considerazione che la legge del 1963, includendo il ministero della Difesa nel novero degli organi obbligati al versamento, forniva anche la base giuridica per sostenere che a tale obbligo, per i documenti più risalenti nel tempo, non poteva sottrarsi neppure il Sismi. Ma invece che introdurre esplicitamente questa argomentazione, portandola alle sue logiche conseguenze, si preferiva accennarvi solo di sfuggita, tramite un breve riferimento a quanto contemplato dall’articolo 72 del regolamento sugli Archivi di Stato del 1911²⁹, che prevedeva che “*gli*

²⁹ [Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163](#), (in Gazz. Uff., 8 novembre, n. 260) che approva il regolamento per gli archivi di Stato, Art. 72 “*Gli atti che hanno carattere di riservati possono rimanere presso l’ufficio dal quale emanarono fino a quando sia creduto prudente, nell’interesse così del pubblico come dei privati, dal ministero da cui l’ufficio dipende. I registri delle sentenze giudiziali pronunziate dalle Corti e dai Tribunali rimangono per trenta anni nelle rispettive cancellerie; quelli delle sentenze pronunziate dai pretori sono versati negli archivi di Stato e provinciali dopo il compimento del decennio giusta la norma generale del precedente art. 70.*”

atti che hanno carattere di riservati possono rimanere presso l'ufficio dal quale emanarono fino a quando sia creduto prudente [...] dal Ministero da cui l'ufficio dipende”.

Tale ambigua disposizione, intesa evidentemente nel parere del 1986 come ancora vigente, se poteva trovare una giustificazione nella cornice del regio decreto del 1911 – in relazione al breve periodo di dieci anni dal compimento degli affari, considerato all'inizio del Novecento il termine normale per il trasferimento dei documenti dall'amministrazione attiva agli Archivi di Stato – non si giustificava affatto, invece, alla luce della più recente legge sugli archivi, in cui i più estesi termini previsti per il versamento e la tassatività delle indicazioni temporali relative alla consultabilità dei documenti riservati (50 e 70 anni), costituivano un valido argomento a sostegno della inapplicabilità dell'articolo 72 del decreto del 1911, per incompatibilità con la normativa successiva di rango primario. Confortato comunque dal parere del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio Giovanni Gorla il 16 febbraio 1988 emanava una direttiva che fissava i principi generali relativi all'organizzazione degli archivi dei servizi di sicurezza, principi a cui si sono ispirati i regolamenti riservati del Sismi e del Sisde approvati nel successivo mese di aprile. Secondo questi provvedimenti, sottoposti a diverse revisioni nel corso degli anni Novanta e Duemila, i servizi d'informazione non erano tenuti a versare i documenti anteriori al quarantennio (dall'esaurimento dei relativi affari) all'Archivio centrale dello Stato, salvo che, a giudizio del servizio stesso, i documenti fossero ritenuti di rilevante interesse storico e non si trattasse di atti coperti da segreto di Stato.

Contraddittoriamente con questa previsione però, sia il regolamento del Sismi che quello del Sisde contemplavano l'istituzione di archivi storici interni. L'elemento più discutibile però, lo si rinveniva nell'impostazione del sistema della selezione della documentazione, tra quella da conservare senza limiti di tempo e quella da eliminare periodicamente “*in quanto ne sia venuta meno l'utilizzabilità a fini istituzionali*”. Per i due servizi informativi, questo momento cruciale di selezione delle fonti per la futura ricerca storica, purtroppo spesso sottovalutato, veniva affidato (e probabilmente lo è ancora) a commissioni interne nominate dai direttori dei rispettivi servizi, senza

Nelle cancellerie dei tribunali rimangono pure gli atti di stato civile posteriori all'anno 1865, in conformità del regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602”.

alcun intervento di funzionari di altre amministrazioni; mentre proprio le procedure di scarto dei documenti di questi apparati, tutelati in origine da un ampio regime di segretezza, dovrebbero essere assistite da elevati livelli di controllo e dalla partecipazione di soggetti esterni al servizio che offrano garanzie di imparzialità. La conservazione della documentazione prodotta nel corso del tempo dagli organismi di intelligence è infatti il presupposto indispensabile per l'esercizio di un effettivo controllo a posteriori, volto a verificare che lo svolgimento di determinate operazioni, effettuate con margini di illegalità consentiti dal governo, non sia sfociato nel compimento di gravi reati, e più in generale che le diverse attività svolte dai servizi non siano fuoriuscite dall'alveo della legittimità costituzionale.

Tra l'altro, in un Paese democratico, la possibilità di svolgere un controllo e una valutazione ex post sulla correttezza del modo di agire dei servizi segreti non è questione che coinvolga solo il giudizio delle forze politiche (tramite l'apposito Comitato parlamentare di controllo istituito nel 1977³⁰) o della magistratura, ma in una prospettiva di più lungo termine interessa anche i cittadini tutti. Del resto, la diffusa convinzione che gli apparati di governo e, più in generale, la pubblica amministrazione debbano mantenere la memoria documentaria del proprio operato per poter essere "giudicati" dai cittadini e favorire quindi la formazione di una libera opinione pubblica, è una delle ragioni per cui normalmente gli ordinamenti giuridici prestano un'attenzione privilegiata alla conservazione degli archivi pubblici piuttosto che di quelli privati. In più occasioni però, non sembra che questa considerazione abbia pesato nelle scelte compiute dalle rappresentanze parlamentari e dai governi della Repubblica. Nel maggio 1971, dopo la conclusione dei lavori della Commissione d'inchiesta "*sugli eventi del giugno-luglio 1964*"³¹, la maggioranza parlamentare si espresse per la eliminazione di circa 32.000 fascicoli del Sifar (su un totale dichiarato di 157.000), giudicati il frutto di una illecita attività di dossieraggio su uomini di governo, parlamentari, industriali, sindacalisti, alti prelati:

³⁰ [Legge 24 ottobre 1977, n. 801](#), il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti (COPACO) è stato un organo del Parlamento italiano, con funzioni di controllo dei servizi segreti. Dal 2007 le sue funzioni sono svolte dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il provvedimento è stato abrogato e novellato dalla [Legge 3 AGOSTO 2007, N. 124](#).

³¹ Ci si riferisce alla vicenda dei cosiddetti "[fascicoli sifar](#)" con la quale si indica la raccolta di dossier informativi su politici, militari, prelati, uomini di cultura, sindacalisti, giornalisti ed imprenditori ordinata dal Generale Giovanni De Lorenzo nel corso del settennato al comando del SIFAR (Servizio Informativo Forze Armate).

uno sproposito giuridico poiché, se davvero illeciti, quei dossier avrebbero dovuto innanzitutto essere acquisiti agli atti dell'inchiesta come corpo di reato, mentre la censura espressa dalla commissione presieduta dall'[on. Alessi](#)³² e dalla precedente [commissione ministeriale Beolchini](#)³³ non si era fondata su un esame effettivo dei fascicoli (trattenuti dal Sid), bensì sulle deposizioni di diversi testi. La loro distruzione avvenne qualche anno dopo il voto parlamentare, impedendo per sempre la possibilità di una verifica fattuale condotta sull'insieme della documentazione.

In anni recenti si è anche osservato che la distruzione di fascicoli personali contenenti carte con notizie compromettenti utilizzabili per scopi ricattatori o comunque di condizionamento politico, lascia aperta la possibilità che prima dell'esecuzione dell'ordine di eliminazione vengano fatte ampie riproduzioni di documenti ufficialmente non più esistenti, come puntualmente si è verificato nel caso delle copie di incartamenti del Sifar rinvenute nel 1981 nell'archivio uruguayano di Licio Gelli. L'improvvida scelta parlamentare del 1971, attuata dal governo nel 1974, non rimase purtroppo un evento isolato.

A parte la consistente eliminazione di documenti del Sismi ritenuti non conformi ai fini istituzionali del servizio, avvenuta nel 1987-1988, che fu la conseguenza di un'autonoma determinazione dell'esecutivo, si può ricordare il caso originato da una relazione del 1997 del Comitato parlamentare di controllo per i servizi di informazione e sicurezza (Copasis), pubblicata a conclusione di indagini avviate già nel 1995 sulla raccolta da parte del Sisd di informazioni relative all'attività dei magistrati della Procura della Repubblica di Milano: l'organo parlamentare di controllo suggeriva, contraddicendo la posizione espressa al riguardo solo due anni prima, *“un'organica revisione degli archivi [del Sisd], diretta alla progressiva eliminazione dei documenti estranei ai fini del Servizio, già acquisiti e indebitamente conservati”* e, più in generale, consigliava *“la distruzione dei fascicoli privi d'interesse per le finalità istituzionali del Servizio”*. Sulla base di questo orientamento, il vicepresidente del Consiglio Sergio Mattarella emanò nel giugno 1999 una direttiva riservata che contemplava la distruzione di circa 20.000 dossier illeciti prodotti dal Sisd, distruzione sospesa

³² [https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Alessi_\(politico\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Alessi_(politico))

³³ <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/906934.pdf>

solo in conseguenza del dibattito pubblico avviatosi con le rivelazioni del contenuto della direttiva da parte della stampa.

La recente legge del 3 agosto 2007, n. 124, sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvata dal Parlamento quasi all'unanimità, presenta un'attenzione agli aspetti archivistici assolutamente inedita, soprattutto nei due capi dedicati alla "*struttura del sistema di informazione*" e all'organizzazione: ciò è da interpretare come il risultato positivo di una finalmente diffusa volontà di evitare nel futuro il ripetersi di quelle manomissioni, disordini "*ben calcolati*", distruzioni illecite di documenti più volte verificatesi nel corso della storia repubblicana; è poi sicuramente condivisibile la scelta di aver elevato al rango di norme primarie diverse disposizioni relative alla gestione dei documenti finora relegate a direttive e circolari riservate.

In questo senso va letta la norma che istituisce, nell'ambito del nuovo Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Ufficio centrale degli archivi, al quale è demandata la vigilanza sulla tenuta e sulla gestione degli archivi dei nuovi organismi informativi, Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), che hanno rispettivamente sostituito il Sismi e il Sisd, la gestione diretta dell'archivio centrale del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) e la conservazione "*in via esclusiva presso appositi archivi storici*" di una parte della documentazione.

Sono individuate espressamente alcune serie da conservare in tali archivi storici interni (quindi, si suppone, senza limiti di tempo): quelle relative alle "*attività e ai bilanci dei servizi di informazione*", quelle concernenti le condotte previste dalla legge come reato con le relative procedure di autorizzazione (articolo 10, comma 1), nonché i documenti che giustificano le spese effettuate coi fondi riservati (art. 29, comma 3, lett. g). La nuova disciplina sembra anche preoccuparsi di rendere effettivamente praticabile un sistema di controllo effettivo sulla legittimità dell'operato dei servizi di intelligence: il Comitato parlamentare istituito dalla legge del 1977 non ha avuto infatti nel trascorso trentennio, per sua stessa implicita ammissione, gli strumenti per esercitare un'effettiva verifica ex post sulla fondatezza delle ragioni inizialmente addotte a giustificazione della segretazione di determinate notizie e attività. Ora viene previsto che l'eventuale istituzione di nuovi archivi presso il Dis e presso i servizi di informazione debba essere

sempre comunicata al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (la nuova denominazione assunta dal Copasir) dal presidente del Consiglio; viene anche attribuita al Comitato la facoltà di accedere all'archivio centrale del Dis e di effettuare sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione e sicurezza, e quindi – si suppone – anche presso i loro archivi.

Proprio in merito al sistema di gestione degli archivi, la legge eredita però alcune ambiguità proprie del sottostante sistema di provvedimenti amministrativi riservati, a cui si è già fatto cenno: l'articolo 10, comma 2, rinvia ad un futuro regolamento, da emanarsi con decreto del presidente del Consiglio, la definizione delle “*modalità di conservazione e di accesso*” degli archivi del Dis e dei servizi di informazione nonché “*i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato*”, documentazione non meglio specificata, ma che evidentemente non potrà comprendere quelle tipologie sopra richiamate, destinate appunto alla conservazione esclusiva negli archivi storici interni. Nel 2008 sono poi entrati in vigore i regolamenti che riguardano l'ordinamento e l'organizzazione del Dis, dell'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), e l'anno successivo è stato adottato il regolamento che disciplina i loro archivi, previsto dall'articolo 10 della legge. Ancora una volta si è compiuta la scelta di sottrarre questi provvedimenti all'ordinario regime di pubblicità; il che, se è giustificato per le norme dedicate all'ordinamento degli uffici, non lo è altrettanto per il regolamento che attiene ai profili archivistici.

Desta notevoli perplessità che questioni sicuramente di interesse pubblico, quali i criteri di conservazione e di selezione della memoria documentaria dei servizi segreti, le regole di accesso ai documenti, le modalità di trasferimento delle carte agli archivi storici interni oppure, viceversa, all'Archivio centrale dello Stato, debbano essere assistite da classifiche di riservatezza, anziché beneficiare della trasparenza garantita dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Una delle novità più significative della legge 124/2007 è rappresentata dall'introduzione, per la prima volta nel nostro ordinamento, di un limite temporale al vincolo del segreto di Stato “*sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto*”. La norma, della cui necessità si discuteva ormai da alcuni decenni, prevede che “*decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione*” all'autorità giudiziaria, “*chiunque vi abbia interesse*” possa richiedere

al presidente del Consiglio di avere accesso alle informazioni e ai documenti coperti dal segreto di Stato; il presidente del Consiglio, che può disporre di sua iniziativa la cessazione del vincolo del segreto anche prima del decorrere dei 15 anni qualora “*siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione*”, può però stabilire anche una o più proroghe temporali (e quindi respingere la domanda di accesso). La discrezionalità dell'arco temporale delle proroghe è però limitata: la durata complessiva del vincolo del segreto di Stato, secondo quanto prescrive l'articolo 39, comma 8³⁴, non può comunque superare i 30 anni. A questo punto si potrebbe rilevare che la scadenza temporale del segreto di Stato contrasta con il termine ben più lungo (50 anni) fissato dal Codice dei beni culturali per la consultabilità dei documenti di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, ove tra l'altro l'espressione letterale rinvia alla più ampia sfera della riservatezza piuttosto che al limitato ambito protetto dal segreto di Stato. Effettivamente, ad una prima lettura delle norme del 2007, non si comprende come queste possano collimare con la vigente disciplina sulla consultazione dei documenti per motivi di studio, tanto più se, con un po' di acribia, si vogliano compulsare i resoconti dell'iter parlamentare del disegno di legge: da essi emerge come l'introduzione della decadenza automatica del vincolo del segreto di Stato, trascorso al massimo un trentennio, sia stata motivata dalla volontà – perlomeno apparente – del legislatore di rendere disponibili alla ricerca storica documenti attinenti a vicende processuali il cui normale percorso, a causa dell'azione di sbarramento del segreto, è stato sacrificato in diverse occasioni alle necessità della ragion di Stato.

Il successivo regolamento dell'8 aprile 2008³⁵ sui Criteri per l'individuazione delle notizie, informazioni, documenti, atti, attività, cose e luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, sembra offrire una possibile soluzione alle difficoltà interpretative provocate da norme tra loro contraddittorie. L'articolo 10³⁶ del regolamento ha infatti

³⁴ [Legge 3 agosto 2007, n. 124](#), art.39, co.8, "Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o piu' proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non puo' essere superiore a trenta anni".

³⁵ [DPCM 8 aprile 2008](#), Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

³⁶ [DPCM 8 aprile 2008](#), Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto

circoscritto i soggetti abilitati all'accesso a coloro che abbiano un interesse giuridicamente qualificato, coordinando in questo modo la disciplina del segreto di Stato con la normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, nella sua attuale e più restrittiva versione che prevede la sussistenza in capo ai richiedenti di *“un interesse diretto, concreto e attuale”*.

Anzi, il regolamento in questione limita ancor di più, rispetto ai requisiti contemplati dalla legge sull'azione amministrativa del 2005, la platea dei possibili soggetti legittimati a prendere visione dei documenti, introducendo il criterio di una valutazione discrezionale dell'amministrazione sulla *“qualità soggettiva del richiedente”* e sulla *“finalità”* per la quale l'accesso sia richiesto. È chiaro come l'introduzione di tali criteri limitativi, che ha sollevato peraltro fondati dubbi di legittimità della norma regolamentare per contrasto con la meno cogente espressione contenuta nella legge del 2007 (*“chiunque vi abbia interesse”*), pone su un piano diverso il diritto di accesso ai documenti svincolati dal segreto di Stato dopo 15 o 30 anni, rispetto al diritto alla ricerca e all'informazione alla cui tutela è preordinata la disciplina sulla consultabilità del Codice dei beni culturali.

Nel primo caso le persone legittimate all'accesso sono solo i portatori di una posizione giuridica differenziata, variabile tra diritto soggettivo e interesse legittimo; nel secondo lo sono la generalità dei cittadini. La legge del 2007 e il relativo regolamento dell'anno successivo hanno introdotto anche un'esplicita distinzione tra segreto di Stato e classifiche di segretezza.

Secondo l'articolo 42 della legge *“le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano la necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali”*. La classificazione, che è apposta dall'autorità che emana il documento o che lo acquisisce per prima dall'estero, individua il grado di riservatezza o segretezza dei documenti; tale qualificazione attiene al sistema di tutela amministrativa del segreto, che si incardina su organi civili e militari

di Stato, art.10, co.2, *“Ai fini della richiesta di accesso di cui all' art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'amministrazione interessata, valuta preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso, nonché meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualità soggettiva del richiedente ed alla finalità per la quale l'accesso sia richiesto”*.

operanti a diversi livelli anche sulla base della graduazione del segreto. Viceversa, l'opposizione e la tutela del segreto di Stato, e la conferma della sua opposizione all'autorità giudiziaria sono attualmente di competenza esclusiva del presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, a differenza dell'atto positivo del segreto di Stato, la classifica di segretezza, attribuita ai documenti su autonoma iniziativa delle singole amministrazioni interessate, non costituisce di per sé una barriera al procedimento giudiziario.

Prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina non esistevano nel nostro ordinamento norme che prevedessero per questa documentazione delle procedure di declassificazione automatica, quali quelle adottate negli Stati Uniti; è stata invece sempre rimessa all'organo emanante (o al suo superiore gerarchico) l'iniziativa di declassificare o meno i documenti, ossia di valutare la sussistenza o meno delle ragioni giustificatrici del segreto. Ora invece, sempre l'articolo 42 prevede la declassifica automatica dei documenti ad un livello inferiore

dopo cinque anni (per esempio, da segreto a riservatissimo), e la cessazione di ogni classifica dopo dieci anni. L'efficacia della classifica può essere però prorogata, con provvedimento motivato, dal soggetto che l'ha posta; nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni il provvedimento deve essere assunto dal presidente del Consiglio. Mentre la più recente versione delle norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate, risalente al 2006, nell'enunciazione dei criteri di attribuzione delle classifiche di segretezza si richiama ai medesimi criteri che giustificano il vincolo del segreto di Stato (ovviamente nella formulazione data dalla legge del 1977), il decreto del presidente del Consiglio del 12 giugno 2009, che in applicazione dell'articolo 42 della legge del 2007 determina l'ambito dei singoli livelli di segretezza e i criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, non fa appello alla definizione di segreto di Stato data dalla legge, ma si limita a stabilire che *“le classifiche assicurano la tutela amministrativa di informazioni, documenti, atti, attività o cose la cui diffusione non autorizzata sia idonea a recare un pregiudizio agli interessi fondamentali della Repubblica”*. Il disallineamento delle espressioni utilizzate dal regolamento del 2009 per definire i livelli e le *“materie oggetto della classifica”* rispetto all'attuale definizione di segreto di Stato mette seriamente in dubbio la possibilità di far combaciare la nozione di informazioni e documenti classificati con

quella di “*notizie di vietata divulgazione*” (riservate) presente negli articoli 256-261 del Codice penale. Purtroppo, manca nella legge del 2007 e nel regolamento di esecuzione del 2009 qualsiasi riferimento alla sorte di queste ultime; tuttavia si presume la loro sopravvivenza anche nell’attuale quadro legislativo. Sotto il profilo della tutela penale è ormai pacificamente acquisita l’*“omogeneità”*, sul piano della pertinenza e dell’idoneità offensiva, tra le notizie coperte da segreto di Stato e le notizie riservate, come si è già avuto modo di osservare; di conseguenza, la considerazione degli ambiti assai più vasti su cui possono intervenire le classifiche di segretezza rispetto agli interessi che dovrebbero essere tutelati dal segreto di Stato, porta a ritenere che la distinzione notizie segrete/riservate offerta dal Codice penale non può interamente coincidere, oggi come in passato, con il sistema delle classifiche definite dall’articolo 42 della legge e che *“la classificazione assume una valenza meramente amministrativa e non può essere decisiva ai fini penali”*. È stata avanzata, anche in sedi autorevoli, un’interpretazione un po’ discutibile delle norme attualmente in vigore, secondo la quale, una volta venuto meno il vincolo del segreto di Stato per effetto del trascorrere del trentennio, l’accesso possa essere negato qualora sussistano gli altri casi di esclusione del diritto di accesso enunciati dalla legge 241 del 1990 (come modificata dalla legge 15/2005). L’ipotesi sembra sorreggersi su una lacuna del citato articolo 42 che, pur prevedendo una durata ordinaria delle classifiche di segretezza non superiore a dieci anni, ne consente una proroga motivata per un periodo non determinato che, stante il silenzio della norma, potrebbe – si dice – anche superare la durata massima dei trent’anni prevista per il segreto di Stato. Se così fosse, trascorso questo limite, si potrebbe far valere a ulteriore tutela dei documenti classificati il caso previsto dall’articolo 24, comma 6 della legge 241, che dispone che l’accesso ai documenti amministrativi può essere negato dal governo quando, al di fuori degli interessi esplicitamente tutelati dal segreto di Stato, *“dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione”*. Tale interpretazione potrebbe pure trarre qualche argomento dall’articolo 7, comma 2, del regolamento dell’aprile 2008, che prevede che *“la cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta l’automatica decadenza del*

regime della classifica e della vietata divulgazione”; sennonché, la situazione prospettata dall’articolo in questione sembra richiamare il caso in cui la cessazione del segreto di Stato sia disposta dal presidente del Consiglio dei ministri prima della scadenza dei 15 o dei 30 anni, per venire incontro alle esigenze probatorie di un procedimento penale o di un’inchiesta parlamentare, senza che ciò implichi la facoltà dell’accesso ai documenti o alle informazioni da parte dei titolari di un interesse giuridicamente rilevante. E, del resto, è ancora il regolamento del 2008 che, all’articolo 10, comma 3, prescrive che *“una volta cessato il vincolo del segreto di Stato”* (quindi dopo la decorrenza dei limiti stabiliti dalla legge) *“in nessun caso può esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza”*. In definitiva, a una lettura sistematica degli articoli 39 e 42 della legge 124, pare piuttosto capziosa un’argomentazione che voglia sostenere che le classifiche di segretezza, apposte dalle competenti autorità amministrative, possano avere una durata maggiore rispetto al provvedimento apposito del segreto di Stato, che proprio per la sua rilevanza viene affidato alla responsabilità politica del presidente del Consiglio.

Quando, trascorso un trentennio, diventa passibile dell’esercizio del diritto di accesso quel genere di segreto protetto originariamente al massimo grado dalla normativa nazionale (di fronte al quale si infrangono pure le esigenze costituzionalmente tutelate di accertamento giudiziario), allora a maggior ragione, in quel momento il medesimo diritto deve essere applicato alla categoria dei documenti classificati, e non può nemmeno sussistere un’ultrattività di quei casi di esclusione del diritto di accesso contemplati dalla legge 241/1990. Questa conclusione, se corretta, fa sorgere però diversi dubbi sulla attuale legittimità di diversi decreti ministeriali, emanati tra il 1994 e il 1999 e tuttora in vigore, che individuano le categorie di documenti escluse dal diritto di accesso nonché, per ognuna di esse, la durata temporale dell’esclusione.

La legge 241 del 1990 aveva infatti stabilito che fosse compito delle singole amministrazioni enucleare tali tipologie documentarie (sulla base delle sfere di interesse enunciate dalla legge) e il successivo regolamento di esecuzione, entrato in vigore con il Decreto del Presidente della Repubblica n.352 del 1992³⁷, aveva prescritto che a tal

³⁷ [Decreto del Presidente della Repubblica, 27 giugno 1992, n. 352](#), Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai

fine le amministrazioni dovessero fissare, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi fossero sottratti all'accesso.

Ebbene, i 50 anni imposti a diverse categorie di documenti dai decreti in questione, quale termine trascorso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso, non sono oggi più conformi ai limiti temporali prospettati dalla nuova disciplina del 2007 e dovranno ragionevolmente essere ridotti in coerenza con il limite trentennale di durata del segreto di Stato. Al di là di queste considerazioni, può essere comunque di qualche interesse notare che mentre i termini per la libera ostensibilità dei documenti riservati previsti dal Codice dei beni culturali risultano univoci e tassativi (50 anni dalla loro data), non altrettanto lo sono i limiti cronologici del segreto di Stato previsti dalla legge del 2007 e dal suo regolamento del 2008: non è tanto la decorrenza dei 15 o 30 anni dal momento della apposizione sul documento della dicitura "segreto di Stato" che provoca incertezza (si suppone che l'apposizione sia contestuale o di poco successiva alla data del documento o all'acquisizione della notizia segreta), quanto piuttosto il caso, potenzialmente frequente, di decorrenza del computo temporale dal momento della opposizione del segreto all'autorità giudiziaria; un'eventualità quest'ultima che può spesso verificarsi ad anni di distanza dal momento storico in cui il documento è stato predisposto, qualora, ad esempio, l'azione penale prenda avvio in una fase molto successiva alla consumazione del reato. In tal modo, il termine massimo apparentemente tassativo di trent'anni di durata del segreto potrebbe anche allungarsi di alcuni decenni, a causa dello iato temporale non predeterminabile tra evento della opposizione e data del documento. Nonostante le perplessità determinate da una modalità di stesura del testo normativo forse non sufficientemente meditata, non sembra però che si possa mettere seriamente in dubbio che l'intenzione del legislatore sia stata quella di introdurre una "*temporalizzazione*" del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza di durata in linea di massima non superiore ai trent'anni.

Poiché si pone, almeno dal punto di vista teorico, il problema di un raccordo tra i limiti cronologici previsti dalla legge 124 e le vigenti

documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

disposizioni del Codice dei beni culturali, che hanno finora stabilito dei diversi termini massimi oltre i quali le esigenze della segretezza devono cedere a favore delle contrapposte esigenze della pubblicità, la soluzione più immediata chiama in causa, come si è visto, i requisiti di legittimazione: espressione di un più limitato diritto di accesso nel primo caso, di un generale diritto alla conoscenza nel secondo.

Del resto, lo stesso Codice fornisce una solida giustificazione a tale soluzione, allorché all'articolo 122 (secondo comma) prevede che prima del decorso dei 50, 40 o 70 anni prescritti per la libera consultabilità dei documenti riservati o contenenti dati sensibili, gli stessi *“restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi”*. Certo, occorre riflettere sul fatto che la novità legislativa rappresentata dall'esplicito termine trentennale di durata del vincolo del segreto di Stato determina pure delle conseguenze sulla portata del concetto di riservatezza per motivi di politica estera o interna enunciato dall'articolo 122 del Codice dei beni culturali: alla luce della disciplina del 2007 appare evidente il collegamento tra l'espressione usata nella legge archivistica e la definizione di segreto di Stato e di notizie riservate contenuta nel Codice penale, ed altrettanto evidente è la mancanza di una connessione con i più vasti ambiti interessati dalle diverse forme di segreto d'ufficio, per la cui tutela sono attualmente predisposti i casi di esclusione dal diritto di accesso elencati dalla legge 241/1990. Se infatti periodi di quindici, o al massimo trent'anni (pur accolti con beneficio d'inventario per le osservazioni sopra esposte), sono considerati dalla legge quali limiti cronologici adeguati a determinare la cessazione del vincolo del segreto di Stato e a radicare l'esercizio del diritto di accesso, allora il più prolungato termine di 50 anni posto dal Codice dei beni culturali dovrebbe valere, a rigore di logica, come limite oltre il quale il diritto alla conoscenza anche delle notizie originariamente vincolate da quel genere di segreto, diventa applicabile erga omnes.

1.5 Accesso agli archivi per motivi di studio e direttiva 22 aprile 2014.

Il 22 aprile 2014 è stata emanata una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha disposto che vengano resi consultabili i documenti conservati presso tutti i Ministeri e gli organismi di intelligence relativi ad una specifica serie di eventi, ovvero:

- Piazza Fontana (1969)

- Gioia Tauro (1970)
- Peteano (1972)
- Questura di Milano (1973)
- Piazza della Loggia (1974)
- Italicus (1974)
- Ustica (1980)
- Stazione di Bologna (1980)
- Rapido 904 (1984)

disponendo che i documenti fossero declassificati, qualora recanti una classifica di segretezza e versati anticipatamente agli Archivi di Stato, e che ciascuna amministrazione provvedesse autonomamente per la propria documentazione versando all'Archivio Centrale dello Stato la documentazione in proprio possesso rientrante nell'elenco specificatamente indicato. Per quanto concerne i servizi di sicurezza, il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ha nominato una Commissione interorganismi che, con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'Archivio centrale dello Stato, ha individuato i criteri e le modalità di versamento. La commissione ha definito le tipologie di informazioni da tutelare mediante "obliterazione" e l'Ufficio Centrale degli Archivi (UCA) istituito presso il DIS ha coordinato le operazioni propedeutiche al versamento da parte dello stesso DIS, dell'AISE e dell'AISI, predisponendo specifiche linee guida tecniche per la descrizione e digitalizzazione, al fine di garantire una corretta applicazione dei criteri di versamento stabiliti.

In via ordinaria, il Codice dei beni culturali e del paesaggio stabilisce che le Pubbliche amministrazioni (escluse quelle che per norma di legge dispongono di propri archivi storici) versino agli Archivi di Stato i “documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent’anni” al fine di renderli disponibili per motivi storici o di studio. Al momento dell’emanazione della direttiva del 22 aprile 2014, il termine per il versamento era fissato ancora a 40 anni ed è stato ridotto a 30 anni su impulso del Governo con il DL 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla [Legge 29 luglio 2014, n. 106](#).

I tempi di versamento non coincidono con i termini di consultabilità e decorrono dalla data apposta sul documento.

Il [Codice dei beni culturali e del paesaggio](#) infatti fissa anche i termini per la consultazione dei documenti che contengono

informazioni da tutelare e all'art. 122 preclude l'accesso a documenti secondo questi termini:

- 40 anni per i documenti contenenti dati sensibili e dati relativi a provvedimenti di natura penale
- 50 anni per i documenti contenenti dati relativi alla politica estera o interna dello Stato
- 70 anni per i documenti contenenti dati relativi alla sfera personale.

La declassificazione di un documento significa la rimozione della classifica che sullo stesso è apposta e rientra nelle facoltà dell'ente che ha originato il documento, ovvero un organo superiore dell'Organizzazione nazionale di sicurezza ovvero lo stesso Presidente del Consiglio nella sua veste di Autorità nazionale per la sicurezza. Aver "declassificato" un documento non comporta tuttavia immediatamente ed automaticamente la sua consultabilità prima che siano trascorsi i termini di legge (Art. 122³⁸ del [Codice dei Beni Culturali](#)).

La rimozione della classifica di sicurezza, naturalmente nulla ha a che vedere con il segreto di Stato, che è invece come visto un atto di natura strettamente politica il quale resta appannaggio del solo Presidente del Consiglio il quale solo può sottrarre all'autorità giudiziaria l'oggetto del proprio interesse informativo, in quanto potenzialmente dannosa per la sicurezza del Paese. Per legge inoltre, ricordiamolo, non possono essere oggetto di segreto di Stato documenti relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale, ai delitti di strage o di mafia.

Allo scopo di dare esecuzione corretta alla [Direttiva del 22 aprile 2014](#) che parlava chiaramente di "consultazione degli atti conservati dalle pubbliche amministrazioni" e di "rendere conoscibili in tempi ragionevoli, tenendo conto anche delle complesse operazioni a tal fine necessarie, gli atti relativi ad alcuni dei più significativi eventi sui quali si registra un ricorrente interesse", è stata prodotta copia digitale per la consultazione sulla quale sono state apposte le opportune obliterazioni, ovvero alcune informazioni la cui pubblicazione potrebbe mettere a rischio la sicurezza delle persone, come nel caso degli appartenenti ai

³⁸ Art. 122 - Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Servizi di intelligence o delle fonti confidenziali, la riservatezza di terzi o le relazioni internazionali. sono state protette mediante l'apposizione di segni grafici di colore nero. Tali interventi grafici vengono apposti esclusivamente sulla copia digitale dei documenti versati.

Il criterio adottato per il versamento dei documenti è quello "per serie archivistica", ossia una sequenza di fascicoli afferenti alla stessa materia o argomento nei quali si è sedimentata la documentazione in uno specifico arco cronologico. Si tratta di un criterio oggettivo e generale, conforme alle modalità ordinarie di versamento all'Archivio centrale dello Stato, che assicura il carattere della completezza alle operazioni di versamento da parte di tutte le amministrazioni e favorisce la corretta contestualizzazione storico-documentaria di ciascun evento. Per quanto concerne la consultazione dei documenti da parte dei ricercatori per ciascun versamento è disponibile un "elenco di versamento" recante la descrizione dei singoli fascicoli nonché il link alle immagini digitali dei documenti predisposte per la consultazione; le immagini digitali recano inoltre l'obliterazione esclusivamente di quelle informazioni per le quali non sono ancora decorsi i termini temporali per la libera consultabilità stabiliti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio viste in precedenza.

Tutto il materiale archivistico versato in forza della [direttiva del 22 aprile 2014](#)³⁹ sarà fruibile, come per qualsiasi altro materiale custodito e messo a disposizione nell'Archivio Centrale dello Stato secondo i criteri stabiliti nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali per scopi storici e dalle disposizioni regolamentari della sala di studio dell'Archivio Centrale dello Stato.

Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, approvato con [Provvedimento del Garante n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001](#)⁴⁰, Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, è costituito dall'allegato A.2. del Codice in materia di protezione dei dati personali. All'art.2 del codice di deontologia troviamo alcune definizioni di estrema importanza per comprendere il contesto degli archivi di cui alla presente ricerca. A norma del Codice di deontologia citato dunque s'intende:

³⁹ <https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/documentazione/normativa-di-riferimento/direttiva-22-aprile-2014.html>

⁴⁰ <http://garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1556419>

- per "*archivista*", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;
- per "*utente*", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;
- per "*documento*", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

All'art.10, poi, riburcato come "*Accesso agli archivi pubblici*" viene anzitutto fissato il principio secondo il quale l'accesso agli stessi è libero, precisando espressamente che "*tutti gli utenti hanno diritto di accedere agli archivi con eguali diritti e doveri*" e fissando al secondo comma dell'articolo stesso l'eccezione, in base alle leggi vigenti, riguardante i documenti "*di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato, che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data*" nonché quei documenti di cui agli articoli 22 e 24 della [legge 675 del 1996](#), che divengono invece liberamente consultabili quaranta anni dopo la data in essi presente. Il termine poi diventa di settanta anni, se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.

Proprio la disciplina dell'art. 22 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, ci dice al comma 4 che "*I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:*

- a) *qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo*

- ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati*
- b) *qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;*
- c) *qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 43, comma 2.*

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, all'art. 4 co.4 lettere a), b), c) si definisce cosa viene inteso per:

- "*scopi storici*", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
- "*scopi statistici*", le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
- "*scopi scientifici*", le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore si introduce una disciplina specifica per il trattamento dei dati giudiziari.

ed all'art. 16, che disciplina la cessazione del trattamento, si stabilisce alla lettera d) che in caso di cessazione per qualsiasi causa di un trattamento i dati sono "*conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12*". Articolo 12 che

concerne proprio l'attività del garante rivolta alla promozione con le "categorie interessate" secondo il principio di rappresentatività e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria dei "codici di deontologia e di buona condotta" i quali sono riportati nell'allegato A) del codice stesso.

Considerando quindi la disciplina della decorrenza dei termini per la consultazione dei documenti prevista dall'art. 122 e già richiamata, ed altrettanto valutando come "cessazione del trattamento" la chiusura dei fascicoli ed il versamento degli stessi da un soggetto produttore ad un soggetto conservatore, sembra trovare piena applicazione l'allegato A.2 del Codice in materia di protezione dei dati personali agli archivi oggetto di questa ricerca, "Codice di deontologia per scopi storici", il quale al comma 2 dell'art.9 - Regole generali di condotta, stabilisce che "in applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281".

Al successivo art.10 del Codice di deontologia per scopi storici, dopo aver dichiarato in principio, al comma 1, che l'accesso agli archivi pubblici è libero e che tutti gli utenti hanno diritto d'accedervi, vengono disciplinate in dettaglio le disposizioni che limitano tale accesso per specifici motivi. Al comma 2 infatti si stabilisce che i "i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli art. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare", mentre al comma successivo (co.3) viene disciplinata l'autorizzazione alla consultazione prima della scadenza dei termini che può essere concessa dal "Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati" istituita presso il Ministero dell'Interno secondo la procedura individuata dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 281 del 1999. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art.10 viene rilasciata all'utente che presenta all'ente conservatore un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali richiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di

diffusione dei dati, nonché ogni altra documentazione utile. L'autorizzazione eventualmente concessa può contenere l'indicazione di cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate e possono consistere anche nel divieto di diffondere i nominativi delle persone interessate, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti stessi.

1.6 I fondi archivistici giudiziari per strage e terrorismo.

Il processo di digitalizzazione inteso come la scansione ottica dell'originale cartaceo, nel caso specifico oggetto del presente studio, si sostanzia nell'acquisizione sequenziale dell'ordine di "affogliazione" di tutti i documenti contenuti in un faldone. L'insieme dei faldoni di un processo (un fondo archivistico) viene visto, per questa via, come un insieme di file pdf contenuti in cartelle, in ciascuno dei quali la sequenza delle immagini digitali (copie digitali di originali analogici) rispecchierà in modo pedissequo il posizionamento all'interno dell'unità di condizionamento.

Le procedure di scansione, articolate nel modo descritto, sono normalmente finalizzate alla successiva applicazione ai file immagine, frutto delle operazioni di digitalizzazione, di algoritmi di riconoscimento del testo, al fine di "estrarre" il contenuto di ciascun documento perché sia possibile immagazzinarlo (e gestirlo) attraverso strumenti software capaci di consentire la ricerca di testo.

In questo senso si sono articolati diversi progetti di digitalizzazione, tra tutti il progetto seguito a Brescia dalla Casa della Memoria, associazione dei parenti delle vittime della strage di Brescia che grazie all'importantissimo lavoro svolto sulle copie autentiche degli originali posseduti in qualità di parti processuali (necessarie o eventuali) nei procedimenti succedutisi nel tempo, ha segnato un modello al quale si sono uniformati altri progetti con scopi ed obiettivi simili.

Il metodo elaborato per digitalizzare i fascicoli giudiziari si è concentrato non tanto sul rigoroso rispetto dell'ordinamento originario dei fascicoli per come si sono venuti a sedimentare negli archivi di deposito delle cancellerie presso le Procure e le Corti ed in seguito archivi di Stato a valle del versamento, quanto piuttosto sull'utilizzo di un indice (ciò che da un punto di vista archivistico viene definito "strumento") mediante il quale è stato rigorosamente ricostruito il

contenuto del singolo fascicolo. Lo strumento indice è relativo al contenuto del singolo fascicolo, come riportato nell'immagine seguente.




Figura 1 - Esempio di indice di cancelleria riprodotto in un fascicolo giudiziario digitalizzato

L'immensa mole di materiale stratificatasi nei diversi gradi di giudizio, così come nei diversi distretti di Corte che hanno trattato le medesime vicende processuali (per questioni legate alla competenza piuttosto che per trasferimenti dovuti ad ordine pubblico o legittimo sospetto, come nel caso del processo di Piazza Fontana), è stata raccolta ed organizzata, nei diversi progetti di digitalizzazione richiamati, secondo logiche e metodologie non sempre omogenee da parte dei differenti soggetti che seppur perseguendo il medesimo scopo, ovvero quello di raccogliere tutta la documentazione prodottasi nell'ambito dei procedimenti giudiziari, hanno utilizzato metodologie e strategie differenti, non sempre e non completamente omogenee.

Analizzando in dettaglio come il modello di digitalizzazione elaborato a Brescia abbia dato vita ad un riferimento anche per altri distretti che si sono uniformati in vario modo alla traccia delineata dal progetto, si riescono ad individuare delle caratteristiche comuni di tutti i fondi archivistici digitalizzati, quale che sia il singolo progetto di digitalizzazione:

1. i fascicoli originali analogici vengono a confluire in un formato .pdf multi-pagina, quindi ad esempio un fascicolo composto da 900 pagine cartacee, genererà un file .pdf contenente 900 (o più!) immagini digitali;

2. i file .pdf generati dalla scansione delle pagine (originali analogici unici) contenute nelle unità di condizionamento (fascicoli) hanno nomi variabili derivanti da schemi di classificazione differenti che ciascun progetto ha adottato;
3. le cartelle nelle quali vengono raggruppati hanno nomi e struttura variabili in ragione dello schema di classificazione adottato;
4. all'interno di ciascun file .pdf vengono inseriti dei segnalibri (“*bookmark*”) utili all'identificazione di singole unità documentarie o di sottopartizioni specifiche del singolo fascicolo digitalizzato

Nel caso dell'archivio digitale dei fascicoli giudiziari di Brescia, sono stati redatti nel tempo degli indici “generali” in formato excel (tabellare) che contengono la somma degli indici di tutti i fascicoli scansionati. Anche in questo caso, gli indici generali, contenenti oltre 30000 righe, ciascuna delle quali identifica una specifica unità documentaria ed il suo posizionamento all'interno del fascicolo d'appartenenza, sono organizzati secondo un tracciato dati disomogeneo che rende particolarmente ostile l'utilizzo dell'indice per chiunque non sia il soggetto produttore dell'indice stesso.

Per quanto attiene alle difficoltà di ordine tecnico e pratico relative al processo di digitalizzazione dei documenti processuali, le problematiche principali sono così elencabili:

- Formati cartacei eterogenei (immaginiamo di dover scansionare la planimetria di un terreno, ovvero un disegno tecnico di una strumentazione meccanica, pagine di quotidiani o riviste, ecc.)
- Formati archivi eterogenei (immagini, video, intercettazioni audio, riproduzioni audio/video di udienze, ecc.)
- Tipologie documentali eterogenee (documenti olografi, manoscritti, emblemi, simboli, ecc.)
- Tassonomia documentale (Le tipologie documentali una volta individuate e isolate all'interno del contenuto di un volume devono essere identificate univocamente e denominate in modo uniforme.)
- Classificazione dei contenuti (Ciascuna unità documentaria deve essere descritta, sia nell'ambiente processuale di

formazione che nel complesso archivistico di deposito e storicizzazione.)

- Semantica del contenuto (le informazioni contenute e riconosciute nei documenti processuali riguarderanno nomi, luoghi, persone, eventi, oggetti, azioni, sono solo alcune delle entità descrivibili nell'universo documentale di un procedimento giudiziario.)

Ciascuna delle problematiche rilevate attiene ad una specifica sfera scientifica e tecnica. I formati documentali, ad esempio, rappresentano un tema legato agli standard archivistici attraverso i quali tali fondi vengono classificati e descritti. L'eterogeneità dei formati cartacei attiene invece agli aspetti più strettamente operativi e logistici, anch'essi di natura tecnologica che riguardano i dispositivi di acquisizione ottica necessari alle operazioni di digitalizzazione, alla loro collocazione ed utilizzo ed all'ottimizzazione dell'intero processo di acquisizione digitale e generazione delle copie digitali di originali analogici unici. La tassonomia documentale poi, è problematica che apre agli aspetti archivistici di ordinamento e classificazione delle informazioni, stante che l'obiettivo generale della ricerca è quello di fornire informazioni utili alla costruzione di banche dati che consentano la ricerca ed il reperimento delle informazioni in universi documentali di particolare consistenza e complessità.

Sempre alla sfera archivistica appartengono la classificazione dei contenuti, intesi come singole unità documentarie (e le relative tipologie documentali di appartenenza), nonché l'elaborazione di tassonomia documentale.

La semantica dei contenuti, ovvero la possibilità di estrarre dagli stessi delle entità, stabilendo le relazioni concettuali esistenti tra le stesse è più in nuce lo scopo della presente ricerca ed attiene in questo senso alla branca dell'informatica giuridica che più direttamente si occupa di ontologie, semantica ed intelligenza artificiale.

1.7 Il fondo archivistico digitale di Brescia. Metodi, contenuti e modello.

Come abbiamo accennato il lavoro di digitalizzazione compiuto dall'Associazione Casa della Memoria di Brescia ha fornito spunti e metodologie ad altri progetti simili.

Cercheremo quindi di analizzare il risultato complessivo del lavoro svolto a Brescia per identificare gli elementi salienti del metodo

utilizzato e quali spunti esso offra per cercare un approccio d'insieme, una visione per così dire "universale" degli archivi digitali di fascicoli giudiziari.

Il contenuto della cartella principale con i fascicoli giudiziari digitalizzati, realizzati secondo la metodologia descritta sommariamente in precedenza, nel caso del processo per la strage di Brescia è così articolato:

1974.05.28 - Strage BRESCIA

91-97 Mod. 21

9878-07 - Unico

A - Iscrizioni e proroghe

B-a1 - Cronologico B*****

B-a2 - Cronologico D*****

B-a3 - Cronologico T*****

B-a4 - Cronologico N*****

B-b - Trasmessi-Acquisiti da MILANO

B-d - Seguito cronologico post 1^ R.R.G

B-e - Seguito cronologico post 2^ R.R.G

B-f - Seguito cronologico

B-f - Seguito cronologico BIS

C-a - Annotazioni di PG

D-a - Verbali Brescia e acquisiti

D-b - Verbali Milano (vecchio e nuovo rito)

D-b-DIB - Dibattimento Milano vecchio rito

D-c - Verbali D***** - MI - BS - aa

D-c-DIB - Verbali D***** - Milano DIB

D-d - Verbali S***** - MI - BS - aa

D-e-DIB - Verbali Milano nuovo rito DIB

D-f - Verbali T***** - MI - BS - aa

D-g - Trascriz. verbali dbattim. MAR - B** - F***

E-a - Relazioni colloqui invest. Brescia

E-b - Relazioni colloqui invest. Milano

F - Audizioni Commissioni Stragi

G-a - Documentazione acquisita - BS

H - Consulenze varie

H-a - Consulenze G*****

H-b - Allegati consulenze G*****

I - Trascrizioni e traduzioni

L-a - Intercettazioni Brescia

L-b - Intercettazioni Milano - vecchio rito
 L-c - Intercettazioni Milano - nuovo rito
 M - Tabulati telefonici
 N - Collaboratori di giustizia
 O - Rogatorie
 P - Sentenze e provv. acquisiti
 Q - Corpi di reato e reperti vari
 R - Materiale audiovisivo
 B-c - Seguito cronologico pre 1^ R.R.G
 S - Misure cautelari
 T - Tribunale del Riesame
 U-a - Incidente probatorio (D*****)
 U-b - Incidenti probatori (M*****)
 U-c - Incidenti probatori (S*****)
 U-d - Incidenti probatori (S*****)
 V – Proc. riuniti 5738-02 mod.21 e 14027-05 mod.21
 Z - Dib. stenotipie e produzioni dibattimentali
 Z – Gup

A corredo dell'elenco appena proposto, relativo al contenuto della cartella principale "91-97 Mod. 21" si trova poi uno "*schema indice generale 91-97*" che racchiude la traccia attraverso la quale dare lettura ed orientarsi nel contenuto delle cartelle all'interno delle quali risiedono i file pdf dei diversi fascicoli digitalizzati.

Il contenuto dello schema generale ci mostra in modo pratico cosa significhi adottare uno schema di classificazione che consente al soggetto che lo produce di orientarsi in un complesso documentale, ma lascia quasi completamente privi di tracce utili, gli utilizzatori di una banca dati così generata.

91-97 Mod. 21

Aa) foglio notizia

A) iscrizioni e proroghe

B) cronologico per materia:

B/a1 = B***

B/a2 = D***

B/a3 = T***

B/a4 = N*** S***

B/b = Milano

B/c = seguito cron. pre 1^ richiesta rinvio a giudizio

B/d = seguito cron. post 1^ richiesta rinvio a giudizio

- C) annotazioni di p.g.
C/a = Brescia
- D) verbali indagati e testi:
D/a = Brescia
D/b = Milano vecchio e nuovo rito
D/b/Dib = Dibattimento Milano vecchio rito
D/c = verb. D*****
D/d = verb. S*****
D/e/Dib = Dibattimento Milano nuovo rito
D/f = verb. T*****
D/g = trascrizione dib. M.A.R. B*** e F*****
- E) relazioni di servizio su dichiarazioni
(colloqui investigativi):
E/a = Brescia
E/b = Milano
- F) Commissione Parlamentare stragi
- G) documentazione acquisita:
G/a = Brescia
- H) consulenze tecniche:
H = consulenze varie
H/a = consulenze Giannuli
H/b = allegati consulenze Giannuli
- I) trascrizione di atti registrati e traduzioni
- L) intercettazioni:
L/a = Brescia
L/b = Milano vecchio rito
L/c = Milano nuovo rito
- M) tabulati telefonici
- N) collaboratori di giustizia
- O) rogatorie
- P) sentenze ed altri provv. giurisdizionali acquisiti
- Q) Reperti vari
- R) materiale audiovisivo
- S) misure cautelari
- T) Tribunale del Riesame
- U) incidenti probatori:
U/a D*****
U/b M*****
U/c S*****

U/d S***** bis

V) procedimenti riuniti

Come si vede l'indice generale non è particolarmente illuminante rispetto ai nomi stessi delle cartelle che contengono i file pdf, tuttavia in esso si tenta una spiegazione maggiormente verbosa dei nomi di ciascuna cartella, aggiungendo maggiori indicazioni sul tipo di contenuto della stessa.

All'interno di ciascuna cartella poi, così nominata e genericamente descritta, vi sono i più volte richiamati file pdf, i cui nomi riprendono le prime lettere (posizionamento alfabetico) del nome cartella. In questo senso, all'interno della cartella "A - Iscrizioni e proroghe" avremo un elenco di file .pdf così strutturati:

A - Iscrizioni e proroghe

A-1.pdf

A-2.pdf

A-3.pdf

A-4.pdf

Se ne deriva una struttura di cartella che nell'esempio appena trattato è così sintetizzabile:

1974.05.28 - Strage BRESCIA

--- | 91-97 Mod. 21

----- | A - Iscrizioni e proroghe

----- A-1.pdf

Trasformando in una logica di classificazione una siffatta struttura, formalizzandone la descrizione secondo una rappresentazione sintattica coerente abbiamo come risultato la seguente gerarchia:

data – nome convenzionale

--- | codice (RGNR registro generale notizie di reato)

----- | lettera – tipologia atto / categoria

----- lettera-numeroVolume.pdf

Vedremo anche più avanti come sia possibile tentare l'elaborazione di una grammatica per l'assegnazione di nomi univoci alle risorse presenti in un universo documentale così eterogeneo ed a tratti indistinto, ma la considerazione dalla quale ci sembra opportuno partire è quella relativa allo schema concettuale utilizzato nella raccolta di questo specifico fondo giudiziario, perché in essa si evidenziano alcune prime ed importantissime caratteristiche principali delle informazioni che lo stesso contiene, segnatamente:

- data

- nome convenzionale
- codice
- classificazione
- tipologia atto
- nomefile

In ciascuno di questi metadati, utilizzati dedinandoli come struttura di cartelle e file, cosiddetta gerarchia (volgarmente nota anche radice, ramo, albero) o più propriamente tassonomia, risiede un nucleo informativo che guida l'utente che ha costruito e sedimentato questo universo informativo.

Data e *nome convenzionale*, sono metadati descrittivi ad uso e consumo del costituente dell'archivio, nel senso che i materiali accumulati nel tempo hanno riguardato fondi archivistici derivanti da vicende giudiziarie geograficamente lontane e di competenza di altri distretti di Corte d'Appello, tuttavia connesse per i più disparati motivi alle vicende di cui al fondo principale (ricordiamolo in questo specifico caso, il fondo relativo alla Strage di Brescia del 1974.05.28). È stato in questo senso necessario trovare una radice che differenziasse il contenuto del fascicolo originario per il quale si iniziava l'opera di digitalizzazione, dal contenuto di altre vicende che poi si sono sommate secondo lo stesso procedimento di digitalizzazione ma con differenti scelte descrittive e di archiviazione.

Mentre infatti le cartelle relative ai soli fascicoli digitali del processo di Brescia sono le seguenti:

- 02-Testi DIB - sentiti e prodotti
- 91-97 Mod. 21
- atti-ros
- dibattimenti
- PERIZIA INTERCETTAZIONI
- Procedimenti pregressi

Quelle relative a tutti i processi digitalizzati e raccolti in un unico contenitore fisico (HDD) sono invece le seguenti:

- strage di bologna indicizzata
- 0-ARCHIVIO GLADIO
- 0-ITALICUS BIS
- 0-STRAGE ITALICUS procedimenti 18058-87 e 6-80
- 1974.05.28 - Strage BRESCIA
- Strage P.zza Fontana Milano
- Strage Piazza Fontana Catanzaro

- Strage piazza fontana-6071-95 ATTI PM CONSERVATI IN PROCURA DI MILANO
- Strage Questura Milano
- Video RAI Brescia

Codice. Il metadato definito genericamente come *codice* è di fondamentale importanza. Si tratta infatti del Registro Generale delle Notizie di Reato (RGNR) che nella disciplina del processo penale è l'atto d'impulso del procedimento stesso. A norma dell'art. 330 c.p.p. infatti *“Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.”* ed il successivo articolo 335 c.p.p. stabilisce che *“il pubblico ministero iscrive nell'apposito registro tutte le notizie di reato acquisite di propria iniziativa o comunicategli da altri, comprese le condizioni di procedibilità (querela, istanza e richiesta di procedimento) che rechino la prima notizia di un reato”*. Vi sono poi quattro differenti tipologie di registri che vengono alimentati attraverso il flusso di informazioni in ingresso che ciascuna Procura riceve nella sua attività istituzionale, ovvero:

- registro delle notizie di reato a carico di persone ignote (modello 44);
- registro delle notizie di reato a carico di persone note (modello 21);
- registro delle notizie di reato per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (modello 21 bis);
- registro delle notizie anonime di reato (modello 46);
- registro degli atti che non costituiscono una notizia reato (modello 45).

Nel caso di specie quindi, questa breve disamina del metadato definito come “codice” ovvero quello identificato con il nome “91-97 Mod. 21” ci dice già che il fascicolo giudiziario di cui si tratta è il n.91 del 1997, aperto a carico di persone note (mod.21).

Tralasciamo in questa specifica parte della trattazione ulteriore dettaglio in merito alla densità specifica di significato di questo *codice* nell'ambito dell'organizzazione delle informazioni all'interno di un fascicolo giudiziario, tanto nella sua “vita corrente” come pratica amministrativa svolta da un organo dello Stato nel caso specifico nell'esercizio del potere giurisdizionale, quanto nelle sue successive storicizzazioni e stratificazioni come “archivio”. Il ragionamento finora

svolto ha infatti, per ora, l'obiettivo di chiarire come sia stato materialmente trattato ed organizzato uno specifico (e ricchissimo) fondo archivistico relativo ad un preciso procedimento giudiziario (la strage di Brescia), per poi arrivare ad astrarne alcune regole e suggerimenti di ordine generale che ci portino ad elaborare un modello stabile da poter adottare per digitalizzare un qualsiasi fondo archivistico giudiziario.

Classificazione. La classificazione, della quale tratteremo in modo più dettagliato in altre parti della ricerca, è uno strumento archivistico finalizzato ad organizzare la documentazione di un soggetto in categorie e partizioni logiche che possono basarsi sulle più differenti chiavi. Nel caso di specie, il ricorso alla classificazione per "lettera" dell'alfabeto è stato motivato con ogni probabilità da un criterio di praticità nell'uso e nel reperimento mnemonico delle informazioni contenute nelle diverse cartelle all'interno delle quali sono stati raccolti i file pdf.

Vi era la possibilità di organizzare la documentazione secondo una classificazione che si basasse sulla fase del processo alla quale si riferivano i file pdf organizzati in cartelle, articolandola poi in tipologia di atti ovvero in base alle parti processuali che avevano prodotto i documenti, o ancora utilizzando indici cronologici successivi ed infine, molto più probabilmente, con una mescolanza dei richiamati criteri. La scelta operata, invece, è ricaduta su un meccanismo di classificazione secondo lettere dell'alfabeto che di fatto non rappresenta una guida effettiva alla consultazione dei materiali digitalizzati per tutte quelle tipologie di utenti che non abbiano cognizione pregressa del contesto di produzione e sedimentazione dell'universo documentale in oggetto.

Tipologia atto / Categoria.

Un ulteriore criterio, determinante per l'identificazione dell'organizzazione delle cartelle e di conseguenza per il reperimento di un'informazione all'interno delle stesse è la tipologia atto, che talvolta si alterna ad una categorizzazione libera. In questo senso ad esempio abbiamo delle cartelle con nomi come "*S) misure cautelari*", che chiaramente si riferiscono ad un raggruppamento di file pdf contenuti all'interno delle stesse caratterizzati da un'omogeneità di tipologie di atti e provvedimenti, ma al contempo, nello stesso indice generale, ci troviamo di fronte a cartelle con nomi come "*R) materiale audiovisivo*" che invece raccoglie reperti fotografici e indici di materiale allegato agli atti del processo come ad esempio audio

registrazioni di intercettazioni telefoniche, non direttamente classificabili come tipologie di atti processuali.

Nome file.

Il nome file è direttamente collegato alla lettera con la quale viene classificata la cartella contenente il file stesso. Questo meccanismo rende chiara l'appartenenza di un file ad un determinato contenitore, ma allo stesso tempo lo vincola ad uno specifico sistema di classificazione, in assenza del quale il file stesso avrebbe un nome totalmente privo di significato rispetto al contenuto del file.

1.8 Il fondo archivistico digitale della Strage di Piazza Fontana.

L'archivio dei fascicoli giudiziari relativi alla strage di Piazza Fontana è frutto di differenti progetti di digitalizzazione, l'ultimo dei quali presentato al Salone della Giustizia nel 2009 e frutto di una collaborazione tra il Ministero della Giustizia ed AlmaViva Spa.

Il materiale giudiziario è costituito da un unico procedimento composto da centinaia di faldoni nei quali sono confluite quattro inchieste, con tutto l'iter giudiziario che ne è seguito, in appello e in cassazione, fino alla sentenza del maggio 2005 ed è anche il progetto che mostra maggiore sistematicità e logicità nei processi di gestione dell'attività di trasformazione di originali analogici unici in riproduzioni di immagini digitali secondo lo schema più volte descritto.

Tutti gli atti sono cartacei, in gran parte si tratta di fogli dattiloscritti, sbiaditi per i tanti anni trascorsi e i tanti trasferimenti subiti. Gli stessi indici processuali sono parziali e spesso sul frontespizio dei singoli faldoni, ognuno dei quali contiene centinaia di pagine, non è neanche indicato il contenuto: si tratta di circa 500 mila pagine custodite negli archivi del tribunale di Catanzaro, che rischiavano di essere totalmente inutilizzabili.

Gli archivi, anch'essi suddivisi in cartelle contenenti file pdf secondo l'ordine di affogliazione e l'ordinamento originario del fascicolo, presentano un'organizzazione delle cartelle principali così esemplificativamente suddivisa:

\Strage P.zza Fontana Milano

- - - | Corte-Assise-Appello-MI-Faldone N.05_A1b_ocr.pdf

- - - | Corte-Assise-Appello-MI-Faldone N.07_A1b_ocr.pdf

- - - | **Corte-Assise-Appello-MI-Faldone N.XX_A1b_ocr.pdf**

\Strage Piazza Fontana Catanzaro

- - - | 1969 - 4141 - A GI - V***** - F*****

- | - - - 001 generica V***** L003_F016.pdf
- | - - - 002 generica V***** L003_F004.pdf
- | - - - 003 testi e imputati L003_F019.pdf
- | - - - 004 testi e imputati L003_F025.pdf
- | - - - 005 perquisizioni e sequestri L003_F017.pdf
- | - - - 006 istanze difensive e com. giud. L003_F014.pdf
- | - - - 007 allegati rapporti PG. L003_F023.pdf
- | - - - **nnn tipologia_documentazione Lotto_Faldone.pdf**
- - - | 1980 - 2 Ass. PZ MALIZIA
 - | - - - 001 Assise Potenza L006_F012.pdf
 - | - - - 002 Assise Potenza L006_F013.pdf
- - - | 1982 - 9 - A GI – D***** C*****
 - | - - - 001 generica D***** C***** L001_F071.pdf
 - | - - - 002 generica D***** C***** L001_F052.pdf
 - | - - - 003 generica D***** C***** L001_F044.pdf
 - | - - - 004 generica D***** C***** L001_F016.pdf
 - | - - - 005 generica D***** C***** L001_F048.pdf
 - | - - - 006 sentenze acquisite L001_F059.pdf
 - | - - - 007 documentazione acquisita L001_F058.pdf
 - | - - -
 - | - - - 070 Assise Catanzaro - udienze L001_F084.pdf
 - | - - -
 - | - - - 079 Assise Catanzaro - memorie L001_F037.pdf
 - | - - - **nnn grado CircoSc – tipoDoc – Lotto_Faldone.pdf**
- \Strage piazza fontana-6071-95 atti PM conservati in Procura MI
 - - - | 6071-95 faldone (113) CXI.pdf
 - - - | 6071-95 faldone (95) XCV.pdf
 - - - | 6071-95 faldone (110) CX.pdf
 - - - |
 - - - | **6071-95 faldone (nnn) NN.pdf**

Mentre l'attenzione alla classificazione in cartelle prevale in modo evidente nello scenario dell'archivio giudiziario della strage di Brescia analizzato in precedenza, nell'archivio relativo alla strage di Piazza Fontana le caratteristiche si spostano dalla struttura delle cartelle, dunque dall'aspetto classificatorio relativo al "contenitore" verso una forma di annotazione che si spinge all'interno del documento, nel file pdf frutto della scansione ottica dei fascicoli originali cartacei. L'aspetto classificatorio dell'archivio non è totalmente assente, anzi, sono presenti alcuni primordiali metadati, concentrati nel nome del file,

che guidano l'utilizzatore alla comprensione quantomeno della distribuzione originaria dei fascicoli; in questo senso vengono indicati il lotto di acquisizione ed il numero del faldone originario così come l'organo giurisdizionale presso il quale la documentazione è stata prodotta e trattata ovvero le tipologie documentali prevalentemente contenute all'interno del file pdf.

Ma il vero dato distintivo dell'immenso e capillare lavoro svolto in questa poderosa operazione di digitalizzazione risiede come già accennato all'interno dei file pdf, nei quali sono presenti segnalibri digitali (bookmark) che isolano insiemi di immagini, ai quali vengono assegnati nomi che identificano la specifica tipologia documentaria.

Tratteremo quindi con ordine questi due aspetti per cercare di trarre da essi l'utilità pratica rispetto alla più volte richiamata volontà di immaginare un contenitore universale che sappia raccogliere tutte queste basi di conoscenza in un unico archivio.

Nomi file.

Come abbiamo potuto vedere nell'esempio di organizzazione delle cartelle e del contenuto degli archivi descritti in precedenza, i nomi dei file in essi rinvenibili sono sostanzialmente di 3 differenti tipologie che di seguito riportiamo nuovamente a titolo esemplificativo per poter identificare le caratteristiche principali di composizione del nome file:

- Corte-Assise-Appello-MI-Faldone N.05_A1b_ocr.pdf
- 005 perquisizioni e sequestri L003_F017.pdf
- 001 Assise Potenza L006_F012.pdf
- 001 generica D***** C***** L001_F071.pdf

La prima tipologia “*Corte-Assise-Appello-MI-Faldone N.05_A1b_ocr.pdf*” è un nome di file che tende a dare poche informazioni utili sul contenuto. Tra tutte le tipologie di nomi file presenti nell'archivio, è decisamente la più scarna e meno significativa. Essa infatti identifica (e ripete) il nome della Corte presso la quale si sono formati (o sono stati acquisiti) i faldoni contenuti nella cartella principale, che come nome ha proprio “*Strage P.zza Fontana Milano*”. Oltre all'organo giudicante troviamo il luogo fisico nel quale l'organo è radicato (Milano) seguito da un numero progressivo indicante il numero del faldone acquisito ed una sigla poco comprensibile (A1b). Vi è infine una indicazione “*ocr*” del tutto fuorviante nel nome del file, indicante la circostanza che sullo stesso sono stati (già) applicati algoritmi di riconoscimento testuale.

La seconda tipologia di nome file “005 *perquisizioni e sequestri L003_F017.pdf*”, invece, si addentra nella specificazione di altri metadati, interessanti al fine di comprendere il contenuto e la collocazione delle informazioni contenute all’interno del file stesso.

La terza tipologia “001 *Assise Potenza L006_F012.pdf*” mutuando parte delle “regole grammaticali” di composizione del nome del file presenti nella seconda tipologia, ovvero [nnn testoDescrittivo Lnnn_Fnnn.estensioneFile], sostituisce alla tipologia di documento contenuto nel file pdf, l’indicazione dell’organo giudicante (riprendendo in questo senso la scelta della prima tipologia di nome file analizzata). La quarta ed ultima tipologia di nome file rinvenuta nel fondo archivistico della strage di Piazza Fontana, “001 *generica D**** C**** L001_F071.pdf*”, sembra racchiudere le scelte delle altre tipologie utilizzando quindi un formalismo che nell’ambito del nome del file, racchiude:

numeroProgressivo_tipologiaDocumentale_NomeCognomeImputato

ad essi aggiungendo in coda Lotto e Faldone.

Segnalibri.

Un elemento distintivo del progetto di digitalizzazione della Strage di Piazza Fontana è costituito, come accennato, nell’addentrarsi alla descrizione dell’universo documentale dentro i file pdf digitalizzati attraverso uno strumento di “marcatura” messo a disposizione dall’applicazione Adobe® Acrobat che consente di aggiungere segnalibri all’interno di un file pdf. Il segnalibro che tipicamente svolge un ruolo di annotazione di un determinato punto di lettura, nell’ambito del progetto di digitalizzazione del fondo archivistico per la strage di Piazza Fontana è stato intelligentemente utilizzato come delimitatore di una singola unità documentaria o di uno specifico raggruppamento di documenti.

In questo senso il segnalibro (in anglosassone “*bookmark*”), utilizzato all’interno dei file pdf generati dai processi di scansione ottica, identifica l’inizio di una specifica unità documentaria ed il nome assegnato al segnalibro stesso ne descrive sommariamente il contenuto. In numerosi casi (ma questa regola non viene applicata in modo ferreo), il segnalibro successivo evidenzia l’inizio dell’unità documentaria successiva. In questo modo, attraverso dei processi software è possibile estrarre il contenuto di singole unità documentarie alle quali assegnare un titolo esplicativo, rendendo estremamente più agevole la ricerca su

una mole documentale sconfinata che diversamente sarebbe utilizzabile solo in due casi:

- il ricercatore conosce già l'esistenza di specifici documenti all'interno di specifiche posizioni di classificazione;
- il ricercatore consulta ogni documento esistente in tutti i fascicoli presenti, alla ricerca del contenuto di suo interesse.

L'utilizzo dei segnalibri, inoltre, introduce un tema importante come ovvero la "titolatura", cioè l'assegnazione di un titolo "parlante" ai documenti ed ai sottofascicoli presenti all'interno dei faldoni digitalizzati. Questo tipo di attività che risulta fondamentale per individuare una tassonomia capace di identificare le singole unità documentarie ovvero raggruppamenti delle stesse, è stata evidentemente condotta da coloro i quali (Pubblici Ministeri, Giudici Istruttori) hanno seguito le inchieste al tempo del loro svolgimento. I canoni attraverso i quali sono state individuate (e titolate) singole unità documentarie rispondono principalmente alle necessità pratiche del loro reperimento nell'ambito delle attività processuali e non sono quindi contraddistinte da particolare uniformità e conformità a canoni tipici della scienza diplomatica ed archivistica. In questo senso, ad esempio, una lettera inviata da un soggetto ad un altro soggetto viene chiamata "lettera" in alcuni casi, in altri "missiva", in altri ancora "comunicazione".

La diversità di titolature per indicare i medesimi oggetti documentali, si somma talvolta l'utilizzo non uniforme del meccanismo dei segnalibri che varia nei livelli di dettaglio, tra le diverse centinaia di faldoni digitalizzati, passando da una granularità estrema e pienamente rispondente al meccanismo di apposizione degli stessi descritto in precedenza ad una estrema sommarietà con segnalibri che non puntano a specifiche pagine ovvero sono totalmente privi di titolatura.

Nel faldone 029 del fondo relativo al Giudice Istruttore di Milano nel processo di piazza fontana, contenuto nel file \Strage Piazza Fontana Catanzaro\1969 - 4141 - A GI - V***** - F*****\029 Assise Milano L003_F028.pdf sono presenti i seguenti segnalibri

- L003F028
- L003F028 - ISTANZA DI SCARCERAZIONE E FIRME DI ADESIONE
- L003F028C001
- L003F028C001 - AL PRESIDENTE DEL TRIB.DI MILANO, AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'ASSISE MILANO E P.C., AL

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA CON FIRME

laddove L003 indica il Lotto di scansione n.3, F028 indica il Faldone fisico F028, complessivamente composto da 980 immagini digitali, riproduzioni di 980 pagine, originali unici analogici, ma i segnalibri presenti nel file sono scarsi e tendenzialmente inconsistenti rispetto al contenuto effettivo del fascicolo stesso.

Diverso discorso invece per un file pdf, contenuto nella medesima cartella ed appartenente allo stesso lotto di digitalizzazione, che però risulta estremamente più ricco e dettagliato nell'utilizzo di segnalibri con titolature consistenti e soprattutto granulari rispetto al contenuto documentale effettivo del faldone, di seguito riportato per estratto a puro titolo esemplificativo e chiarificatore:

- L003F017
- L003F017 - VALPREDI PIETRO ED ALTRI - ATTI ISTRUTTORI DEPOSITATI
- L003F017C001
- L003F017C001 – VERBALI DI SEQUESTRO DI COSE VARIE;DI ISPEZIONE DI LUOGHI;DI ISPEZIONEDI COSE;DI RICOGNIZIONE DI PERSONA.
- L003F017C001 - INDICE
- L003F017C001 - VERBALE SEQUESTRO AUTO V*****
- L003F017C001 - DECRETO SEQUESTRO AUTO B**** IN AUTO
- L003F017C001 - VERBALE SEQUESTRO OGGETTI ABBIGLIAMENTO IN AUTO DI V*****
- L003F017C001 - COPIA VERBALE
- L003F017C001 - NOTA QUESTURA MILANO SEQUESTRO CONTRO V*****
- L003F017C001 - ORDINANZA AVVIO REPERO V*****
- L003F017C001 - COPIA PREDETTA CON RELATA NOTIFICA
- L003F017C001 - VERBALE RICOGNIZIONE V***** 16/12/1969
- L003F017C001 - VERBALE RICOGNIZIONE V***** 20/12/1969
- L003F017C001 - COPIA AVVISO E RELATA NOTIFICA
- L003F017C001 - VERBALE RICOGNIZIONE V***** 23/12/1969
- L003F017C001 - VERBALE SEQUESTRO DEL 17/02/1970
- L003F017C001 - DECRETO SEQUESTRO BLOCCHETTI APPUNTI E DEI NEGATIVI
- L003F017C001 - VERBALE SEQUESTRO BLOCCHETTI E NEGATIVI
- L003F017C001 - VERBALE E SEQUESTRO TUBO DI FERRO
- L003F017C001 - VERBALE PERQUISIZIONE E SEQUESTRO OGGETTI DI M***** R*****

- L003F017C001 - VERBALE SEQUESTRO TUBI DI FERRO CONTRO DI C*** E*****
- L003F017C001 - VERBALE ISPEZIONE LUOGHI (VIA TRIBUTINA E VIA PRATO ROTONDO DEL 18/01/1970)

Ciascuna cartella contenitore dei fascicoli giudiziari digitalizzati del processo di Piazza Fontana di Milano, è corredata da uno strumento d'indice, che riporta il dettaglio granulare di ciascun procedimento digitalizzato sia in un prospetto sintetico sia nel dettaglio di ciascun imputato principale, indicando metadati importantissimi ad una corretta organizzazione dello specifico universo documentale considerato.

1.9 Il fondo archivistico digitale della strage alla Questura Milano.

L'archivio digitale relativo all'episodio di strage alla Questura di Milano del 17 maggio 1973⁴¹, è costituito da un'unica cartella contenente i file pdf con le digitalizzazioni dei volumi.

Strage Questura Milano\

001 generica Faldone Rosa 055.pdf

002 generica Bertoli Faldone Rosa 056.pdf

003 perizie Faldone Rosa 057.pdf

... ..

169 Assise Appello Milano Faldone Rosa 109.pdf

170 Assise Appello Milano Faldone Rosa 127.pdf

171 Cassazione Faldone Rosa 126.pdf

172 Cassazione Faldone Rosa 159.pdf

Ciò che si evidenzia in prima battuta è che la documentazione raccolta all'interno di questo archivio proviene da un "Faldone Rosa" nel quale i volumi avevano una numerazione diversa rispetto a quella con la quale sono stati acquisiti e digitalizzati.

Come in molti degli altri archivi digitali, in particolare quelli provenienti da Milano e da Brescia, sono presenti file di indice dal contenuto prezioso, che offrono una traccia esatta del contenuto dei vari file .pdf dando una indicazione sui metadati principali di contesto e di dettaglio. Ne vediamo un esempio nell'immagine seguente, tratta dall'indice del contenuto dei volumi digitalizzati relativi alla strage della Questura di Milano, che mostra una serie di metadati

⁴¹ https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_della_Questura_di_Milano

	INDICE QUESTURA MILANO NR. 19/95 BOFFELLI G. +7		
FALD.	OGGETTO SINTETICO	NUMERO PROCEDIMENTO	FALD. DIGIT

Figura 2 - Intestazione indice contenuti archivio digitale strage Questura di Milano

Organizzati in forma tabellare che indicano

- **Fald.** - numero del faldone digitalizzato
(in sequenza numerica progressiva dal numero 1 al numero 172)
- **Oggetto sintetico** – breve descrizione del contenuto del faldone
(titolo faldone)
- **Numero procedimento** – Numero del registro generale con il quale
il procedimento è stato portato avanti
(es. 721/88 F RG GI Salvini – 2)
- **Fald. Digit.** – Numero del faldone cartaceo originale
(apposto mediante annotazione sulla camicia del faldone stesso)

Nelle righe della tabella dunque si descrive il contenuto dettagliato di tutto l’archivio digitalizzato consentendo di risalire ad una mappatura esatta che crea una corrispondenza univoca tra l’unità fisica (camicia contenente fascicoli analogici digitali unici) e l’unità digitalizzata.

3	perizie	2322/73 A RG GI Lombardi - C	57
4	documenti	2322/73 A RG GI Lombardi - D	58
5	impugnazioni	2322/73 A RG GI Lombardi - E	59

Figura 3 - Frammento di indice dell’archivio digitale della strage alla Questura di Milano

Anche nel caso dell’archivio digitale della strage della Questura di Milano, l’utilizzo dei segnalibri all’interno dei volumi digitalizzati rappresenta un’utilissima guida nella consultazione delle informazioni contenute all’interno di ciascun fascicolo.

1.10 Il fondo archivistico digitale della Strage del treno “Italicus”.

L’archivio digitale relativo ai processi per la strage del treno “Italicus” risulta estremamente ricco, completo della digitalizzazione dei volumi relativi ad entrambe i procedimenti principali (processi “Italicus” ed “Italicus Bis”) per una dimensione totale di circa 40 GB (gigabyte) di originali analogici unici digitalizzati con la metodologia già più volte descritta e trasformati in file pdf multipagina.

L’istruttoria formale del primo processo si conclude il giorno 1 agosto 1980 (un giorno prima della strage della stazione di Bologna) ed il 20 luglio del 1983 la sentenza della Corte d’assise di Bologna assolve tutti gli imputati per insufficienza di prove. Il 18 dicembre 1986 la Corte

d'assise d'appello di Bologna annulla alcune delle assoluzioni e condanna all'ergastolo alcuni degli esecutori della strage, ma il 16 dicembre del 1987 annulla la sentenza di Corte d'assise d'appello e rinvia all'appello che si conclude il 4 aprile 1991, giorno in cui la Corte d'appello di Bologna assolve gli imputati; le assoluzioni sono definitivamente confermate in Cassazione il 24 marzo del 1992.

L'iter processuale di questa vicenda è stato complesso, come tipicamente tutte le inchieste per strage e terrorismo nella storia della Repubblica. *“L'istruttoria formale è iniziata nel 1984, dopo che -già da due anni- il procedimento era rimasto in fase di istruzione sommaria presso la Procura della Repubblica di Bologna. Le indagini sono dunque durate complessivamente circa dodici anni.*

Era dunque in corso la fase dibattimentale del primo processo per la strage, allorquando la Procura della Repubblica di Bologna diede inizio a una seconda istruttoria in ordine a detto episodio criminoso, sia per l'ovvia considerazione che una strage di tale portata, inserita nel torbido contesto delle tensioni golpiste che avevano percorso gli anni sessanta e settanta, non poteva essere opera esclusivamente dei tre imputati già sottoposti a giudizio, sia per accertare eventuali deviazioni o depistaggi che avessero pesato sulle prime indagini”.⁴²

Questo brevissimo riassunto della vicenda processuale viene proposto per spiegare il perché l'archivio digitalizzato dei fascicoli giudiziari del processo per la strage al treno “Italicus” sia organizzato in tre cartelle principali ciascuna delle quali contiene i volumi relativi ad un procedimento specifico:

6-80 DVD ITALICUS 1

18058-87 DVD ITALCUS 2

ITALICUS BIS

Già dal nome delle cartelle, se si fa eccezione per l'indicazione DVD, chiaramente riferita al supporto magnetico sul quale le cartelle viaggiano nel caso di copie, le numerazioni 6-80 e 18058-87 fanno riferimento al numero RGNR dei due procedimenti, seguito da nomi parlanti che indicano a quale giudizio si riferiscano.

La caratteristica più importante dell'archivio digitale analizzato è sicuramente costituita dalla cura con cui sono stati titolati e numerati i volumi digitalizzati. Per ciascuna cartella infatti troviamo nomi per così dire “parlanti” che indicano diversi metadati interessanti per l'analisi

⁴² <https://4agosto1974.wordpress.com/2014/11/12/istruttoria-italicus-bis-prima-parte/>

del materiale in essi contenuto. I volumi inoltre, rispecchiano evidentemente l'iter processuale stante che, ad esempio, nella cartella 18058-87 DVD ITALCUS 2, sono contenute digitalizzazioni di volumi unicamente riferibili alla fase dibattimentale del processo. Si tratta infatti del processo "bis" celebrato nuovamente a seguito di rinvio della Cassazione in Corte d'appello a Bologna, come precedentemente descritto. Un esempio di file contenuto nella cartella è il seguente:

18058-87 DVD ITALCUS 2

- |-- BOIT1DB_0050 - REGISTRO COLLOQUI DETENUTI.pdf
- |-- BOIT1DB_0055 - PRODUZIONI IN UDIENZA.pdf
- |-- ...

Nella cartella 6-80 DVD ITALCUS 1 sono invece presenti volumi digitalizzati che fanno riferimento alle fasi sia istruttorie che dibattimentali, come di seguito esemplificato

6-80 DVD ITALCUS 1

- |-- BOIT1PM_0003 - ATTI, PERIZIE MEDICHE, AVVISI.pdf
- |-- BOIT1GI_0023 - LISTA TESTI, ORDIN., SENT. G.I..pdf
- |-- BOIT1DB_0034 - VERBALI UDIENZE.pdf
- |-- ...

Nella cartella ITALCUS BIS, invece, sono presenti 292 volumi digitalizzati, riuniti tutti in una singola cartella e relativi a tutte le diverse fasi del procedimento, ai quali si aggiungono 22 volumi annessi che riguardano l'organizzazione Gladio.

ITALCUS BIS

- |-- 0001 IT2PM - RAPPORTI E FASCICOLI.pdf
- |-- 0013 IT2GI - SENTENZA 2° GRADO C.ASS..pdf
- |-- 0264 IT2DB - ATTI CORTE ASSISE BOLOGNA.pdf
- |-- ...

Come già specificato la caratteristica di maggior rilievo dell'archivio digitale in analisi è la titolatura e la numerazione progressiva e metodica dei file.

In merito alla titolatura, essa ci consente di tracciare un primo significativo insieme di informazioni e metadati che si rendono espliciti analizzando i nomi dei file con particolare attenzione. In questo senso infatti, la prima informazione espressa secondo un numero di 4 cifre "nnnn", è relativa al numero progressivo del volume originale digitalizzato, non necessariamente corrispondente al numero assegnato dalla cancelleria della Corte al volume originale fisico, ed a differenza dei fondi digitali di altre stragi (es. Brescia, Questura Milano, Piazza

Fontana) non esistono risorse descrittive (ovvero file excel) che rappresentino in formato tabellare le corrispondenze tra la numerazione originale del volume e quella assegnata al volume digitalizzato. Dopo il numero del volume digitale appena descritto, troviamo una sigla che identifica il nome “parlante” del processo (in questo caso “Italicus”) costituita da tre caratteri (due alfanumerici ed uno numerico), ovvero IT1, IT2 congiunta alla fase del processo cui il volume specifico si riferisce ovvero all’ufficio presso il quale il volume si è formato ed è stato depositato (pubblico ministero PM, Giudice istruttore GI, Dibattimento DB).




Figura 4 - Composizione titolo volume digitalizzato processo italicus 1

Dall’immagine sopra riportata (Fig. 4) è possibile vedere una spiegazione di come venga composto il nome di uno dei volumi digitalizzati nel primo processo “Italicus”. Si tratta in questo caso del terzo volume digitalizzato per il processo “Italicus” (IT) di competenza della Corte d’assise di Bologna, contenente “Atti, Perizie mediche, Avvisi”, e formatosi presso l’ufficio del Pubblico Ministero procedente.

Nel processo bis, denominato appunto “Italicus Bis” il sistema di assegnazione dei nomi dei file rimane strutturalmente lo stesso anche se sembra sparire l’indicazione del circondario “BO” e la sintassi di costruzione del nome sembra cambiare leggermente ordine.



Figura 5 - Composizione nome volume digitalizzato fascicolo processo Italicus Bis

Restano tuttavia le regole grammaticali attraverso le quali viene composto il nome del file, esplicative come negli altri casi di una importante serie di metadati, utili come vedremo più avanti, all’elaborazione di una modalità uniforme di assegnazione dei nomi ai volumi digitalizzati in file .pdf, come visibile nella figura sopra (Fig. 5).

Nell'ambito della ricognizione effettuata sui volumi digitalizzati si è purtroppo dovuto constatare come l'utilizzo dei segnalibri fatto nell'ambito della digitalizzazione di questo fondo non risulti significativo, dunque utile, ai fini di una consultazione agevolata anche del semplice file pdf. La tassonomia utilizzata per identificare unità documentarie o raggruppamenti delle stesse (fascicoli, sottofascicoli, ecc.), qualora presente, risulta priva di significato rispetto all'immagine cui è riferita e sembra spesso assegnata senza uno scopo specifico, come visibile in un esempio nell'immagine seguente




Figura 6 - Frammento volume 264 Processo Italicus Bis - Segnalibri

1.11 Il fondo archivistico digitale della Strage alla stazione di Bologna.

I documenti contenuti nell'archivio digitale relativo ai fascicoli giudiziari del processo per la strage alla stazione di Bologna che si è riusciti a reperire nell'ambito di questa ricerca, contiene una porzione significativa dei documenti della fase istruttoria. Si tratta infatti di 164 volumi digitalizzati, tutti riferibili all'attività del giudice istruttore nell'ambito del procedimento giudiziario RGNR 344/80. Anche nel caso dell'archivio digitale della strage alla stazione di Bologna, viene utilizzata una sintassi per la titolatura dei volumi (file .pdf) che ricalca quella utilizzata nel precedente fondo digitale (strage treno "Italicus") che abbiamo analizzato nel precedente paragrafo. Si aggiunge tuttavia una prima particolarità, in quella che possiamo chiamare la metodologia di titolatura dei file. Se prendiamo un qualsiasi esempio di nome file possiamo scomporre gli elementi costitutivi come abbiamo fatto in precedenza, accorgendoci che ulteriori metadati vengono aggiunti al nome file. Ad esempio il seguente nome file

ci dice che il volume digitale 133, del procedimento 344/80, presso l'ufficio del giudice istruttore contenente copie dei verbali di sequestro, il volume contenente gli originali unici analogici era il volume 6, ed il contenuto del volume erano le cartelle numero 12 e 13.

Mentre quindi nel caso della digitalizzazione dei fascicoli giudiziari del processo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia ovvero nel caso della strage alla Questura di Milano, vengono utilizzate delle risorse descrittive (file excel) nelle quali vengono trascritte delle tabelle di corrispondenza tra il numero del volume digitale (in questo caso ad esempio 133) ed il numero del volume originale analogico (in questo caso 'volume 6'), nel caso della digitalizzazione dei fascicoli giudiziari per la strage della stazione di Bologna tali metadati archivistici, descrittivi del contesto di produzione, vengono inseriti all'interno del nome del file. Di più.

Vi è un ulteriore metadato, contenuto anch'esso nel nome del file, inerente alle "cartelle" contenute all'interno del volume originale analogico sottoposto al processo di digitalizzazione.



Figura 7 - Composizione nome volume digitalizzato fascicolo strage stazione Bologna

Nell'immagine sopra (Fig. 7) è possibile vedere rappresentata la sintassi di composizione del nome file (titolatura) che viene utilizzata per assegnare i nomi ai file contenenti i volumi digitalizzati.

Una ulteriore particolarità del fondo digitalizzato in analisi, che tuttavia risulta presente anche in molti altri archivi tra quelli analizzati, è costituita dalla presenza di file indice in formato ".idx". Tale formato file è un formato proprietario Adobe® attraverso il quale è possibile ridurre il tempo richiesto per eseguire le ricerche incorporando nel documento un indice delle parole in esso rinvenute attraverso sistemi di riconoscimento dei caratteri.

L'applicazione Adobe® per la consultazione dei file pdf è in grado di effettuare ricerche all'interno dell'indice molto più rapidamente che non nel documento stesso, all'interno del quale il testo sia stato sottoposto ad OCR. L'indice incorporato viene incluso nelle copie

distribuite o condivise del PDF. La procedura di ricerca all'interno di PDF con indici incorporati è identica a quella che è necessario implementare per eseguire ricerche negli stessi documenti senza indici incorporati.

Questa caratteristica dimostra come l'esigenza di accedere a sistemi di ricerca e di information retrieval evoluti sia alla base dell'immenso lavoro di digitalizzazione portato avanti fino ad oggi sugli incartamenti processuali relativi alle vicende di cui alla presente ricerca, e non solo.

Nei file digitali dell'archivio sulla strage alla stazione di Bologna viene fatto largo utilizzo dei segnalibri, come sistema di identificazione di singole unità documentarie ovvero di raggruppamenti di esse. In particolare, nei file analizzati, il sistema dei segnalibri serve ad identificare le "cartelle" contenute nei volumi digitalizzati ed indicate nel nome stesso dei file, dove per "cartelle" si intendono partizioni specifiche (sottofascicoli) dei volumi originali analogici unici.

1.12 La descrizione archivistica dei fondi: utilità e limiti dell'approccio archivistico "puro".

I documenti archivistici sono naturalmente dotati di una caratteristica coesiva e tendono ad aggregarsi naturalmente secondo modalità che riflettono lo svolgersi delle attività da cui essi promanano e nell'ambito delle quali vengono raccolti e si sedimentano.

In passato, quando le attività pratiche di ogni singolo ufficio o persona non erano complesse e strutturate come oggi, i documenti generati tendevano ad accumularsi in quattro raggruppamenti principali, tutti ordinati con criterio cronologico:

- documenti ricevuti (in originale)
- documenti spediti (in copia)
- documenti interni (in originale)
- miscellanea (documenti non appartenenti alle altre categorie).

Questo tipo di raggruppamenti rappresentano le *serie*.

Nel diciottesimo secolo fecero la loro comparsa i *dossier*, che fisicamente rappresentarono un modo sostanzialmente diverso di condurre gli affari, caratterizzato da un'attenzione particolare per lo sviluppo della materia, dalla volontà di confrontare dati relativi allo stesso caso attraverso il tempo, e dal bisogno di esaminare situazioni nel loro contesto globale. In quel contesto tale idea era legata alla registrazione dei documenti in entrata ed in uscita, cioè ad un sistema di controllo piuttosto che alla modalità di conduzione degli affari.

Pertanto, i fascicoli così costituiti, non erano semplici unità naturali di sedimentazione documentaria, ma unità amministrative volontariamente formate per scopo di controllo. L'arrivo del dossier determinò la scomparsa di volumi e registri come forma principale di documentazione: laddove questi erano espressione di stabilità, immutabilità, certezza, legalità (e a questi scopi verranno mantenuti per alcune specifiche funzioni, come la registrazione di beni immobili), il dossier nasceva come espressione di sviluppo, cambiamento e progresso.

Il vincolo originario e necessario che lega tra di loro i documenti che confluiscono nel dossier o fascicolo non è determinato dalla trasmissione dei documenti (ricevuti, spediti, o generati e comunicati internamente), né dalla loro forma (lettere, contratti, bilanci), né dal loro

valore per l'ente produttore (privilegi, titoli), ma dal tipo di azione espletata relativamente ad un determinato oggetto.

Azione e oggetto sono ugualmente necessari alla formazione del fascicolo e l'uno non può essere considerato indipendentemente dall'altro.

Ad esempio, un'opera di ingegneria civile, si costruisce o si manutene. Il fascicolo risultante dall'attività di costruzione sarà voluminoso, ramificato in sottofascicoli relativi alle procedure tecnica, finanziaria, e amministrativa, e si concluderà ad una data precisa. Il fascicolo risultante dall'attività di manutenzione, che è continua, verrà aperto e chiuso ogni anno, e conterrà lo stesso tipo di materiale anno dopo anno. Parimenti, il fascicolo personale di Paolo Rossi, chirurgo, includerà documenti risultanti dalla sua relazione di impiego con l'ospedale in cui lavora, mentre il fascicolo di Paolo Rossi, paziente in fisioterapia, includerà documenti risultanti dal suo trattamento riabilitativo nello stesso ospedale.

L'apparizione del fascicolo, inteso come aggregato di tutti i documenti prodotti (ricevuti, spediti o di natura interna) nel condurre un'attività in relazione ad un oggetto specifico, determinò la formazione di un tipo diverso di serie, in cui il vincolo archivistico si manifestava tra i fascicoli prodotti dalla stessa azione espletata su oggetti o soggetti diversi, da aspetti diversi della stessa attività, o da azioni diverse relative allo stesso oggetto, o aventi luogo nella stessa area geografica.

Questo non significa che trasmissione, forma e valore dei documenti come fattori coagulanti scomparvero, ma che essi si limitarono a generare serie composte di singoli documenti archivistici, piuttosto che di aggregazioni documentarie. Così, per esempio, serie di verbali, di libri di conti, di registri, ecc. continuarono ad esistere e ancora costituiscono alcune delle serie più comuni ed estese.

L'attività di descrizione consiste nel rappresentare i fondi archivistici nella loro essenza di strutture documentarie complesse e articolate, composte di unità collegate tra loro, prodotte e gestite da uno o più soggetti: l'obiettivo dunque è l'esplicitazione della struttura, del contesto di produzione e del contenuto degli archivi.

La redazione di strumenti è l'attività principale attraverso la quale si garantisce l'accesso e la valorizzazione della documentazione archivistica mediante la sua descrizione contestualizzata.

Strumenti prodotti nelle diverse fasi di vita di un archivio rispondono a esigenze diverse: quelli coevi alla produzione documentaria (repertori dei fascicoli, *indici*, *rubriche*, *schedari*) sono compilati per esigenze amministrative e gestionali; alcuni tipi di *elenchi* (quelli di consistenza e di versamento) e di *inventari* (quelli topografici) consentono la gestione della documentazione storica negli istituti di conservazione; le *guide* (generali o tematiche) e gli *inventari* (sommari o analitici) costituiscono infine le due principali tipologie di strumenti redatti dagli archivisti con lo scopo di fornire chiavi di accesso appropriate per gli utenti che si accostano alla documentazione per fini di ricerca.

Questi strumenti sono comunemente denominati mezzi di corredo o strumenti di ricerca.

Una parte della letteratura individua i diversi tipi di strumenti in relazione alle attività inerenti al ciclo di vita dei documenti cui essi partecipano: produzione, versamento, conservazione.

Si avranno così strumenti coevi alla produzione dei documenti (*rubriche*, *schedari*, *registri* e *repertori* dei fascicoli redatti nella fase corrente), antichi (*repertori* e *registri* redatti prima del versamento nell'archivio storico in occasione di riordinamenti, anche parziali), redatti nella fase di versamento o di deposito (*elenchi*), redatti presso l'archivio di Stato o altro archivio storico (*guide*, *inventari*, *elenchi* o altri tipi di *repertori*).

Altri focalizzano invece l'attenzione sul ruolo della descrizione e della redazione degli strumenti di ricerca nella fase di sviluppo dell'archivio denominata "storica" e definiscono gli strumenti in relazione alla funzione che essi assolvono nel processo di rappresentazione della realtà archivistica, distinguendo strumenti primari (*guide*, *elenchi*, *inventari*), sussidiari (*indici*, *rubriche*, *repertori*) e secondari (*registri*, *sunti*, *trascrizioni*).

La produzione di alcune tipologie di strumenti è strettamente determinata dalle altre attività riconducibili al lavoro d'archivio, e la disciplina archivistica ha da tempo esplicitato le relazioni intercorrenti tra queste attività, stabilito un metodo di lavoro e alcuni principi generali:

- la descrizione archivistica orientata alla produzione di strumenti di ricerca analitici segue l'ordinamento (cioè tutte le attività che portano alla ricostituzione dell'ordine originario della

documentazione determinato dalle scelte del soggetto produttore: individuazione di nuclei documentari omogenei, schedatura, accostamento delle schede, ricostituzione della struttura del fondo e delle sue parti componenti - serie e unità archivistiche -, eventuale restituzione dell'ordinamento fisico originario) o la verifica dello stato di ordinamento del complesso documentario cui si riferisce. Unità e relazioni strutturali dovrebbero essere dunque già individuate in sede di ordinamento e la finalità della descrizione consiste nell'esplicitare tale struttura e nell'identificare e rappresentare il contesto storico-istituzionale all'interno del quale la documentazione è stata prodotta e gestita;

- l'analisi strutturale di un fondo o di un insieme di fondi richiede lo studio accurato della storia istituzionale e dei modi di sedimentazione delle carte;
- la descrizione richiede un grado adeguato di formalizzazione e l'elaborazione di un progetto scientifico: questi elementi costituiscono i requisiti fondamentali di qualunque intervento che si proponga obiettivi di coerenza e qualità. Tali obiettivi comportano l'adozione di regole generali di descrizione, cioè di standard descrittivi.

La descrizione di fondi archivistici (serie, unità, documenti) vuol dire la capacità di collocare le singole entità che compongono un archivio all'interno del contesto archivistico di appartenenza e del contesto di produzione istituzionale. ISAD(G) concerne gli archivi all'interno del contesto archivistico di appartenenza mentre (ISAAR-CPF) considera gli archivi a partire dal contesto di produzione. ISAD ed ISAAR descrivono in modo completo la fase di vita "staticizzata", "sedimentata", "inattiva" dei documenti.

1.13 Il concetto di standard archivistico.

La necessità di criteri di normalizzazione condivisi rappresenta uno strumento per garantire la qualità dell'attività archivistica e questa necessità va di pari passo con l'adozione e lo sviluppo delle tecnologie informatiche nel trattamento di materiale archivistico.

Negli ultimi decenni il tema dell'elaborazione di standard per la descrizione ha assunto un rilievo e un'urgenza notevoli, commisurati all'esigenza di definire le coordinate logico-formali per lo sviluppo di sistemi automatici.

Uno standard per la descrizione archivistica può essere definito come il complesso delle norme e delle convenzioni adottate da una comunità di esperti con il fine di uniformare il comportamento di coloro che creano le rappresentazioni e di coloro che cercano rappresentazioni. Il glossario della Society of American Archivists definisce uno standard di descrizione come «l'insieme di regole, prassi e linee guida che codificano il tipo e la struttura delle informazioni usate per rappresentare i materiali [archivistici] in uno strumento di ricerca, catalogo o bibliografia» e annovera tra gli standard descrittivi le Anglo-American Cataloguing Rules (AACR)⁴³ statunitensi e la loro applicazione agli archivi APPM (*Archives, Personal Papers, and Manuscripts*)⁴⁴, il *Describing Archives: A Content Standard*⁴⁵, l'EAD (*Encoded Archival Description*)⁴⁶, lo standard internazionale ISAD (*General International Standard for Archival Description*)⁴⁷, le regole descrittive britanniche MAD (*Manual of Archival Description*)⁴⁸, il formato MARC⁴⁹, le regole descrittive canadesi RAD (*Rules for Archival Description*)⁵⁰. Alla fine degli anni ottanta lo US Working Group on Standards for Archival Description (WGSAD) della Society of American Archivists ha elaborato una sorta di quadro delle valenze degli standard attraverso l'analisi dell'oggetto da tre differenti punti di osservazione.

Innanzitutto, è stata definita una gerarchia degli standard che segue un'ideale gradazione dalla più stringente alla più flessibile:

- gli standard tecnici regolano l'uso e la compatibilità delle attrezzature informatiche e assumono un ruolo determinante anche per gli archivisti nell'ambito dei processi di comunicazione e di scambio di informazioni, accompagnati e regolamentati appunto da standard appartenenti a tale categoria (alcuni standard professionali, quale ad esempio MARC AMC, dispiegano tutte le loro potenzialità soltanto in presenza di standard tecnici in grado assicurare la piena funzionalità dell'hardware). Questi standard si basano solitamente su accordi tra più istituzioni e tra più paesi, e garantiscono dunque la cooperazione; sono

⁴³ <http://www.aacr2.org/>

⁴⁴ <http://www2.archivists.org/node/10163>

⁴⁵ http://files.archivists.org/pubs/DACS2E-2013_v0315.pdf

⁴⁶ <https://www.loc.gov/ead/eaddev.html>

⁴⁷ <http://www.ica.org/en/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition>

⁴⁸ *Manual of Archival Description*, 3rd Edition, Margaret Procter, Michael Cook

⁴⁹ <https://www.loc.gov/marc/>

⁵⁰ http://www.cdncouncilarchives.ca/RAD/RADComplete_July2008.pdf

precisi e non soggetti ad interpretazioni differenti in differenti contesti; sono strettamente collegati al mercato (produttori e acquirenti);

- gli standard professionali, che hanno svolto in campo archivistico una funzione determinante, ad esempio nello sviluppo di una terminologia comune o di sistemi di descrizione (USMARC AMC⁵¹ e APPM⁵²);

- le linee guida, che costituiscono indicazioni di massima, non prescrittive come le due categorie precedenti, per la realizzazione e la valutazione di attività e segnano il primo passo verso l'adozione di norme più stringenti e generali.

In secondo luogo sono state individuate le tipologie di standard in relazione al soggetto promotore: tale distinzione, secondo il WGSAD, mira a definire quanto sia possibile per una comunità intervenire nel processo di modifica di uno standard a seconda del grado di partecipazione assunto nel corso del suo sviluppo, in questo senso:

- standard esterni, sviluppati al di fuori della comunità che li adotta, offrono a quest'ultima minori possibilità di influenza

- standard interni, proposti, sviluppati e adottati da una medesima organizzazione.

Il terzo e ultimo punto di osservazione riguarda il livello e l'ambito di applicazione degli standard, e si riferisce specificamente alla descrizione archivistica:

- standard relativi al sistema informativo (Information Systems Standard): specificano tutte le parti che compongono un sistema di descrizione in una o più istituzioni collegate e le relazioni intercorrenti tra le parti stesse, garantendo una coerenza e un'uniformità di fondo nell'esplicitazione di funzioni comuni a più istituzioni e un'alta capacità di comunicazione e di scambio di dati;

- standard di struttura (Data Structure Standards): definiscono gli elementi dell'informazione contenuti nelle componenti di un sistema informativo. Facilitano lo scambio di dati (trovano posto in questa categoria il formato MARC e l'Encoded Archival Description - EAD);

- standard di contenuto (Data Content Standards): interessano le modalità di redazione delle informazioni all'interno di ogni elemento definito negli standard di struttura, nel rispetto di norme grammaticali (costruzione del linguaggio) e sintattiche (funzione della frase) e

⁵¹ <http://www.archivists.org/catalog/stds99/chapter3.html>

⁵² <http://www2.archivists.org/node/10163>

riguardano l'organizzazione dei singoli elementi, il loro significato, la loro coerenza (ad es. le [Regole italiane per la catalogazione d'autore](#) e le [Anglo-American Cataloguing Rules](#), usate per la catalogazione dei libri, o il *Manual for Archival Description* elaborato dagli archivisti inglesi); tali standard stabiliscono l'ordine dei dati e le norme redazionali per l'uso di sigle, abbreviazioni, maiuscole e minuscole, segni di interpunzione ecc.;

- standard di valore (Data Value Standards): definiscono il vocabolario dei termini da usare per la descrizione di un determinato elemento informativo e garantiscono la coerenza, l'uniformità e l'integrità dei termini adottati e la reperibilità dell'informazione (liste, dizionari, thesauri).

La redazione e la diffusione di standard archivistici internazionali, così come descritta brevemente, ha avuto l'obiettivo di elaborare indicazioni e regole di carattere generale capaci di guidare la comunità di esperti (segnatamente la comunità archivistica) verso la creazione ed il consolidamento di abitudini descrittive che abbiano un ampio denominatore comune pur nel rispetto delle singole tradizioni locali. In questo senso ISAD(G), ISAAR(CPF) ed i relativamente nuovi ISAF e ISDIAH, sono considerati i modelli di riferimento per la descrizione archivistica più utili ed elastici.

La descrizione archivistica viene definita come un'attività che ricomprende tutto ciò che i curatori di un complesso archivistico mettono in atto durante l'intero ciclo di vita dei documenti. Tale approccio viene interamente assorbito nello standard ISAD(G) elaborato dal Consiglio internazionale degli archivi, che definisce la descrizione archivistica come *“l'elaborazione di un'esatta rappresentazione di una unità di descrizione e delle parti che eventualmente la compongono attraverso la raccolta, l'analisi, l'organizzazione e la registrazione di informazioni che permettano di identificare, gestire, localizzare e illustrare il materiale documentario e il contesto e i sistemi di archiviazione che lo hanno prodotto. Il termine indica anche il risultato di tale processo”*.

La Commissione ICA/DDS ha esplicitato in un documento denominato Dichiarazione dei principi relativi alla descrizione archivistica (*Statement of Principles Regarding Archival Description*) lo scopo di un insieme di regole internazionali per la descrizione archivistica:

- a) Assicurare l'elaborazione di descrizioni coerenti, appropriate e autoesplicative;
- b) Facilitare la ricerca e lo scambio di informazioni sul materiale archivistico;
- c) Rendere possibile la condivisione di dati d'autorità;
- d) Rendere possibile l'integrazione di descrizioni provenienti da istituzioni archivistiche diverse in un sistema informativo unificato

Il lavoro svolto dalla Commissione dal 1990 fino al 2008 ha prodotto una serie di documenti sistematicamente sottoposti, condivisi e discussi con la comunità professionale di riferimento:

- Statements of Principles Regarding Archival Description;
- ISAD(G): General International Standard Archival Description;
- ISAAR(CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families;
- Guidelines for the Preparation and Presentation of Finding Aids
- ISDF: International Standard for Describing Functions
- ISDIAH: International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings

Il lavoro di standardizzazione (noto anche come “normalizzazione”) delle procedure e delle buone pratiche, quindi delle regole a presidio dell'attività archivistica, svolto dalla Commissione, ha portato all'elaborazione di alcuni principi fondamentali, confluiti appunto nello *Statement of Principles Regarding Archival Description* tra i quali se ne elencano alcuni per brevità ed efficacia rispetto alla nostra specifica area di indagine:

1. Respect des fonds (Rispetto dei fondi archivistici, con l'invito a declinare a livello nazionale il concetto stesso di fondo archivistico)
2. Unità di descrizione
3. Necessità di descrivere gli oggetti archivistici dal generale al particolare
4. Rendere disponibile il recupero della provenienza del materiale archivistico descritto, riconoscendo alle “chiavi di accesso” (Access Point) ed al “controllo di autorità” (Authority Control)

il valore di elementi necessari alla realizzazione di un sistema di descrizione maturo.

I lavori della Commissione iniziati con la stesura dello [Statement of Principles Regarding Archival Description](#) nel 1990 riveduto in una successiva versione nel 1992, si sono sviluppati nell'elaborazione dello standard ISAD(G) la cui prima stesura è del luglio 1991 e la prima revisione del settembre 1992, fino alla sua prima edizione del 1994, seguita dalla seconda edizione del 2000.

1.14 Lo standard ISAD(G)

Il principio fondamentale sul quale poggia lo standard ISAD(G) è costituito dall'assunto che qualunque oggetto archivistico è parte di una struttura complessa ed articolata in livelli gerarchici. Un classico modello di articolazione è il seguente:

- fondo
 - subfondo
 - serie
- unità archivistica
 - unità documentaria

Da questo primo assunto di fondo nasce l'esigenza di abbracciare un modello concettuale descrittivo, una tecnica, a più livelli (multilevel description) procedendo dal generale (nell'esempio il Fondo) al particolare, con lo scopo di contestualizzare le informazioni collegandole all'oggetto archivistico (unità di descrizione) ed al livello effettivamente pertinente.

Il testo di ciascuna regola contenuta nello standard consiste di:

- a. nome dell'elemento di descrizione al quale la regola si applica;
- b. enunciazione della funzione dell'elemento nell'insieme della descrizione;
- c. enunciazione della regola (o regole) generale applicabile all'elemento;
- d. qualora opportuno, esempi che mostrino l'applicazione della regola (o delle regole) a casi concreti.

Lo standard prevede nel suo complesso una lista di ventisei elementi descrittivi la cui combinazione abilita l'operatore alla descrizione di qualsiasi tipo di realtà archivistica (secondo le regole generali appena ricordate). Per rendere più agevole l'utilizzo dei ventisei elementi essi sono stati raggruppati in sette aree specifiche articolate nel seguente ordine.

Area dell'identificazione. Comprende le informazioni essenziali per identificare l'unità di descrizione:

- segnatura/e o codice/i identificativo/i
- denominazione o titolo
- data/e
- livello di descrizione
- consistenza e supporto dell'unità di descrizione

Area delle informazioni sul contesto. Comprende le informazioni relative alla provenienza dell'unità di descrizione e alla storia della sua conservazione:

- denominazione del/i soggetto/i produttore/i
- storia istituzionale/amministrativa, nota biografica
- storia archivistica
- modalità di acquisizione o versamento

Area delle informazioni relative al contenuto e alla struttura. Comprende le informazioni relative al contenuto e all'ordinamento dell'unità di descrizione:

- ambiti e contenuto
- procedure, tempi e criteri di valutazione e scarto
- incrementi previsti
- criteri di ordinamento

Area delle informazioni relative alle condizioni di accesso e utilizzazione. Comprende le informazioni relative alla disponibilità dell'unità di descrizione:

- condizioni che regolano l'accesso
- condizioni che regolano la riproduzione
- lingua/scrittura della documentazione
- caratteristiche materiali e requisiti tecnici
- strumenti di ricerca

Area delle informazioni relative alla documentazione collegata. Comprende le informazioni relative all'esistenza di altra documentazione che ha relazioni significative con l'unità di descrizione:

- esistenza e localizzazione degli originali
- esistenza e localizzazione di copie
- unità di descrizione collegate
- bibliografia

Area delle note. Comprende informazioni particolari e informazioni che non possono essere inserite in nessuna delle aree precedentemente descritte:

- note

Area del controllo della descrizione. Comprende le informazioni relative a come, quando e da chi è stata redatta la descrizione archivistica:

- nota dell'archivista
- norme o convenzioni
- data/e della descrizione

Come già accennato, se adottato in toto lo standard ISAD(G) consente di raggiungere il livello di descrizione cosiddetto “*analitico*”, quindi di ottenere il massimo grado di granularità nella descrizione del contenuto di un archivio.

È importante però sottolineare come lo standard non sia vincolante in merito al grado di analiticità, limitandosi piuttosto a fissare i sei elementi analitici essenziali per lo scambio di informazioni a livello internazionale, di seguito riportati in elenco:

- a) Segnatura/e o codice/i identificativo/i
- b) Denominazione o titolo
- c) Soggetto produttore
- d) Data/e
- e) Consistenza dell'unità di descrizione
- f) Livello di descrizione

1.15 Lo standard ISAAR(CPF)

Al fine di poter definire il contesto storico-istituzionale che caratterizza gli oggetti archivistici e quindi di rendere possibile una ricerca di informazioni che consenta anche di definire l'ambiente all'interno del quale gli archivi si sono prodotti e sono stati gestiti, nasce l'*International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families – ISAAR(CPF)*, il quale fornisce gli strumenti per sviluppare tutte le potenzialità interpretative offerte dall'analisi storico-istituzionale che tradizionalmente si posizionava in porzioni introduttive di guide ed inventari. Attraverso ISAAR(CPF) è possibile illustrare le molteplici relazioni esistenti tra gli oggetti archivistici descritti ed i soggetti ad essi collegati.

Nel 2004 viene pubblicata la seconda edizione dello standard ISAAR(CPF) con una particolare attenzione sulla descrizione delle

entità, piuttosto che sulla gestione delle denominazioni delle stesse (come nella prima e precedente versione del 1996, nella quale l'attenzione era rivolta alla forma ed al contenuto dei cosiddetti “*access point*” ovvero delle chiavi d'accesso e ricerca all'interno dei sistemi informativi). I lavori di sviluppo e stesura delle revisioni dello standard sono particolarmente lunghi in ragione della contemporanea nascita dell'*Encoded Archival Context* – EAC, del quale parleremo poco più avanti, e della forte interazione tra i due gruppi di lavoro.

Nello standard ISAAR(CPF) il controllo sulla forma degli access points si ottiene mediante la creazione di record di autorità (authority records) costituiti da una o più forme autorizzate del nome di un'entità e da altri elementi informativi che descrivono la stessa.

Il contenuto delle chiavi d'accesso (gli elementi informativi associati all'intestazione d'autorità) l'ultima versione dello standard si concentra sugli innegabili vantaggi offerti dalla gestione separata delle informazioni di contesto relative ad una determinata realtà archivistica che possono in un secondo momento essere collegate a:

- documentazione archivistica dello stesso soggetto produttore conservata in istituti diversi;
- documenti appartenenti a tipologie diverse conservati separatamente ma idealmente riconducibili ad uno stesso soggetto produttore
- documentazione corrente ancora custodita presso il soggetto produttore.

In dettaglio, un record d'autorità (authority record) è costituito da 27 elementi raggruppati in quattro aree:

Area dell'identificazione. Informazioni che identificano univocamente l'entità descritta e che definiscono chiavi d'accesso normalizzate al record:

- Tipologia del soggetto produttore
- Forma/e autorizzata/e del nome
- Forme parallele del nome
- Forme del nome normalizzate secondo differenti normative
- Altre forme del nome
- Codici identificativi degli enti

Area della descrizione. Informazioni sulla natura, il contesto e le attività dell'entità descritta:

- Date di esistenza
- Storia
- Luoghi
- Condizione giuridica
- Funzioni, occupazioni e attività
- Mandato / Fonti normative
- Struttura amministrativa / Genealogia
- Contesto generale

Area delle relazioni. Vi sono indicate e descritte le relazioni con altri enti, persone e/o famiglie:

- Nomi/Codici identificativi degli enti, persone, e famiglie correlate
- Classificazione della relazione
- Descrizione della relazione
- Date della relazione

Area di controllo. Area nella quale il record d'autorità è identificato univocamente e sono fornite informazioni su come, quando e da quale agenzia il record d'autorità è stato elaborato ed aggiornato:

- Codice identificativo del record d'autorità
- Codici identificativi dell'Istituzione responsabile
- Norme e/o convenzioni
- Grado di elaborazione
- Livello di completezza
- Data di redazione, revisione o cancellazione
- Lingua/e e scrittura/e
- Fonti
- Note sulla compilazione del record

È importante anche in questo caso sottolineare come lo standard non sia vincolante in merito al livello di granularità nella compilazione di un record d'autorità, limitandosi piuttosto a fissare i quattro elementi essenziali per la validità dello stesso:

- a) Tipologia del soggetto produttore
- b) Forma/e autorizzata/e del nome
- c) Date di esistenza
- d) Codice identificativo del record di autorità

Allo stesso modo dell'ISAD(G), anche l'ISAAR(CPF) è corredato da un glossario dei termini associati allo standard e da una serie di esempi proposti da istituti diversi.

1.16 Lo standard ISDF

Una volta individuati gli standard di descrizione delle unità archivistiche e dei record di autorità, il Comitato ICA/CBPS sviluppa a partire dal 2005 uno standard rivolto alla descrizione delle funzioni, *International Standard for Describing Functions*⁵³ (ISDF), rilasciato nel 2007.

Lo scopo dello standard è fornire una guida per la descrizione di funzioni di enti coinvolti nella produzione e nella conservazione di archivi, partendo dalla constatazione di fondo che l'analisi delle funzioni sia un elemento fondamentale per lo svolgimento di molte delle attività legate alla conservazione di documenti d'archivio.

La descrizione delle funzioni gioca un ruolo vitale nell'indicazione della provenienza dei documenti archivistici e può aiutare nella contestualizzazione dei documenti rispetto al loro ambito di produzione, chiarendo come e perché i documenti sono stati prodotti ed utilizzati, il loro scopo e la loro funzione all'interno dell'ente e dei processi dallo stesso gestiti così come le relazioni tra i singoli documenti prodotti e l'ente stesso.

Lo standard ISDF si presta ad essere utilizzato per disparate finalità:

- a) Descrivere le funzioni come singole entità all'interno di un sistema archivistico
- b) Controllare la creazione e l'uso di specifiche chiavi d'accesso nelle descrizioni archivistiche
- c) Documentare le relazioni intercorrenti tra funzioni differenti e tra le medesime funzioni, gli enti che le hanno poste in essere ed i differenti documenti prodotti dalle stesse

ISDF è costituito da 26 elementi descrittivi raggruppati in 4 differenti aree informative:

Area dell'identificazione. Comprende le informazioni che identificano univocamente la funzione e che definiscono una chiave d'accesso normalizzata.

⁵³ <http://www.ica.org/en/isdf-international-standard-describing-functions>

Area delle informazioni sul contesto. Comprende informazioni sulla natura e il contesto della funzione.

Area delle relazioni. Vi sono indicate e descritte le relazioni con altre funzioni.

Area di controllo. Area nella quale la descrizione di una funzione è identificata univocamente e sono fornite informazioni su come, quando e da quale istituzione archivistica la descrizione è stata elaborata ed aggiornata.

Anche nel caso di ISDF l'utilizzo di tutti gli elementi presenti nelle quattro aree è discrezionale ad eccezione di tre elementi essenziali:

- a) Tipologia della funzione: vale a dire se si tratta di una funzione o di una sottopartizione della stessa;
- b) Forma/e autorizzata/e del nome
- c) Codice identificativo della descrizione della funzione

1.17 La descrizione in un sistema “globale” di archivi giudiziari.

La descrizione dei fondi d'archivio in oggetto è orientata alla classificazione tassonomica ed eventistica dell'universo documentale prodotto da una vicenda processuale così come la stessa si articolò ai tempi della celebrazione.

La ricerca si propone inoltre la descrizione del documento da un punto di vista funzionale, in altre parole intendendo il documento come “entità attiva” nello scenario di produzione (formazione) di quest'ultimo, ovvero nella sua vita lungo l'incedere delle fasi processuali. I documenti storici di natura giudiziaria si producono e vivono infatti, anzitutto in un contesto procedimentale e processuale.

L'estrazione di contenuto va intesa tanto in senso di contenuto sul quale effettuare riconoscimento testuale attraverso algoritmi OCR (Optical Character Recognizon) quanto come estrazione automatica (o semiautomatica e guidata) di contenuto “concettuale” ovvero di entità (persone, luoghi, cose, eventi, ecc.), relazionando i quali si potranno costruire reti semantiche.

Qualsiasi conoscenza si derivi da tali processi, non potrà prescindere dal considerare i documenti dai quali essa viene estratta, come testimonianza (rappresentazione) anzitutto di un giudizio (rito) di fronte alla legge penale vigente al tempo di azioni od omissioni meritevoli di attenzione prima e tutela giudiziaria di conseguenza.

Il nuovo tipo di serie derivata dal raggruppamento di fascicoli, tuttavia, non è sostanzialmente differente dalle serie tradizionali. Infatti,

come un verbale, un libro mastro, un registro di documenti in entrata, e ogni altro singolo documento, un fascicolo rappresenta un'unità concettuale indivisibile.

Nel fondo archivistico di ogni persona fisica o giuridica i documenti archivistici sono inquadrabili in due tipologie generali: la prima, “*unità di aggregazione naturale*”, il fascicolo (o unità archivistica) e la serie, e poi in un numero indefinito di “*unità di conservazione fisica*”, come il volume, la copertina, il cartone, il mazzo, la scatola, ecc.

Quando l'entità produttrice del fondo archivistico ha una struttura organizzativa o funzionale complessa, come nel caso di Corti, Procure della Repubblica, organi di polizia giudiziaria, è possibile che il suo fondo si formi e sedimenti in un modo che rifletta tale struttura: in questi casi i documenti archivistici, prima di raggrupparsi in fascicoli e serie, tendono a formare “*unità di aggregazione amministrativa*” che prendono il nome di *subfondi* o *sottogruppi*.

Pertanto un subfondo è un'aggregazione amministrativa di documenti che corrisponde ad un'area funzionale o ad una suddivisione organizzativa dell'ente produttore. L'accumulazione progressiva e continua, in ciascun subfondo, di documenti, fascicoli e serie, se non alterata per un qualsiasi motivo, è capace di riflettere in modo permanente l'operare attraverso il tempo dell'ente produttore. Tuttavia, persone fisiche e giuridiche non producono e ricevono documenti affinché le generazioni successive possano conservare memoria della loro esistenza e delle loro azioni, ma come uno strumento necessario alla loro esistenza e alle loro azioni, come mezzo per vivere ed operare.

Questo significa che ogni ente produttore di documenti archivistici ha bisogno di reperirli e consultarli in tempi brevi e di ricollocarli esattamente dove si trovavano, così che essi possano essere usati di nuovo e che la loro integrità, o autenticità, possa essere provata dal loro contesto documentario.

Questo controllo capillare sui documenti archivistici può solo essere fornito da un sistema globale di organizzazione documenti, cioè da un insieme di principi, convenzioni, metodi e regole procedurali a cui sono soggetti tutti i documenti di un ente produttore di archivio, sia esistenti che potenziali, su qualunque supporto e in qualsiasi forma, prodotti sia manualmente che elettronicamente.

Tale sistema è centrato sull'idea fondamentale di struttura e basato su concetti teorici e metodologici formulati espressamente per l'organizzazione dei documenti d'archivio.

La conoscenza di tali concetti generali e universali è presupposto necessario alla creazione di qualsiasi sistema "globale" di organizzazione dei documenti in un determinato contesto archivistico di produzione.

Il nucleo di ogni sistema globale di organizzazione dei documenti archivistici è il sistema di classificazione. Un sistema di classificazione è un ordinamento logico e sistematico di documenti in classi e categorie identificate da codici costituiti di numeri e lettere. Mentre esiste una grande varietà di tipi di sistemi di classificazione per oggetti autonomi, come libri e manufatti, c'è solo un tipo valido per documenti archivistici, anche se i sistemi stessi possono essere tanti quanti gli enti che li utilizzano.

Ogni sistema di classificazione si basa, infatti, sulle esigenze operative dell'ente produttore d'archivio ed è perciò diverso da ogni altro, ma deve rispettare principi e incorporare concetti legati alla natura dei documenti archivistici. Il primo di tali principi è che un sistema di classificazione deve abbracciare l'intero fondo archivistico dell'ente produttore d'archivio.

Un fondo archivistico è l'insieme dei documenti, senza riguardo alla forma o al supporto, automaticamente ed organicamente creati e/o accumulati ed usati da un particolare individuo, famiglia, o ente nel corso delle sue attività e funzioni. Mentre è facile identificare il fondo di un individuo o di una famiglia non è sempre agevole identificare il fondo di un'organizzazione, particolarmente quando si tratta di enti complessi e con molte diramazioni. Ci si può domandare se il fondo di una banca includa i documenti prodotti e tenuti dalle sue succursali, se il fondo di una industria includa i documenti prodotti e conservati dalle filiali estere, se un ministero produca tanti fondi quante sono le sue direzioni generali o un fondo unico, e se una commissione produca un fondo o una serie di documenti all'interno del fondo dell'ente cui fa capo. Per questo motivo sono stati stabiliti alcuni criteri che permettono di identificare volta per volta l'ente produttore di un fondo. L'ente produttore di un fondo deve avere

- un nome proprio ed un'esistenza legale risultanti da un atto pubblico definito e datato
- funzioni precise e stabili, definite in un documento legale

- un posto precisamente definito nella gerarchia amministrativa, in particolare, l'ente di livello superiore a cui è subordinato deve essere chiaramente conosciuto
- un ufficiale di carriera direttiva che abbia la capacità, l'autorità e la responsabilità di prendere decisioni corrispondenti al suo livello nella gerarchia
- un'organizzazione interna conosciuta e rappresentata in un organigramma
- un suo sistema autonomo di produzione, tenuta e controllo dei suoi documenti d'archivio, o, se commissione, comitato o consiglio, un suo sistema di verbalizzazione e tenuta degli atti

Come già detto, quando il creatore di fondo d'archivio o ente produttore d'archivio, è stato identificato, deve essere disegnato un sistema di classificazione che includa tutti i documenti archivistici che esso produce, riceve, accumula e utilizza nell'esercizio delle sue attività. Questo è particolarmente importante perché le organizzazioni moderne spesso si servono nello stesso tempo di due sistemi informativi, uno tradizionale manuale e uno elettronico, e manifestano la tendenza a considerarli come entità separate, mentre in realtà il medesimo affare viene espletato usando i due sistemi in modo complementare e ogni singola pratica ha il più delle volte sia componenti elettroniche che componenti cartacee.

È essenziale che il sistema di classificazione che governa l'aggregarsi dei documenti cartacei sia incorporato nel sistema elettronico e che i documenti della stessa pratica che risiedono in sistemi diversi siano propriamente e chiaramente connessi dal codice di classificazione.

Inoltre, quando un'organizzazione ha un sistema informativo elettronico, i confini tra il materiale archivistico e i dati puramente informativi in esso contenuti, e la distinzione tra le banche dati in senso proprio e l'archivio elettronico diventano confusi. Per questo va sottolineato che il sistema di classificazione deve contenere i documenti che appartengono all'intero fondo archivistico dell'organizzazione e solo essi, cioè solo quei documenti che abbiano attivamente partecipato alla conduzione degli affari dell'organizzazione stessa. Un secondo principio è che un sistema di classificazione per documenti archivistici deve basarsi sulle funzioni dell'ente produttore d'archivio.

Per "funzione" si intende un insieme di attività aventi uno scopo comune, considerate in modo astratto. Le funzioni tendono a

raggrupparsi secondo la materia a cui si riferiscono (es. ufficio istruzione) e a dividersi secondo le persone responsabili allo svolgimento di parti di esse (es. cancelleria): nel primo caso si hanno aree funzionali, nel secondo competenze.

Le competenze si esplicano per mezzo di attività (es. supporto agli uffici giudiziari) e le attività per mezzo di azioni (es. notifica alle parti, tenuta registri, redazione verbali deposito atti, ecc.). Se i documenti si raggruppano secondo questo tipo di struttura, ogni sistema funzionale di classificazione deve avere *classi primarie* per le aree funzionali, *classi secondarie* per le funzioni, *classi terziarie* per le competenze, categorie per le attività (che producono serie di documenti) e infine il riferimento ai fascicoli o altre unità documentarie. È consigliabile che il sistema di classificazione definito centralmente non sia dettagliato dopo il livello di categoria (serie), ma lasci agli uffici competenti discrezione completa su come classificare il materiale entro ogni serie.

La ragione deriva dalla necessità di mantenere alla base dell'organizzazione un sistema flessibile e decentralizzato, rispondente ai bisogni degli utenti, semplice e facile da sviluppare. L'essenziale è che le classi allo stesso livello siano dello stesso valore e che i livelli successivi siano coerenti.

Nel definire le classi primarie, cioè quelle relative alle aree funzionali, è bene considerare che, in ogni organizzazione, tali aree tendono a dividersi in due gruppi, *aree funzionali istituzionali* e *aree funzionali amministrative*. Le aree funzionali istituzionali sono quelle che comprendono le funzioni per cui un'organizzazione è responsabile secondo il suo mandato o la sua missione, mentre le aree funzionali amministrative sono quelle che comprendono le funzioni che permettono il mantenimento dell'organizzazione e sono di supporto alle sue funzioni principali (es. gestione degli edifici, delle proprietà, del materiale, del personale o del sistema informativo, contabilità).

In una grande organizzazione è consigliabile dividere il sistema di classificazione in due sezioni principali, una per ciascuna delle due aree, perché, contrariamente alle funzioni istituzionali, quelle amministrative tendono a rimanere identiche nel tempo e ad essere espletate sulla base di una struttura organizzativa stabile.

Inoltre, se un'organizzazione ha succursali, filiali, agenzie o enti dipendenti con un livello di autonomia sufficiente a creare il proprio fondo ed avere il proprio sistema di classificazione, sarebbe appropriato e conveniente per tutte queste strutture condividere la parte del sistema

relativa alle aree funzionali amministrative, perché questo faciliterebbe immensamente le comunicazioni.

Tuttavia, questo implicherebbe una relativa indipendenza del sistema di classificazione dalla struttura organizzativa interna di ogni ente, almeno per quanto riguarda la parte amministrativa, perché enti diversi hanno di solito strutture diverse.

Tradizionalmente, i sistemi di classificazione hanno riprodotto la struttura organizzativa interna dell'ente produttore d'archivio. Quest'idea non è in contrasto con il principio che la classificazione di documenti d'archivio deve essere funzionale, perché di solito l'organizzazione interna è determinata dagli scopi e dalle funzioni che essa deve compiere. Inoltre, poiché si è detto che il livello più alto di aggregazione di un fondo è il subfondo, e che questo è un raggruppamento di natura amministrativa che, nelle organizzazioni, di solito ad unità strutturali, le classi terziarie, cioè quelle relative competenze, produrrebbero subfondi fisicamente identificabili in modo molto chiaro.

Ogni sistema di classificazione deve essere costruito pensando agli utenti del sistema, cioè al personale responsabile per classificare, archiviare e reperire i documenti e agli utenti dei documenti medesimi, cioè al personale che svolge gli affari dell'organizzazione.

In questo senso, la prima alternativa che si pone è quella tra un sistema centralizzato e un sistema decentralizzato. In un sistema centralizzato, l'organizzazione di tutti i documenti d'archivio viene posta sotto il controllo stesso ufficio, designato come ufficio archivio: conseguentemente, la classificazione è dettagliata, variazioni e aggiornamenti dipendono dall'ufficio archivio soltanto e l'ufficio responsabile principale è unico per tutti i documenti. I vantaggi di questo sistema derivano dal fatto che la responsabilità per creare, mantenere e applicare il sistema è unica (questo non solo permette di risparmiare risorse umane e tempo, ma garantisce un livello minimo di errore e il massimo della possibile coerenza nell'applicazione del sistema); il sistema stesso risulta più uniforme e standardizzato; e un gruppo definito di addetti, tendenzialmente, conosce l'intero sistema a perfezione.

In un sistema decentralizzato, ogni unità organizzativa determina la classificazione dei documenti per cui è responsabile a partire dal livello di classe terziaria: conseguentemente, la classificazione globale è flessibile, variazioni e aggiornamenti dipendono da tutte le unità

dell'organizzazione, ed esistono tanti uffici responsabili principali quante sono le unità organizzative. I vantaggi di questo diverso scenario derivano dal fatto che, poiché ogni unità produttrice conosce i suoi documenti archivistici meglio di ogni ufficio archivio, non solo la classificazione di serie, fascicoli e documenti rappresenta fedelmente la loro funzione, ma la sua applicazione è molto più rapida; aggiornamenti possono essere apportati al sistema non appena se ne verifica la necessità senza che l'intero sistema debba essere analizzato per mantenere coerenza, uniformità e standardizzazione; ed è facile individuare le responsabilità nel caso in cui alcuni documenti non siano reperibili.

Una terza alternativa è un sistema centralizzato con controllo decentralizzato, in cui il sistema di classificazione è quasi interamente sotto la responsabilità di un ufficio archivio, ma le unità amministrative sono responsabili per determinare la classificazione ai livelli più bassi: conseguentemente la classificazione è particolarmente dettagliata (fino a livello di categoria, o serie), variazioni e aggiornamenti ad ogni livello sono proposti dalle unità amministrative e introdotti dall'ufficio archivio (per garantire coerenza e standardizzazione) ed esistono tanti uffici responsabili principali quante sono le unità amministrative.

I vantaggi derivano dal fatto che la responsabilità per creare e mantenere il sistema è condivisa dall'ufficio archivio e da ciascuna unità amministrativa; la responsabilità per applicare il sistema è unificata nell'ufficio archivio; la responsabilità per la tenuta dei documenti è di ogni unità produttrice; il sistema è uniforme ma è sentito come proprio da ciascuna unità (le strutture amministrative possono avere difficoltà ad usare sistemi che sono imposti dall'alto e non sono percepiti come adeguati) e ogni unità ha familiarità con esso.

Se un'organizzazione si avvale di un sistema informativo misto (manuale ed elettronico), la scelta del sistema centralizzato con controllo decentralizzato diventa obbligatoria, anche se richiede una variante necessaria: la responsabilità di applicare il sistema deve risiedere interamente nelle unità amministrative. Infatti, in tale situazione, ogni persona produce, riceve e trasmette i documenti in forma elettronica necessari a portare avanti gli affari per cui è responsabile: è essenziale che, prima che i documenti siano trasmessi (esternamente, internamente ad altro ufficio, alla memoria del computer personale per essere richiamati ad un altro momento, o "agli atti"), essi siano propriamente identificati dall'indice di classificazione

individuato dalla persona che trasmette il documento. Tuttavia, per fare ciò, questa persona deve conoscere tutto lo sviluppo dell'affare: se alcuni dei documenti precedenti sono contenuti in un fascicolo cartaceo e non sono inclusi nel sistema elettronico, o in forma di immagine o in forma di descrizione, il processo di classificazione dei documenti elettronici diventa lento e difficile. Sembra, perciò, necessario che il processo di classificazione venga progressivamente messo sotto il controllo completo delle unità amministrative produttrici dei documenti, a meno che il sistema di tenuta dei documenti non sia capace di assegnare la classificazione automaticamente. Preoccuparsi dei bisogni degli utenti significa anche disegnare un sistema di classificazione che sia logico, semplice e pratico, standardizzato nella terminologia e nell'uso dei codici e costituito di raggruppamenti (classi o categorie) paralleli che siano mutualmente esclusivi. Infatti, gli utenti devono essere capaci di usarlo senza grandi sforzi di memorizzazione, senza avere dubbi sul significato del titolo di ciascun gruppo e sul gruppo di appartenenza di ciascun documento.

Un'ulteriore caratteristica di un sistema di classificazione efficace è la sua capacità di incorporare nella sua struttura i termini di utilizzazione e conservazione dei documenti, che devono essere associati a ciascun raggruppamento (classe o categoria). Il motivo non risiede semplicemente nel fatto pratico che è difficile e laborioso identificare entro ciascuna aggregazione singoli documenti da muovere in depositi poco costosi, da distruggere o da trasferire all'archivio storico, ma deriva dalla natura stessa dei documenti archivistici: infatti, come si è detto, ogni documento archivistico è costituito dal documento stesso e dalle sue relazioni con gli altri documenti nello stesso gruppo e non può essere separato da essi senza significato e utilità sia informativa che probatoria. Questo implica se un'aggregazione documentaria, che può essere distrutta subito dopo la fine sua utilizzazione da parte dell'ufficio produttore, contiene alcuni documenti che devono essere conservati permanentemente, è necessario conservare permanentemente tutta l'aggregazione, altrimenti i documenti di continua utilità verrebbero decontestualizzati.

La necessità di prendere in considerazione i bisogni degli utenti implica che ogni sistema di classificazione deve essere definito a posteriori, cioè sulla base dei documenti archivistici prodotti dopo che l'organizzazione ha cominciato a funzionare e sin dal momento in cui ha cominciato a funzionare, non a priori, cioè sulla base del mandato e

della missione dell' organizzazione e delle sue funzioni, competenze e attività, come descritte nei documenti che la pongono in essere, o come illustrate dal suo personale direttivo o da esperti di amministrazione.

Ogni sistema di classificazione è rappresentato in uno schema o quadro di classificazione, che elenca le varie classi e categorie con i codici relativi, in modo che i rapporti gerarchici tra di esse siano chiari e visivamente comprensibili (ad esempio, ogni classe è elencata sotto quella che la comprende ed ogni categoria sotto la classe a cui appartiene). Tale quadro costituisce la struttura secondo cui il fondo archivistico deve essere organizzato.

Tuttavia, la classificazione, cioè l'assegnazione di ogni documento ad un gruppo specifico nel quadro di classificazione, non è un'operazione meccanica, ma il risultato di un'attività intellettuale di natura conoscitiva, il processo di classificazione.

Tale processo consiste nel determinare per ciascun documento la materia o affare a cui esso prende parte, nell'identificare nel quadro di classificazione le corrispondenti classi, categoria, eventuale sottocategoria, pratica e il codice relativo e, se giudicato necessario, nell'aprire una nuova pratica con un nuovo titolo e codice.

Ogni quadro di classificazione deve essere accompagnato da indici per materia, per parole chiave, per titolo o numero di fascicolo (che nel panorama italiano sono comunemente chiamati "repertori"), o per numero di codice (che rimanda alle varie intestazioni nel quadro di classificazione); indici a riferimento incrociato, per nome proprio di organizzazioni o persone, per nome geografico. Si possono generare tanti indici quanti sono necessari senza appesantire troppo il sistema.

Tutti questi strumenti ausiliari costituiscono a loro volta un gruppo di documenti che deve essere identificato nel sistema di classificazione con un titolo e un codice preciso, presumibilmente nella sezione relativa alle aree funzionali amministrative, e nella classe primaria relativa alla "*gestione dell'informazione*", classe secondaria "*archivio*", classe terziaria "*gestione dell'archivio*", categoria "*strumenti ausiliari*" (serie), e sottocategoria "*classificazione*" (sottoserie). Per formulare e definire il sistema migliore di classificazione e per stabilire un sistema appropriato di strumenti ausiliari ad esso connesso, non è sufficiente conoscere principi e concetti teorici, ma è necessario seguire un metodo ben preciso.

Per sviluppare un sistema globale di organizzazione di un fondo archivistico è necessario identificare tutti i documenti archivistici creati

da un'organizzazione e in relazione alle funzioni, alle competenze e alle attività dell'organizzazione nel suo insieme e delle sue unità amministrative. Il risultato tale identificazione è un inventario analitico a più livelli. Tale inventario permette di analizzare, stimare e valutare la dimensione e la complessità del fondo, le relazioni tra i documenti prodotti e gestiti da unità diverse, le relazioni tra i documenti tenuti negli uffici e quelli depositati altrove, la struttura funzionale dell'organizzazione e il suo livello di stabilità, le leggi, i regolamenti, gli indirizzi e le convenzioni che la governano, le sue relazioni esterne, le sue competenze e attività specifiche, i tipi di fruizione dei documenti, il loro grado di accumulazione, il livello di duplicazione, il livello di riservatezza di materiale specifico, la rapidità di sviluppo tecnologico, e il grado di turn-over del personale.

Perciò, per ogni serie di documenti identificata è essenziale rilevare almeno

- il titolo;
- nome dell'unità produttrice e/o del responsabile principale;
- la data iniziale (se la serie è chiusa, anche la data finale);
- la forma fisica e intellettuale dei documenti e le unità di aggregazione di base (documenti sciolti, come nel caso di una serie di mappe o di fotografie, o fascicoli, registri o volumi);
- il tipo di ordinamento interno alla serie (es. alfabetico, cronologico);
- la quantità del materiale esistente e il tasso annuo di accumulazione; la funzione dei documenti;
- la riservatezza;
- il periodo di attività, semi-attività e inattività;
- i requisiti legali riguardanti la loro tenuta e conservazione;
- il luogo dove essi vengono conservati e usati.

Dopo che si sono identificati gli elementi che si desidera rilevare per ogni serie identificata, è necessario stabilire il metodo più appropriato per raccogliere le informazioni desiderate.

Ci sono tre metodi fondamentali raccogliere i dati per un inventario: l'uso di un questionario, l'intervista e l'esame diretto dei documenti.

L'uso del questionario. implica l'invio di un modulo a tutte le unità amministrative con la richiesta di riempirlo con i dati relativi ai documenti che ciascuna produce e/o conserva, la descrizione dei

problemi relativi alla gestione dei documenti (ordinamento, collocazione, periodo di conservazione ecc.) e eventuali raccomandazioni sulla loro destinazione ultima (conservazione e scarto). Il vantaggio principale dell'uso del questionario è la rapidità: infatti, tutte le unità possono essere contattate allo stesso tempo con richiesta di trasmettere il modulo riempito per una certa data. Richiede, inoltre, al personale d'archivio un impegno limitato, anche perché la produzione dell'inventario è integrata nella routine delle attività istituzionali dell'ufficio archivio; il questionario è riempito da coloro che hanno la maggiore dimestichezza con i documenti e comprende sia una stima della situazione da parte dell'unità interpellata che le opportune raccomandazioni sulla conservazione, elementi che sono, invece, assenti nel metodo che si basa sull'esame fisico del materiale. Tuttavia, il metodo del questionario presenta problemi che derivano dal suo carattere impersonale: l'unità che lo deve riempire lo considera spesso un compito spiacevole, che disturba la routine quotidiana, e tende a riempirlo in fretta; non c'è opportunità di scambio d'idee tra il personale di un'unità e quello dell'archivio che, avendo affrontato la questione con il personale di altre unità, è consapevole dell'esistenza di duplicazioni, di situazioni di complementarità della documentazione e di problemi comuni, ecc.; tende a rappresentare in modo non accurato la quantità e le date delle serie perché il personale delle unità non tiene conto dei documenti delle stesse serie fisicamente conservati fuori dell'ufficio; le persone che completano il questionario non conoscono la terminologia archivistica e le specifiche metodologie utilizzate; unità tende, inoltre, a far riferimento a parametri diversi e a termini con la conseguenza che le descrizioni risultano incoerenti e non standardizzate.

L'intervista. richiede che la persona responsabile per redigere l'inventario si incontri con il personale di ciascuna unità e ponga a voce le domande contenute nel questionario. Anche questo metodo richiede poco personale, è piuttosto rapido e permette di avere da ciascuna unità una valutazione dei problemi e le necessarie proposte sulla conservazione dei documenti. I vantaggi principali sono l'opportunità di uno scambio di idee tra la persona responsabile per l'inventario e il personale di ciascuna unità, e la coerenza e la standardizzazione dei dati derivanti dal fatto che la terminologia e i metodi di misurazione possono essere spiegati e il questionario è compilato dal personale esperto dell'ufficio archivio. Gli svantaggi derivano dal fatto che il

personale delle varie unità non ha molto tempo a disposizione per attività al di là della sua competenza specifica, non è a conoscenza di porzioni di materiale collocato altrove e non conosce le relazioni tra il suo materiale e quello di altre unità.

L'esame diretto dei documenti. richiede che una o più persone svolgano un censimento dell'intero fondo archivistico. I vantaggi questo metodo sono legati al fatto che esso permette una analisi di tutto il fondo archivistico da parte di un gruppo di esperti. Inoltre questo approccio non comporta alcuna interferenza con il lavoro delle unità amministrative; la collocazione dei documenti è chiaramente identificata; e i dati rilevati sono di alta qualità. Tuttavia, l'esame diretto dei documenti richiede tempo e personale qualificato in misura notevolmente superiore agli altri due metodi, e non produce alcuna informazione sui problemi attuali e sul valore dei documenti per ciascuna unità.

In conclusione, l'uso del questionario è il metodo più veloce ma meno affidabile e, di solito, deve essere accompagnato da qualche forma di intervista per completare e/o chiarire le risposte fornite. L'intervista implica un'interruzione considerevole del lavoro del personale direttivo e produce informazioni superficiali. L'esame diretto dei documenti è di gran lunga il metodo più accurato per produrre un inventario, ma il più lento e costoso; inoltre, esso deve essere seguito da una fase di consultazione con le varie unità per determinare i tempi di conservazione del materiale e i bisogni più sentiti degli utenti.

In ogni caso, la scelta del metodo deve essere basata sui risultati desiderati, sulle risorse disponibili, e sul tempo a disposizione per completare l'inventario. Nella maggior parte dei casi, l'approccio migliore è una combinazione di più metodi.

Qualunque sia la metodologia scelta, è importante che l'indagine sia preceduta da uno studio dei documenti inattivi conservati nell'archivio storico o in quello che riceve il suo fondo in versamento e/o nel suo di deposito, perché questi documenti forniscono le necessarie informazioni sulle funzioni, le competenze e le attività dell'organizzazione e le loro variazioni nel tempo, sull'attività di formazione e gestione dei documenti, sull'uso dei documenti per svolgere i propri compiti e soprattutto sulle unità di aggregazione amministrative e documentarie nell'ambito del fondo archivistico dell'organizzazione. Questa conoscenza è essenziale nel disegnare il questionario, nel preparare le domande per l'intervista e stabilire

l'ordine in cui le varie unità sono consultate, nel formulare ipotesi di serie esistenti negli uffici e nel determinare la sequenza in cui le aree amministrative in cui saranno visitate le aree amministrative in cui i documenti sono tenuti.

I risultati dell'indagine verranno poi riuniti in un inventario a più livelli, cioè in uno strumento descrittivo che illustra le serie sia nelle loro relazioni con le unità che le producono e/o conservano (le serie create dalla stessa unità sono descritte sotto il nome di tale unità) e tra di loro (le serie della stessa unità vengono descritte in modo da rendere evidenti i loro rapporti), sia nelle loro relazioni funzionali (le serie che risultano dall'esercizio della stessa funzione sono descritte sotto il nome di tale funzione). Questo permette di visualizzare la distribuzione delle funzioni tra le varie unità e di decidere se è più appropriato un sistema di classificazione puramente funzionale o uno che rifletta la struttura amministrativa. Tale visualizzazione mette in evidenza l'esistenza di serie complementari, i casi di duplicazione e ogni problema di natura sia amministrativa che documentaria. Una volta conclusa questa fase, si può ritenere di aver acquisito tutte le conoscenze necessarie per costruire il sistema di classificazione e l'intero apparato di strumenti ausiliari e per definire le procedure di applicazione. Ai responsabili dell'archivio rimane solo da decidere su alcune alternative pratiche prima di disegnare il sistema.

Nel disegnare un sistema di classificazione, la prima scelta da fare è tra un sistema ad accesso diretto e uno ad accesso indiretto. I sistemi ad accesso diretto si basano su intestazioni scritte direttamente sulle copertine dei fascicoli e perciò eliminano completamente la necessità di indici o altri strumenti ausiliari. I vantaggi di questi sistemi derivano dall'opportunità di cercare i fascicoli velocemente i nomi sul bordo delle copertine. Gli svantaggi sono connessi alla necessaria lunghezza delle intestazioni e al tempo richiesto per prepararle, trascriverle su ogni singolo documento e leggerle.

I sistemi ad accesso indiretto si basano su un codice, che può essere un numero, un'abbreviazione alfabetica, o una combinazione alfanumerica: questo richiede la presenza di un indice. I vantaggi di questi sistemi risiedono nella semplicità e velocità della trascrizione dei codici su copertine e documenti, sul fatto che l'uso dell'indice non sia più necessario una volta che il sistema è stato memorizzato, oltre che sull'indipendenza del sistema dalle conoscenze dei singoli addetti. Gli svantaggi sono costituiti dalla laboriosità dell'aggiornamento degli

indici, dall'impossibilità di trovare un fascicolo semplicemente scorrendo le copertine, dalla frequente difficoltà di determinare il codice esatto sulla base degli indici e della relativa necessità di guardare dentro i fascicoli, e infine dalla possibilità di errore nella trascrizione di simboli che può condurre ad un'archiviazione non corretta e al pericolo di perdita permanente del materiale.

Chiaramente, per un'organizzazione di piccole dimensioni che produce una quantità molto limitata di documenti archivistici, soprattutto se a conduzione familiare e con personale stabile, è più idoneo un sistema ad accesso diretto, mentre per un'organizzazione grande e complessa, soggetta a cambiamenti frequenti di personale, è più adeguato un sistema ad accesso indiretto.

La seconda scelta da fare riguarda i sistemi che utilizzano il concetto di classificazione sistematica funzionale. In Italia, fin dai tempi napoleonici, è in uso il titolario, che struttura l'intero corpo documentario dell'organizzazione in gruppi chiamati "*titoli*", con sottogruppi chiamati "*classi*" o "*rubriche*" o "*articoli*", suddivisi a loro volta in categorie. Le aggregazioni documentarie corrispondenti ai titoli sono "subfondi", mentre quelle corrispondenti alle classi o, se presenti, alle categorie sono "serie" di fascicoli o di documenti che hanno la stessa forma. Se la struttura funzionale dell'organizzazione è complessa, i titoli sono suddivisi in "*sottotitoli*" o "*sezioni*", le classi in "*sottoclassi*", e le categorie in "*sottocategorie*"; le aggregazioni documentarie che risultano sulla base di queste ulteriori suddivisioni sono unità di classificazione piuttosto che amministrative o documentarie.

Il titolario è un sistema ad accesso indiretto. Generalmente, i titoli sono identificati da un numero romano progressivo, mentre classi, categorie e suddivisioni relative sono identificate da numeri arabi o lettere o simboli alfa-numeriche. Il codice tipico di una serie si presenta perciò come un numero romano seguito da un punto e da una quantità variabile di numeri arabi, o lettere o simboli separati da punti.

Il titolario può essere organizzato direttamente o indirettamente per funzioni. Nel primo caso, l'intera struttura classificatoria è basata su funzioni, la cui competenza può essere attribuita ad uffici diversi che non risultano nel titolario. Questo tipo di classificazione dà origine a serie di provenienza multipla che possono essere o meno suddivise in sottoserie per ufficio. Nel secondo caso, la struttura classificatoria riproduce la struttura organizzativa dell'ente produttore. All'interno

dell'unità di classificazione che si riferisce all'ufficio del livello gerarchico inferiore, ci sono categorie per competenza, ciascuna delle quali produce una serie. Il primo simbolo del codice di classificazione rappresenta l'ufficio produttore; seguono un trattino e tanti numeri arabi e/o lettere separati da punti quante sono le ulteriori suddivisioni.

2 Capitolo II - Le banche della memoria: il passato digitale nell'era della conoscenza.

La conservazione della memoria nell'era digitale passa attraverso la costruzione e l'utilizzo di tecnologie che rendano possibile la consultazione di informazioni mediante reti telematiche secondo i più vari paradigmi, che vanno dalla semplice ricerca testuale alla ricerca cosiddetta "semantica", passando attraverso strumenti di ricerca intermedi come ad esempio la ricerca "a faccette" che agevolano l'utente nella consultazione di una base di dati raggruppando i risultati di ricerca secondo differenti criteri e modalità.

Analizzeremo quindi tre risorse, sviluppate in luoghi e con strumenti differenti, che nel loro complesso offriranno una panoramica complessiva di ciò possa consentire una banca dati digitale nell'epoca del web2.0 e dell'evoluzione semantica della rete internet all'utente interessato alla ricerca.

2.1 La rete degli archivi per non dimenticare. Fonti Italia Repubblicana.

Come indicato nella stessa intestazione del sito di ricerca fontitaliarepubblicana.it, la *"Rete degli archivi per non dimenticare riunisce oggi più di sessanta tra associazioni, centri documentazione, fondazioni, archivi di Stato e istituti privati che conservano documentazione relativa al terrorismo, all'eversione, alla violenza politica e alla criminalità organizzata in tutti gli aspetti sociali, civili e politici. Al fine di offrire un contributo alla crescita democratica del Paese, si è realizzato, grazie a docTrace, questo strumento con cui è finalmente possibile reperire e consultare documenti originali indispensabili per la conoscenza della storia dell'Italia repubblicana"*⁵⁴

La tipologia di documentazione pubblicata nel portale, raggiungibile da qualsiasi utente ad accesso libero e gratuito, è di natura pubblica e quindi rispetto ad essa non si pongono problemi particolari da un punto di vista della tutela della riservatezza, secondo gli aspetti declinati nel primo capitolo di questa ricerca. Non si tratta, in sostanza, di consentire l'accesso per motivi di studio a documentazione storica conservata presso gli archivi di Stato a seguito di versamenti compiuti per ottemperare obblighi di legge, ovvero in base ad accordi specifici,

⁵⁴ v. <http://www.fontitaliarepubblicana.it/>

dai soggetti produttori degli atti d'inchiesta relativi ai diversi procedimenti penali, quanto piuttosto di pubblicare gli esiti di tali procedimenti, cioè le pronunzie giurisdizionali ed altri atti pubblici compiuti da organi espressione del potere legislativo che operano con poteri giudiziari in forza di leggi istitutive, come nel caso delle Commissioni parlamentari d'inchiesta.

In questo senso la documentazione presente all'interno della risorsa online risulta, al tempo in cui si scrive, è articolata in questo modo:

- Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2
- Documentazione sulla strage di piazza della Loggia - Brescia, 28 maggio 1974
- Omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Mogadiscio, 20 marzo 1994
- Documentazione sulla strage di piazza Fontana - Milano, 12 dicembre 1969
- Commissione Moro
- Documentazione sulla strage di Bologna - Bologna, 2 agosto 1980
- Documentazione sull'omicidio di Mauro Rostagno - Lenzi di Valderice 26 settembre 1988

Vi sono diverse caratteristiche della risorsa fontitaliarepubblicana.it che rendono lo sforzo prodotto per la costruzione della banca dati ed il risultato prodotto estremamente valido ed interessante, proprio ai fini del presente studio e vale la pena dunque cominciare a muovere passi d'analisi verso lo scenario tecnologico che coinvolge il mondo della digitalizzazione di fascicoli con contenuto giudiziario.

2.1.1 Contesto archivistico, titolatura, metadattazione.

Ciascuna collezione tra quelle presentate all'interno della banca dati è collegata ad una pagina che contiene la spiegazione del “contesto archivistico”, cioè alla descrizione secondo canoni che attengono alla scienza archivistica e diplomatica⁵⁵, del fondo archivistico dal quale provengono i documenti contenuti in ogni singola collezione consultata. Questa prima caratteristica ci indica un particolare rigore scientifico nella costruzione della banca dati storica, vista non soltanto

⁵⁵ v. infra, La descrizione archivistica dei fondi: utilità e limiti dell'approccio archivistico “puro”, pagg. 63 e ss.

come un modo per rendere accessibili informazioni “di interesse culturale e pubblico” lasciando che le stesse vivano (o rivivano) di vita propria nell’ambito della risorsa all’interno della quale vengono pubblicate e consultate, ma anche e soprattutto come lo strumento di divulgazione di informazioni importanti corredate di elementi di contesto che ne rendano esplicita la modalità di produzione, raccolta, conservazione ed esistenza.

Ad esempio, la documentazione relativa alla strage di Piazza della Loggia, che rappresenta solo una porzione del fondo digitale sommariamente descritto in precedenza, è così articolata:

00.	sentenze processo strage di piazza della Loggia - primo volume	1252 pagine
01.	sentenze procedimento Movimento Rivoluzionaria Azione	1557 pagine
02.	sentenze processo strage di piazza della Loggia - secondo volume	1222 pagine
03.	sentenza strage di piazza della Loggia - primo grado (2010) -	435 pagine
04.	sentenza strage di piazza della Loggia - secondo grado (2012)	600 pagine
05.	sentenza strage di piazza della Loggia - cassazione (2014)	84 pagine

Tabella 1 - Consistenza fondo digitale strage Piazza della Loggia su fontitaliarepubblicana.it

ed i dati relativi al contesto archivistico pubblicati in [apposita pagina](#)⁵⁶ del Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche (SIUSA), sono chiaramente identificati e corrispondono ad un set minimo di metadati descritti previsto dagli standard internazionali [ISAAD\(G\)](#)⁵⁷ ed [ISAAR\(CPF\)](#)⁵⁸:

- *Estremi cronologici*: 1974 - 2014
- *Consistenza*: bb. 117
- *Descrizione*: Documentazione raccolta negli anni da Manlio Milani a margine della sua attività volta alla ricerca della

⁵⁶ <http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=350885>

⁵⁷ v. *supra* - Lo standard ISAD(G)

⁵⁸ v. *supra* - Lo standard ISAAR(CPF)

verità sui colpevoli della strage di piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio 1974, in collegamento con gli altri familiari delle vittime di questa e di altre stragi.

- *La documentazione è stata prodotta da:* Milani Manlio
- *La documentazione è conservata da:* Associazione Casa della memoria - Brescia. Centro di iniziativa e documentazione sulla strage di piazza della Loggia, sulla strategia della tensione
- *Redazione e revisione:*
Saggiolo Cristina, 2011/04/20, prima redazione
Saggiolo Cristina, 2014/02/23, integrazione successiva
- *Modalità di consultazione:* Consultabile su appuntamento.

queste informazioni consentono al ricercatore che consulta il singolo documento di sapere da dove proviene, in quale contesto cronologico è inseribile, conoscerne la sommaria descrizione, conoscere chi lo detiene e dove è rinvenibile la documentazione originale (sorgente originale analogica ed unica delle riproduzioni digitali che si stanno consultando), come poterla consultare fisicamente, ecc. Le immagini digitali che compongono un documento, inoltre, ovvero ad esempio le 1252 pagine che compongono il documento convenzionalmente numerato come “00.” vengono raccolte in un contenitore il cui titolo è “*sentenze processo strage di piazza della Loggia - primo volume*”.



Figura 8 - Visualizzazione del singolo titolo documento in elenco

Sempre a corredo della documentazione viene fornito un collegamento agli “[approfondimenti](#)”⁵⁹ che consentono al ricercatore (utente della rete internet) di visualizzare altre informazioni di dettaglio a corredo della fonte principale di suo interesse che sono raccolte e pubblicate nell’ambito del Sistema Archivistico Nazionale (SAN).

⁵⁹ Sistema Archivistico Nazionale – Rete degli archivi per non dimenticare. [Scheda approfondimento della strage di Piazza della Loggia del 28.05.1974](#)

2.1.2 *Metodi e strumenti utilizzati per la consultazione dei documenti, la ricerca di informazioni e l'identificazione delle entità.*

Tra gli altri elementi che rendono il “portale degli archivi per non dimenticare” una risorsa di estremo interesse proprio ai fini della presente ricerca, vi è sicuramente l'utilizzo di strumenti semantici per l'individuazione e l'annotazione automatica all'interno del testo riconosciuto mediante algoritmi di *optical character recognition* (di seguito, OCR) di “entità”, che dagli stessi creatori della risorsa e delle tecnologie che stanno alla sua base, sono intese come “*persone, luoghi o concetti che il motore di ricerca semantico “Dandelion API” riesce a individuare all'interno dei documenti presentati. Su ogni entità, grazie a un'analisi di tipo semantico, Dandelion API evidenzia anche eventuali correlazioni o sinonimi presenti nei testi per indicare la medesima entità*”. Persone, luoghi e concetti, dunque, che il motore di ricerca semantico a supporto dell'utente ricercatore nell'ambito del sistema di consultazione utilizzato, estrae autonomamente dal contenuto dei documenti. L'associazione al testo riconosciuto di entità, per come definite in precedenza, avviene a valle di una “chiamata” software che viene effettuata dal sistema che gestisce la banca dati “fonti italia repubblicana”, verso un endpoint⁶⁰ esposto sulla rete internet che richiede specifico token di autenticazione per compiere le operazioni di identificazione delle entità (luoghi, persone, concetti) su stringhe di testo che vengono ad esso inviate. I metodi utilizzati per interrogare tale endpoint infatti possono essere di due tipi, GET (ottieni/preleva) oppure POST (invia).

Per approfondire l'impostazione della banca dati, dunque i pregi e le criticità riscontrabili sulla stessa, simuleremo l'utilizzo da parte di un utente che intenda approfondire la consultazione di uno specifico documento, partendo proprio dal primo documento in elenco ovvero “000. Relazione Tina Anselmi”, relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica “P2”.

L'elenco dei documenti nella banca dati è consultabile sulla pagina internet principale della stessa, che si presenta attraverso titoli come nella seguente immagine

⁶⁰ <https://api.dandelion.eu/>




Figura 9 - Visualizzazione elenco titoli documenti

Ciascun titolo è accompagnato da metadati riferiti al documento come il numero di pagine ed il contesto di produzione del documento stesso (es. Commissione P2, Commissione Moro, ecc.). Il dettaglio del singolo documento viene consultato su una risorsa ad hoc, diversa dal contenitore di provenienza dell'utente, come visibile nell'immagine seguente, ripresa in seguito alla selezione del titolo "000. Relazione Tina Anselmi"



Figura 10 - Vista dettaglio documento - Document Viewer

Analizziamo quindi le specifiche possibilità che vengono offerte all'utente, dal sistema della banca dati, su un singolo documento. Anzitutto è visibile un dettaglio di particolare interesse per questa ricerca, ovvero il documento si apre all'interno del browser Internet in uno specifico URL




Figura 11 - Uniform Resource Locator (URL) singolo documento

ciò significa che per identificare una singola “unità documentaria” viene utilizzato un meccanismo che a partire da un dominio specifico presente su un webserver raggiungibile attraverso il protocollo http, si occupa di esprimere una serie di risorse che vengono identificate univocamente dal sistema che le gestisce, secondo un meccanismo che tuttavia non appare differente da un qualsiasi database di informazioni, il quale utilizzi numeri in tabelle per “risolvere” richieste dell'utente. In questo senso possiamo ragionevolmente supporre che la numerazione univoca, affidata al documento dal titolo “000. relazione Tina Anselmi” sarà verosimilmente il numero 121, visibile nell'URL.



Figura 12 - Uniform Resource Locator singolo documento - Componenti URL

Questa modalità di identificazione dei documenti, sebbene svolga pienamente il proprio ruolo all'interno del singolo sistema all'interno del quale viene adoperata, genera problematiche nel momento in cui si dovesse rendere necessaria l'interoperabilità tra sistemi software differenti. Supponiamo, ad esempio, che in uno scenario futuro nascano banche dati simili che richiamino contenuti e documenti presenti all'interno della banca dati in analisi. Per poter identificare il documento “000. relazione Tina Anselmi” sarebbe necessario conoscerne a priori l'identificazione univoca attraverso il numero “121” nel sistema di destinazione per poter richiamare quella specifica risorsa e questo risultato potrebbe essere ottenuto o attraverso un'interrogazione strutturata al sistema di destinazione (conoscendone quindi tecnologie e specifiche ed avendo naturalmente i necessari accessi a livello applicativo ed amministrativo), oppure “mappando” per intero la totalità dei documenti presenti nel sistema di destinazione ed includendo tale mappa all'interno della diversa banca dati.

La riprova del meccanismo appena descritto viene offerta dalla semplice consultazione di altri titoli documenti, come ad esempio “001. relazione di minoranza Massimo Teodori” raggiungibile al seguente URL “<http://www.fontitaliarepubblicana.it/documents/360-09-legdoc-xxiii-n-2-2bis-1-relatore-teodoro-ocr.html>” che verrà identificato attraverso il numero “360”, come nell’immagine di seguito riportata



Figura 13 - Uniform Resource Locator singolo documento - Componenti URL

sempre a riprova del medesimo meccanismo, per avere una ultimativa conferma dello stesso e desumerne un primo dato importante ai fini della presente ricerca, consultiamo il documento “002. relazione di minoranza”, relativo oltretutto ad un diverso contesto di produzione, ovvero la Commissione parlamentare sul rapimento ed omicidio dell’Onorevole Aldo Moro, il sistema lo propone all’URL illustrato nella seguente immagine



Figura 14 - Uniform Resource Locator singolo documento - Componenti URL

Possiamo quindi desumerne un primo dato rilevante, ovvero il sistema non utilizza identificatori dei documenti basati su regole uniformi capaci di generare identificatori univoci a prescindere dallo specifico sistema di gestione delle risorse documentarie considerato, mentre come vedremo meglio nel capitolo V, in questa ricerca verrà fatta una esplicita proposta in questa direzione.

Restando all’analisi delle attività consentite al ricercatore sul singolo documento, accessibili nella parte superiore della finestra di consultazione del documento, si capisce come venga data la possibilità all’utente di avere tre forme di interazione. Visualizzare il documento singolo, visualizzare l’insieme delle pagine in formato miniatura ed infine visualizzare il testo (in formato plaintext) riconosciuto dagli algoritmi OCR adottati dal sistema di gestione della banca dati, all’interno del singolo documento consultato. Tutte le funzionalità appena indicate sono accessibili attraverso pulsanti messi a disposizione dell’utente che consulta il singolo documento



Figura 15 – Fontitaliarepubblicana.it - Strumenti interazione con il contenuto documento

Di estremo interesse per la ricerca e per la critica necessaria all'individuazione delle caratteristiche di ciascuna delle banche dati che proporremo in analisi, risulta la funzionalità denominata "text" che consente di accedere al testo riconosciuto all'interno della singola immagine digitale frutto della scansione dell'originale unico cartaceo al quale sono stati applicati da un lato gli algoritmi di OCR e dall'altro la funzionalità di individuazione automatica delle entità riconosciute all'interno del testo.

Sulla base del procedimento descritto in precedenza, ovvero l'utilizzo della funzione "POST" che prende il testo riconosciuto all'interno della singola immagine digitale sottoposta ad OCR e lo invia al motore semantico connesso alla banca dati perché quest'ultimo ne "estragga" persone, luoghi e concetti, si capisce come questo riconoscimento avvenga sulla base di una "ontologia generica" (nello specifico dbpedia⁶¹) che isolando parti del testo riconosciuto, spesso e volentieri contraddistinto dalla presenza di cosiddetto "rumore" ovvero di parole troncate, porzioni di parole, sequenze di caratteri che sono frutto di errori nel riconoscimento testuale e di per se non rappresentano vocaboli di senso compiuto in nessuna lingua ma, casualmente, possono rappresentare acronimi e sigle che sono presenti sulla rete internet a vario titolo, e vengono dunque riconosciuti come "entità" (intese nel senso descritto dai creatori della banca dati).



Figura 16 - Riconoscimento automatico entità nel testo documento

⁶¹ <http://wiki.dbpedia.org/>

Accade dunque che una funzione particolarmente interessante, rivolta ad agevolare l'utente ricercatore che non necessariamente è dotato di specifica conoscenza rispetto al dominio storico, politico e giudiziario, sotteso alla documentazione consultata, risulti in un certo senso fuorviante. I luoghi, le persone e soprattutto i concetti riconosciuti all'interno del testo, sono spesso fuorvianti, totalmente avulsi dal contesto di consultazione dei documenti proposto all'utente e generano più confusione che supporto alla consultazione. Prendiamo ad esempio le 144 persone identificate nelle 184 pagine del documento dal titolo "000. Relazione Tina Anselmi". Nell'elenco proposto dal sistema di consultazione sono presenti nomi che sicuramente hanno pienamente a che fare con le vicende trattate all'interno del documento, su tutti, Licio Gelli, Roberto Calvi, Giordano Gamberini, Michele Sindona, Umberto Ortolani. Rispettivamente il venerabile gran maestro della loggia massonica Propaganda 2, il banchiere coinvolto nel crack del banco ambrosiano, un Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, un banchiere e faccendiere iscritto alla loggia P2 con tessera n.0501, un imprenditore ex amministratore delegato della Ducati condannato a 12 anni in via definitiva per il crack del Banco Ambrosiano.

Si trovano tuttavia molti altri nomi, all'interno dei 144 riconosciuti dal sistema automatico di identificazione delle entità.




Figura 17 - Entità "Persone" riconosciute nel test del documento

ed è ovviamente rispetto a nomi come Aristotele e Giuseppe Garibaldi, Adeodato di Canterbury ovvero Giustiniano (ma anche Totò, Dante Alighieri, Orazio, o addirittura Esaù ed altri), che si rende difficile capire in che modo essi abbiano a che fare con il contesto di consultazione della relazione di Tina Anselmi in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica propaganda 2.

L'applicazione di una ontologia generica, in questo caso una "cross-domain ontology⁶²" sviluppata per interconnettere contenuti nati su pagine internet e dunque nativi digitali, all'interno dei quali è relativamente più semplice identificare contenuto che abbia consistenza rispetto al testo presente ed al contesto di presentazione dello stesso, non è in grado di assicurare in uno scenario così specifico come le banche dati della memoria, la necessaria coerenza rispetto allo scopo di guidare l'utente all'interno dell'immenso (ma preciso e delimitato) dominio di conoscenza dei contesti archivistici digitalizzati ed aperti alla pubblica consultazione.

Una ultima considerazione in ordine allo strumento predisposto dalla banca dati in analisi. Lo strumento che viene offerto da questa specifica banca dati, fontitaliarepubblicana.it, è costruito attraverso la combinazione di più applicazioni, nate in contesti differenti e con diversi scopi ed unite, come spesso (e per fortuna) accade, declinandole rispetto a scopi ulteriori rispetto a quelli originari. Possiamo dire che le componenti costitutive del progetto fontitaliarepubblicana.it siano tre. Il sistema DocTrace, sistema proprietario che consente la pubblicazione di basi di dati documentali e la ricerca dei documenti pubblicati. Il sistema Dandelion API, un motore semantico, proprietario ed a pagamento anch'esso, che consente molte funzionalità, tra le quali quelle di identificare entità (persone, luoghi, concetti) all'interno del testo presente nei documenti pubblicati. Il sistema DocumentViewer (oggi DocumentCloud), infine, che costituisce un interessante aspetto della consultazione di banche dati della memoria, che proprio ai fini di questa ricerca ci teniamo molto a sottolineare. DocumentCloud è stato per la prima volta immaginato da un team di redattori di [ProPublica](#) e del New York Times⁶³, e fondato nel 2009 con la concessione della [Fondazione John S. e James L. Knight](#) per la creazione di un catalogo

⁶² <http://wiki.dbpedia.org/services-resources/ontology>

⁶³ <https://blog.documentcloud.org/blog/2011/06/new-home-at-ire/>

online di documenti di fonte autentica e di una serie di strumenti finalizzati ad aiutare i giornalisti a ottenere di più dai documenti consultati nelle inchieste dando loro la possibilità di analizzare, annotare e pubblicare. L'obiettivo iniziale del sistema doveva essere quello di supportare l'inchiesta sul fallimento delle banche d'affari (in particolare Goldman Sachs) che consentisse ai giornalisti impegnati nell'inchiesta di condividere uno spazio di lavoro elettronico all'interno del quale consultare le decine di migliaia di email della banca d'affari annotando sulle stesse i dettagli ed i particolari di interesse che ne potevano emergere e condividendo tra loro i risultati di tale attività di analisi e di annotazione.

Proprio quest'ultimo aspetto è di particolare interesse per la ricerca in oggetto, l'aspetto dell'annotazione. Annotare significa consentire all'utente che consulta un documento in formato digitale, di costruire conoscenza basata su ciò che legge ed apprende. Condividere le annotazioni con altri utenti che si prefiggono lo stesso scopo significa poi mettere a fattor comune la conoscenza prodottasi dalla consultazione e questo supporto risulta particolarmente utile e determinante nel caso di banche dati che esponano milioni di documenti. Per chiarire meglio la specifica funzionalità di cui si tratta, utilizzeremo un documento prelevato dal sito documentcloud.org andandone ad analizzare meccanismi di presentazione e consultazione.

All'indirizzo www.documentcloud.org/documents/3701443-No-CDs-FOIA.html è presente un documento che tratta del diniego ad una richiesta di documenti presentata all'amministrazione di una città americana in forza del FOIA (Freedom of Information Act).




Figura 18 - DocumentCloud - Modalità visualizzazione documento e annotazione

il primo particolare che emerge è l'indirizzo internet che identifica il documento, molto simile agli indirizzi generati nella banca dati fontitaliarepubblicana.it, costituito quindi dagli stessi elementi




Figura 19 - Uniform Resource Locator singolo documento - Componenti URL

viene poi immediatamente visibile la presenza di una funzione resa disponibile nella parte superiore della finestra



Figura 20 - DocumentCloud - Strumenti interazione con il contenuto documento

Le funzioni “Document”, “Pages” e “Text”, corrispondono esattamente a quelle presenti nella banca dati fontitaliarepubblicana.it mentre la funzione “Notes” risulta, in quest’ultima, assente. Essa consente appunto all’utente della banca dati di costruire annotazioni che contengono appunti sul testo consultato, selezionando specifiche aree del documento ed aggiungendo sulle stesse una annotazione. Proprio questa funzionalità e l’utilizzo che ne viene proposto all’interno del sistema DocumentCloud potrebbero rappresentare un quid pluris di elevato valore aggiunto per le banche dati della memoria trattate in questa ricerca, consentendo ai ricercatori ed agli esperti di dominio di

compiere inferenze ed annotarle sugli specifici documenti consultati e soprattutto, condividere tra loro tali annotazioni.



Figura 21 - DocumentCloud - Strumento annotazioni degli utenti sul testo

2.2 Archivio storico online del processo di Norimberga. Il Nuremberg trials project.

La Harvard Law School Library possiede e gestisce circa un milione di pagine di documenti relativi al processo dei leader militari e politici della Germania nazista dinanzi al Tribunale militare internazionale (IMT) e ai successivi dodici processi di altri criminali di guerra nazisti giudicati innanzi al Tribunale Militare degli Stati Uniti d'America a Norimberga nel periodo dal 1945 al 1949.

Considerata da molti come la più significativa serie di fonti della storia della seconda guerra mondiale, questi processi furono istituiti per perseguire coloro che avevano autorità nel regime nazista per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, per documentare tali atrocità in modo da creare un record storico permanente e stabilire un livello di condotta accettabile in tempo di guerra.

I documenti, che comprendono le trascrizioni delle udienze e degli interrogatori così come i materiali di corredo sono stati oggetto di analisi da parte di avvocati, studenti ed insegnanti di diverse discipline come storia, etica, genocidi e crimini di guerra, e sono di particolare interesse per gli studenti e gli addetti dei tribunali internazionali sui crimini di guerra e crimini contro l'umanità.

Per preservare il contenuto di questi documenti, ormai troppo fragili da gestire, e per fornire un accesso esteso a questo materiale, la biblioteca ha intrapreso un progetto di digitalizzazione in più fasi,

originariamente concepito alla fine degli anni '90 ed attuato successivamente. Il *Nuremberg Trials Project*⁶⁴ è un'iniziativa aperta per creare, presentare e rendere accessibili immagini digitalizzate dei documenti della Nuremberg Library, descrizioni dei documenti, trascrizioni associate sia a testo integrale che in formato immagine e informazioni generali sulle prove.

Il Nuremberg Trials Project attualmente consente l'accesso ai documenti ed alle trascrizioni dei seguenti tribunali di guerra militari:

- NMT 1 (Medical Case: U.S.A. v. Karl Brandt et al.)
- NMT 2 (Milch Case: U.S.A. v. Erhard Milch)
- NMT 3 (Justice Case: USA v. Josef Altstoetter et al. 1947)
- NMT 4 (The Pohl Case: U.S.A. v. Pohl et al.)
- NMT 7 (The Hostage Case (USA v. Wilhelm List et al. 1947-48)

2.2.1 *Metodi utilizzati per l'analisi dei documenti*

Le informazioni relative a ciascun documento presentato in una lista di risultati di ricerca, così come tutti gli elementi ricercabili, derivano dal database della Harvard Law School Library, costruito dall'analisi dei documenti della collezione "Norimberga". Molti degli elementi di ricerca come ad esempio "autore di un documento" o "data di un documento" sono prelevati direttamente da campi del database; le chiavi di ricerca utilizzate dagli utenti vanno ad agire trasversalmente su più campi del database, inclusi "autori", "titoli", "note", "difensori coinvolti", "oggetti descrittivi". L'analisi è stata svolta documento per documento e tutte le informazioni sono state ricavate o derivate direttamente dal contenuto di ciascun documento.

I curatori del progetto hanno utilizzato alcuni lavori esterni come ad esempio saggi e ricostruzioni storiche per alcuni specifici scopi, ma i significati più importanti per chiarire il contesto di un singolo documento sono sempre stati tratti dai materiali ad esso collegati all'interno della banca dati stessa. Ad esempio, per una fonte di prova, la trascrizione dell'udienza processuale prevede non solo una data di prova e un riferimento alla pagina della trascrizione, ma anche (in genere) una chiara dichiarazione dei soggetti e degli imputati in relazione alla quale è stata presentata la prova stessa, cosa che il documento non sempre chiarisce.

⁶⁴ <http://nuremberg.law.harvard.edu>

Inoltre, qualsiasi ambiguità, omissione o addirittura un errore tipografico in un unico documento può essere spesso corretto facendo riferimento alla trascrizione di udienze e / o ad altre versioni dello stesso testo della raccolta; ad esempio, può essere corretto un errore di stampa in una prova di prova controllando l'immagine digitale o un'altra versione dello stesso testo nei fascicoli delle prove (evidence files).

Gli atti processuali sono analizzati con maggior dettaglio rispetto ai documenti considerati come fonti di prova. Per gli atti processuali (un atto d'accusa penale o una risposta della difesa) sono stati annotati l'atto processuale specifico e il convenuto(i) cui si riferisce il documento. Poiché i documenti del fascicolo prove non fanno parte di un processo, gli attributi appena descritti non sono stati considerati applicabili.

Ogni documento viene registrato all'interno del database con una serie di campi ben specifica e resa esplicita nella documentazione del progetto di banca dati, pubblicata online.

- Item number: un numero univoco di identificazione del documento generato automaticamente dal sistema database.
- Descriptive title: questo campo inizia generalmente con un termine generico che indica la natura o la categoria di un documento (es. affidavit, articolo, riassunto, estratto, lettera, elenco, memorandum) ed un breve descrizione che ne indica il contenuto. Ad esempio, "Memorandum riguardo al programma eutanasia"
- Literal title: Indicato solo se presente, molti documenti non hanno titolo.
- Personal author: il nome dell'autore con un titolo o altre informazioni identificative se presenti. Le informazioni sono generalmente ricavate dal documento stesso ma spesso, informazioni addizionali, provengono da altri documenti.
- Institutional or group author: questo campo viene utilizzato nel caso in cui il documento è stato prodotto da agenzie, gruppi o altre entità collettive (ad esempio leggi pubblicate in gazzette ufficiali).
- Document date: Giorno, mese, anno, quando conosciuti.
- IMT/NMT document code: se il documento viene ricavato da collezioni codificate di prove di crimini di guerra, vengono forniti anche i codici di lettere e numeri associati.

- Notes: informazioni di chiarimento e di contesto vengono fornite se il documento è di difficile identificazione o categorizzazione, o se un errore importante nel testo è stato corretto
- Photographs: se presenti sono collegate e annotate con una descrizione generale.
- Language: Inglese, Tedesco, altri.
- Box and Folder number: la collocazione fisica del documento (utile ad uso interno per gli addetti all'archivio fisico)
- Pages: il numero delle pagine delle quali è composto il documento viene annotato
- Trial or Non-trial document: indica se il documento proviene da uno specifico fascicolo d'inchiesta o fascicolo processuale (documenti processuali) ovvero dai fascicoli di prova prodotti dal personale di supporto.
- Source of document: Per i documenti processuali, il fascicolo di uno specifico processo. Per i documenti non processuali, la prova specifica (o altro materiale) cui il documento si riferisce.
- Version of document: Per i documenti processuali, la versione inglese dei documenti contenuti nei fascicoli processuali; per i documenti non processuali la specifica versione dell'analisi compiuta sulla prova dallo staff, immagine digitale dell'originale, dattiloscritto inglese, dattiloscritto tedesco.
- Exhibit number, document number, and document book number of trial documents: campo applicabile ai soli fascicoli processuali, specificando il numero univoco d'accusa o di difesa, il numero documento, il numero del raccoglitore documento.
- Subjects of trial documents: campo applicabile ai soli fascicoli processuali, indica le categorie oggetto del documento che risultano rilevanti per il processo. Altre categorie di oggetti non vengono indicate.
- Defendants concerned in trial documents: campo applicabile ai soli fascicoli processuali, indica quali

difensori sono coinvolti o rilevanti ai fini dell'oggetto processuale del documento specifico.

- Trial citations: Date e pagine nella trascrizione dove il documento viene citato o utilizzato. Non tutti i documenti vengono citati nella trascrizione (es. resoconti presentati al tribunale), e non tutti i riferimenti e le citazioni vengono registrate.

2.2.2 *Le tipologie di documenti collegati ai processi di Norimberga*

I documenti di prova o i documenti del caso sono memorie, trascrizioni di arringhe o deposizioni orali, fascicoli di fonti di prova e altri documenti utilizzati nel corso della prova (o in alcuni casi preparati per l'uso ma non utilizzati concretamente nel processo). La maggior parte dei documenti di prova sono le memorie presentati dalla difesa e dall'accusa, per e contro ogni imputato e i documenti che contengono testi delle prove scritte presentate oralmente.

I fascicoli documentali della procura sono organizzati per argomenti d'accusa (ad esempio, eutanasia o esperimenti di sterilizzazione nel caso 1), mentre i documenti di difesa sono organizzati per singoli imputati (ad esempio, Dr. Becker-Freyseng). Questa differenza riflette il modo in cui le due parti hanno presentato i loro casi: l'accusa ha presentato prove sui vari crimini in successione, citando i vari imputati addetti alla responsabilità di ciascuno (ad esempio, gli imputati implicati negli esperimenti di congelamento) e ciascun imputato ha presentato un separato fascicolo riguardo alle accuse allo stesso singolarmente rivolte (ad esempio, le numerose accuse contro Viktor Brack).

Quasi tutte le prove d'accusa e molte delle prove di difesa sono state ricavate da materiale contenuto nei fascicoli di prova (che costituiscono una specifica sezione della banca dati), quindi i documenti processuali e le fonti di prova spesso forniscono lo stesso testo in più forme, con il testo del documento processuale in inglese e il testo della fonte di prova in inglese, tedesco e occasionalmente in altre lingue. Mentre i documenti contenuti nella collezione delle fonti di prova contengono il materiale potenzialmente disponibile per l'uso in tutti i processi, i documenti di prova sono quelli effettivamente utilizzati in uno specifico processo.

I documenti di prova (evidence files) sono raccolte di documenti assemblati dallo staff di IMT e NMT per un possibile utilizzo come

prove nei processi di Norimberga. Questi file fornivano quasi tutte le prove documentali utilizzate dall'accusa ed alcune delle prove a discarico utilizzate dagli imputati. La maggior parte delle prove a discarico è invece stata costituita dagli avvocati della difesa (per ciascuno degli imputati) ed è presente solo nei documenti processuali. Se un documento è stato utilizzato in uno dei processi, la trascrizione inglese e tedesca è stata estratta dai fascicoli di prova o preparata separatamente ed inserita nel fascicolo processuale utilizzato dall'accusa e dagli avvocati della difesa.

Un insieme completo di documenti di prova, che possiamo definire un fascicolo di prova completo è composto da 4 documenti: una immagine digitale del documento originale, una versione inglese ed una trascrizione del testo, una trascrizione in lingua tedesca del testo.

I fascicoli di prova completano i fascicoli processuali in due diversi modi. Quando un documento viene trovato in entrambi i gruppi il documento di prova aggiunge le informazioni non contenute nel documento processuale dattiloscritto: gli esperti dedicati all'analisi delle fonti di prova indicano come lo staff IMT⁶⁵/NMT⁶⁶ ed in seguito la Procura abbiano identificato ed interpretato il documento; l'immagine digitale del documento contiene riferimenti visuali come "intestazioni", "numeri di protocollo", "signature", "annotazioni", che chiariscono meglio il contenuto; le versioni dattiloscritte dei documenti in tedesco ed inglese, se comparate, aiutano (insieme alla riproduzione dell'immagine digitale, spesso difficilmente leggibile) a comprendere il contesto ed il contenuto dei documenti nelle differenti versioni. Quando manca un documento processuale il fascicolo delle prove fornisce un valido supporto per l'integrazione dello stesso.

2.2.3 *La banca dati online: risorse, strumenti, tecnologie.*

La banca dati si propone come strumento di ricerca per utenti generici, con ciò intendendo tipologie di utenti che non hanno una specifica esperienza di dominio, sia essa storica, giuridica, militare o di qualsiasi altra natura. In questo senso il punto di vista offerto da questa specifica risorsa, riscontra un notevole interesse per questa ricerca, in quanto rappresenta una risorsa pensata per il pubblico e non per “un certo tipo di pubblico”. La finalità divulgativa e di conservazione della

⁶⁵ International Military Tribunal

⁶⁶ Nuremberg Military Tribunals

memoria dunque si sposa perfettamente con l'organizzazione delle risorse pubblicate e gli strumenti messi a disposizione del ricercatore.



Figura 22 - Nuremberg Trials Project - Pagina principale

La suddivisione in tipologie di documenti contenuti all'interno della banca dati è resa chiara al ricercatore che quindi può operare una selezione specifica sul contesto all'interno del quale effettuare le proprie ricerche. La ricerca fornita dal sistema di gestione della banca dati è di tipo "full text" (o free-text) ovvero è possibile inserire una qualsiasi chiave all'interno della stringa di ricerca ed il testo verrà ricercato all'interno del contenuto dei documenti e dei metadati ad esso associati, grazie ai quali, mediante l'utilizzo di una tecnica chiamata "a faccette" (faceted search⁶⁷) l'utente viene guidato a raffinare progressivamente la lista di risultati principale, attraverso l'applicazione di filtri successivi alla query principale impostata. È il caso di chiarire con maggior dettaglio cosa s'intenda per "faccette" o meglio per "classificazione a faccette". La classificazione a faccette è un metodo di classificazione dell'informazione studiato da Shiyali Ramamrita Ranganathan, un matematico e bibliotecario indiano.

Tale classificazione sfrutta un sistema di attributi (metadati) mutuamente esclusivi rappresentanti ciascuno un aspetto o proprietà persistente dell'oggetto, e capaci - nel loro insieme - di descrivere esaurientemente l'oggetto stesso. Tali attributi vengono anche chiamati

⁶⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Faceted_search

faccette, termine introdotto in questa accezione proprio dal biblioteconomista e matematico indiano Ranganathan.

Le peculiarità e i vantaggi di questo metodo sono:

- pluridimensionalità: diversamente dai sistemi di ricerca tradizionali, nei sistemi a faccette, ogni oggetto è classificato secondo una pluralità di attributi
- persistenza: tali attributi o faccette, costituiscono proprietà essenziali e persistenti dell'oggetto; in questo modo l'impatto (sullo schema di classificazione) di eventuali cambiamenti è fortemente ridotto o nullo
- scalabilità: è sempre possibile aggiungere una nuova faccetta (attributo, metadato) descrittiva di un nuovo aspetto dell'oggetto
- flessibilità: esiste una pluralità di chiavi di accesso parallele (faccette); ogni oggetto può essere reperito utilizzando un singolo attributo di ricerca (o faccetta) alla volta, oppure più attributi insieme in combinazione.

il risultato di tale tecnica di ricerca è evidentemente quello di consentire ad un utente che non ha piena e pregressa cognizione del contesto documentale ovvero specifica esperienza nel dominio di conoscenza in oggetto di orientarsi tra i contenuti. Un esempio pratico di ricerca e consultazione a faccette è fornito proprio dalla banca dati dei processi di Norimberga, come visibile nell'immagine sottostante

The screenshot displays the Nuremberg Trials Project search interface. At the top, there is a search bar with the text "hermann goering" and a "Search" button. Below the search bar, the results are organized into a table with columns for "Material", "Authors", "Date", and "Type". The results are sorted by "Relevance".

Material	Authors	Date	Type
Interrogation of Hermann Goering concerning the conscription of labor for air force production Interrogation of Hermann Goering by Mr. Rapp HLSL Item No.: 3536 Source of Text: Photostat Evidence Code: HDXW-311	Hermann Goering Walter H. Rapp	06 September 1946	1 page
Interrogation of Hermann Goering concerning the conscription of labor for air force production Vernehmung des Hermann Goering am 8. September 1946 HLSL Item No.: 3537 Source of Text: Photostat Evidence Code: HDXW-311	Hermann Goering Walter H. Rapp	08 September 1946	27 pages
Interrogation of Hermann Goering concerning the conscription of labor for air force production Vernehmung des Hermann Goering am 8. September 1946 HLSL Item No.: 3538 Source of Text: DMT/HMT Typenscript—German Evidence Code: HDXW-311	Hermann Goering Walter H. Rapp	08 September 1946	27 pages
Extract from an interrogation of Hermann Goering concerning the conscription of labor for air force production HLSL Item No.: 3538 Source of Text: DMT/HMT Typenscript—English Evidence Code: HDXW-311	Hermann Goering Walter H. Rapp	08 September 1946	1 page
Extracts from the minutes of a conference with Goering			

On the left side of the interface, there is a "Filter Results" section with various categories and counts:

- Material Type:** Document (114), Transcript (3), Photograph (3)
- Trial:** NMT 4: Post Case (2), NMT 3: Justice Case (2), NMT 2: Milch Case (2), NMT 1: Medical Case (2), NMT 7: Hostage Case (2), 1 more
- Defendant:** Oswald Pohl (1), Karl Hottel (1), Franz Schlegelberger (2), Gerhard Milch (2), Herbert Kretzschmar (2), 93 more
- Date:** 1935 (2), 1941 (2), 1942 (2), 1943 (2), 1946 (1), 10 more
- Range:** 1918 to 1960

Figura 23 - interfaccia di ricerca "a faccette" della banca dati Nuremberg Trials

come visibile ci sono delle aree (nello specifico la colonna sinistra della finestra di navigazione) che contengono le “faccette”, utili a filtrare l’elenco di risultati principale ottenuto. Nell’esempio appena riportato, abbiamo cercato tra tutti i documenti dei processi (sia quindi documenti processuali, che fascicoli istruttori) il termine “hermann goering” ed abbiamo ottenuto 122 risultati principali. Nella parte centrale dello strumento di ricerca della banca dati ci vengono proposti i “Material” ovvero i tipi di documento risultanti dalla nostra ricerca nei quali è stato trovato il testo “hermann goering”. Attraverso questi strumenti di organizzazione dei risultati di ricerca, l’utente ricercatore può scoprire che dei 122 documenti trovati, 114 sono documenti processuali, 5 sono trascrizioni e 3 sono fotografie.




Figura 24 - esempio di "facette" nella ricerca sulla banca dati Nuremberg Trials

i metadati associati ai documenti consentono di filtrare progressivamente i risultati di ricerca aiutando l'utente a setacciare con sempre maggiore dettaglio l'insieme dei risultati iniziali.

Nel caso specifico della banca dati dei processi di Norimberga i metadati attraverso i quali è possibile filtrare (o meglio setacciare) l'insieme dei risultati proposti in seguito ad una specifica chiave ricercata è la seguente:

- Trial Issues
- Source
- Language
- Author
- Range
- Date
- Defendant
- Trial
- Material Type

Questo tipo di ricerca è particolarmente utile nel caso in cui ci si trovi a dover fronteggiare ricerche che portano centinaia (o centinaia di migliaia) di risultati per ogni chiave richiesta.

Una volta selezionato il documento di interesse il ricercatore ha la possibilità di visualizzarne il contenuto attraverso la riproduzione per immagine dell'originale analogico associata ai metadati di contesto del documento stesso e ad eventuali riferimenti attivi che collegano lo stesso ad altre risorse, come visibile nell'immagine seguente.




Figura 25 - Vista singolo documento - Nuremberg Trials Project

Di particolare rilievo ed interesse all'interno della banca dati in analisi sono le trascrizioni dei documenti originali (transcript) che costituiscono una risorsa estremamente preziosa sia per la qualità nell'indicizzazione (e dunque nella reperibilità) del testo, sia perché consentono di avere contatto diretto con la tipologia documentale di natura processuale, come ad esempio nel caso degli interrogatori o delle arringhe di accusa e difesa.

2.3 Stragi80. L'archivio storico-giornalistico sulla strage di Ustica del 27 giugno 1980.

“Stragi80 è un archivio storico-giornalistico nato nel 2000 da un'idea di Fabrizio Colarieti⁶⁸ e Daniele Biacchessi⁶⁹ che raccoglie documenti sulla Strage di Ustica del 27 giugno 1980”⁷⁰.

⁶⁸ <http://www.colarieti.it/>

⁶⁹ <http://www.danielebiacchessi.it/>

⁷⁰ <http://www.stragi80.it/chi-siamo/>

L'archivio, per esplicita indicazione presente nelle pagine del sito web attraverso il quale è accessibile al pubblico *“conserva on-line contributi di cui è accertata la provenienza e dei quali viene sempre citata la fonte”* sebbene venga esplicitamente precisato che *“i documenti e i contributi multimediali conservati su questo sito non rappresentano il parere degli autori”*.

L'interesse per questa banca dati, ai fini della presente ricerca, non attiene ad aspetti tecnologici o metodologici particolari, quanto piuttosto alla completezza ed alla organizzazione dei contenuti e dei documenti, tra i quali sono presenti anche risorse multimediali in formato audio che riportano il sonoro originale delle udienze processuali.

Nella sezione “documenti” del sito internet infatti, sono *“in ordine cronologico, gli atti ufficiali delle inchieste giudiziarie e parlamentari”*. La documentazione organizzata e pubblicata in questa sezione del sito internet è di estremo interesse per la ricerca, sebbene non per gli aspetti strettamente legati alla conformità ai canoni ed agli standard previsti dalla scienza archivistica e diplomatica sommariamente tracciati in questo lavoro, né per gli aspetti relativi alla completezza “giuridica” della documentazione offerta alla pubblica visibilità. Non risultano particolarmente delicati gli aspetti inerenti alla tutela della privacy e riservatezza, così come le problematiche inerenti la tutela del segreto.

Il taglio della banca dati, come dichiarato anche dagli stessi costitutori e manutentori, è di natura “giornalistica” con scopi quindi dichiaratamente orientati alla divulgazione e disseminazione dell'informazione esaltando dunque gli aspetti legati alla comprensione dei documenti contenuti nell'archivio. Questo aspetto è di estrema importanza perché offre all'analisi che si sta svolgendo, un caso d'uso specifico e molto particolare delle informazioni che vengono classificate ed organizzate all'interno di una banca dati della memoria e dell'uso che potrebbe esserne fatto da parte di una specifica categoria professionale di soggetti, giornalisti appunto, e ciò facendo suggerisce gli spunti necessari ad identificare le funzionalità fondamentali che deve avere un archivio digitale storico al fine di espletare con pienezza il ruolo di “memoria” al quale è naturalmente portato.

I documenti sono per la massima parte file .pdf sui quali non sembra essere stato applicato sistematicamente uno strumento di riconoscimento caratteri (alcuni file risultano in versione “OCR” altri invece sono immagini non ricercabili che riproducono l'atto originale

unico). All'interno della pagina "documenti" viene pubblicato un elenco di link ai quali è stata data una titolatura scelta dagli autori in forma libera e non sulla base di una qualche specifica tassonomia.

In alcuni casi i collegamenti portano direttamente al documento .pdf cui si riferisce il titolo del collegamento, in altri vengono aperte delle ulteriori pagine web nelle quali sono presenti ulteriori link che suddividono e classificano ulteriormente il titolo di provenienza. Quest'ultima scelta accade in genere quando il contenuto del documento specifico al quale si vuole accedere è particolarmente articolato e complesso come nel caso della "[sentenza-ordinanza e le conclusioni del G.I. Rosario Priore](#)⁷¹" resa nel Procedimento Penale Nr. 527/84 A G.I., costituita da oltre 5000 pagine e pubblicata in una pagina "ad hoc" attraverso un insieme di link che rappresentano le parti fondamentali del documento originale (il cui solo indice è costituito di 36 pagine) sebbene non riproducendo esattamente, in tale suddivisione, il contenuto dell'indice originale dell'atto originale.

Di particolare interesse sempre all'interno dell'archivio Stragi80 è l'elenco delle perizie e delle consulenze tecniche svoltesi nell'ambito della fase istruttoria condotta dal Giudice Rosario Priore, presente in una specifica pagina web, costruita in modo uniforme rispetto a quella poc'anzi descritta.

Nel sito web stragi80.it non sembrano essere presenti strumenti di ricerca e classificazione evoluti (full-text, facets, ontologie) che pure invece renderebbero maggiormente fruibile e diffondibile il prezioso contenuto informativo dell'archivio. Le informazioni contenute nelle pagine sono inoltre identificabili attraverso comuni URL, con tutti i limiti di univocità, persistenza e dunque interoperabilità che ne derivano.

2.4 L'archivio digitale Pio La Torre.

L'archivio digitale Pio La Torre⁷², raggiungibile su internet, "*dà accesso agli atti processuali sui delitti politici di La Torre, Mattarella, Reina unificati nel processo celebrato presso il Tribunale e la Corte d'Appello di Palermo; alle carte, custodite dall'Archivio Flamigni, dell'avvocato Zupo, difensore di parte civile per il PCI-PDS nel processo; alla rassegna stampa tratta dai principali quotidiani locali e nazionali conservati presso la Biblioteca centrale della Regione*

⁷¹ <http://www.stragi80.it/doc/la-sentenza-ordinanza-del-g-i/>

⁷² <http://archiviopiopiolatorre.camera.it/processo>

siciliana". Nella sezione dell'archivio dedicata agli atti processuali vengono rese disponibili le trascrizioni di 31 delle 34 udienze del dibattimento e la sentenza di condanna degli imputati della "Cupola mafiosa" Michele Greco, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Francesco Madonia e Antonino Geraci per i cosiddetti "omicidi politici", e degli imputati Angelo Izzo e Giuseppe Pellegriti per calunnia.

La documentazione relativa al processo è organizzata in due fondi principali. Il primo raccoglie la documentazione del Tribunale di Palermo relativa ai processi, il secondo è il fondo dell'avvocato di parte civile Giuseppe Zupo. La documentazione del Tribunale è così organizzata:

DIBATTIMENTO PRIMO GRADO
TRASCRIZIONI UDIENZE
SENTENZA
PROCESSO DI APPELLO
TRASCRIZIONI UDIENZE
SENTENZA

Le sentenze (sia di primo che di secondo grado) sono pubblicate in versione integrale sia in un file unico sia suddivise in più parti per ridurre la dimensione complessiva del file unico.

Per ciascuna delle pronunce, in un file pdf separato rispetto al testo della sentenza, viene pubblicato l'indice della sentenza stessa. Sia il file di indice della sentenza che il file pdf con il testo della sentenza sono file pdf con testo ricercabile.

Le trascrizioni delle udienze, in formato pdf, sono organizzate e classificate in base al numero udienza ed ai volumi dei fondi digitalizzati, seguita dalle date nelle quali la stessa è stata celebrata, come visibile nell'immagine di seguito




Figura 26 - Elenco trascrizioni udienze - Archivio Pio La Torre

Ciascuna voce dell'elenco contenuto all'interno della singola udienza, descritta come in precedenza, riporta ulteriori metadati relativi all'udienza stessa secondo uno schema di classificazione che si ritrova uniformemente in tutto l'archivio, come nell'esempio che segue

VII Udienza del 18, 23, 25, 29 e 30 giugno 1992
 VII Udienza 18-06-1992 Trascrizione Parte 1
 (formato PDF 0,16 MB)

La classificazione proposta è sostanzialmente uniforme per tutti i collegamenti ai file pdf contenuti nella parte di archivio dedicata alle trascrizioni udienze ed è quindi composta attraverso una sintassi regolare (salvo alcune rare eccezioni) così composta

N_Udienza del Data/e_Udienza Trascrizione_parteTrascrizione_N

I file pdf contenenti le trascrizioni letterali delle diverse udienze sono stati sottoposti ad algoritmi di riconoscimento testuale (OCR) e contengono quindi testo ricercabile.

Diverso discorso classificatorio riguarda invece il fondo dell'avvocato di parte civile Giuseppe Zupo. Quest'ultimo è così organizzato all'interno delle pagine web dell'archivio digitale:

Fondo Giuseppe Zupo

ATTI PROCESSUALI

CARTE DI LAVORO DI GIUSEPPE ZUPO

L'area degli atti processuali appartenente al fondo dell'Avvocato Zupo è organizzata in sottoserie dalla 1 alla 4 così articolate:

Fondo Giuseppe Zupo

ATTI PROCESSUALI

Sottoserie 1: Voll. 6-27, 1982 -1991, con docc. precedenti

Sottoserie 2: Servizi segreti, dossier: 1952 - 1982/04/17

Sottoserie 3: Requisitoria, 1991/03/09

Sottoserie 4: sentenza-ordin. di rinvio a giudizio, 1991/06/09

All'interno di ciascuna sottoserie poi, sono contenuti sia documenti che raggruppano in singoli file pdf i volumi (unità di contenimento archivistiche) originali unici analogici digitalizzati, che vengono descritti brevemente attraverso titoli come riportato nell'immagine sottostante

 "Processi verbali di trasmissione di documenti, oggetti e atti appartenenti a Di Salvo Rosario e all'On. Pio La Torre rinvenuti addosso ai cadaveri", trasmessi dalla Questura di Palermo - Squadra Mobile al Consigliere Istruttore Rocco Chinnici.  INFO
(formato PDF 2,73 MB)

CHIUDI 

Sono allegate le fotocopie di appunti e di un blocco notes dell'On. Pio La Torre, e le fotocopie dell'agenda (per il solo mese di gennaio), della rubrica telefonica e di documenti personali di Rosario Di Salvo.

Figura 27 - Descrizione e titolatura di un volume del fondo "Giuseppe Zupo"

sia dossier che al loro interno possono avere ulteriori ramificazioni di classificazione come nel caso ad esempio delle perizie balistiche rappresentato nell'immagine seguente

Perizie balistiche

 "Perizia balistico-forense del dott. Milone e del Sig. Ajala per il 'Procedimento penale contro Michele Greco e altri' (N. 17/83 Reg. Sez. C)", Ufficio d'istruzione presso il Tribunale di Palermo.  INFO
(formato PDF 2,65 MB)

 "Perizia tecnica Prof. Ghio, del Sig. Ajala e del Dott. Milone per il 'Procedimento penale contro Michele Greco e altri' (N. 292/83 R.G.U.I.; N. 17/83 Reg. Sez. C)", Ufficio Istruzione presso il Tribunale di Palermo.  INFO
(formato PDF 2,29 MB)

Figura 28 - Dossier all'interno di una sottoserie del fondo "Giuseppe Zupo"

Anche nell'[archivio Pio La Torre](#) come nel precedente caso analizzato di Stragi80.it, non sembrano essere presenti strumenti di ricerca e classificazione evoluti (full-text, facets, ontologie). Le informazioni contenute nelle pagine sono inoltre identificabili

attraverso comuni URL, con tutti i limiti di univocità, persistenza e dunque interoperabilità che ne derivano anche in questo caso.

2.5 Il portale archIVI. Una città degli archivi.

L'ultima risorsa che analizzeremo è fortemente legata alla conformità della pubblicazione e degli strumenti messi a disposizione dell'utente, tanto quelli di consultazione quanto quelli di ricerca, alla scienza archivistica e diplomatica. Come riportato nella stessa homepage del sistema digitale di pubblicazione "*il portale archIVI*⁷³ offre agli utenti della rete le risorse informative su una parte rilevante dei più significativi archivi per la storia della città di Bologna, nel corso dell'Otto e Novecento". Gli utenti che accedono al portale ed alla banca dati possono quindi consultare "*le schede descrittive degli archivi, dei soggetti produttori e le riproduzioni digitali di una parte della documentazione descritta*".

Studiare questo tipo di banca dati ci aiuta a comprendere il valore della descrizione archivistica intesa nell'accezione più ampia e ricca ed allo stesso tempo più rigorosa possibile. Nel portale sono presenti elenchi ricercabili di schede descrittive così sintetizzabili:

- Elenco alfabetico degli archivi
schede dei complessi documentari di cui il portale fornisce le descrizioni
- Elenco alfabetico dei soggetti produttori
schede di quegli enti, persone o famiglie che hanno prodotto, accumulato e usato la documentazione archivistica descritta all'interno del portale
- Elenco alfabetico dei soggetti conservatori
le schede degli istituti conservatori di archivi, vale a dire delle organizzazioni pubbliche e private che gestiscono e conservano il materiale archivistico descritto all'interno del portale e lo rendono accessibile al pubblico

Abbiamo quindi pensato di fare una ricerca libera a caccia di schede descrittive che ci portassero ad informazioni relative alla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Nell'immagine seguente possiamo vedere quali siano i risultati generati dalla banca dati e partendo dagli stessi analizzare le specificità e le caratteristiche di

⁷³ <http://www.cittadegliarchivi.it/>

quello che potremmo definire con un neologismo un “*metarchivio*” ovvero un archivio di archivi.




Figura 29 - Cittadegliarchivi.it - Simulazione ricerca "strage bologna"

Vediamo quindi attraverso la stessa interfaccia utente che propone la banca dati, quali sono le caratteristiche principali ed il tipo di informazione che l'utente riesce a reperire attraverso questo strumento digitale. Anzitutto la chiave di ricerca che può essere libera, ma può anche indirizzarsi più specificamente ad insiemi specifici di informazioni come ad esempio nei casi di “*ricerca negli archivi*” e “*ricerca negli archivi per parole chiave*”, “*ricerca nei soggetti produttori*” e “*ricerca nei soggetti conservatori*”. In secondo luogo la ricerca che effettuiamo non modifica il contesto visivo della pagina che stiamo consultando, che si compone progressivamente di ulteriori “blocchi” o “colonne” man mano che approfondiamo la navigazione dell'archivio.

In questo senso una volta cercata la chiave “strage bologna” vediamo comparire una seconda colonna nell'area centrale della pagina di consultazione all'interno della quale sono presenti due elementi. Un primo gruppo di informazioni ci dice quante risorse sono state trovate come corrispondenze positive alla chiave da noi richiesta, ed alcuni dati riassuntivi (simili nel loro significato alle “faccette” che abbiamo già visto) che raggruppano i risultati per rilevanza semantica. L'area di sintesi dei risultati di ricerca ci dice in modo esplicito quanto riportato nella seguente immagine



Figura 30 - area sintetica risultati ricerca libera - cittadegliarchivi.it

e l'elenco va avanti per numero decrescente di risultati trovati. L'elenco proposto però ci serve a comprendere 3 aspetti fondamentali:

- il primo è che il sistema è dotato di metadati capaci di essere analizzati in modo semantico, andando quindi a scandagliare il significato in linguaggio naturale in uno specifico contesto delle parole cercate dall'utente;
- il secondo è relativo alla capacità di contare i risultati e quindi la rilevanza e l'incidenza della chiave cercata tra i contenitori nei quali la stessa è stata rinvenuta;
- il terzo è che avviene un'associazione tra "risultato" (inteso come presenza della chiave ricercata) e contenitore che viene esplicitato "linkato" ovvero reso consultabile direttamente dall'utente.

a questo primo nucleo sintetico di informazioni seguono i risultati di ricerca veri e propri proposti in un elenco che consente di scegliere di quale specifico archivio si voglia consultare la scheda descrittiva.

In questo senso, come nell'immagine di seguito riportata, abbiamo scelto di consultare la scheda descrittiva dei "Fascicoli riuniti" dei quali già in elenco riusciamo a vedere alcuni metadati interessanti, ovvero

che coprono un arco temporale che va dal 01.01.1982 al 31 dicembre 1984 e sono una sottoserie presente nell'Archivio del Centro di documentazione storico politica sullo stragismo (Cedost).

[mostra dettaglio](#)

[pagina 1 di 13](#) / [successiva](#)



9° anniversario della strage alla stazione di Bologna

01 ago. 1989 - 31 ago. 1989

unità archivistica nell' *Archivio dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica*



10° anniversario della strage alla stazione di Bologna

01 ago. 1990 - 31 ago. 1990

unità archivistica nell' *Archivio dell'Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica*



Deposizione di corone presso la lapide in memoria della strage alla stazione di Bologna

01 gen. 1985 - 31 dic. 1990

documento nell' *Associazione nazionale partigiani d'Italia, Comitato provinciale di Bologna*



Deposizione di corone presso la lapide in memoria della strage alla stazione di Bologna

01 gen. 1981 - 31 dic. 1985

documento nell' *Associazione nazionale partigiani d'Italia, Comitato provinciale di Bologna*



6° anniversario della strage alla stazione di Bologna

02 ago. 1986 - 02 ago. 1986

unità archivistica nell' *Associazione nazionale partigiani d'Italia, Comitato provinciale di Bologna*



"Fascicoli riuniti"

01 gen. 1982 - 31 dic. 1984

sottoserie nell' *Archivio del Centro di documentazione storico politica sullo stragismo (Cedost)*

Rimane quindi da analizzare la scheda descrittiva del singolo archivio sul quale abbiamo scelto di focalizzare la nostra attenzione analitica.



Figura 31 - Scheda descrittiva con indicazione metadati archivistici

Nella scheda descrittiva dell'archivio sono presenti un titolo ed una descrizione generica del contenuto dell'archivio così come la collocazione fisica. In aggiunta sono presenti due informazioni di estremo rilievo per la presente ricerca ovvero il metadato "Identificativo scheda" e l'ulteriore informazione "identificativo gerarchico scheda". Il primo è un codice numerico ed alfanumerico composto attraverso una precisa grammatica ed il secondo è una evidente classificazione archivistica che colloca in una specifica posizione del fondo archivistico di appartenenza, la sottoserie specifica denominata "Fascicoli riuniti".

2.5.1 L'utilizzo dei concetti nella navigazione degli archivi. L'ontologia della città degli archivi.

Nella precedente parte dell'analisi abbiamo effettuato una ricerca con modalità tradizionali, una cosiddetta "ricerca libera" all'interno di una banca dati, con la finalità di individuare le caratteristiche distintive del tipo di banca dati che nello specifico stiamo analizzando e con il precipuo scopo di evidenziarne la conformità e l'espressività sulla base di una prospettiva strettamente archivistica. La banca dati di cittadegliarchivi.it tuttavia, si contraddistingue per uno sforzo ulteriore compiuto dai costitutori, che ha portato all'applicazione di una ontologia attraverso la quale è possibile consultare le informazioni relative agli archivi attraverso una modalità grafica. Nel consultare la scheda archivistica della sottoserie "Fascicoli Riuniti", nell'esempio fatto al precedente paragrafo, abbiamo potuto vedere come le "parole chiave" associate alla scheda descrittiva fossero "Bologna" e "Stazione centrale". Partendo da questa informazione siamo tornati indietro alla

pagina principale della banca dati cittadegliarchivi.it dove è presente un ulteriore strumento di ricerca che consente cercare una voce tra “percorsi di ricerca”

- Famiglie e persone
- Enti ed istituzioni
- Luoghi
- Eventi

Abbiamo quindi inteso ripetere la ricerca effettuata in precedenza attraverso l’uso della chiave “Stazione di bologna” e non più “strage di bologna” nell’area dedicata a questa funzionalità accessibile nella homepage.



Figura 32 - Area ricerca semantica "per percorsi"

Una volta effettuata la ricerca con la voce “stazione di bologna” otteniamo un risultato non più testuale ma grafico, come visibile nell’immagine successiva, nel quale vengono presentati dei cerchi contenenti “concetti” (entità) connessi attraverso delle linee sulle quali vengono annotate delle proprietà (predicati) che portano da un concetto ad un altro. Per questa ragione, probabilmente, la ricerca viene definita dai costitutori della banca dati una ricerca “per percorsi”. Si tratta in realtà di una modalità di esplorazione dei contenuti basata sull’applicazione di una ontologia al contenuto degli archivi descritti



Figura 33 - Ricerca semantica o "per percorsi" - cittadegliarchivi.it

attraverso questo tipo di ricerca è quindi possibile procedere nella consultazione di una base di dati senza necessariamente conoscere la destinazione finale prima di iniziare l'esplorazione. Gradualmente, a partire da una voce iniziale, si scoprirà che la "stazione di Bologna", che è un luogo, è connessa ad una serie di eventi tra i quali una visita di Benito Mussolini nel 1923, dei bombardamenti aerei di Bologna tra il 1943 ed il 1945 e la strage del 1980. Selezionando l'evento strage del 1980, si può vedere che la stessa è determinata da "Terrorismo" ed è in relazione con una serie di entità che vanno dalle commissioni parlamentari d'inchiesta ai centri di documentazione passando per le associazioni dei parenti delle vittime. Si può inoltre scoprire che l'evento strage di Bologna risulta "collegato" alle stragi di Ustica e del Rapido 904. Selezionando ulteriormente l'entità "terrorismo", che come abbiamo detto "determina" la strage alla stazione di Bologna, si scopre che la stessa è "collegata" agli "anni di piombo" ed al "caso Moro" e che "determina" anche la "strage di piazza Fontana", la "strage di Piazza della Loggia" ed altri eventi di strage ed è "in relazione con" una organizzazione denominata "Brigate rosse".

Nell'immagine che segue viene mostrato il percorso visuale effettuato e raccontato in linguaggio umano poc'anzi venga rappresentato in modo intuitivo e semplice, accessibile anche ad un

utente che non necessariamente abbia pregressa esperienza del dominio di conoscenza specifico.




Figura 34 - Esplorazione del percorso "stazione di Bologna" con l'uso di una ontologia.

Non risulta pubblicata sulla banca dati cittadegliarchivi.it l'ontologia specifica utilizzata per consentire la ricerca "per percorsi". La tipologia di banca dati inoltre non è pensata per una consultazione delle riproduzioni digitali dei documenti contenuti all'interno dei fondi archivistici descritti, se non in specifici e selezionati casi nei quali è stata fornita anche questo tipo di risorsa "ad abundantiam" rispetto allo scopo principale dell'archivio che rimane quello di consentire di esplorare e collegare concettualmente gli archivi presenti nella città di Bologna.

3 Capitolo III – I modelli di processo penale e le procedure codificate.

L'oggetto di questa ricerca non è incentrato sul diritto processuale penale in senso stretto. La breve trattazione che verrà quindi sviluppata in ordine agli aspetti processualistici, avrà come scopo primario quello di identificare, fasi, atti, eventi e ruoli, nell'ambito di quelli che sono i modelli di processo succedutisi nel tempo.

In questo capitolo cercheremo quindi di fornire una descrizione generale del 'contesto di dominio' oggetto della ricerca, andando ad individuare i concetti principali collegati al processo penale, a partire da aspetti come giurisdizione, competenza, organi e parti per arrivare agli atti ed alle fasi.

L'analisi proposta non può e non vuole essere, ci teniamo a ribadirlo, una trattazione di diritto processuale penale, orientata alla completezza espositiva degli aspetti giuridici relativi ai diversi istituti che verranno considerati. Il focus d'analisi si concentrerà invece nell'individuazione degli aspetti funzionali fondamentali al fine di capire come "estrarre" dalla disciplina giuridica i concetti cardine che definiscono il vocabolario del dominio di conoscenza in analisi; su tale tassonomia verrà compiuto un successivo approfondimento di natura ontologica, cercando di descrivere le proprietà e le relazioni identificate tra i diversi concetti individuati e classificati.

In questa ricerca abbiamo visto come la gran parte delle banche dati della memoria rese accessibili sulla rete internet, non comprendano tra la documentazione digitalizzata le informazioni contenute all'interno dei documenti d'inchiesta. Tra le banche dati analizzate l'unica eccezione è forse costituita dalla banca dati dei processi di Norimberga e dall'archivio Pio La Torre che contiene la digitalizzazione di alcuni atti d'inchiesta.

Per questo motivo lo studio condotto si è concentrato sull'analisi dei documenti contenuti nei fascicoli giudiziari non limitandosi alla pubblicazione (pur utile e meritoria) delle sentenze, ovvero delle pronunce giurisdizionali, ma cercando un metodo per organizzare, classificare e rendere disponibili ai ricercatori gli atti di indagine veri e propri, che costituiscono la vera mole immensa di materiale contenuto nei fascicoli giudiziari. Se, ad esempio, la sentenza-ordinanza del giudice istruttore Rosario Priore relativa alla strage di Ustica oltrepassa le 5000 pagine (poi immagini digitali) ed il solo indice del contenuto

sentenza è costituito da 36 pagine, gli incartamenti delle inchieste superano i milioni di pagine e dunque rappresentano una mole informativa nella quale reperire informazioni ai fini di ricerca storica è molto più difficile (ed utile) rispetto al poter consultare una pronuncia giurisdizionale.

Dopo aver delineato gli aspetti essenziali della giurisdizione penale e dei modelli processuali, ci si concentrerà quindi sulla descrizione del procedimento probatorio e si darà contezza per quanto possibile delle tipologie di atti processuali e documenti ed informazioni collegati a questa specifica fase del processo, caratterizzata dall'attività di polizia giudiziaria che coordinata dal Pubblico Ministero (ed una volta dal Giudice Istruttore) ovvero di propria iniziativa acquisisce informazioni, interroga persone informate sui fatti, compie sequestri, redige rapporti, produce note informative ed ogni altro atto d'indagine richiestole o necessario, in questo modo alimentando un flusso di informazioni verso l'Autorità giudiziaria che accumula fonti di prova che diventeranno mezzi e poi elementi di prova fino ad essere escussi in fase dibattimentale e fondare la pronuncia giurisdizionale.

Tutte queste attività, cristallizzate in produzioni documentali costituiscono l'immensa mole di materiale nella quale la ricerca si propone di individuare metodi e strumenti utili alla ricerca ed all'analisi storica.

3.1 Il processo penale e le sue procedure

Il processo giudiziario è un fenomeno sociale, manifestazione rituale dell'applicazione di un insieme di regole vigenti in un determinato intervallo di tempo. Nel caso di eventi prodottisi nella realtà fisica, posti in essere da soggetti fisici (societas delinquere non potest⁷⁴) attraverso condotte tipiche colpevoli o dolose aventi rilievo in base all'ordinamento penale vigente (reati), il concetto di "*insieme di regole vigenti in un determinato intervallo di tempo*" viene declinato tanto in senso sostanziale (regole penali) quanto dal punto di vista del rito (regole processuali), producendo appunto un fenomeno sociale, il procedimento e poi il processo, che si sostanzia in una serie di atti ed eventi, scanditi nel tempo e posti in essere da soggetti identificati dalle norme come titolari di specifici ruoli.

⁷⁴ https://it.wikipedia.org/wiki/Societas_delinquere_non_potest

Un evento, naturale o umano, costituisce un reato se esiste una specifica previsione normativa che ricollega degli effetti di natura penale, al verificarsi di quel particolare accadimento oltre che di tutte le condizioni oggettive e soggettive necessarie affinché lo stesso venga considerato punibile dalla società secondo la legge penale.

Un processo penale può dirsi tale, inoltre, se il prodursi dell'evento reato viene rilevato dai soggetti preposti alla tutela ed all'applicazione dell'ordinamento penale nell'ambito di un determinato territorio dello Stato definito per legge (giurisdizione) e da tali soggetti viene esplicitato in una serie di attività espressamente codificate e disciplinate.

Di più. Il processo è caratterizzato dall'essere scandito in fasi e gradi, nell'ambito delle quali ciascuna parte coinvolta nelle diverse attività, produce e consuma informazioni che scambia con le altre parti secondo modalità espressamente disciplinate (prevalentemente in forma documentale), sia nelle primissime fasi, quando ancora il vero e proprio processo in senso tecnico non è nato e ci si trova ancora nell'ambito di quello che prende il nome di procedimento (indagini preliminari, nel vecchio modello processuale divise in "istruttoria sommaria" ed "istruttoria formale") successivamente trasformandosi nel vero e proprio processo (udienza preliminare e dibattimento, una volta solo dibattimento a conclusione dell'istruttoria formale) all'esito dell'udienza preliminare ed in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio da parte di un Pubblico Ministero. Diversamente la vicenda si ferma in uno stadio cosiddetto "preprocessuale", concludendosi con una richiesta di archiviazione, sempre ammesso che questa non venga annullata in seguito ad avocazione, nel qual caso si rientra nella precedente ipotesi (udienza preliminare, rinvio a giudizio, dibattimento).

Il potere giurisdizionale si esercita attraverso l'attività giudiziaria che viene svolta dall'Autorità Giudiziaria. Quest'ultima, nello scenario che ci si accinge a descrivere, è un'entità agente (agente) che opera esercitando una pubblica funzione (attività) nell'ambito di poteri e facoltà (ruoli) istituiti e disciplinati da un ordinamento giuridico vigente (normativa processuale penale), al momento del verificarsi di specifici eventi (fatto di reato) in un determinato "istante" (*tempus commissi delicti*) e "luogo" (*locus commissi delicti*) per i quali l'ordinamento prevede sanzioni penali ("*nullum crimen, nulla poena sine lege*").

3.1.1 La giurisdizione italiana: linee generali

L'esercizio della giurisdizione è una delle tre principali funzioni dello Stato, insieme alle funzioni legislativa ed amministrativa; essa può definirsi come la potestà dello Stato rivolta alla concreta applicazione delle norme attraverso l'opera di un giudice.

L'esercizio della funzione giurisdizionale è presidiata da garanzie costituzionali dettate a tutela di tutti i soggetti e le parti di un processo. In estrema sintesi e con l'intento di individuare quelle di più stretto interesse per questa ricerca, le garanzie sono così elencabili:

- la giustizia è amministrata “*in nome del popolo italiano*” (Art. 101 Cost.), da giudici soggetti solo alla legge (non quindi ad altri poteri o funzioni dello Stato);
- la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente (Art. 104 Cost.);
- nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), secondo le norme sulla competenza, in questo senso è vietata l'istituzione di giudici straordinari (art 102 c.2, Cost.)
- la libertà personale è inviolabile e può essere limitata solo per ordine motivato dell'Autorità Giudiziaria (Art. 13 Cost.)
- la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (Art. 24, c.2 Cost.)
- la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (Art. 111 Cost.)

Nell'ordinamento italiano la giurisdizione penale è per lo più demandata agli organi della giurisdizione ordinaria: Tribunali in composizione monocratica o collegiale, Corti d'Assise, Corti d'Appello, Corti d'Assise d'Appello e Corte di Cassazione.

Giudici speciali sono i tribunali militare e la Corte militare d'appello, in ambito penale, e i Tribunali Regionali delle acque pubbliche, in ambito civile; non sono, invece, giudici speciali ma specializzati i tribunali dei minori, che uniscono competenze civili e penali.

L'organizzazione della giurisdizione italiana è di seguito rappresentata in una classificazione ordinata:

Giurisdizione ordinaria

- Giudici di pace

- Tribunali in composizione monocratica (giudice unico)
- Tribunali in composizione collegiale (tre giudici)
- Corti d'appello
- Corti d'assise (solo penale)
- Corti d'assise d'appello (solo penale)
- Corte di cassazione

Giudici specializzati

- Tribunali dei minori - uniscono competenze civili e penali

Giudici speciali

- Giurisdizione Militare
 - Tribunale militare - Penale
 - Corte militare d'appello - Penale
 - Tribunale regionali delle acque pubbliche - Civile

Giurisdizione amministrativa

- Tribunali amministrativi regionali (TAR)
- Consiglio di Stato

Giurisdizione contabile ed amministrativa

- Commissioni tributarie provinciali e regionali
- Corte dei conti, che esercita la giurisdizione contabile

Giurisdizione costituzionale

- Corte Costituzionale

Quanto alla distribuzione territoriale, sono presenti 26 corti d'appello e 3 sezioni staccate, la cui competenza territoriale è definita distretto.

All'interno dei distretti di Corte di appello troviamo il tribunale, il cui ambito territoriale viene definito circondario, che nell'ordinamento giudiziario italiano, è il territorio in cui un organo giurisdizionale esercita i poteri ad esso attribuiti dalla legge.

3.1.2 I sistemi processuali: *inquisitorio, accusatorio, misto.*

L'ordine degli atti processuali, la loro forma, i termini temporali da rispettare, gli organi e i soggetti competenti ed ogni altro aspetto che governa il rito che si celebra per l'esercizio della funzione giurisdizionale dello Stato, sono indicati e disciplinati da particolari norme giuridiche, le norme processuali, che nel loro insieme costituiscono il diritto processuale.

Ogni codice di procedura penale è frutto di scelte politiche tra una serie di soluzioni tecnicamente possibili. La storia della disciplina legislativa del processo penale è indicativa, in questo senso, dei valori

culturali e politico-sociali che nelle diverse epoche si sono espressi e sedimentati in una determinata società.

In linea puramente astratta i modelli processuali penali possibili sono due: *inquisitorio* ed *accusatorio*. I parametri che determinano la qualificazione di un ordinamento processuale come appartenente all'uno o all'altro modello si incentrano sulla maggiore o minore valorizzazione della preminenza nel ruolo riconosciuto ad alcuni soggetti che compongono la cosiddetta "triade processuale", ovvero: Giudice, Pubblico Ministero, imputato.

Nel rito accusatorio il processo corrisponde all'ideale configurazione di un triangolo che vede al vertice il giudice e ai due lati accusa e difesa, in posizione contrapposta, su un piano paritario di facoltà e di diritti. Il processo è essenzialmente pubblico sin dall'inizio, non essendo prevista alcuna forma di inquisizione segreta; si svolge innanzi al giudice, spettatore ed arbitro imparziale, che vigila sul rispetto delle regole processuali mentre forma la sua volontà decisoria in merito alle accuse ed alle difese che innanzi vengono a dispiegarsi.

La decisione finale del giudice si fonda sulle prove fornite dalle parti. Il giudice non ricerca, né forma la prova, a differenza del rito inquisitorio che vedremo più avanti, ma si limita a valutarla. Le prove a carico sono fornite dall'accusa (in origine parte privata, poi organo pubblico, pubblico ministero). L'accusa, allo scopo di produrre nel pubblico dibattimento le prove, ne raccoglie nella fase pre-processuale gli elementi (*elementi di prova*) e le fonti (*fonti di prova*) in quanto su di essa incombe l'onere della prova, stante la presunzione di innocenza dell'imputato. L'accusato, oltre a beneficiare della garanzia di siffatta presunzione, ha il diritto di sindacare le prove di accusa, nel momento della loro acquisizione in dibattimento.

Nel sistema inquisitorio puro sono meno accentuate pubblicità ed oralità; il processo è scritto e segreto, la figura del giudice è dominante, assorbendo le due funzioni dell'inquisizione e del giudizio e fanno capo ad esso la ricerca, la acquisizione e la valutazione delle prove.

Storicamente il sistema inquisitorio ha avuto il senso d'impedire ai colpevoli di sfuggire alla repressione in mancanza della privata accusa. La procedibilità di ufficio valse a sopperire all'inerzia o all'impotenza della persona offesa, dapprima come rimedio straordinario, e poi come mezzo ordinario di inquisizione.

Se il sistema inquisitorio privilegia l'esigenza di assicurare la punizione del colpevole, potenziando la funzione dell'accusa, fino a

farla confluire nel giudice, a scapito dei diritti dell'accusato, sicché può dirsi congeniale a forme autoritarie di Stato, scarsamente sensibili ai diritti di libertà individuale, il sistema accusatorio invece, risolvendosi in una sorta di contesa tra parti contrapposte, in posizione di sostanziale parità di poteri processuali, può considerarsi tipica espressione dello Stato liberal-democratico più proteso alla tutela dei diritti e delle libertà e garanzie dei cittadini. Il sistema cd. misto è caratterizzato dalla combinazione di istituti tipici dell'accusatorio e di quelli dell'inquisitorio, nello sforzo di conciliare, le esigenze di repressione dei reati (privilegiate dall'inquisitorio), con quelle di libertà dell'accusato (favorite dall'accusatorio).

L'attuale codice di rito può dirsi informato ad un sistema processuale di natura prevalentemente accusatoria tenuto conto della tendenziale parità tra le parti processuali (P.M. ed imputato); la centralità del ruolo del dibattimento e la sua oralità; l'assoluta terzietà del giudice, a cui sono sottratti poteri di indagine e conferiti esclusivamente poteri decisionali *super partes*. La disciplina odierna del rito penale è frutto della quarta codificazione processuale dall'Italia unitaria. Il primo codice contenente una disciplina organica del processo penale è la Codificazione del 1865⁷⁵, seguita da una novella del 1913 ed una del 1930.

Successivamente nel 1963 fu presentato un progetto preliminare di nuovo codice ma non trovò mai la luce e nove anni dopo nel 1987, quando venne approvata una legge delega⁷⁶, la l. n.81 del 16.02.1987, che conteneva indicazioni e direttive al governo alle quali in nuovo codice di procedura si sarebbe dovuto attenere impostandone il carattere fondamentalmente accusatorio, dunque cambiando nella sostanza il modello processuale previgente.

La delega fu reiterata diverse volte finché nella X legislatura fu portata a compimento dal ministro Giuliano Vassalli sulla scorta dei lavori della commissione ministeriale presieduta da Giandomenico Pisapia. L'attuale codice di rito penale, è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica n.447 del 22 settembre 1988 ed è entrato in vigore dal 24 ottobre 1989. Esso si compone di 746 articoli, suddivisi in 11 libri, e 260 disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie. Per i procedimenti avviati ed in corso con il rito previgente,

⁷⁵ https://it.wikipedia.org/wiki/Codificazione_del_1865

⁷⁶ legge 16 febbraio 1987, n. 81

fenomeno centrale nel presente studio, gli artt. 241 e 242 delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Penale⁷⁷, disciplinavano le modalità di prosecuzione disponendo all'art.241, rubricato come "Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria" che *"Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata già richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero è stato disposto il giudizio direttissimo."* e fornendo al successivo art. 242⁷⁸ una disciplina granulare dei diversi casi in cui i procedimenti si trovassero in fase istruttoria che invece sarebbero proseguiti con la normativa previgente, stabilendone le modalità.

Di seguito viene riportata una tabella sintetica tra quelle che erano le principali caratteristiche dell'uno e dell'altro modello processuale, secondo la più volte dichiarata intenzione di fornire un'idea di massima del dominio di conoscenza in indagine.

Sistema inquisitorio	Sistema accusatorio	Sistema misto
Il giudice ricerca le prove in segreto e redige il verbale	L'accusatore svolge investigazioni in segreto	Il p.m. formula le richieste; il giudice istruttore assume le prove in segreto
	Un giudice controlla la necessità del rinvio a giudizio	Un giudice controlla la necessità del rinvio a giudizio
	Dibattimento orale ed in contraddittorio con esame incrociato	Dibattimento in contraddittorio senza esame incrociato
Decisione sulla base di atti scritti	Decisione basata, di regola, sulle prove assunte in dibattimento	Decisione basata anche su prove assunte prima del dibattimento

Tabella 2 - Caratteristiche principali modello processuale inquisitorio ed accusatorio

⁷⁷ D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271

⁷⁸ D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 242

3.1.3 *Il modello accusatorio. Lo snodarsi del procedimento penale nel modello processuale vigente.*

Il processo penale per come disciplinato nell'attuale codice di procedura penale e più in generale nell'ordinamento penale vigente, rispecchia un modello cosiddetto ibrido, nel quale prevale sicuramente la componente "accusatoria" pur restando una caratterizzazione specifica rispetto al Pubblico Ministero come dominus delle indagini preliminari, tipica del modello inquisitorio. Le fasi del processo penale (di I° Grado) sono concettualmente tripartite:

1. indagini preliminari
2. udienza preliminare
3. giudizio

Perché nasca un procedimento penale è necessaria una notizia di reato: il magistrato deve venire a conoscenza della circostanza che si ritiene commesso un reato. Questa notizia di reato può venire a conoscenza del Magistrato, che svolge il ruolo di accusatore, ossia il Pubblico Ministero:

- sulla base di un'**attività investigativa autonoma**, che viene svolta d'ufficio, solo se quei fatti sembrano rientrare in un'ipotesi per la quale si può procedere d'ufficio (cosiddetta procedibilità d'ufficio);
- **attraverso la denuncia**, questa è il racconto di un fatto secondo strumenti e modalità previsti che più avanti vedremo.
- **attraverso una querela**, nei casi procedibili su querela di parte, ad esempio per i reati a tutela dell'onore. In questi casi ci si può avviare un'indagine solo se il soggetto offeso dal reato lo richiede; A differenza della denuncia, la querela aggiunge oltre al racconto di un fatto anche la richiesta indispensabile che si proceda per quel fatto. Quando è prevista dalla legge, la querela non può farla chiunque, ma solo la persona offesa dal reato;
- **attraverso il referto**, fatto dal medico, che segnala all'autorità giudiziaria che ha prestato la sua prestazione professionale in un caso che lascia pensare alla commissione di un reato e non ad un

incidente. Il medico non deve sempre fare il referto, deve astenersi dal farlo quando il referto esporrebbe ad incriminazione il soggetto che si è sottoposto alle sue cure. Questo perché il legislatore ha stabilito che la tutela di ogni cittadino viene prima dell'esigenza di punire i reati.

A questo punto, l'art.112 della Costituzione prevede l'obbligo, per il Pubblico Ministero, di esercitare l'azione penale, perché in base al dettato costituzionale, l'esercizio dell'azione penale non è soggetta a discrezionalità da parte degli organi precedenti.

L'azione penale si esercita dopo una serie di attività di tipo investigativo. Nel momento in cui riceve la notizia criminis (notizia di reato), il Pubblico Ministero la iscrive nel Registro Generale delle Notizie di Reato RGNR art. 335 c.p.p.) con un numero progressivo. Il primo mese di ogni anno la numerazione delle iscrizioni ricomincia dal numero 1.

Il fascicolo che così viene creato si chiama fascicolo del pubblico ministero e all'interno di esso si raccolgono tutte le risultanze delle attività investigative svolte.

Decorsi i termini per le indagini preliminari il Pubblico Ministero deve decidere cosa fare e ha due strade:

- ritiene che il materiale emerso nel corso delle indagini non consente di costruire un'accusa e chiede l'archiviazione del procedimento;
- ritiene che gli elementi emersi nel corso delle indagini consentano di sostenere un'accusa e perciò richiede il rinvio a giudizio, che secondo il rito ordinario, viene fatta ad un GUP – Giudice dell'Udienza Preliminare, al quale viene richiesto di valutare la fondatezza della sua richiesta.

L'effettivo inizio dell'azione penale (art. 405 c.p.p.) avviene dunque con la conclusione delle indagini preliminari, al termine delle quali il Pubblico Ministero si motiva a sostenere un'accusa e richiede dunque la fissazione di una udienza preliminare Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP)

Gli attori principali coinvolti nel processo penale sono le seguenti

- Pubblica Accusa
- Parte
- Soggetto

- Giudice

Ciascuno di essi svolge un ruolo espressamente codificato dagli ordinamenti, penalistico e processual-penalistico, ad un determinato tempo ovvero il momento in cui il processo prende vita.




Figura 35 - Flusso generale processo di primo grado - Modello Accusatorio

3.1.4 Il modello accusatorio. Le indagini preliminari.

Nel rito accusatorio, attualmente vigente la collocazione delle indagini preliminari è resa evidente dalla stessa aggettivazione utilizzata per la loro qualificazione. La preliminarità postula infatti l'essere prodromiche a qualcosa che successivamente accadrà, in particolare all'esercizio o meno dell'azione penale da parte degli inquirenti.

Solo alla fine delle indagini preliminari infatti (fine della fase “procedimentale” e sulla base di esse verrà eventualmente formulata l'incriminazione che è atto di avvio del processo vero e proprio.

In sostanza gli atti delle indagini preliminari salvo alcune specifiche eccezioni non sono utilizzabili in dibattimento ed in questo viene segnata una differenza di sostanza con il modello processuale inquisitorio. L'oralità alla quale si ispira il modello accusatorio determina che le prove, come si vede bene nella illustrazione presente alla figura 31, sono tali solo quando esse diventano oggetto di valutazione da parte del giudice dibattimentale e dunque fino a prima esse vivono sotto forma di “fonti di prova” ammesse poi come “mezzi di prova” ed infine assunte come “elementi di prova”.

È importante in questa sede specificare come le indagini preliminari, fase antecedente al processo vero e proprio, si contraddistinguano per un'attività che viene svolta da soggetti (agenti) che non necessariamente sono parti processuali. La polizia giudiziaria, di propria iniziativa ovvero coordinata dal pubblico ministero, acquisisce informazioni che cristallizza in documenti (intesi nell'accezione più ampia del termine) che trasmette "senza ritardo" all'autorità giudiziaria (cioè al pubblico ministero) il quale ha il compito di condurre le indagini verso il "*thema probandum*".

Le indagini preliminari, come detto, sono contraddistinte per definire una fase "preprocessuale" nella quale dunque non si è ancora instaurato il vero e proprio processo, il quale prende vita solo a valle dell'avviso di conclusione delle indagini e della richiesta di rinvio a giudizio compiuta dal pubblico ministero.

Nell'ambito di questa fase dunque, il nuovo codice di rito ha previsto la presenza di uno specifico Giudice, quello delle indagini preliminari appunto, che opera come giudice monocratico e provvede nei casi previsti dalla legge sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato. Il GIP (acronimo di Giudice per le Indagini Preliminari) esplica dunque una funzione di garanzia e di controllo: di garanzia, in particolare della libertà personale, nell'inviolabilità del domicilio e della riservatezza delle comunicazioni.

Le diverse ipotesi dalle quali può prendere spunto un'indagine, nonostante viga un principio generale di informalità in base al quale "*ogni notizia di reato*" pervenuta al pubblico ministero può legittimamente dar vita ad un procedimento, prendono vita da alcuni atti tipizzati che di seguito riportiamo:

- Denuncia

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. Tale denuncia viene trasmessa "*senza ritardo*" al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia deve contenere l'esposizione degli elementi essenziali del fatto e deve indicare il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le

fonti di prova già note, nonché quando possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga all'identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che possano astrattamente essere in grado di riferire informazioni utili alla ricostruzione dei fatti. La denuncia può essere presentata anche da qualsiasi persona abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ed in questo caso potrà essere presentata oralmente o per iscritto. Nel caso di denuncia scritta, deve essere sottoscritta dal denunciante e non possono essere utilizzate ad alcun titolo (salvo che costituiscano essi stessi corpo di reato ovvero provengano da un indagato).

- Referto
Il referto, documento nel quale vengono indicate specificamente la persona alla quale è stata prestata assistenza, le sue generalità, il luogo nella quale si trova e quanto altro possa essere utile ad identificarla, è previsto come obbligatorio nei casi disciplinati dall'art. 365 del Codice Penale "*Omissione di referto*", ovvero nei casi in cui "*chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio*" è tenuto a segnalarla all'Autorità giudiziaria.
- Querela
Si tratta in sostanza di una denuncia, resa esattamente negli stessi modi della denuncia, ma riguarda i casi nei quali il reato denunciato non è procedibile d'ufficio.

Oltre alle ipotesi tipizzate poc' anzi elencate con brevità, il flusso di informazioni che alimenta il procedere dell'Autorità giudiziaria inquirente è generalmente rappresentato dall'attività di Polizia giudiziaria, che sono sostanzialmente orientate come segue:

- Assicurazione delle fonti di prova
- Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
- Raccolta di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte indagini

- Perquisizioni
- Acquisizione di plichi o corrispondenza
- Accertamenti urgenti su luoghi, persone e cose
- Sequestri

Le informazioni pervenute attraverso queste attività all’Autorità giudiziaria, segnatamente al Pubblico Ministero, determinano poi la direzione delle indagini da parte di quest’ultimo che tipicamente potrà compiere ulteriori attività ed atti, tutte risultanti da documenti che andranno a comporre il fascicolo del PM, come:

- Nomina di consulenti tecnici del pubblico ministero ed assegnazione dei temi di indagine tecnica
- Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi
- Individuazione di persone o cose
- Assunzione di informazioni
- Interrogatori di persone imputate in procedimenti connessi
- Inviti a presentarsi a persone sottoposte alle indagini
- Citazione di persone informate sui fatti
- Accompagnamenti coattivi per procedere ad interrogatori o confronti
- Interrogatorio dell’arrestato o del fermato (nei casi di flagranza)
- Richiesta di incidente probatorio

Concluse le indagini preliminari, il Pubblico Ministero si trova nella condizione di scegliere se esercitare o meno, in relazione ad una determinata e specifica notizia di reato, l’azione penale. In questo senso le indagini preliminari, inevitabilmente si chiuderanno con una “*richiesta di archiviazione*” ovvero con l’esercizio dell’azione penale nelle diverse forme che essa può assumere nei casi di specie, ovvero:

- Richiesta di rinvio a giudizio
- Decreto di giudizio immediato
- Applicazione della pena su richiesta
- Decreto di citazione a giudizio

Il Pubblico Ministero, concluse le indagini preliminari in ordine ad una determinata notizia di reato, ha tre possibilità in base all’attuale disciplina del processo penale:

- a. Avanzare al giudice delle indagini preliminari (GIP) la richiesta di archiviazione perché l’autore del reato è rimasto ignoto

- b. Avanzare al GIP richiesta di archiviazione perché infondata la notizia di reato
- c. Esercitare l'azione penale richiedendo al Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP) il rinvio a giudizio dell'imputato (previa ovviamente, la celebrazione dell'udienza preliminare).

3.1.5 *Il modello accusatorio. L'udienza preliminare.*

Il legislatore della riforma, nel nuovo modello di processo penale ha immaginato come l'iter ordinario del processo sia caratterizzato dalla celebrazione dell'udienza preliminare, all'esito della quale un Giudice terzo stabilisce se l'imputato debba essere rinviato a giudizio ovvero debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere. La disciplina di questo istituto, introdotto con la riforma del 1989 è stata diverse volte novellata dal legislatore, il quale però in sostanza (ed estrema sintesi) ha affidato al giudizio che si svolge in udienza preliminare una duplice valenza:

- valutare la fondatezza dell'azione penale che il Pubblico Ministero intende esercitare e portare alla fase dibattimentale;
- consentire una deflazione del dibattimento, da un lato attraverso la possibilità fornita allo stesso Giudice per l'Udienza Preliminare di prosciogliere l'imputato nella stessa udienza ovvero di dar luogo (sempre su richiesta di parte) al ricorso a riti alternativi (abbreviato, patteggiamento)

La funzione di Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP) è svolta da un magistrato addetto alla sezione dei giudici per le indagini preliminari. Come visto in precedenza la richiesta di rinvio a giudizio viene depositata dal Pubblico Ministero nella cancelleria del GUP ed in essa il PM individua uno o più imputati e formula a loro carico una specifica imputazione descrivendo analiticamente il fatto di reato commesso dando indicazione anche delle norme penali che si assumono violate.

In estrema sintesi le caratteristiche della richiesta di rinvio a giudizio devono essere le seguenti:

- a. generalità dell'imputato
- b. generalità della persona offesa dal reato
- c. imputazione (l'accusa) in cui viene data descrizione della condotta criminosa e delle leggi violate

- d. indicazione delle fonti di prova che il PM ritiene possano consentire di sostenere l'accusa in dibattimento
- e. la domanda al giudice di un decreto che disponga il giudizio
- f. la data e la sottoscrizione del PM.

Lo svolgimento dell'udienza preliminare è articolato secondo un simulacro dibattimentale, nel senso che la stessa si snoda attraverso un'attività introduttiva, l'udienza vera e propria e la successiva attività decisionale e dispositiva.

L'udienza preliminare si celebra in camera di consiglio, in assenza di pubblico e con la partecipazione necessaria di PM, difensore dell'imputato. Imputato e persona offesa dal reato hanno la facoltà di non presenziare. Il verbale d'udienza è redatto dagli ausiliari del giudice in forma riassuntiva ovvero con riproduzione fonografica o audiovisiva, se richiesta da alcuna delle parti.

Verificata la costituzione rituale delle parti il GUP dichiara aperta la discussione e le parti illustrano ciascuna le loro conclusioni sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del PM o prodotti ad inizio dell'udienza ed ammessi dal giudice. La discussione segue un ordine preciso ovvero per primo ha la parola il PM, poi il difensore di parte civile (se costituitasi) ed a seguire i difensori del responsabile civile e del civilmente obbligato (se citati), infine il difensore dell'imputato.

È possibile una sola replica per ciascuna delle parti.

Raccolte le conclusioni delle parti, se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti e non servono ulteriori indagini o attività di integrazione probatoria, dichiara chiusa la discussione ed adotta la decisione una delle due decisioni seguenti:

- a. proscioglimento (non luogo a procedere)
- b. rinvio a giudizio

3.1.6 *La prova e i mezzi di ricerca della prova nel processo penale accusatorio. Genesi di un fascicolo giudiziario.*

Le prove raccolte in fase di indagine preliminare (ex istruttoria) sono destinate a rendere possibile la decisione sulla reità dell'imputato che viene raggiunta seguendo un determinato procedimento logico. Il giudice quindi, svolgerà le seguenti attività per formare la propria convinzione in ordine ai fatti portati alla sua valutazione e decidere di conseguenza con una sentenza:

1. accerta se l'imputato ha commesso il fatto storico attribuitogli con l'imputazione (c.d. PREMESSA MINORE)
2. interpreta la norma incriminatrice per individuarne quale sia il fatto tipico punibile (c.d. PREMESSA MAGGIORE)
3. valuta se il fatto storico accertato sia conforme al fatto tipo previsto nella norma (c.d. CONCLUSIONE)

Ogni sentenza è definibile come un sillogismo ed è composta da due parti: dispositivo e motivazione:

- **MOTIVAZIONE:** il giudice mediante le prove che sono state raccolte nel corso del processo, ricostruisce il fatto storico commesso dall'imputato; quindi interpreta la legge e precisa il fatto tipico previsto dalla legge incriminatrice, ed infine compie un giudizio di conformità.
- **DISPOSITIVO:** il giudice trae le conseguenze dal giudizio di conformità.
 - se *fatto storico* e *fatto tipico* coincidono il Giudice pronuncia sentenza di condanna
 - se *fatto storico* e *fatto tipico* non coincidono il Giudice pronuncia sentenza di assoluzione



Figura 36 - Procedimento logico per la formulazione di una decisione giudiziale

Nell'accertamento del fatto storico, il giudice ricostruisce quest'ultimo utilizzando come strumento la ragione; per avere un accertamento razionale è necessario che esso abbia i seguenti requisiti:

- Deve basarsi su delle prove. Provare significa dimostrare l'esistenza di un fatto mediante prove.
- Deve essere oggettivo. L'accertamento per essere oggettivo non deve fondarsi sulla conoscenza privata del giudice bensì su elementi esterni e quindi su prove.
- Deve essere basato su principi di logica. L'accertamento deve essere logico ovvero basato su principi razionali che regolano la conoscenza.

La motivazione della sentenza ha lo scopo di consentire il controllo del percorso logico appena descritto compiuto dal giudice nel raggiungere la decisione.

L'individuazione della norma penale incriminatrice è un accertamento di tipo giuridico che ha ad oggetto la disposizione di legge nel quale viene utilizzato il metodo dell'interpretazione per chiarire il quadro normativo (fattispecie) applicabile al caso concreto ricostruito in termini storici ed il significato esatto della legge ricostruendo in questo modo il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Il giudizio di conformità tra fatto storico e fatto tipico ricostruito verrà invece effettuato tramite la sussunzione, cioè nella somiglianza fra le prove valutate nella ricostruzione del fatto storico e altro oggetto assunto come paradigmatico di quel genere, ovvero il fatto tipico così come descritto nella normativa penale incriminatrice ritenuta applicabile.

3.1.7 *Il procedimento probatorio*

L'attività probatoria è composta da una serie di fasi che nel loro insieme si possono raggruppare con il nome di "procedimento probatorio"; in questo senso si parlerà di procedimento probatorio come un insieme di attività, trasversali alle varie fasi del processo, che hanno ad oggetto la prova.

Più in specifico le fasi sono così sintetizzabili:

- Ricerca
- Assunzione
- Ammissibilità
- Valutazione

A seconda della specifica fase all'interno della quale ci si trova ad utilizzare il termine prova, esso assume un differente significato, connaturato alla fase stessa. Più nello specifico ci sarà una fase iniziale in cui verranno cercati (ricerca) *fonti di prova*, ovvero evidenze di un

fatto o di una circostanza; in una fase successiva vi sarà un'attività processuale rivolta alla produzione ed immissione all'interno del processo (assunzione) dei *mezzi di prova*. Seguirà quindi una valutazione sulla ammissibilità o meno degli *elementi di prova*, che verranno a produrre quindi un *risultato probatorio* a valle della loro valutazione in sede processuale.



Figura 37 - Procedimento probatorio e prove

3.1.8 Il modello inquisitorio. Il sistema processuale vigente nel momento della formazione dei fondi archivistici in analisi.

Questo modello processuale, sotto la cui vigenza sono nati molti dei processi che hanno generato i fondi archivistici alla base di questa ricerca, si caratterizza per accentrare le due distinte funzioni dell'accusa e del giudizio, nella figura del giudice, attribuendogli il potere di attivarsi d'ufficio per ricercare i reati e acquisirne le prove.

L'organo detentore dell'iniziativa processuale è sempre il pubblico ministero, in realtà, ma il giudice istruttore si muove nell'ambito di poteri e facoltà ampi e prende decisioni sulle richieste di parte accentrando su di sé i poteri ordinatori e decisori.

La distinzione prevalente tra il modello processuale inquisitorio e quello accusatorio viene tipicamente identificata con la differenza che intercorre tra oralità e scrittura.

In questo senso sarebbe prevalentemente inquisitorio quel processo che permette al giudice di decidere su prove scritte, limitandosi quindi a valutare le risultanze di atti compiuti in un momento anteriore da parte di altri soggetti (polizia giudiziaria); viceversa, sarebbe prevalentemente accusatorio quel processo che impone al giudice di decidere soltanto in base a prove che siano assunte (escusse) oralmente davanti a lui, le prove assunte in precedenza non possono essere utilizzate dal giudice per accertare la reità dell'imputato.

Nel processo inquisitorio, il pubblico ministero ha i poteri di indagine e di indirizzo della polizia giudiziaria nel compimento di atti da lui ordinati (come nel processo accusatorio). Deve provvedere a richiedere al Giudice Istruttore l'istruzione formale, così viene definita nel vecchio codice di rito la fase nella quale avviene il vero e proprio esercizio dell'azione penale.

Il Codice di Procedura penale previgente, prevedeva due tipi di istruzione:

- istruzione sommaria
- istruzione formale

ad esse veniva poi aggiunta una istruzione cosiddetta "preliminare" nella quale l'attività di polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del pretore erano orientate a comprendere la consistenza (o l'insussistenza) della notizia di reato pervenuta.

Per "istruzione sommaria" s'intendeva il complesso degli atti processuali che venivano compiuti direttamente dal pubblico ministero o dal pretore per raccogliere e deliberare le prove sulla reità dell'imputato e per decidere se sulla base di esse, quest'ultimo dovesse essere rinviato a giudizio o prosciolto.

Per "istruzione formale" invece, si intende il complesso di atti processuali espletati dal giudice istruttore e sottoposti a particolari garanzie, diretti all'accertamento del reato, alla ricerca e conservazione delle prove, all'identificazione dell'autore e dei corresponsabili, al fine di stabilire se fosse o meno utile l'ulteriore fase dibattimentale.




Figura 38 - Flusso generale processo primo grado - Modello Inquisitorio

3.1.9 Il modello inquisitorio. Gli atti preliminari all'istruzione.

Come già accennato nelle premesse di questo capitolo, ci occuperemo in modo specifico di identificare le caratteristiche della fase del procedimento che tipicamente precede il vero e proprio processo, poiché e da essa che promanano la maggior parte delle fonti costitutive dei fondi archivistici in analisi.

Nel modello inquisitorio, come abbiamo visto, sono previste e codificate due forme di “istruzione”, ovvero quella sommaria e quella formale. Esistono poi gli “atti preliminari all'istruzione” ovvero quegli atti compiuti per la conoscenza od a seguito della conoscenza di un reato, ovvero ancora volti a “*impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori*”, o ancora ad “*assicurare le prove mediante mezzi di coercizione personale o reale*” ed “*identificare i colpevoli dell'illecito*”. Tutte queste attività tipiche, preliminari all'istruzione vengono compiute dalla polizia giudiziaria, di propria iniziativa ovvero su richiesta.

Gli organi della preistruzione sono:

- gli ufficiali di polizia giudiziaria
- gli agenti di polizia giudiziaria
- il pretore
- il procuratore della Repubblica
- il procuratore generale presso la Corte d'Appello (previa avocazione)

Proprio ai fini dello studio della documentazione contenuta nei fondi archivistici in analisi è importantissimo precisare che tutti gli atti compiuti nella fase di preistruttoria, tecnicamente considerati “preprocessuali” (quindi non processuali) anche nella previgente disciplina, devono essere accolti in processi verbali, ovvero in documenti redatti al fine di utilizzare tali informazioni nell'ambito della successiva istruzione o nel dibattimento (nei soli casi consentiti).

Gli atti preistruttori si distinguono in:

- atti di informazione, mediante i quali si acquisisce la notizia di reato e si rende nota tale notizia all'autorità giudiziaria
- atti di investigazione, rivolti all'accertamento del reato, alla ricerca ed acquisizione delle prove ed alla ricerca dei colpevoli

- atti di coercizione personale e reale, volti per motivi cautelari o di prevenzione a tutela dell'interesse protetto penalmente, i quali possono incidere sui diritti della persona (fermo, arresto, cattura, perquisizione, ispezione personale) o sui diritti patrimoniali (sequestro, ispezione delle cose).

Più in dettaglio.

Gli atti di informazione, sono quegli atti rivolti ad acquisire la notizia di reato od elementi integrativi della stessa per completarne la conoscenza e gli atti volti a far conoscere la notizia all'autorità giudiziaria:

- Rapporti redatti dalla polizia giudiziaria
- Informative del Pretore al procuratore della Repubblica
 - Querele
 - Denunce
 - Istanze
 - Richieste
 - Rapporti
 - Referti
 - Ogni altra notizia (atipiche)

Gli atti di investigazione sono quelli diretti a ricercare le prove e i colpevoli, nonché raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale:

- Sommarie informazioni testimoniali
- Interrogatori dell'indiziato
- Atti di ricognizione, ispezione e confronto
- Interrogatori delle persone arrestate o fermate
- Intercettazioni epistolari
- Intercettazioni telefoniche e telegrafiche (previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice istruttore)

Gli atti di coercizione personale e reale, rientrano nella previsione normative che affida alla polizia giudiziaria il compito di "*impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori*" i reati dei quali si sia avuta notizia.

Gli atti di coercizione personale sono:

- arresto di iniziativa in caso di flagranza di reato

- fermo degli indiziati di reato
- perquisizione personale o domiciliare nella flagranza di reato o nel caso di evasione
- ispezioni personali, diretta alla rilevazione osservazione e constatazione delle tracce o dati del reato rinvenibili sulle persone

Gli atti di coercizione reale sono:

- sequestro con finalità istruttorie

Tutti gli atti di preistruzione compiuti dalla polizia giudiziaria devono risultare da “processi verbali”, che documentano il contesto e le operazioni svolte e che vengono immediatamente trasmessi all’ autorità giudiziaria.

3.1.10 Il modello inquisitorio. L’istruzione sommaria.

L’istruzione sommaria consiste nel complesso di atti processuali compiuti direttamente dal pubblico ministero o dal pretore per la ricerca e la conservazione delle prove del reato, nonché per la valutazione delle stesse al fine di decidere se l’imputato debba essere prosciolto o rinviato a giudizio.

Nel corso dell’istruzione sommaria il pubblico ministero “*compie tutti gli atti che nell’istruzione formale sono di competenza del giudice istruttore*” osservando “*le norme stabilite per l’istruzione formale, in quanto sono applicabili*”.

L’istruzione sommaria ha tra i suoi presupposti che le indagini da compiersi, gli atti tipici di questa fase, siano contraddistinti da facilità e brevità, ed il giudizio su tali requisiti è rimesso all’insindacabile valutazione del pubblico ministero precedente. Oltre agli atti di istruzione probatoria, il pubblico ministero, provvede durante l’istruzione sommaria agli atti in materia di scarcerazione e libertà provvisoria, applicazione provvisoria delle pene accessorie e delle misure di sicurezza.

Il pubblico ministero esaurita l’istruzione probatoria deve pronunciarsi, sulla base delle risultanze raccolte, in ordine alla consistenza dell’imputazione. La conclusione dell’istruzione sommaria può avvenire:

- con richiesta di proscioglimento
 - se il fatto non sussiste
 - se l’imputato non lo ha commesso
 - se si tratta di persona non imputabile

- se si tratta di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato o per altra ragione
- se il reato è estinto
- se l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata
- se l'azione penale non può essere proseguita
 - con richiesta di citazione a giudizio

In caso di richiesta di proscioglimento, il giudice istruttore se accoglie la richiesta stessa pronuncia la sentenza relativa secondo le formule di rito, altrimenti dispone con ordinanza che l'istruzione venga proseguita in via formale.

3.1.11 Il modello inquisitorio. L'istruzione formale.

L'istruzione formale consiste “*nel complesso di atti processuali, particolarmente garantiti, diretti all'accertamento del reato, alla ricerca ed alla conservazione delle prove, all'identificazione e all'assoggettamento processuale dell'autore e dei compartecipi del reato stesso, ed a stabilire se l'imputato debba o no essere rinviato al dibattimento*⁷⁹”.

Questo tipo di istruzione è da definirsi “normale” rispetto all'ipotesi di istruzione sommaria (che invece è prevista in specifici casi e con specifici vincoli), non solo perché assistita dalla maggiore garanzia della presenza del giudice istruttore in una posizione di terzietà rispetto al p.m. e alle parti private, ma perché finalizzata all'esauritivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'accertamento della verità.

Gli organi dell'istruzione formale sono:

- il giudice istruttore
- la sezione istruttoria

L'istruzione formale può essere attivata, come visto, su richiesta del pubblico ministero oppure può derivare come conseguenza della trasformazione d'ufficio dell'istruzione sommaria in istruzione formale.

Nell'ambito della fase di istruzione formale viene posta in essere quell'attività che prende il nome di istruzione probatoria, rivolta quindi alla raccolta delle prove e delle informazioni che serviranno a sostenere il capo d'accusa in caso di incriminazione e richiesta di rinvio a giudizio

⁷⁹ V. Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano (a cura di Conso e G.D.Pisapia), UTET, Torino, 1971

ovvero a convincersi dell'insussistenza del fatto o delle altre ipotesi in cui si procederà a richiesta di proscioglimento.

Gli atti tipici dell'istruzione probatoria sono i seguenti:

- Ispezione giudiziale
Consiste in una osservazione, constatazione o rilevazione di dati compiuti direttamente dal giudice. È un tipo di accertamento volto ad ottenere la descrizione oggettiva e statica di una determinata cosa, o persona, per ricercare le tracce e gli altri effetti materiali del reato;
- Esperimento giudiziale
Consiste nella riproduzione materiale di un fatto per accertare se possa essere avvenuto in un determinato modo. Si esaurisce quindi nella riproduzione per così dire “meccanica”, “empirica”, del fatto e la percezione dei dati e dei fenomeni che da tale riproduzione derivano;
- Perizia
Consiste nell'indagine volta a chiarire problemi di natura scientifica, tecnica o artistica, non risolubili se non richiamandosi a specifiche cognizioni ed applicando particolari sperimentazioni. La perizia non è considerabile propriamente una “prova” in quanto essa costituisce più uno strumento di giudizio e una valutazione dei fatti compiuta da un esperto, con la finalità di colmare competenze specifiche che il giudice può non avere;
- Perquisizione
Quando il giudice ha fondato motivo di sospettare che taluno occulti sulla persona cose pertinenti al reato dispone la perquisizione personale. Quando ha fondato motivo di sospettare che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o di altra persona indiziata o evasa, dispone la perquisizione domiciliare. La perquisizione è disposta sempre attraverso decreto motivato, nel quale il giudice, se ritiene, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria al compimento dell'atto.
- Sequestro
Nel corso dell'istruzione il giudice può disporre anche d'ufficio con decreto motivato il sequestro di cose

pertinenti al reato. Può disporre inoltre il sequestro negli uffici postali o telegrafici, di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o di altri oggetti di corrispondenza. Quando procede per specifici reati il giudice può disporre l'accesso agli uffici o impianti telefonici, per assumere informazioni, intercettare, impedire comunicazioni o conversazioni. Il giudice può procedere al sequestro di titoli, valori, somme depositate in conto corrente ed ogni altra cosa depositata anche se contenuta in cassette di sicurezza presso banche o altri istituti pubblici o privati.

- Testimonianza

La testimonianza si qualifica come la prova storica per eccellenza del processo penale e consiste nella dichiarazione di scienza di fatti processuali compiuta da persona alla quale viene conferita la qualità di testimone dal giudice mediante citazione in istruttoria;

- Interrogatorio dell'imputato

L'interrogatorio dell'imputato va inteso anzitutto quale mezzo di difesa. Allo stesso tempo tale atto è una fonte di prova nel senso che il giudice durante l'interrogatorio deve anzitutto contestare il capo di imputazione all'imputato e deve inoltre "investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze che l'imputato ha esposto nell'interrogatorio". Nell'interrogatorio come atto vengono distinti tipicamente tre momenti:

- Avvertimento che l'interrogato ha facoltà di non rispondere
- Identificazione dell'interrogato
- Contestazione del fatto e invito a difendersi o collaborare alla ricerca della verità

- Ricognizione

La ricognizione consiste in un'operazione volta all'identificazione di persone o di cose a seguito delle precedenti esperienze di chi è invitato ad eseguirla. Essa si svolge attraverso due fasi

- Il giudice accerta la sussistenza e la qualità della precedente esperienza cognitiva della persona e la spontaneità dell'identificazione

- Il giudice procede alle operazioni di identificazione evitando eventuali suggestioni
- Confronto
Il confronto consiste nel diretto contraddittorio tra testimoni, imputati o tra i primi ed i secondi, eseguito dal giudice nel caso in cui le rispettive dichiarazioni siano contrastanti. Si tratta di mezzo di prova in quanto viene acquisito sotto la diretta osservazione del magistrato procedente.

3.1.12 Il modello inquisitorio. Gli atti preliminari al dibattimento.

Il giudizio di primo grado, come quello relativo alle impugnazioni, nel vecchio rito processuale (e similmente nel nuovo), comprende tre fasi fondamentali: gli atti preliminari al dibattimento, il dibattimento, la deliberazione della sentenza.

La fase degli atti preliminari al dibattimento inizia nel momento in cui pervengono gli atti processuali con la richiesta di citazione a giudizio o con l'ordinanza di rinvio a giudizio presso la cancelleria del Tribunale o della Corte d'Assise.

Nell'ambito degli atti preliminari al dibattimento, in questa fase ritualmente rivolta alla preparazione di ciò che accadrà nel processo vero e proprio, innanzi al Giudice dibattimentale (monocratico o collegiale), vengono verificati tutti i requisiti previsti dalla legge per procedere al dibattimento come i requisiti del decreto di citazione, i termini di comparizione, le notifiche alle parti, gli avvisi ai difensori, vengono proposte le liste testimoniali, e richieste perizie oltre che citati i periti nominati in fase di istruzione, si provvede a decidere in merito alla riunione o separazione di procedimenti e si definisce l'eventualità di proscioglimento prima del dibattimento.

3.1.13 Il modello inquisitorio. Il dibattimento.

Il dibattimento comprende un complesso di attività che si svolge in udienza dall'inizio delle formalità di apertura al termine della discussione. Tutte le attività svolte in dibattimento risultano da documentazione, nel senso che è prevista la verbalizzazione di ogni udienza ed ogni attività in essa svolta ed il verbale dell'udienza viene redatto ad opera del segretario giudiziario sotto la supervisione e vigilanza del Presidente della Corte o del Pretore. La fase dibattimentale è generalmente informata dal principio di pubblicità, essendo previsto espressamente che le udienze siano pubbliche a pena di nullità.

Un limite al principio in esame riguarda i dibattimenti o parti di essi svolti a porte chiuse, rispetto ai quali viene espressamente vietata la pubblicazione degli atti prima che siano decorsi i termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato (art. 160, n.3).

Il potere di direzione del dibattimento è attribuito al Pretore (nel caso di giudizio innanzi al giudice monocratico) e nel caso di organi giudicanti collegiali al Presidente del collegio.

Suddetto potere si estrinseca in una duplice via:

- a. La disciplina dell'udienza e del dibattimento. Rispetto alla disciplina dell'udienza, il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'accesso del pubblico e perché essa venga svolta senza turbamenti, reprimendo tutte le intimidazioni e le interruzioni ed ogni altra manifestazione illecita, e vietando le lungaggini;
- b. L'indirizzo del dibattimento. Il Presidente indirizza il dibattimento verso lo scopo che è proprio di questa fase mediante avvertimenti, ammonizioni, inviti, provvedimenti cautelativi (isolamento del testimone, preventivo esame delle domande per evitare quelle suggestive o inopportune)

La prima attività svolta nell'ambito della fase dibattimentale è l'apertura del dibattimento, composta da un complesso di attività svolte al fine di introdurre la fase, che ne condizionano validità ed efficacia. Tali attività sono definite "*formalità di apertura del dibattimento*" e sono disciplinate dall'art. 430 del vecchio codice di rito:

- chiamata del processo
- accertamenti relativi alla costituzione delle parti
- presenza dei difensori che assistono e rappresentano le parti
- presenza o assenza di testimoni, periti, consulenti e interpreti
- lettura delle imputazioni
- formale dichiarazione di apertura del dibattimento

Vengono poi affrontate le questioni preliminari, ovvero tutte le questioni (proposte a pena di decadenza in *limine litis*), non appena si concludono le formalità di apertura. Le questioni preliminari riguardano:

- la costituzione della parte civile

- la citazione o l'intervento del responsabile civile o della persona civilmente obbligata per l'ammenda
- le questioni inerenti alla nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio
- la competenza per territorio
- l'unione o separazione dei giudizi
- l'ammissibilità di testimoni, interpreti, consulenti tecnici
- mancata comparizione di testimoni, interpreti, consulenti tecnici
- presentazione o richiesta di documenti

Una volta aperto il dibattimento e decise le eventuali questioni preliminari, il Presidente o il Pretore procede agli interrogatori ed alla assunzione delle prove. Viene così ad aprirsi la fase cosiddetta della "istruttoria dibattimentale" preordinata all'utilizzazione di tutte le prove predisposte nell'istruttoria ed ammesse al dibattimento, ai fini della decisione.

L'istruttoria dibattimentale non si esaurisce soltanto nell'esame delle prove predisposte ed indicate nella fase predibattimentale, essendo possibile l'ammissione di ulteriori prove.

Il primo atto dell'istruttoria dibattimentale è l'interrogatorio dell'imputato, in seguito al quale, il giudice procede all'interrogatorio delle altre parti.

In seguito all'interrogatorio in udienza dell'imputato e delle parti private, il giudice procede all'esame dei testimoni, che avviene mediante domande, rivolte a mezzo del Presidente dai giudici, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti.

Importantissimo sottolineare come per il dibattimento previsto nel rito inquisitorio sia prevista espressamente la possibilità di "lettura atti", ovvero della produzione per lettura (nel rispetto del principio di oralità) all'interno della fase dibattimentale di una serie di atti provenienti da fasi diverse o da giurisdizioni diverse, segnatamente:

- deposizioni testimoniali ricevute in istruttoria
- deposizioni testimoniali rese in istruttoria
- processi verbali di:
 - ispezioni
 - esperimenti giudiziali
 - perquisizioni
 - sequestri

- ricognizioni e confronti
- verbali di atti di polizia giudiziaria (rilievi tecnici)
- qualsiasi documento proveniente dall'imputato
- interrogatori di imputati dello stesso reato o di reato connesso
- rapporti
- referti
- denunce
- querele

Terminata l'assunzione delle prove inizia la discussione che deve proseguire senza soluzione di continuità. Essa è costituita da un'attività logica di tutti gli uffici delle parti (difese imputati, Pubblico Ministero, Parti Civili, ecc.) che utilizzando tutti gli elementi strumenti (prove e norme) condivisi nelle precedenti fasi del procedimento e del processo, formulano le proprie valutazioni ed i propri giudizi.

La discussione si svolge normalmente secondo un ordine preciso ed è quindi iniziata dall'eventuale parte civile, poi dal pubblico ministero nella forma della requisitoria (un atto specifico), successivamente dai difensori del responsabile civile e del civilmente obbligato per l'ammenda, infine i difensori dell'imputato.

Appena terminata la discussione si verifica la chiusura del dibattimento ed inizia la successiva e conclusiva fase di deliberazione della sentenza.

3.1.14 Il modello inquisitorio. La decisione.

La sentenza, anzitutto, deve essere deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento in ottemperanza al principio dell'immutabilità del giudice.

La deliberazione della sentenza avviene in camera di consiglio, essendo tale attività sempre "segreta" e nel deliberare la sentenza il presidente sottopone al collegio le questioni separatamente ed in quest'ordine:

- questioni pregiudiziali
- questioni incidentali che siano state differite
- questioni di fatto e di diritto riguardanti l'imputazione
- questioni riguardanti le pene e le misure di sicurezza

I giudici votano su tutte le questioni ed il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno elevato in grado (o a parità di grado dal giudice meno anziano) ed infine vota per ultimo.

Qualora nel momento della votazione si manifestino più di due opinioni i giudici che hanno votato la pena più grave si riuniscono a quelli che hanno votato per la pena gradatamente più prossima a quella più grave fino al raggiungimento di una maggioranza.

La deliberazione della sentenza viene esposta nel dispositivo ed in seguito alla redazione dello stesso il collegio giudicante torna in aula e ne dà lettura (che corrisponde alla notifica alle parti). Il dispositivo della sentenza costituisce l'espressione della volontà della legge nel caso concreto e quindi l'affermazione della giurisdizione nel caso sottoposto a giudizio. La motivazione, la cui redazione è successiva al dispositivo, rappresenta solo una parte esplicativa della decisione già assunta dal giudice.

La sentenza ha i suoi requisiti formali che sono espressamente previsti e rivolti a dare conoscenza non solo dei protagonisti del giudizio (giudice e parti) e dell'imputazione sulla quale la vicenda processuale si è svolta ma anche dell'iter logico e giuridico attraverso il quale il giudice è pervenuto alla decisione contenuta nel dispositivo del quale è stata data lettura in udienza.

Sono elementi della sentenza, o meglio del documento nel quale consiste la sentenza:

- intestazione a nome del popolo italiano
- menzione dell'autorità giudiziaria che la pronuncia
- generalità delle parti
- enunciazione dell'imputazione
- dispositivo
- data e sottoscrizione del Presidente, del giudice estensore e del cancelliere

La parte centrale e più importante della sentenza è costituita dalle motivazioni, attraverso le quali si rende noto e quindi controllabile il procedimento logico che il giudice ha seguito nella ricostruzione dei fatti e delle norme che disciplinano il caso concreto. Nella ricostruzione non è richiesto che il giudice valuti tutte le prove prodotte e discusse in dibattimento, essendo invece sufficiente che valuti le risultanze e le considerazioni nel loro insieme esponendo in modo esauriente e logico le ragioni del proprio convincimento.

Parte II

4 Capitolo IV – Semantica e modellazione concettuale del processo penale.

Le tecnologie del Semantic Web rappresentano una prospettiva fertile per affrontare la pubblicazione di contenuti sul Web e più in generale costituiscono un'occasione estremamente fertile per la realizzazione di basi di conoscenza intelligenti, che aiutino a interconnettere concetti ed a valorizzare informazioni. Vedremo una breve panoramica delle tecnologie semantiche cercando di capire cosa significhino e come esse siano declinabili nel caso specifico delle banche dati della memoria.

Il termine “semantico” si riferisce ad una disciplina che studia le relazioni tra significati, come parole, frasi, segni e simboli, e ciò che rappresentano, cioè denotano. Quando si guarda agli aspetti semantici applicati alla Computer Science, ci si riferisce al significato formale ed alla sua interpretazione (dichiarativa o procedurale) affidata a specifiche strutture sintattiche, come linguaggi di programmazione o strutture di dati simbolici.

Il Semantic Web può essere visto come uno strato di metadati costruito all'interno del Web. Secondo la definizione tradizionale, i metadati sono dati sui dati. Ad esempio, un record di metadati di un volume (dato) può specificare il suo titolo, autore, soggetto, e anno di pubblicazione. Tuttavia, il termine “metadato” viene concepito più ampiamente nel contesto del Semantic Web, come sinonimo di set di informazioni per dati processabili o interpretabili da computer. L'idea chiave è che le strutture di metadati espresse secondo una codifica ed una sintassi standard, rendano i contenuti Web “comprensibili” per le macchine (machine readable), in base a specifiche regole fondate sulla logica formale. Per questa via, è possibile creare servizi Web interoperabili e intelligenti.




Figura 39 - Modello di grafo RDF (grafo etichettato diretto)

La metodologia per rappresentare metadati e concetti ontologici sul Web è basata su un semplice modello di dati: un grafo etichettato diretto, ovvero la rappresentazione formale e visuale di una rete semantica. Ad esempio, la Figura 39 illustra un grafo RDF mostrando ad un livello di metadati che l'identità "p-4" rappresenta un individuo appartenente alla classe Persona (indicato con l'arco *rdf:type*) il cui nome è "Pablo Picasso", nato nel 1881 in un'istanza "p-18" appartenente alla classe Place il cui nome è "Malaga". Nel grafo RDF, le classi come luoghi e persone sono rappresentate come sottoclassi (arco *rdfs:subClassOf*) della classe Thing, radice ontologica, mentre gli individui delle classi sono considerati metadati.

Sia metadati che le ontologie vengono rappresentate in modo uniforme nello stesso grafo. Nella figura (Fig. 39), le entità che possono avere proprietà, cioè, possono avere archi uscenti, vengono raffigurate come ovali, mentre valori letterali atomici senza ulteriori proprietà (nell'esempio stringhe e numeri) vengono rappresentati come contenitori rettangolari.

La figura (Fig. 39) ci mostra in realtà come ci siano diversi livelli di descrizione possibili sul Semantic Web:

- Mondo reale. Al livello più basso, c'è il mondo reale, cioè il dominio del discorso, come ad esempio persone, oggetti e luoghi;
- Livello dei dati. Il livello dei dati, dal momento che gli elementi del mondo reale vengono ad essere rappresentati come dati, informazioni. Ad esempio, le immagini e i documenti sono dati, come anche un URI che fa riferimento ad una persona;

- Livello metadati. Dopo il livello dei dati abbiamo i metadati, cioè dati relativi ai dati come ad esempio, record in un database di collezioni riguardanti immagini, persone o documenti;
- Livello ontologico. Successivamente, il livello ontologico, definisce le classi generiche e le proprietà utilizzate per descrivere un dominio, ovverosia i vocabolari in cui sono rappresentati termini metadati. Fanno parte di questo livello sia gli schemi di metadati utilizzati nella catalogazione che vocabolari di “subject headings”⁸⁰ (cioè termini standard assegnati ad un concetto);
- Livello di meta-ontologia. Infine, ci sono i principi di modellazione tra domini generali di ontologie che sono indipendenti per ciascuna di esse. Ad esempio, le nozioni di relazione “subclass-of” e di “classe” sono generiche e non limitate ad un particolare dominio. Tali principi generici sono specificati dagli standard del Semantic Web, come RDF(S) e OWL, e facilitano l’interoperabilità tra domini di contenuti.

Su scala Web globale, il Semantic Web è rappresentato da un Giant Global Graph⁸¹ (GGG) delle risorse di dati collegati. Il GGG può essere utilizzato e sfogliato in modo analogo al WWW, tuttavia mentre i collegamenti WWW (link) associano pagine Web per uso umano, i link GGG associano concetti base e risorse dati. Ad esempio, il GGG può dire che le anatre sono uccelli, e che Donald è un'istanza di un'anatra (e quindi un uccello), mentre le pagine WWW relative possono costituire un libro di fumetti su Donald Duck.

Un'idea chiave di “*linked data*” è che le varie parti del GGG possano provenire da diverse sorgenti dati. Ad esempio, nella Figura 39 i metadati relativi alle persone, come Pablo Picasso, possono provenire da un authority database, le informazioni sui luoghi, come Malaga, possono essere forniti da una organizzazione per il rilevamento topografico, e l'ontologia classe può essere basata su un keyword thesaurus esistente in uso in una libreria. La differenza tra differenti sorgenti di dati (data sources), viene illustrata nella figura con diversi colori/densità.

⁸⁰ <http://id.loc.gov/>

⁸¹ https://it.wikipedia.org/wiki/Giant_Global_Graph

Sulla base di rappresentazioni RDF-based armonizzate di dati, possono essere costruite con meno sforzo più applicazioni Web “intelligenti”.

Dal punto di vista delle applicazioni tecniche, le tecnologie Semantic Web hanno molte caratteristiche promettenti:

- Descrizioni del contenuto più precise. La tecnologia si basa su un univoco e globale Universal Resource Identifiers (URI), che consente di fare riferimento a significati più accurati rispetto all'utilizzo delle semplici espressioni letterali. Ad esempio, i nomi di persona e luogo possono essere disambiguati: esistono moltissimi di "Mario Rossi" in giro per il mondo, "Parigi" è la capitale della Francia ma città con lo stesso nome si trovano anche in Texas ed in altri luoghi, ed i nomi, infine, possono avere diverse traslitterazioni in diversi sistemi linguistici. Nelle biblioteche, la nozione di Shakespeare interpreta "Amleto" può riferirsi alla storia astratta, alla sua manifestazione come un testo o un video della rappresentazione, a diverse traduzioni, a varianti della storia, a diverse edizioni e, infine, a libri o DVD sugli scaffali di una biblioteca. La modellazione di tali distinzioni semantiche può essere affrontata utilizzando standard descrittivi “*ontology-based*” come FRBR⁸²;
- Interoperabilità. Le tecnologie Semantic Web forniscono un nuovo approccio per la creazione di linked data interoperabili;
- Un modello di dato semplice per l'aggregazione. Due grafi (interoperabili) RDF possono essere uniti insieme, tecnicamente in modo banale, semplicemente eseguendone l'unione;
- L'aggregazione di dati dai linked data. Grazie alla combinazione di differenti sorgenti dati in modo interoperabile, i dati provenienti da una sorgente possono essere arricchiti con “*linked data*” aggiuntivi provenienti da un'altra fonte. Una notevole iniziativa internazionale verso questo obiettivo è Linked Data, in cui dataset aperti

⁸² Functional Requirements for Bibliographic Records ([FRBR](#))

come Wikipedia/DBpedia⁸³ relativi a conoscenza comune, GeoNames⁸⁴ per milioni di luoghi, vengono descritti in termini di standard del web semantico e interconnessi tra loro;

- Linked data semantici vengono pubblicati non solo come insiemi di dati passivi, ma come servizi operativi che possono essere utilizzati all'esterno dei sistemi che li gestiscono da altre applicazioni tramite Application Programming Interface (API)⁸⁵ aperte e generiche. Utilizzando questi servizi condivisi, i programmatori possono riutilizzare il lavoro fatto da altri. Questa idea può essere messa in parallelo con le Mappe di Google e Yahoo! che forniscono un servizio su base globale per le applicazioni tramite le API di facile utilizzo per lo sviluppo di mash-up⁸⁶.

4.1 Modelli standard per le ontologie.

Nel Semantic Web e Linked Data i modelli standard per rappresentare ontologie sono RDF Schema, Simple Knowledge Organization System SKOS, e Web Ontology Language OWL.

Di seguito, viene presentata una breve panoramica di questi standard.

4.1.1 RDF Schema

RDFS⁸⁷ introduce la modellazione “*object oriented*”⁸⁸ in RDF. L'idea è quella di descrivere un dominio del discorso in termini di classi, istanze individuali appartenenti a classi, e le proprietà che descrivono classi e istanze. Una classe, come Painting, rappresenta un set di istanze (ad esempio, Mona Lisa) che condividono le proprietà della classe. Queste proprietà sono specificate quando viene creata un'istanza, vale a dire, viene istanziata la classe. Ad esempio, se Painting ha proprietà *dc:title* e *dc:creator*, allora la stringa “Mona Lisa” può essere impostata come titolo e un URI che riferenzia Leonardo Da Vinci per il creatore quando si istanzia l'oggetto Mona Lisa. La

⁸³ <http://wiki.dbpedia.org/>

⁸⁴ <http://www.geonames.org/>

⁸⁵ https://it.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface

⁸⁶ [https://it.wikipedia.org/wiki/Mash-up_\(informatica\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Mash-up_(informatica))

⁸⁷ <https://www.w3.org/TR/rdf-schema/>

⁸⁸ https://it.wikipedia.org/wiki/Modellazione_orientata_agli_oggetti

relazione istanza-classe è rappresentata da un arco proprietà *rdf:type* dall'istanza (URI) alla sua classe (URI).

Le classi sono organizzate in gerarchie di sottoclasse utilizzando la proprietà *rdfs:subClassOf*. Un'istanza viene considerata automaticamente facente parte non solo alla classe a cui punta l'arco *rdf:type*, ma anche alla sua superclasse, ereditando la sua definizione.

Inoltre, le proprietà vengono organizzate in una gerarchia basata sulla proprietà *rdfs:subPropertyOf*. Le proprietà in RDFS sono risorse e possono quindi avere delle loro proprietà.

RDFS introduce in RDF l'idea di vincoli di proprietà, così:

1. Un “*constraint range*” indica che il valore di una proprietà (ad esempio, *dc:creator*) deve sempre essere un'istanza di una classe specifica (ad esempio, *Person*).
2. Un “*domain constraint*” descrive nello stesso modo che la property subject deve essere un'istanza di una determinata classe, per esempio, che la proprietà *dc:creator* può essere utilizzata solo per istanze della classe *Work*.

Un'ontologia RDFS consiste quindi di

1. una gerarchia di classi
2. una gerarchia di proprietà
3. un insieme di vincoli di proprietà.

Un dataset RDF può essere creato istanziando le classi con valori specifici di proprietà.

4.1.2 *Simple Knowledge Organization System (SKOS)*

L'obiettivo principale dello standard SKOS⁸⁹ è quello di fornire un formato ontologico leggero in RDF per la rappresentazione di vocabolari, come thesauri e classificazioni. Il focus di modellazione è incentrato sulla descrizione dei termini e delle strutture dei thesauri per presentare una concettualizzazione del mondo reale.

Il concetto chiave in SKOS è la classe *skos:Concept*. Un vocabolario SKOS viene costruito come rete semantica che collega le istanze di questa classe che rappresenta i termini di un thesaurus o una classificazione, o collezione di concetti (*skos:Collection*, *skos:OrderedCollection*). Il vocabolario include proprietà predefinite per equivalenza terminologica (ad esempio, *skos:prefLabel* e *skos:altLabel* per “preferred” e “alternative concept labeling”), relazioni per rappresentare gerarchie di thesauri, come ad esempio

⁸⁹ <https://www.w3.org/2004/02/skos/>

skos:narrower e *skos:broader*, e relazione per concetti associativi, come *skos:related*. Ogni vocabolario SKOS è un'istanza della classe *skos:ConceptScheme*.

La specifica SKOS include un set di condizioni di integrità che possono essere utilizzate per validare schemi di concetti, e un set di regole logiche che possono essere utilizzate per arricchire vocabolari di relazioni tramite reasoning. Il modello è compatibile con RDF(S), standard OWL per rappresentare ontologie, e può essere esteso utilizzando i loro costrutti.

4.1.3 Web Ontology Language

OWL⁹⁰ è stato creato per affrontare le limitazioni semantiche di RDFS che seguono:

- I vincoli di proprietà non possono essere specificati class-wise in RDFS. Il range di *dc:creator* per i libri, ad esempio “Author”, dovrebbe essere diverso da quello di una sinfonia, ad esempio, “Composer”;
- La cardinalità delle proprietà non può essere specificata, quindi non è possibile esprimere l'attributo di una Person che abbia due genitori;
- Le proprietà base semantiche di relazioni sono spesso necessarie nella modellazione di ontologie e reasoning, ma mancano in RDFS. Per esempio, ci sono le proprietà inverse (ad esempio, moglie-di vs. marito-di), proprietà transitive (ad esempio, antenati di una persona sono antenati dei suoi figli), relazione funzionali (ad esempio, una persona ha un padre e una madre univoci), e proprietà funzionali inverse (ad esempio, il numero del documento di identità determina univocamente il suo titolare);
- Non è possibile definire classi con operazioni basic set in RDFS. Per esempio, non è possibile dire che una classe Person è unione tra Man e Woman.

OWL estende RDFS con nuovi costrutti per la modellare tali situazioni ontologiche. Aumentando la potenza espressiva, possono essere create definizioni più accurate e più “reasoning performed”, ma al prezzo di efficienza computazionale complessiva. Per bilanciare

⁹⁰ <https://www.w3.org/OWL/>

questo trade-off tra espressività ed efficienza, sono state standardizzate tre versioni di OWL:

- OWL Lite
- OWL DL
- OWL Full

in ordine crescente di potenza espressiva. Nel 2009, la specifica OWL successiva, chiamata OWL2, è stata standardizzata con tre profili linguistici per i diversi casi d'uso:

- OWL 2 EL per ontologie con un gran numero di classi/proprietà;
- OWL 2 QL per ontologie con un gran numero di dati istanza;
- OWL 2 RL per applicazioni che necessitano un reasoning scalabile e una decente potenza espressiva allo stesso tempo.

OWL2 impiega anche una “sintassi Manchester” alternativa per specificare ontologie in modo sintetico, l’annotazione human friendly. OWL2 è inoltre compatibile con la specifica originale OWL.

Una sfida di OWL dal punto di vista pratico è la complessità concettuale. Costrutti ontologici più espressivi sono più difficili da padroneggiare dagli utenti e non possono sempre essere creati automaticamente da data sources esistenti. Un'altra difficoltà in molti scenari è che molti concetti reali complessi sono difficili da modellare in termini di formulazioni logiche precise. Ad esempio, i concetti possono essere vaghi per natura, o la nostra conoscenza può essere incerta o incompleta, portando a problemi di non monotonia nel ragionamento. Di conseguenza, la modellazione ontologica complessa non è di solito utilizzate in Linked Data.

4.1.4 *Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)*

L’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), l’organismo nazionale leader nel settore delle biblioteche e dei servizi di informazione, ha sviluppato e standardizzato il “*Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)*”, un framework e una famiglia di standard per rappresentare metadati concettuali nel dominio bibliotecario. Il termine “funzionale” in queste specifiche significa che l’obiettivo del lavoro concettuale sottostante è quello di supportare quattro attività o funzioni base delle biblioteche, eseguite da clienti o bibliotecari.

1. Find. Trovare un'entità o set di entità corrispondenti ai criteri indicati;
2. Identify. Identificare un'entità (confermare che l'entità trovata corrisponde all'entità ricercata);
3. Select. Selezionare un'entità che è appropriata alle esigenze degli utenti;
4. Obtain. Ottenere l'accesso all'entità descritta.

La famiglia di standard FRBR contiene tre modelli concettuali entità-relazione, elencate nella tabella sottostante, ciascuna delle quali contempla un aspetto dei dati registrati nei record bibliografici e proprietari.

Nome	Focus	Data
FRBR	Functional Requirements for Bibliographic Records	1998
FRAD	Functional Requirements for Authority Data	2009
FRSAD	Functional Requirements for Subject Authority Data	2010

Tabella 3 - Famiglia FRBR del modello metadati

FRBR opera una distinzione semantica tra entità di lavoro (work), espressioni (expression), manifestazioni (manifestation), e item riguardanti record bibliografici.

Un lavoro (work) è una creazione intellettuale o artistica distinta in senso astratto, ad esempio, una storia come quella di William Shakespeare "A Midsummer Night's dream". Un lavoro (work) è realizzato attraverso diverse espressioni, cioè, realizzazioni intellettuali o artistiche del lavoro. Per esempio, lo spettacolo "A Midsummer Night's Dream" potrebbe essere espresso in un'edizione critica, una versione censurata o tradotto.

Ogni espressione può essere realizzata in diverse manifestazioni, cioè, in forme fisiche di espressione, come ad esempio una particolare pubblicazione di una determinata traduzione.

Infine, le manifestazioni sono esemplificate da oggetti, singoli esemplari di una manifestazione, come i libri negli scaffali di una biblioteca o copie del film in un archivio audiovisivo. Un elemento può esemplificare una sola manifestazione.

Questo modello è illustrato nella figura successiva (figura 40), dove le frecce con testa singola indicano le relazioni uno-a-uno, mentre le frecce a doppia testa indicano le relazioni uno-a-molti. In sostanza, con

FRBR è possibile rappresentare con precisione i diversi tipi di elementi relativi a una creazione intellettuale o artistica come ad esempio “A Midsummer Night’s Dream”.




Figura 40 – Entità e relazioni primarie in FRBR

Functional Requirements for Authority Data (FRAD) precedentemente noto come Functional Requirements for Authority Record (FRAF), estende il modello FRBR con:

1. l’aggiunta di attributi per actors e relazioni tra di essi
2. nuove relazioni tra gli actors e la loro appellations
3. la gestione da parte delle biblioteche delle informazioni relative agli actors

Il terzo modello concettuale della famiglia FRBR è Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD)⁹¹ (9). FRSAD è un modello per le relazioni tra lavori e subjects. FRSAD estende il modello FRBR con nuove entità e relazioni nello stesso modo di FRAD. Le relazioni vengono presentate utilizzando le entità indicate nella tabella sottostante, che sono già state dichiarate in FRBR.

Entità	Significato
CONCEPT	Nozione o idea astratta
OBJECT	Oggetto materiale
EVENT	Azione o occorrenza
PLACE	Luogo

Tabella 4 – Entità FRSAD

L’idea è che queste entità, così come le entità primarie di FRBR e FRSAD, vengano utilizzate come descrizioni soggetto chiamate *themas* (entità THEMA) ed identificate da denominazioni (entità NOMEN), vale a dire, da qualsiasi segno o sequenza di segni (alfanumerico,

⁹¹ <http://www.ifla.org/node/5849>

simbolico, sonoro, ecc.) di un thema conosciuto, riferite o indirizzate alle relazioni tra entità nel modello FRBR.




Figura 41 - Relazioni FRSAD a FRBR e FRAD.

4.1.5 FaBio FRBR - (Aligned Bibliographic Ontology)

FaBIO FRBR⁹² è un'ontologia basata su FRBR originariamente sviluppata per registrare descrizioni di entità bibliografiche pubblicate o potenzialmente pubblicabilcate.

Le entità in FaBio sono principalmente pubblicazioni testuali, ma anche pagine web, dataset, metadati di documenti, specifiche formali e vocabolari, cataloghi e collezioni.

Le classi FaBio sono strutturate secondo lo schema FRBR di opere, espressioni, manifestazioni ed elementi. Ulteriori oggetti sono stati aggiunti estendendo il modello di dati FRBR collegando: Opere e Manifestazioni (fabio: hasManifestation e Fabio:isManifestationOf); Opere e Articoli (fabio:hasPortrayal e fabio:isPortrayedBy); Espressioni e Articoli (fabio: hasRepresentation e fabio:isRepresentedBy).

L'opera è un oggetto fisico potenzialmente sottoposto a diversi eventi di trasformazione (deterioramenti, restauri ...); perciò l'essenza dell'opera d'arte è rappresentata dal livello “work” di FRBR, il risultato di ogni trasformazione dal livello “manifestation” e le sue caratteristiche fisiche dal livello “item”.

⁹² <http://www.sparantologies.net/ontologies/fabio>

Tali caratterizzazioni sono il risultato di un'attività di produzione che coinvolge degli agenti in uno specifico momento nel tempo e sono utili per disambiguare e specificare i vari stadi di un'opera intellettuale.

4.2 Modellazione concettuale del processo penale e delle sue procedure

La ricerca si propone, come già più volte ricordato, di analizzare gli aspetti ontologici relativi all'indagine penale ed al suo svilupparsi fino a giungere all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Il modello processuale vigente all'epoca della verifica degli eventi, diventa quindi oggetto d'analisi principale, essendo il dichiarato proposito rivolto ad identificare entità, proprietà e relazioni, all'interno delle "vicende giuridiche" che in quanto eventi, vivono nel tempo e nello spazio e vengono disciplinati da entità sociali, quali gli ordinamenti giuridici.

I modelli processuali penali noti, come appena visto, sono in sostanza due principali ed un terzo tipo, frutto del bilanciamento legislativo che viene fatto tra i due modelli principali.

Il modello inquisitorio ed il modello accusatorio rappresentano due insiemi di regole, ispirate a due differenti visioni dell'ordinamento giudiziario (processual penalistico) di uno Stato, che si riflettono nelle modalità attraverso le quali, quelle che abbiamo poc'anzi definito "vicende giuridiche" ovvero eventi, prendono forma e sostanza nella realtà umana sociale.

Partendo dalla ricognizione finora svolta individueremo le fasi principali del processo penale nei due differenti riti, per evidenziare all'interno di ciascuna le specificità di interesse ai fini di questa ricerca. Individueremo i concetti che formano rito penale senza distinguere, in questo momento e con le finalità proprie della modellazione ontologica, tra soggetti e parti in senso giuridico, tra procedimento e processo, tra attività tipiche ed atipiche e via discorrendo.

In termini di modellazione, gli "agenti" sono entità che entrano in qualche modo a far parte del processo (inteso anch'esso in senso non strettamente giuridico quindi senza una distinzione tra procedimento e processo, indagini e dibattimento), gli "eventi" sono accadimenti che si producono nel tempo e determinano degli effetti nella realtà fisica e/o giuridica, ed i "documenti" sono oggetti materiali, manifestazioni di accadimenti o di volontà, che si producono nell'ambito di un processo o che all'interno di esso entrano a far parte essendo acquisiti "agli atti".

In questa attività di modellazione non ci interessa distinguere la qualificazione esatta da un punto di vista giuridico, quanto piuttosto avere una visione d'insieme del fenomeno del processo penale da un punto di vista concettuale.

Definiamo quindi cinque entità fondamentali che costituiranno l'ossatura del modello concettuale di processo penale immaginato: "agente", "fase", "ruolo", "evento", "documento".

Se ne produce una tassonomia rappresentabile come segue:

Agente

Persona

Collezione di agenti

Gruppo

Organizzazione

Fase

Pre processuale

Processuale

Ruolo

Processuale

Extra processuale

Evento

Naturale

Giuridico

Processuale

Extra processuale

Documento

Processuale

Extra processuale

Cercheremo di individuare le principali caratteristiche di ciascuna delle classi e sottoclassi elencate nella tassonomia appena rappresentata, descrivendole e delineando le proprietà tipiche.

Tra le classi individuate ed elencate nella tassonomia, ve ne sono diverse che presentano una suddivisione tra "processuale" ed "extra processuale". Bisogna sempre tenere a mente che la modellazione proposta ha ad oggetto il processo penale da un punto di vista "statico" ovvero inerente agli archivi documentali che dallo stesso di producono.

Questa particolarità determina che tutte le classi individuate, ad eccezione della classe "agente" pongono il problema di distinguere tra proprietà che caratterizzano la classe considerata nell'ambito del fluire processuale ovvero al di fuori dello stesso.

4.2.1 *Agente.*

Per agente intendiamo un qualsiasi soggetto che agisce, ed in un determinato contesto pone in essere delle attività. Il soggetto che agisce, nello specifico caso considerato (il processo penale) può essere solo un soggetto umano (nella modellazione ontologica e più in generale nella modellazione del software la classe “agente” è spesso inclusiva di agenti naturali, agenti software, ecc.), stante che parte di un procedimento ed un processo possono essere solo esseri umani.

Gli agenti possono quindi essere persone o gruppi di persone (collezioni di agenti) e possono agire singolarmente ovvero in gruppo, secondo regole codificate ovvero in assoluta ed indistinta libertà. Proviamo a fare qualche esempio, nella convinzione che possa chiarire il procedimento logico che ci ha portato a definire la tassonomia proposta per la classe “agente”.

Un autore di un reato è una persona “agente”, che pone in essere una condotta sanzionabile penalmente; un ufficiale di Polizia giudiziaria che coglie il reo in flagranza e lo arresta è un “agente” che pone in essere una condotta in un determinato contesto. Un insieme di persone che tentano di liberare il reo dall’arresto rappresentano un “gruppo” che pone in essere una condotta, anch’essa in un determinato contesto. Il contesto in cui opera quest’ultimo insieme di persone, sottoclasse “gruppo” è totalmente destrutturato, regolato solo da un insieme di condizioni fisiche ed ambientali, legate al tempo ed allo spazio. Un collegio di Corte d’assise che giudica la persona colta in flagranza di reato nel primo esempio ed il gruppo di persone che hanno tentato di farla evadere nell’esempio successivo è sempre composto di un insieme di persone, che opera però come organizzazione ovvero secondo un insieme di regole codificate che determinano un contesto preciso e consentono solo alcune azioni e non una qualsiasi azione. Ancora, per maggior chiarezza.

Un soggetto che ruba un’auto per compiere una rapina e comprare armi con il provento dell’attività criminale posta in essere, per compiere successivamente un attentato nei confronti di un altro soggetto è un agente, che agisce con più attività (condotte tipiche) concettualmente, temporalmente e fisicamente svincolate l’una dall’altra, ma riunite da un unico disegno criminoso da un unico scopo.

Un soggetto che prepara una memoria difensiva per chiedere ad un giudice per le indagini preliminari di emettere un decreto di

scarcerazione nei confronti di un altro soggetto che si trova in stato di custodia cautelare in carcere, in seguito ad arresto, è un agente che compie una serie di operazioni tipizzate, regolamentate dal codice di procedura penale, e finalizzate anch'esse ad uno specifico scopo.

Agente Object Properties
Nome (hasName)
Ruolo (hasRule)
Membro di (isMemberOf)
Luogo (hasPlace)

Tabella 5 - Proprietà della classe "Agente"

Dal punto di vista della modellazione, ai fini quindi della definizione di un perimetro concettuale all'interno del quale si snoda un processo penale, un agente, giova ribadirlo, è semplicemente un qualsiasi soggetto (fisico, persona umana) che in un determinato contesto pone in essere delle attività.

All'interno della classe "agente" distinguiamo poi l'esistenza di due sottoclassi "persone" e "collezione di agenti", mutuando una struttura tassonomica proveniente dall'ontologia LKIF⁹³ sviluppata nell'ambito del progetto Estrella⁹⁴. La sottoclasse persone, individua singole persone fisiche (esseri umani) che possono compiere delle attività in un determinato contesto ed ha una sua specifica serie minima di proprietà (data property) con le quali è possibile etichettare ogni istanza, ogni "individual" della classe "persone" che di seguito elenchiamo in tabella (tabella 2):

Persona subClassOf: Agenti Data Properties
Nome e cognome (hasFullName)
Data di nascita (hasBirthDate)
Luogo di nascita (hasBirthPlace)
Luogo di residenza o domicilio (hasHome)
Stato civile (hasMaritalStatus)

Tabella 6 - Proprietà della sottoclasse "Persona"

Queste proprietà, che identificano sostanzialmente un soggetto umano (persona), come detto, costituiscono un insieme minimo di informazioni condivise da tutte le istanze della sottoclasse persona.

⁹³ LKIF-Core ontology, [Deliverable 1.4 OWL Ontology of Basic Legal Concepts](#), (LKIF-Core)

⁹⁴ [ESTRELLA](#), European project for Standardised Transparent Representations in order to Extend Legal Accessibility

Per “collezione di agenti” invece, intendiamo una sottoclasse di agenti che definisce raggruppamenti di soggetti che pongono in essere attività in un determinato contesto.

Abbiamo distinto all’interno della sottoclasse due specifiche partizioni, “gruppi” e “organizzazioni” seguendo quella che è una classificazione concettuale proposta nell’ambito dei lavori di Jurix 2002⁹⁵, rivolta tuttavia ad individuare elementi di dominio della modellazione del processo penale, dalla quale ci si discosta parzialmente pur mutuandone la struttura concettuale, in quanto la valutazione nell’ambito della tassonomia da noi proposta, si spinge a cercare di modellare un confine antecedente al processo in senso stretto e dunque agli attori, atti, ruoli, documenti che riguardano un ambito totalmente destrutturato, se vogliamo entropico, nel quale vengono raccolte informazioni che si generano nella realtà fisica (così come in quella giuridica) e dalle quali promana l’esigenza dell’esercizio dell’attività giurisdizionale.




Figura 42 - Ocl.nl - eCourt Project Ontology - Agent Classification

La struttura dell’ontologia elaborata nell’ambito del progetto estrella è rappresentata da tre strati, come visibile in figura 41.

Uno strato fondazionale (upper ontology) nel quale vengono identificate tre entità fondamentali “fisiche”, “mentali”, “sociali” che modellano alle fondamenta una realtà fatta di “processi fisici” ed

⁹⁵ [Ontologies for Legal Information Serving and Knowledge Management](#), Breuker, Joost, Abdullatif Elhag, Emil Petkov, Radboud Winkels (2002), University of Amsterdam - Department of Computer Science and Law (LRI), pagg. 76-77

“oggetti fisici”, “oggetti mentali” e “ruoli” dai quali si generano “azioni”, “documenti”, “agenti”, “leggi” ed “organizzazioni”.




Figura 43 – Estrella project ontology - Struttura delle ontologie "a cascata"

Dallo strato fondazionale dell'ontologia deriva poi lo strato fondazionale della componente legale della stessa definita “legal core ontology” nella quale vengono modellati i concetti di persona giuridica, azione con rilevanza legale, legislazione, validità legale della normativa, giudice, organizzazione giuridica, ecc.

Lo strato basso del costrutto ontologico di LKIF, infine, si preoccupa di modellare il dominio legale della legislazione penale identificando le Corti, il codice penale, il concetto di crimine e via discorrendo. Un gruppo di persone che compie una rapina ai fini di alimentare la propria attività di propaganda politica è un insieme di individuals della sottoclasse “persone” che compie una attività in un determinato contesto. Un collegio di Corte d’assise che giudica il reato di rapina compiuto dal gruppo di persone con la finalità di finanziare l’attività di propaganda politica è un insieme di individuals della sottoclasse “organizzazione” che compie attività (codificate) nell’ambito di un determinato contesto (processo penale).

Gruppo subclassOf: Collezione di agenti
Nome (hasName)
Membri (isComposedBy)
Data formazione (hasBirthDate)
Luogo di formazione (hasBirthPlace)

Luogo di attività (hasPlace)
Eventi collegati (hasRelatedEvents)

Tabella 7 - Proprietà sottoclasse "Gruppo"

La distinzione tra “gruppo” ed “organizzazione” risiede dunque nella presenza o meno di regole di funzionamento codificate, trasparenti e legali per l’esercizio di attività finalizzate ad uno scopo dichiarato e consentito dall’ordinamento costituzionale vigente. In questo senso l’organizzazione avrà delle regole di costituzione e di funzionamento, degli organi, degli uffici, dei ruoli, delle funzioni, degli scopi istituzionali, che al gruppo possono invece mancare, pur essendo costituita di un insieme di persone, intese come individuals della classe “Persona” precedentemente descritta. Esempi di organizzazione sono una Corte, un Tribunale, un Ministero, un partito politico, una organizzazione sindacale, un comando dei Carabinieri, una Questura. Rispetto alle organizzazioni, particolarmente quelle che operano nell’esercizio della funzione giurisdizionale, si pone la problematica di modellare due specifiche proprietà che sono “giurisdizione” e “competenza”. La giurisdizione è organizzata secondo una distribuzione territoriale e viene identificata nell’ordinamento italiano, attraverso circoscrizioni e distretti di corte d’appello, che altro non sono se non porzioni di territorio della nazione nell’ambito delle quali una certa serie di funzioni garantite dallo Stato vengono svolte da organi specificamente previsti a livello costituzionale.

Organizzazione subclassOf: Collezione di agenti
Nome organizzazione (hasName)
Membri (isComposedBy)
Organi (isComposedBy)
Funzioni (hasInstitutionalScope)
Uffici (isComposedBy)
Sede (hasPlace)
Giurisdizione (hasCourtJurisdiction)
Competenza (hasJudgeCompetence)

Tabella 8 - Proprietà della sottoclasse "Organizzazione"

4.2.2 Fase.

L’esercizio della giurisdizione penale avviene attraverso un incedere di atti posti in essere nel tempo da soggetti legittimati a compierli nel rispetto della normativa prevista dalla legislazione sul

processo penale. In questo senso la classe “fase” contraddistingue un preciso intervallo di tempo all’interno del quale una certa serie di attività (e non altre) possono essere compiute da specifici agenti che agiscono in base a dei ruoli codificati e tipici di quella fase.

Class: Fase Data Properties
Nome fase (hasName)
Data inizio (hasInitialDate)
Data fine (hasFinalDate)

Tabella 9 – Data Properties - Classe “Fase”

Le principali “DataProperties” della classe “Fase” sono illustrate nella tabella 5 e riguardano: Nome Fase (hasName). Ciascuna fase ed eventuale sottofase, ha un suo nome specifico codificato nella disciplina del processo penale stabilita dal codice di procedura. Dall’analisi svolta in questa ricerca e sulla base dei modelli processuali penali esistenti, i nomi delle fasi possono essere:

- Pre-Processuale
 - Istruttoria
 - Preliminare
 - Sommaria
 - Formale
 - Indagini preliminari
- Processuale
 - Udienza preliminare
 - Dibattimentale
 - Atti introduttivi
 - Atti preliminari
 - Dibattimento
 - Decisione
 - Deliberazione

Data inizio (hasInitialDate).

Ciascuna fase del processo ha una sua data di inizio ed è contraddistinta da atti introduttivi (e conclusivi) che segnano l’avvio temporale di una fase. Ad esempio, il pubblico ministero può chiedere il rinvio a giudizio (atto introduttivo della fase dibattimentale) al termine delle indagini preliminari ed entro 6 mesi dall’iscrizione della notizia di reato.

Data fine (hasFinalDate).

Ciascuna fase del processo ha una sua data di fine ed è contraddistinta da atti conclusivi che segnano l'avvio temporale di una fase successiva.

Le principali proprietà della classe "Fase" sono così riassumibili:

Class: Fase Object Properties
Nome fase (hasName)
Parte di un processo (isPartOf)
Composta da sottofasi (hasPart)
Parti coinvolte (hasAgent)
Evento iniziale (hasStartEvent)
Atto introduttivo (hasInitialDoc)
Atto conclusivo (hasFinalDoc)
Evento finale (hasEndEvent)

Tabella 10 - Object Properties - Classe "Fase"

Parte di un processo (isPartOf).

La fase è una porzione temporale di un processo. Una fase verrà quindi sempre considerata come facente parte di uno specifico processo.

Composta da sottofasi (hasPart)

Ciascuna fase processuale è generalmente composta di sottofasi, intese come porzioni temporali specifiche della fase principale, nell'ambito delle quali vengono poste in essere specifiche attività da parte degli agenti.

Parti coinvolte (hasAgent)

Ciascuna fase avrà parti (agenti) coinvolte. Sono generalmente presenti le cosiddette parti necessarie (Giudice, Pubblica accusa, Imputato) mentre a seconda della specifica fase, potranno essere coinvolte o meno specifiche parti e soggetti (agenti) del processo.

Evento iniziale (hasStartEvent)

Ogni fase si apre con un evento processuale tipico. (es. il dibattimento si apre con l'udienza dibattimentale).

Atto introduttivo (hasInitialAct)

Ogni fase viene avviata attraverso un atto (processuale) introduttivo che ne è presupposto e ne condiziona l'inizio. (es. l'atto dichiarazione di apertura del dibattimento segna l'inizio della fase dibattimentale).

Atto conclusivo (hasFinalAct)

Nella scansione temporale del processo ogni fase viene chiusa da uno o più atti tipici che rappresentano allo stesso tempo la conclusione della fase in corso e l'avvio della fase successiva. (es. decreto di rinvio a giudizio segna la conclusione della fase preliminare del processo).

Evento finale (hasEndEvent)

Ogni fase si conclude con un evento che frutto della maturazione della fase stessa. In questo senso, ad esempio, la fase preliminare si può concludere con l'atto di richiesta archiviazione che sancisce la conclusione del processo oppure con il decreto di rinvio a giudizio che segna l'ingresso nella fase dibattimentale.

4.2.3 Ruolo.

La classe "ruolo"⁹⁶ si propone di modellare un concetto che incide fortemente sulle dinamiche del fluire processuale nell'ambito del quale le parti hanno appunto dei "ruoli" che comportano l'esercizio di diritti, facoltà e prerogative a ciascuno di essi connaturati. Il ruolo, così come definito in LKIF-core "*si sostanzia nella specificazione di un comportamento e degli effetti che tale comportamento producono quando una "entità" lo assume*".

La classe ruolo è suddivisa in due sottoclassi "processuale" e "extra processuale". I ruoli, nel processo penale sono così definibili:

- Parte
 - Necessaria
 - Eventuale
- Giudice

È importante ribadire come "*soggetti del processo*" penale possano essere solo persone fisiche dotate di capacità processuale. Sono individuals della classe Ruoli, intesi come soggetti che hanno ruoli codificati nell'ambito del processo i seguenti:

- Sospettato, indagato, imputato
- Rappresentante legale imputato, difensore imputato
- Parte civile, Responsabile civile, Civilmente obbligato per l'ammenda
- Pubblico ministero, Giudice Istruttore, Pretore
- Giudice per le indagini preliminari, Giudice per l'udienza preliminare

⁹⁶ [Fundamental Consideration of Role Concepts for Ontology Evaluation](#), Kouji Kozaki, Eiichi Sunagawa, Yoshinobu Kitamura, Riichiro Mizoguchi, The Institute of Scientific and Industrial Research (ISIR), Osaka University.

- Giudice, ausiliari del giudice, consulente tecnico di parte, consulente tecnico d'ufficio (perito), interprete

Class: Ruolo Object Properties
Nome ruolo (hasName)
Agente nel ruolo (hasAgent)
Processo (hasTrial)
Fase del processo (hasPhase)

Tabella 4 - Proprietà della classe "Ruolo"

Ciascun soggetto processuale assume un ruolo in una specifica fase del processo. Così, ad esempio, una persona che in base ad una informazione ricevuta dalla polizia giudiziaria risulta aver compiuto o partecipato ad un reato, assumerà il ruolo di sospettato nel momento in cui si avvierà, in una fase preprocessuale, un'indagine di PG per acquisire ulteriori informazioni. La polizia giudiziaria informerà delle indagini e degli accertamenti il pubblico ministero che deciderà quindi di procedere ad indagini iscrivendo nel registro degli indagati la notizia di reato (con le indicazioni previste dalla legge, tra le quali il "probabile autore del reato"). A questo punto, avviato il procedimento (fase primordiale e prodromica del processo) lo stesso soggetto che aveva ruolo di "sospettato" assumerà il ruolo di "indagato". Nelle fasi successive, con l'incedere nel tempo (e negli atti) della vicenda processuale, il soggetto inizialmente sospettato e poi indagato, diverrà "imputato" se il pubblico ministero deciderà di richiedere l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti. Il soggetto che chiederà l'azione penale avrà il ruolo di "pubblica accusa"; il soggetto al quale l'esercizio dell'azione penale verrà richiesto avrà il ruolo di "giudice". Il giudice che ha deciso sull'esercizio dell'azione penale, non potrà avere il ruolo di giudice nel successivo dibattimento, qualora lo stesso venga disposto a valle dell'udienza preliminare. La parte offesa dal reato, potrà assumere il ruolo di "parte civile" e così via.

Si evidenzia quindi come il concetto di "ruolo", nel processo, sia legato allo specifico soggetto ed alla fase del processo rispetto alla quale il ruolo viene definito.

La modellazione del ruolo inteso nel senso "extraprocessuale" ovvero al di fuori delle dinamiche processuali finora accennate, è invece legata al concetto di reato.

Considerare il concetto di "ruolo" prima che nasca un processo, dal punto d'osservazione di questa ricerca, riguarda pur sempre il

compimento di azioni che abbiano rilievo per l'ordinamento giuridico penale. Il ruolo in questo senso è la posizione che una persona fisica (o più persone in concorso) possono avere nel compimento di un'attività illecita, qualificata dall'ordinamento penale come reato.

Il ruolo di un soggetto (persona) rispetto ad un reato potrà essere

- Attivo
 - Autore
 - Complice
- Passivo
 - Soggetto passivo
 - Persona offesa dal reato

In base al ruolo di un soggetto rispetto al reato, si potrà produrre un ruolo dello stesso soggetto rispetto al processo. Così, ad esempio, il soggetto attivo del reato, l'autore o complice, potrà vedersi indagato e poi imputato. Il soggetto passivo potrà invece, ad esempio, costituirsi parte civile nel processo penale.

Un ulteriore possibile ruolo precedente al processo ed in questo senso "extraprocessuale" caratterizza l'attività della Polizia giudiziaria nello svolgimento delle indagini. Rispetto all'ipotesi di reato (e dunque all'indagine), la polizia giudiziaria ha il ruolo di acquisire ed assicurare gli elementi di prova, impedire che il reato venga reiterato o le conseguenze dello stesso si aggravino ed impedire che l'autore del reato (qualora noto) possa fuggire e sottrarsi alla giurisdizione penale.

Ogni ruolo comporta delle attività ed è caratterizzato da poteri e facoltà, anche nell'ambito extraprocessuale. Ad esempio, l'autore di un reato ha la facoltà di ravvedersi, prima di compiere il reato ovvero può cercare di mitigarne o evitarne le conseguenze dannose. Un agente di pubblica sicurezza ha la facoltà di esercitare coercizione fisica nel caso in cui il reato venga compiuto in sua presenza (flagranza) per procedere al fermo dell'indiziato.

4.2.4 *Evento.*

Quando ci si trova a definire un concetto come "evento" si opera ad un livello descrittivo della realtà (diciamo, più propriamente, un livello ontologico) di natura fondazionale, ovvero attinente ad aspetti fondativi di ciò che esiste nel mondo e come esso sia definibile. L'ontologia

fondazionale DOLCE⁹⁷, distingue tra entità “endurants” ed entità “perdurants”. Gli eventi rientrano, secondo DOLCE, in questa seconda tipologia. I “*perdurants (anche noti come occorrenze) comprendono ciò che sono variamente chiamati eventi, processi, fenomeni, attività e stati. Possono avere parti temporali o parti spaziali. Per esempio, il primo movimento di una sinfonia è una parte temporale della sinfonia. D'altra parte, l'esecuzione del movimento, eseguita dal lato sinistro dell'orchestra è una parte spaziale. In entrambi i casi, queste parti sono le occorrenze stesse. Si assume che gli oggetti non possano essere parti di occorrenze, ma piuttosto partecipino a queste. I perdurant si estendono nel tempo accumulando diverse parti temporali, in modo che, in qualsiasi momento siano presenti, saranno solo parzialmente presenti, nel senso che alcune delle loro parti temporali corrette (ad esempio le loro fasi precedenti o future) potrebbero non essere presenti. Ad esempio, il pezzo di carta che stiamo leggendo ora è interamente presente, mentre alcune parti temporali della tua lettura non sono attualmente presenti, o non più*”.

Sempre in DOLCE si stabilisce una distinzione di natura filosofica, si potrebbe dire usando una concettualizzazione “ad altissima quota” affermando che “*i filosofi dicono che gli "endurants" sono entità che 'sono nel tempo', ovvero, per così dire, tutte le loro parti fluiscono con loro nel tempo. I 'perdurants', al contrario, sono entità che 'si verificano nel tempo' e possono avere parti temporanee (tutte le loro parti sono fisse in tempo)*”.

Secondo la definizione di evento che viene fornita nell'ontologia Dolce, quindi, esso rappresenta un “perdurant” una “occorrenza”, ovvero un'entità che da un punto di vista filosofico “*accade nel tempo*”.

La modellazione del concetto di evento nell'ambito del processo penale, che si propone in questa ricerca e dunque nella prospettiva degli archivi giudiziari che dal processo si producono, raccoglie la definizione fondazionale proposta da DOLCE, gli eventi “*accadono nel tempo*”, e tiene conto di una distinzione fondamentale tra eventi di tipo naturalistico ed eventi di tipo giuridico e nell'ambito di quest'ultima sottoclasse un'ulteriore distinzione tra eventi giuridici processuali ed extraprocessuali.

⁹⁷ Claudio Masolo, Stefano Borgo, Aldo Gangemi, Nicola Guarino, Alessandro Oltramari, [WonderWeb Deliverable D18, Ontology Library](#) (final)

Il concetto di “evento” ai fini della presente ricerca è rappresentato quindi da un accadimento naturale o giuridico, generato dall’attività umana che produce effetti nel mondo reale (fisico o giuridico).

Una ulteriore e necessaria precisazione consiste nel chiarire che un evento, accadendo nel tempo, può consumarsi in un istante ovvero protrarsi per un lasso di tempo, avere quindi una durata. Può inoltre essere atomico, ovvero consumarsi attraverso una sola azione, attività, fenomeno, oppure essere complesso e quindi caratterizzarsi come la somma di più azioni ed attività prodotte da più soggetti in un lasso di tempo.

Faremo alcuni esempi delle diverse tipologie (evento naturale ed evento giuridico) nelle diverse tipologie (atomico e complesso). Nella prima tipologia, evento naturale atomico, rientrano eventi di tipo naturalistico a consumazione atomica, ovvero azioni come l’omicidio di una persona compiuto mediante arma da fuoco, il furto di un oggetto da un luogo. Nel secondo caso, eventi naturalistici complessi, rientreranno invece casi come il sequestro di persona o l’associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie di reato.

Tra gli eventi giuridici (processuali) di tipo atomico avremo le confessioni o le testimonianze rese da persona informata dei fatti. Mentre eventi giuridici (processuali) di tipo complesso saranno ad esempio udienze processuali.

Class: Evento Object Properties
Tipo evento (hasType)
Agente dell’evento (hasAgent)
Data evento (hasDate)
Effetto prodotto (hasConsequence)

Tabella 11 - Proprietà della classe "Evento"

Tipo evento (hasType)

Un evento può essere di tipo atomico o complesso, naturale o giuridico. Un evento di tipo atomico si produce e si consuma in un determinato istante. Un evento di tipo complesso ha una durata temporale ed è composto da più attività. Un evento naturale si produrrà nel mondo reale e sarà frutto di una azione od omissione di tipo umano che produrrà effetti nel mondo reale o giuridico. Un evento di tipo giuridico (nel nostro caso processuale) sarà un’attività disciplinata da regole previste nell’ambito dell’ordinamento giuridico.

Agente dell’evento (hasAgent)

Ai fini di questa ricerca, un evento viene normalmente prodotto da un agente (persona). Nel caso di evento giuridico (processuale) la persona che lo produce può avere o meno uno specifico ruolo.

Data evento (hasDate)

Un evento, accadendo nel tempo, avrà sempre una data. Nel caso di eventi complessi la data indicherà solo il momento iniziale del primo degli eventi.

Effetto prodotto (hasConsequence)

L'evento di interesse ai fini della modellazione informale compiuta nell'ambito di questa ricerca è un evento che produce degli effetti, siano essi nel mondo reale (un evento omicidio produce un evento morte) o siano nel mondo giuridico processuale (un evento di iscrizione di un reato nel registro generale delle notizie di reato, produce un evento complesso inchiesta penale).

4.2.5 Documento.

Quando ci si riferisce ai concetti di documento e di archivio è indispensabile chiarire ed approfondire il significato di tali definizioni nelle diverse declinazioni che esse possono assumere all'interno del presente studio.

Gli archivi rappresentano un complesso organico di documenti. La parola documento indica *“ogni mezzo che consente di tramandare la memoria di un fatto, provandone l'esattezza e le modalità. Soprattutto l'atto giuridico che si concreta in una scrittura”*⁹⁸.

Documento significa però anche *“testimonianza di qualunque genere (uno scritto, un'opera, un oggetto, un monumento, ecc.) che appartenendo ad un dato ambiente o periodo o civiltà, ne è espressione e in qualche modo lo rappresenta e consente di conoscerlo; attestazione, espressione”*.

Documento può significare inoltre, infine, *“qualunque oggetto materiale che può essere usato (in originale o in riproduzione) come strumento di studio, di consultazione, di indagine o come sussidio per determinate ricerche (documenti grafici, iconografici, fotografici, visivi, audiovisivi, ecc.)”*.

A tali definizioni, inoltre, è possibile assommare un ulteriore grado di complessità del documento inteso si come *“oggetto di testimonianza di atti, fatti, eventi”* ma declinato nella sua valenza processuale, cioè

⁹⁸ S. Battaglia, Grande dizionario della lingua Italiana, UTET, Torino, 1971

nella dimensione all'interno della quale esso è venuto a prodursi ovvero ad essere valutato.

Le definizioni presenti in letteratura e finora fornite di documento, possono essere perfettamente ritagliate sulle fonti documentali extraprocessuali, prodottesi al di fuori del contesto processualistico e di conseguenza non necessariamente condizionate dai requisiti di forma e contenuto che invece devono avere i documenti processuali per la loro stessa validità.

Considerando invece solo i documenti che entrano a far parte di vicende processuali distingueremo tra:

- Documento come “fonte” di prova;
- Documento come “atto” di parte;
- Documento come “atto” dell'organo giudicante.

Per modellare il concetto di “documento” abbiamo scelto di ricorrere a due risorse specifiche, [FRBR](#) e [FaBio](#).

Il modello [FRBR](#), descritto in precedenza nella parte introduttiva alle tecnologie semantiche ed alle ontologie, costituisce una rappresentazione concettuale che cercheremo di declinare nell'universo documentale del quale stiamo trattando nell'ambito di questa ricerca.

Il modello, nella sua versione originale ci propone una concettualizzazione di un record bibliografico (un libro, un'opera, una qualsiasi opera dell'intelletto, quindi anche un atto processuale) secondo lo schema di sotto riportato




Figura 44 - FRBR Modello concettuale

In questo modello concettuale, il “Work” ovvero quella che potremmo chiamare “opera” è da considerarsi come uno strato puramente concettuale, di qualcosa che l'autore (Creator) ha in mente prima di esprimerla, in qualsiasi forma lo farà. Dunque un'opera si realizza attraverso un'espressione che viene inserita all'interno di un contenitore, un documento ad esempio, che ne costituisce

manifestazione, la quale poi, può replicarsi ed essere esemplificata in diversi formati “item”.

Declinando questo modello concettuale all'interno degli archivi giudiziari se ne deriva che esiste un livello “work”, “opera”, che sottende all'istituto specifico ovvero il fenomeno rispetto al quale verrà prodotto un documento che ne darà rappresentazione, secondo le definizioni fornite in apertura del presente paragrafo. Per istituto o fenomeno, si intende qualsiasi entità debba essere formalizzata (espressa) attraverso un medium ed inserita nel fluire processuale.

Abbracciando questo schema è possibile considerare una “notizia di reato” come un “work” come un “opera” ovvero un qualcosa che esiste ad uno stato privo di qualsiasi materialità e che in momenti successivi si andrà ad esprimere e manifestare in differenti modi e forme. In questo caso il modello FRBR applicato all'entità (o istituto, o fenomeno) “notizia di reato” si potrà rappresentare come segue




Figura 45 - Corrispondenza modello FRBR e Notizia di Reato

Una citazione di un testimone, del pari, che costituisce un atto codificato e disciplinato dal codice di procedura penale potrà essere declinata secondo lo stesso modello come illustrato nella figura 46




Figura 46 - Corrispondenza modello FRBR e Citazione del testimone

Ancora e sempre a titolo esemplificativo è possibile verificare la validità del modello FRBR nella descrizione degli atti processuali attraverso l'istituto della intercettazione di comunicazioni tra privati disciplinata al Libro III, Titolo III, capo IV del Codice di Procedura Penale agli articoli 266 e successivi e rappresentata dalla seguente figura, mutuando lo schema concettuale visto nei due esempi precedenti




Figura 47 - Corrispondenza modello FRBR e Intercettazioni

Ad avviso di chi scrive lo schema proposto è ripetibile, mutatis mutandis, per qualsiasi tipologia di atto includendo anche gli atti non strettamente processuali ovvero documenti e fonti esterne al processo che all'interno dello stesso faranno ingresso mediante le acquisizioni agli atti.

Quanto finora affermato rispetto al concetto di “documento” ci porta a tracciare una serie di proprietà minime della classe attraverso la quale lo stesso viene rappresentato nell'ontologia informale che si propone in questa ricerca.

Class: Documento Object Properties
Opera o Istituto (Work)
Espressione dell'opera (hasExpression)
Manifestazione dell'opera (hasManifestation)
Supporto documento (hasItem)
Creatore documento (hasCreator)
Tipo documento (hasType)
Formato documento (hasFormat)
Diritti visibilità documento (hasRights)

Tabella 12 - Proprietà della classe "Documento"

L'entità documento avrà inoltre anche una serie di metadati che costituiranno le “data properties” della classe stessa.

Esse sono così elencabili:

Class: Documento Data Properties
Data creazione (hasCreationDate)
Data documento (hasDate)
Data deposito documento (hasDepositDate)
Data trasmissione documento (hasTrasmissionDate)
Data inserimento nel fascicolo (hasDateCollected)
Identificativo processo (hasTrialIdentifier)
Identificativo volume (hasVolumeIdentifier)

Tabella 13 - Data properties della classe "Documento"

5 Capitolo V - Naming convention e URI per l'identificazione delle unità documentarie

Nel presente studio si propone lo sviluppo di una naming convention per l'attribuzione di URI⁹⁹ ([Uniform Resource Identifier](https://it.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier)) permanenti ai fascicoli giudiziari, avente come obiettivo la descrizione ed individuazione delle unità documentarie sia ai fini archivistici sia a fini descrittivi.

L'URI univoco, significativo, persistente, non modificabile della risorsa digitale diviene uno strumento di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo delle potenzialità semantiche e dell'[Information Retrieval](https://it.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval)¹⁰⁰, che consentiranno di reperire ed interconnettere le informazioni all'interno delle basi di conoscenza digitale elaborate.

Per lo sviluppo della naming convention è stata di grande ispirazione l'analisi dello standard ECLI¹⁰¹ progetto di creazione di una sintassi comune agli stati membri dell'unione europea per l'identificazione di risorse legali prodotte dalle diverse giurisdizioni nazionali.

I principi degli identificatori sviluppati nell'ambito del progetto ECLI sono stati una guida nell'elaborazione della naming convention proposta per l'assegnazione di URI persistenti alle risorse documentali presenti all'interno degli archivi della memoria. Nel deliverable Analysis Report: Requirements for ECLI 2.0¹⁰² vengono fissati alcuni principi ai quali gli identificatori di risorse devono uniformarsi al fine di mantenere consistenza in scenari di conservazione a lungo termine e manutenibilità nel tempo. Gli identificatori di risorse devono quindi devono essere:

- Persistenti: gli identificatori a tutti i livelli devono mantenere la stessa forma nel tempo indipendentemente dagli eventi politici, archivistici e tecnici accaduti dopo la prima generazione
- Globali: devono essere rappresentati tutti i documenti rilevanti da parte di tutti gli organismi competenti

⁹⁹ https://it.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier

¹⁰⁰ https://it.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval

¹⁰¹ (ECLI) [European Case Law Identifier](https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-en.do) - https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-en.do

¹⁰² Analysis Report: Requirements for ECLI 2.0, Report of Workstream 3 of the Project 'Building on the European Case Law Identifier', Monica Palmirani, University of Bologna, CIRSFID, Marc van Opijnen, UBR|KOOP, Fabio Vitali, University of Bologna, CIRSFID

- Semplici da memorizzare: gli identificatori devono essere facilmente memorizzati, facili da ricordare, facilmente correggibili se scritti in modo errato, facili da utilizzare per l'utente finale
- Parlanti: gli identificatori dovrebbero significare qualcosa; Dovrebbe essere possibile fare ipotesi circa la natura, la freschezza e la pertinenza di una citazione guardando solo all'identificatore
- Indovinabili tra livelli: i riferimenti a diversi livelli dello stesso documento devono essere simili
- Indovinabili tra differenti parti: i riferimenti a istanze diverse dello stesso tipo di documento (ad esempio, ordinanza, giudizio, opinione) devono essere simili
- Utilizzo FRBR: È consigliato il modello FRBR per la modellazione dei livelli WORK, EXPRESSION, MANIFESTATION
- Flessibili: il nome dovrebbe includere tutte le tradizioni giuridiche, compresi gli aspetti multilinguistici.

Lo standard ECLI fissa poi, sempre nel deliverable Analysis Report: Requirements for ECLI 2.0 dei principi per l'utilizzo di metadati descrittivi degli identificatori. I metadati, espressi in formato LOD (Linked Open Data) devono essere progettati secondo i seguenti principi:

- Riuso. Non bisogna inventare necessariamente qualcosa che già esiste ed è quindi sempre consigliabile utilizzare ontologie e vocabolari diffusi. In questa direzione, ISA Core Vocabulary e l'ontologia ELI possono essere usate come fonte d'ispirazione
- Patterns. Se bisogna inventare qualcosa di nuovo, è caldeggiato l'utilizzo di patterns
- Mapping. Se esiste qualche modello di metadati (descrittivi delle risorse identificate) si utilizzino meccanismi di mappatura che consentano di connetterlo a vocabolari diffusi (se rilevanti).
- FRBR. I metadati devono essere organizzati seguendo il modello concettuale WORK, EXPRESSION, MANIFESTATION, ITEM

Lo sviluppo della naming convention per l'attribuzione degli URI permanenti dei fascicoli giudiziari ha il preciso obiettivo di realizzare il concetto di interoperabilità fra fonti digitali provenienti non solamente dalle autorità competenti per le vicende processuali prese in considerazione nei fondi archivistici in analisi, collocabili storicamente tra il 1969 ed il 1984, ma anche e forse soprattutto quelle relative a tutta la rete di tutela della memoria di accadimenti che caratterizzarono la Storia della Repubblica italiana negli anni tra il 1969 ed il 1993, come associazioni dei parenti delle vittime, centri di documentazione, fondi archivistici privati ed ovviamente archivi di Stato e archivi delle Corti e dei Tribunali.

5.1 Lo standard ECLI (European Common Law Identifier).

Nel 2011 vengono adottate e pubblicate le conclusioni del Consiglio Europeo¹⁰³ che invitano all'introduzione dell'European Case Law Identifier (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza. Tali raccomandazioni, sin dalle premesse, identificano problematiche simili a quelle appena descritte citando espressamente *“le difficoltà sono essenzialmente dovute alla mancanza di identificatori uniformi per la giurisprudenza. A livello nazionale esistono vari sistemi di identificazione, alcuni specifici per le giurisdizioni, altri con funzionalità proprie del produttore”*, indicando come obiettivi e linee d'azione quelle rivolte a *“facilitare l'ulteriore sviluppo delle banche dati della giurisprudenza europea e assistere i professionisti del diritto e i cittadini nell'uso di queste banche dati, si ritiene indispensabile un sistema comune di identificazione, citazione e metadata per la giurisprudenza”*.

Lo standard ECLI parte dal presupposto di *“uno studio realizzato dal gruppo di lavoro istituito dal gruppo «Legislazione on-line» si evince chiaramente che, al di là dei problemi legati al multilinguismo, le difficoltà sono essenzialmente dovute alla mancanza di identificatori uniformi per la giurisprudenza. A livello nazionale esistono vari sistemi di identificazione, alcuni specifici per le giurisdizioni, altri con funzionalità proprie del produttore. Le banche dati destinate alla consultazione della giurisprudenza da diversi Stati membri — delle quali quelli citati sopra sono solo alcuni esempi — talvolta inventano il proprio sistema d'identificazione e riutilizzano uno o più dei sistemi*

¹⁰³ [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XG0429\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XG0429(01)&from=IT)
(versione italiana)

di numerazione nazionali” ed ha come obiettivo quello di elaborare uno strumento utile ad identificare attraverso un codice univoco le pronunce giurisdizionali rese nei diversi stati membri dell’unione europea, come espressamente indicato al paragrafo 12 della sezione III – Individuazione delle soluzioni “*per facilitare l’ulteriore sviluppo delle banche dati della giurisprudenza europea e assistere i professionisti del diritto e i cittadini nell’uso di queste banche dati, si ritiene indispensabile un sistema comune di identificazione, citazione e metadati per la giurisprudenza*”. Al successivo paragrafo 13 viene espresso un ulteriore requisito dello standard, specificando che “*per l’identificazione delle decisioni giudiziarie dovrebbe essere usato un identificatore standard che possa essere riconosciuto, letto e compreso sia dalle persone che dai computer e che sia compatibile con gli standard tecnologici*” aggiungendo poi che lo standard dovrebbe operare in parallelo con gli standard di identificazione presenti a livello nazionale.

Nell’allegato alle conclusioni del Consiglio, viene definito in modo granulare il formato dell’European Case Law Identifier, dicendo che lo stesso deve essere formato da cinque elementi che devono figurare nell’esatto ordine elencato. Essi sono:

1. Abbreviazione ECLI
2. Codice Paese
3. Abbreviazione Organo Giurisdizionale
4. Anno decisione
5. Numero ordinale

Per ciascuno degli elementi in elenco, che insieme formano l’identificatore ECLI la cui forma può quindi essere così esemplificata:

ECLI:<country-code>:<court-code>:<year>:<ordinal-number>

il citato allegato tecnico riporta poi singolarmente le regole sintattiche di composizione di ciascuno dei cinque elementi componenti l’identificatore univoco specificandone significato e regole di costruzione. Esse sono:

ECLI

L’abbreviazione ECLI corrisponde ad una definizione del “namespace”¹⁰⁴ all’interno del quale vengono definite tutte le regole sintattiche di composizione dell’identificatore univoco. Le regole definite in merito al namespace (abbreviazione ECLI) riguardano

¹⁰⁴ <https://it.wikipedia.org/wiki/Namespac>

l'impossibilità di utilizzare altri elementi oltre quelli definiti nella sintassi di composizioni standard per evitare di compromettere l'uso e la comprensibilità dell'identificatore e la necessità di registrare il namespace ECLI all'indirizzo <https://e-justice.europa.eu/ecli>

<country-code>

Indica il codice del paese nell'ambito del quale è stata resa la decisione giudiziaria. Per gli stati membri ed i paesi candidati all'adesione i codici utilizzati figurano in uno specifico manuale interistituzionale di convenzioni redazionali. Per tutti gli altri paesi il codice usato è quello riferito allo standard ISO 3166 alpha-2; per gli organismi giurisdizionali dell'Unione europea è utilizzato il codice EU mentre per le organizzazioni internazionali è stato deciso dalla Commissione Europea un codice che tiene conto dei codici che cominciano con "X" già in uso presso le istituzioni europee.

<court-code>

Le regole per la composizione del "codice organo giurisdizionale" sono le seguenti:

- deve avere un minimo di un carattere ed un massimo di sette
- deve cominciare sempre con una lettera e può contenere anche cifre
- dovrebbe essere scelto in modo che sia logico per le persone che hanno familiarità con l'organizzazione del potere giudiziario del paese interessato
- deve essere costituito almeno dall'abbreviazione dell'organo giurisdizionale ma può contenere anche una indicazione della sezione o della divisione di tale organo
- non dovrebbe contenere informazioni sul tipo di documento
- il codice organo giurisdizionale "XX" deve essere riservato alle decisioni degli organi giurisdizionali che non figurano nell'elenco elaborato dal coordinatore nazionale dello Stato membro ed a quelle di organi giurisdizionali internazionali che non hanno ancora adottato un ECLI dello Stato membro nel quale sono collocati.

<year>

L'anno della decisione deve essere scritto utilizzando quattro cifre numeriche.

<ordinal-number>

Il numero ordinale dovrà essere unico, nel senso che dato uno specifico organo giurisdizionale ed uno specifico anno, all'interno dello stesso anno non dovrà esserci un numero ordinale superiore a quello della sentenza dello stesso organo giurisdizionale.

In sostanza il numero ordinale dovrà essere un progressivo numerico univoco che identifica una singola pronuncia di un singolo organo all'interno di un medesimo anno. La lunghezza massima di tale numero sarà di 25 caratteri e potrà contenere anche il simbolo “.” ma nessun altro simbolo.

Alle regole appena descritte, che giova ricordarlo, riguardano la sintassi mediante la quale si producono i singoli elementi, attraverso i quali viene composto l'identificatore univoco ECLI per ciascuna pronuncia giurisdizionale, si aggiungono poi una serie di regole generali che riguardano la sintassi dell'identificatore nel suo complesso:

- Tutti gli elementi che compongono l'identificatore devono essere separati dal carattere “.”
- Un identificatore ECLI non deve contenere alcun segno di spaziatura o interpunzione, ad eccezione di quelli consentiti per il numero ordinale (descritti in precedenza) e quelli indicati al punto precedente
- Le lettere di tutti gli elementi devono essere esclusivamente caratteri alfanumerici latini
- Le lettere relative al namespace (ECLI), al <codice-paese>, al <court-code> ed al <ordinal-number> devono essere scritte in maiuscolo e comunque non vi deve essere differenza quanto all'uso delle maiuscole e minuscole (standard case-insensitive).
- Un ECLI non deve contenere altri elementi diversi dai cinque stabiliti nell'ambito dello standard per non comprometterne leggibilità e comprensibilità (soprattutto dai calcolatori)

5.2 La proposta di adozione dello standard ECLI nella giurisdizione italiana.

Sulla base dello standard ECLI per come definito al capitolo precedente, è stata elaborata una proposta di adozione¹⁰⁵ dello stesso all'interno dei sistemi di gestione della documentazione relativa alle pronunce giudiziarie nello Stato italiano, focalizzando l'attenzione della proposta sulle pronunce della giustizia civile.

La proposta di adozione parte dall'inciso che tre dei cinque elementi costitutivi dell'identificativo ECLI sono adattabili all'ordinamento giuridico italiano con estrema semplicità. In questo senso l'utilizzo dell'abbreviazione ECLI, del <country-code> IT e dell'anno della decisione, risultano pacifici.

Le problematiche evidenziate nella proposta di adozione di ECLI nell'ordinamento italiano, si focalizzano sui due rimanenti elementi ovvero <court-code> ed <ordinal-number>.

L'ordinamento giudiziario italiano, dal quale si desume il <court-code> e descritto per sommi capi in precedenza, ha un suo grado di complessità che nella proposta di adozione dello standard ECLI nel sistema di giustizia italiano viene suddiviso in due differenti livelli: “*national level*” e “*local level*”. Per definire il <court-code> a livello nazionale vengono proposte delle abbreviazioni del nome dell'autorità giudiziaria specifica, come ad esempio CCASS per la Corte di Cassazione, CCONT per la Corte dei Conti e così via per ogni organo.

Per definire invece il <court-code> a livello locale, viene proposta l'utilizzazione di un meccanismo che discende direttamente da una delle premesse analitiche svolte nell'ambito della proposta stessa, ovvero che la giurisdizione italiana sia organizzata a livello territoriale in base alle regioni, province e comuni, letteralmente “*In Italy judicial authorities are organized at national, regional, provincial, and municipals level*”. In questo senso, a livello regionale e provinciale si propone l'utilizzo di un codice che sia una abbreviazione del nome della singola autorità (“*judicial authority type*”) unito ad una indicazione geografica derivata dalle targhe automobilistiche (“*...for the geographical jurisdiction at both regional and provincial levels the car plate code of the province where the court is located is used*”) per

¹⁰⁵ A Proposal for Introducing the ECLI Standard in the Italian Judicial Documentary System, Lorenzo Bacci, Enrico Francesconi, Maria Teresa Sagri, ITTIG-CNR, Jurix 2013, DOI:10.3233/978-1-61499-359-9-49

individuare l'esercizio effettivo della giurisdizione da parte della singola autorità territorialmente competente. Quindi, ad esempio, per il Tribunale di Milano verrebbe identificato come TRIBMI (TRIBunale MILano) piuttosto che APPTO sarebbe la Corte d'Appello di Torino, e così via.

A livello municipale poi, sempre nella proposta di adozione dello standard ECLI nel sistema giudiziario italiano, troviamo una formula residuale che ci porta ad utilizzare un ulteriore codice “*cadastral code*” ovvero il codice catastale, composto da 4 caratteri ovvero 1 lettera e 3 caratteri (lettere e/o numeri).

Nella proposta di adozione dello standard ECLI nell'ambito del sistema giudiziario italiano vi sono poi delle indicazioni relativamente alla costruzione dell'elemento <ordinal-number> che, ricordiamo, in base allo standard dev'essere costituito da un numero massimo di 25 caratteri, definendone una grammatica ed una sintassi di composizione attraverso la notazione EBNF che abbiamo già visto in precedenza, articolata come segue:

<ordinal-number>:=<document-type><details>[<diambuguation-code>]?

L'elemento <ordinal-number> viene quindi composto da 3 diversi elementi, dei quali due costanti ed uno variabile.

<document-type>

è una componente dell'ordinal-number espressa attraverso una lettera che può essere S, O ovvero D che stanno per Sentenza, Ordinanza o Decreto. Queste sono le tre tipologie di provvedimento che il Giudice ha potere e/o facoltà di adottare durante un processo innanzi ad egli celebrato. Esprimendo questa regola secondo il formalismo dichiarato otterremo la seguente sintassi:

<document-type> ::= 'S' | 'O' | 'D' |

<details>

rappresenta una componente dell'elemento <ordinal-number> che include informazioni riguardo al numero del provvedimento giudiziario ovvero del processo ed eventualmente l'argomento, la faccenda, il fatto, l'affare, ciò che nell'ordinamento italiano viene chiamato “ruolo di cancelleria” al quale la misura o il provvedimento sono associati.

Di seguito viene espresso quanto appena descritto in linguaggio naturale, relativamente alla componente <details> dell'elemento <ordinal-number> secondo il formalismo EBNF:

<details> ::= <number><matter>

<number>

Il numero è un attributo progressivo di identificazione normalmente rappresentato da un numero naturale dell'atto espresso in 8 simboli oppure dal numero dell'atto in uno specifico registro. Se composto a sua volta da più elementi essi si trovano tutti all'interno dell'elemento <number>, che può contenere solo numeri, lettere (in alfabeto latino) ed il simbolo “.” con funzione di congiunzione delle varie parti che potenzialmente compongono la porzione <number> dell'elemento <ordinal-number>.

<matter>

Questa parte dell'elemento <ordinal-number> per come definito nella proposta, riguarda il “ruolo di cancelleria” ovvero un numero progressivo assegnato ad ogni processo nell'arco di uno specifico anno. Nel contenzioso civile, oggetto della proposta di adozione dello standard ECLI nel sistema giudiziario italiano, sono presenti differenti tipologie di giudizio ciascuna delle quali ha un proprio ruolo generale di cancelleria. Le differenti tipologie di processo civile sono riassunte in una tabella

Contenzioso civile	(AC)
Diritto del lavoro	(LA)
Volontaria giurisdizione	(VG)
Esecuzioni mobiliari	(IM)
Esecuzioni immobiliari	(MO)
Procedure concorsuali	

Tabella 14 - Diverse tipologie di processo civile italiano

Per le procedure concorsuali poi, sono previste differenti procedure (riti) che ne specializzano ulteriormente la sigla identificativa

Prefallimentare	(PF)
Fallimentare	(FA)
Concordato preventivo	(CP)
Nuovo concordato preventivo	(NC)
Liquidazione coatta amministrativa	(LC)
Amministrazione straordinaria grandi imprese	(AS)
Amministrazione straordinaria legge Marzano	(LM)
Accordi di ristrutturazione	(AR)
Amministrazione controllata	(MC)

Tabella 15 - Tipologie di procedure concorsuali italiane

In sintesi quindi il componente <matter> dell'elemento <ordinal-number> può avere questi valori:

<matter> ::= 'AC' | 'VG' | 'LA' | 'IM' | 'MO' | 'FA' | 'PF' | 'CP' | 'NC' | 'LC' | 'AS' | 'LM' | 'AR' | 'MC' | 'PN'

dove PN inteso come codice da utilizzare nel caso in cui il procedimento per il quale si definisce l'URI in base allo standard ECLI sia un procedimento penale.

5.3 Una proposta di grammatica per la composizione degli URI semantici.

L'identificazione della documentazione presente nei fascicoli giudiziari risulta una delle sfide di maggiore rilievo sulle quali incentrare l'attenzione di ricerca.

La documentazione cartacea infatti si trova raccolta negli archivi di differenti autorità in differenti collocazioni territoriali ed è stata prodotta in periodi successivi, stratificandosi secondo una collocazione che aveva una funzione di uso corrente piuttosto che natura archivistica e finalità di ricerca storica. Il Pubblico Ministero o il Giudice istruttore, che procedevano all'acquisizione di informazioni (fonti di prova), si preoccupavano di accumulare le fonti acquisite dando loro una sistemazione cronologica (in base alla data d'acquisizione delle informazioni) e funzionale (es. tutti i verbali di sommarie informazioni relativi alle persone informate sui fatti acquisiti durante una certa fase dell'inchiesta), perseguendo l'obiettivo istruttorio, ovvero l'obiettivo funzionale al procedimento in corso che era quello di giungere alla richiesta di un dibattimento ovvero di una archiviazione.

Ai fini della definizione di una grammatica di composizione degli URI documentali l'impatto di una simile constatazione è di rilievo centrale, andando a significare forse il nucleo determinante dell'utilità in generale della ricerca compiuta.

Anzitutto quindi distingueremo una serie di informazioni che classificheremo come metadati di natura descrittiva delle risorse e poi andremo a definire i componenti dell'URI, che utilizzeremo per proporre una grammatica uniforme di composizione dei nomi di specifiche e singole unità documentarie.

I metadati descrittivi attengono tanto a 2 gruppi fondamentali:

- metadati procedimento-processo
- metadati contenitore o unità di condizionamento

I metadati del primo tipo, relativi al procedimento-processo, verranno utilizzati per descrivere il contesto processuale nel quale gli archivi si sono prodotti ed hanno generato i fondi archivistici che devono essere identificati ed annotati.

Metadato	Descrizione
Numero registro generale	Numero del registro generale notizie di reato

Luogo di avvio istruttoria/inchiesta	Circondario o distretto di Corte d'Appello nel quale l'inchiesta è nata e si è radicata
Titolo o denominazione processo	es. Italicus, ItalicusBis, Piazza Fontana, Stazione Bologna, Rapido 904
Imputati	Nome imputato principale + numero coimputati
Imputazione	Reati per i quali si procede
Parte offesa	Nome parte/i offesa/e
Magistrato del Pubblico Ministero incaricato	Nome del PM
Data richiesta atti istruttori	Data richiesta atti istruttori ad ufficiali di Polizia Giudiziaria o al Pretore e data di restituzione
Data invio atti al Giudice Istruttore	
Data invio atti al Magistrato competente	
Ufficio registro	PM=Pubblico Ministero GI=Giudice Istruttore GUP=Giudice Udienza Preliminare GIP=Giudice Indagini Preliminari DIB=Giudice Dibattimento RIES=Tribunale del riesame
Grado giudizio	GR1= primo grado GR2=impugnazione GR3=legittimità
Fase del giudizio	fase del giudizio: con valori PRE= fase delle indagini preliminari (applicabile solo se il "grado di giudizio" è il primo); UP= udienza preliminare (applicabile solo se il "grado di giudizio" è il primo); preDB=preliminare al dibattimento; DB=dibattimento.
Organo giudiziario	
Ufficio di competenza del procesidmento	

Tabella 16 - Tabella descrittiva dei metadati di un procedimento penale

Seguono i metadati di natura archivistica relativi al contenitore (o ai contenitori) che hanno caratteristiche tanto inventariali quanto relative al censimento descrittivo del contenuto.

Metadato	Descrizione
----------	-------------

Numero di corda dell'unità di conservazione	Numero di corda del faldone, scatola, ecc.
Numero di corda del fascicolo	All'interno di un volume possono essere raccolte ulteriori "partizioni" che raggruppano in senso logico documenti. In questo caso viene generata una numerazione riferita alla partizione (collegata la numero volume che contiene i fascicoli)
Numero volume digitalizzato	Ai volumi digitalizzati viene assegnato un numero progressivo
Numero progressivo affogliamento	I documenti contenuti all'interno di un volume vengono numerati progressivamente (da 1 a n)
Presenza di allegati	Presenza di allegati come materiale audio, video, supporti di memorizzazione, fotografie, mappe
Titolo o denominazione	Titolo del volume, faldone, ecc.
Consistenza	Registri, buste, pacchi, scatole, ecc.

Tabella 17 - Tabella descrittiva principali metadati archivistici

Partendo dai metadati descritti si propone una definizione dell'URI semantico, identificatore della risorsa (documentale) all'interno dell'archivio come segue:

- *JURIA*: acronimo per identificare il namespace usato a prefisso dell'uri persistente (Judicial URI Archives)
- *luogo di avvio dell'inchiesta/istruttoria*: circondario o distretto di Corte d'Appello
- *RG*: codice identificativo del processo composto dal numero dell'iscrizione nel registro generale e seguito dall'anno secondo il formato nnnn/mn (es. 344/80). È importante sottolineare come l'utilizzo del carattere "/" per separare il numero di registro dall'indicazione dell'anno dovrà essere sostituito all'interno dell'URI con il carattere "-"
- anno: anno di registrazione del procedimento espresso con la sintassi "aaaa" composta da quattro cifre secondo il formato data italiano¹⁰⁶

¹⁰⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Date_format_by_country

- **!**: utilizzeremo il marcatore **!** per identificare la parte di uri descrittiva della vicenda processuale. Tutto ciò che seguirà il simbolo “**!**” rappresenterà la parte archivistica utile ad identificare le unità documentali relative al processo
- *volume*: raggruppamento fisico di unità documentali così come organizzato dall’organo giudiziario solitamente raccolto in unità di condizionamento (camice)
- *affogliazione*: unità documentaria elementare composta da un solo documento che può essere costituito di una unica immagine digitale (riproduzione dell’originale analogico unico) ovvero di un intervallo di immagini digitali

Il percorso completo di una unità documentaria, definito secondo questo schema di identificazione potrà quindi essere sinteticamente rappresentato come segue:

/JURIA/luogoInchiesta/RP/ANNO/volume/affogliazione

a titolo esemplificativo è quindi possibile identificare una unità documentaria relativa alla strage della stazione di Bologna, contenuta nel volume digitale numero 56, come segue:

/JURIA/bo/344-80/1980/!056/img_34-img_56

allo stesso modo una unità documentaria relativa al secondo processo per la strage del treno “Italicus” (italicus bis), contenuta nel volume 0014, che va dalla pagina 39 alla pagina 109 sarà espressa dal seguente URI

/JURIA/bo/1-96/1996/!0014/img_39-img_109

mentre un documento che si trova a pagina 51 del volume 3 del processo per la strage di Piazza Fontana sarà rintracciabile dal seguente identificatore.

/JURIA/rm/4141-69/1969/!0003/img_51

in questo modo ci si propone di raggiungere due obiettivi fondamentali:

- poter chiedere ad una banca dati di fornirci uno specifico identificativo per ogni singola unità documentaria nei milioni e milioni di documenti presenti

- poter insegnare ad un computer, attraverso specifiche tecnologie, che specifiche unità documentarie, con propri nomi univoci, sono interconnesse in ragione del loro contenuto

Per raggiungere questi obiettivi si è scelto di elaborare una grammatica espressa secondo uno specifico formalismo attraverso il quale generalmente, sono stati elaborati linguaggi di programmazione per calcolatori ovvero la Backus-Naur Form o Backus Normal Form (BNF) nella sua versione estesa, EBNF. La notazione di Backus-Naur (conosciuta come BNF o Backus-Naur Form¹⁰⁷) è un metodo matematico formale usato per descrivere la sintassi di un linguaggio. Il metodo prende il nome dal suo inventore, John Backus, che lo utilizzò per descrivere la sintassi del linguaggio di programmazione Algol 60.

Di seguito verrà descritta in dettaglio la grammatica attraverso la quale è possibile costruire i singoli elementi degli URI proposti, che, espressi nell'ordine sintattico qui sotto ricordato

```
<uri>::=<luogoInchiesta>"/"<registroPenale>"/"<anno>"/"<volume>"/"<affogliazione>
```

rappresenteranno le risorse nell'universo documentale degli archivi giudiziari analizzato, in modo univoco e persistente.

```
<uri>::=<JURIA>
<luogoInchiesta>::=<siglaDistretto>
<registroPenale>::=<cifra><cifra><cifra><cifra>"-"<<cifra><cifra>
<anno>::= <cifra><cifra><cifra><cifra>
<volume>::="!"<numero>
<affogliazione>::="img_"<cifra><cifra><cifra><cifra>"-
"img_"<cifra><cifra><cifra><cifra>
<numero>::= <cifra><cifra><cifra><cifra><cifra>
<cifra>::= "0"|"1"|"2"|"3"|"4"|"5"|"6"|"7"|"8"|"9"
<alfa>::="A"|"B"|"C"|"D"|"E"|"F"|"G"|"H"|"I"|"L"|"M"|"N"|"O"|"P"|"Q"|"R"|"
S"|"T"|"U"|"V"|"X"|"Y"|"Z"
<siglaDistretto>::="TO"|"VC"|"NO"|"CN"|"AT"|"AL"|"BI"|"VB"|"AO"|"VA"|"
CO"|"SO"|"MI"|"BG"|"BS"|"PV"|"CR"|"MN"|"LC"|"LO"|"MB"|"BZ"|"TN"|"
VR"|"VI"|"BL"|"TV"|"VE"|"PD"|"RO"|"UD"|"GO"|"TS"|"PN"|"IM"|"SV"|"
GE"|"SP"|"PC"|"PR"|"RE"|"MO"|"BO"|"FE"|"RA"|"FC"|"RN"|"MS"|"LU"|"P
T"|"FI"|"LI"|"PI"|"AR"|"SI"|"GR"|"PO"|"PG"|"TR"|"PU"|"AN"|"MC"|"AP"|"
FM"|"VT"|"RI"|"RM"|"LT"|"FR"|"AQ"|"TE"|"PE"|"CH"|"CB"|"IS"|"CE"|"B
N"|"NA"|"AV"|"SA"|"FG"|"BA"|"TA"|"BR"|"LE"|"BT"|"PZ"|"MT"|"CS"|"C
Z"|"RC"|"KR"|"VV"|"TP"|"PA"|"ME"|"AG"|"CL"|"EN"|"CT"|"RG"|"SR"|"SS
|"NU"|"CA"|"OR"|"OT"|"OG"|"VS"|"CI"
```

¹⁰⁷ https://it.wikipedia.org/wiki/Backus-Naur_Form

La proposta di naming convention e la conseguente grammatica di composizione degli uri espressa secondo il formalismo extended backus-naur inquadrano gli uri generati nell'ambito dei principi generali fissati dallo standard ECLI e richiamati nei precedenti paragrafi.

L'URI, così composto, è semplice, estendibile, parlante, ma soprattutto è rispettoso del modello FRBR e di seguito vedremo come.

Attraverso l'URI elaborato e proposto, la prima risorsa che viene identificata è il "processo", attraverso l'identificazione di due principali elementi ovvero il <luogoInchiesta> ed il <registroPenale>.

Descriveremo più compiutamente ciascun elemento dell'URI nel paragrafo successivo, mentre in questa parte ci interessa rendere esplicita la conformità della grammatica proposta e della sintassi di composizione degli uri al modello FRBR, declinando quindi ciò che nell'URI identifica un "work". A questo scopo utilizzeremo un esempio concreto di uri, andando ad analizzare le sue parti rispetto ad un caso specifico.




Figura 48 - Esempio componenti uri di una vicenda processuale

Il primo blocco di informazioni, tutte relative al processo ad eccezione del namespace JURIA, identificano un procedimento penale che costituisce il "work" principale nella logica FRBR.

In tale modello concettuale, il processo rappresenterà un "work" complesso, composto da tanti volumi digitalizzati (a loro volta "work") ognuno dei quali conterrà documenti. Ciascun documento sarà, nuovamente, un work.

Un processo è scandito dal fluire di documenti. In questo senso si può affermare che qualsiasi atto o attività processuale viene documentata e risulta da documentazione.

L'archivio digitale di una vicenda processuale sarà quindi un "work" complesso, composto da tanti "work" volumi, a loro volta contenenti una serie di "work" documenti.

I documenti poi saranno rappresentati da immagini digitali, manifestazioni (manifestation) in formato pdf degli originali unici analogici digitalizzati.

Esso conterrà, dal punto di vista degli archivi che lo compongono una serie di altri work che saranno i volumi, ciascuno dei quali a sua volta conterrà manifestazioni (manifestation) sotto forma di produzioni documentali riferibili al componente work “volume”, incluso nel più generale work “vicenda processuale”.

La possibilità di utilizzare il modello FRBR rendendo esplicite le relazioni tra i livelli “work” e “manifestation” in esso descritti, fanno tesoro dell’ontologia [FaBio](#)¹⁰⁸ che estende FRBR proprio allo scopo di aumentarne l’espressività collegando Works e Manifestation (*fabio: hasManifestation* e *fabio: isManifestationOf*), Works e Items (*fabio: hasPortrayal* e *fabio: isPortrayedBy*), Expressions e Items (*fabio: hasRepresentation* e *fabio: isRepresentedBy*).

Nell’immagine sottostante (figura 49) è possibile vedere la rappresentazione concettuale del modello FaBio e le proprietà estese del modello rispetto allo standard FRBR.




Figura 49 - Le proprietà aggiuntive FaBio che collegano Works e Manifestations, Works e Items, Expressions e Items

Una successiva parte dell’URI è dedicata ad identificare l’unità documentaria nella sua collocazione all’interno di un volume.

Risulta tutto sommato pacifica la definizione della sintassi del componente “volume” presente nell’URI, stante che lo stesso rappresenta un numero che può raggiungere fino a 5 cifre naturali comprese dello 0 (ma, in questo senso, non sarebbe un limite se non di leggibilità, intuibilità ed usabilità, se il numero dovesse essere di 10 o

¹⁰⁸ FRBR-aligned Bibliographic Ontology (FaBio), <http://www.sparontologies.net/ontologies/fabio>

più cifre); anche le regole grammaticali di composizione di questa componente sono lineari e semplici.

La strutturazione del componente “affogliazione” invece, presenta caratteristiche di maggiore complessità sulle quali è necessario spendere ulteriori considerazioni. L’affogliazione, anzitutto, è un ordinamento che viene dato dai funzionari di cancelleria che operano a livello del soggetto produttore (Tribunale, Corte, Procura della Repubblica, ecc.). Come abbiamo visto nella parte dello studio relativo alla disciplina archivistica, chi si occupa del mantenimento degli archivi correnti, si preoccupa anche dell’elaborazione di strumenti archivistici che servano ad utilizzare l’archivio nella sua fase calda, per lo svolgimento degli affari istituzionali dei quali il soggetto produttore (degli archivi) è portatore.

Lo strumento archivistico utilizzato nel caso di specie è il cosiddetto “*indice di cancelleria*”, il cui nome proprio è **INDICE DEGLI ATTI E DELLE PRODUZIONI E NOTA DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO**, (art. 2 R. Decreto 28 maggio 1931, n. 603), costituito da un indice che si posiziona generalmente come prima unità documentaria all’interno di un faldone (volume) e che ne descrive il contenuto secondo un ordinamento preciso che risulta da “nomi” (titoli) dei documenti e paginazione degli stessi.

INDICE DEGLI ATTI E DELLE PRODUZIONI E NOTA DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO
(art. 2 R. Decreto 28 Maggio 1931, n. 603)

DATA degli atti	NATURA DEGLI ATTI	Spese del procedim.		Affogliazione
		anticipate dall'Erario	dovute	
	Fotocopie dei registri degli allegati di Bonadisi. (Rovine)			

Figura 50 - Esempio di “indice di cancelleria”

I problemi legati a questo strumento di natura archivistica nella realtà digitale sono di triplice natura. Anzitutto, come visibile dalla figura 50, spesso gli indici di cancelleria contengono indicazioni su fascicoli e sottofascicoli (raggruppamenti) contenuti all’interno del volume ma nulla dicono in merito a data, natura degli atti contenuti nei sottofascicoli e soprattutto relativa affogliazione.

In secondo luogo gli indici di cancelleria sono a loro volta un work, delle unità documentarie a sé stanti, presenti all’interno del volume che

producono uno spostamento della numerazione delle immagini digitali riprodotte all'interno del file pdf, rendendo vano, qualora presente, l'ordine di affogliamento riportato in essi.

Infine, non in tutti i volumi digitalizzati sono presenti indici di cancelleria.

Partendo da questi presupposti, si è pensato di sviluppare una componente specifica della naming convention proposta che sia sufficientemente generica da affrontare con semplicità quello che è un problema di particolare rilevanza nell'intera ricerca, ovvero dare un nome ed uno spazio fisico digitale a singole unità documentarie. Una missiva sarà di tre pagine (quindi tre immagini digitali), un'ordinanza potrà raggiungere le migliaia di pagine, un decreto di sequestro sarà di qualche pagina, una sentenza diverse migliaia e così via.

La componente affogliamento segue quindi il volume ed identifica un intervallo di immagini "da - a" senza spingersi ad esprimere alcun altro metadato identificativo o descrittivo del contenuto stesso.

Nell'immagine seguente (figura 51) sono riportati i componenti dell'URI riferiti alla collocazione specifica dell'unità documentaria,




Figura 51 - Componenti URI "volume" e "affogliamento"

5.4 Componenti dell'URI

Si descriveranno di seguito le componenti principali dell'URI individuato in base alle regole grammaticali appena definite.

5.4.1 <luogoInchiesta>

La prima regola grammaticale identificata è rivolta all'individuazione del luogo nel quale il documento digitalizzato si è prodotto ed in ragione della strutturazione dell'ordinamento giudiziario, all'autorità che per prima ha ricevuto notizia di reato ed ha iniziato le indagini.

Corre quindi la necessità di definire i tratti essenziali della giurisdizione italiana in modo da identificare

L'attuale giurisdizione italiana è organizzata secondo una ripartizione territoriale che identifica 26 corti d'appello e 3 sezioni staccate, la cui competenza territoriale è definita distretto. Le corti

d'appello raccordano 165 circondari di tribunali. Le 3 sezioni staccate di Corte d'Appello, sono: Bolzano, sezione distaccata della Corte d'Appello di Trento; Sassari, sezione distaccata della Corte d'Appello di Cagliari; Taranto, sezione distaccata della Corte d'Appello di Lecce.

L'organizzazione territoriale in distretti di corte d'appello e circondari di tribunale non è basata o coincidente con le circoscrizioni regionali e provinciali, tuttavia la scelta fatta in relazione al codice identificativo all'interno della proposta di grammatica di composizione degli URI elaborata in seno a questa ricerca, è ricaduta su un vocabolario di sigle corrispondenti alle province attualmente presenti nell'organizzazione territoriale dello Stato italiano, confidando nell'utilizzo di altre parti dell'URI (come ad esempio organo, autoritàProcedente, ecc.) per individuare in modo granulare la singola unità documentaria.

Una circoscrizione giudiziaria è, nell'ordinamento giudiziario italiano, il territorio in cui un organo giurisdizionale esercita i poteri ad esso attribuiti dalla legge.

Le circoscrizioni giudiziarie assumono in alcuni casi denominazioni più specifiche:

- la circoscrizione giudiziaria di un Tribunale è chiamata circondario;
- la circoscrizione giudiziaria di una Corte d'assise è chiamata circolo;
- la circoscrizione giudiziaria di una Corte d'appello è chiamata distretto;
- La giurisdizione della Corte di Cassazione è estesa a tutto il territorio nazionale.

All'interno dei distretti di Corte di appello troviamo i tribunali, il cui ambito territoriale (Circoscrizione giudiziaria) viene definito circondario.

Nell'ambito della grammatica il <luogoInchiesta> viene individuato con elenco predefinito di valori, estensibile o modificabile all'occorrenza.

<siglaprovincia"AN"|"AP"|"FM"|"TE"|"MC"|"PU"|"BA"|"FG"|"BT"|"BO"|"FE"|"FC"|"MO"|"PR"|"PC"|"RA"|"RE"|"RN"|"BG"|"BS"|"CR"|"MN"|"CA"|"SudSard"|"OR"|"NU"|"SS"|"EN"|"ME"|"CL"|"CB"|"IS"|"CT"|"RG"|"SR"|"CS"|"CZ"|"KR"|"VV"|"AR"|"FI"|"GR"|"LI"|"PI"|"LU"|"PT"|"PO"|"SI"|"GE"|"IM"|"SP"|"MS"|"SV"|"CH"|"AQ"|"PE"|"BR"|"LE"|"TA"|"VA"|"MI"|"CO"|"LC"|"LO"|"MB"|"PV"|"SO"|"AV"|"BN"|"

"NA"|"CE"|"AG"|"TP"|"PA"|"PG"|"TR"|"PZ"|"SA"|"MT"|"RC"|"FR"|"LT"|"RM"|"VT"|"RI"|"AL"|"AT"|"AO"|"CN"|"BI"|"TO"|"NO"|"VB"|"VC"|"TN"|"BZ"|"GO"|"PN"|"UD"|"VE"|"TS"|"BL"|"PD"|"RO"|"TV"|"VR"|"VI"

Di seguito si riporta la tabella con l'organizzazione della giurisdizione sul territorio italiano, suddivisa come descritto in distretti di corte d'appello e circoscrizioni. Risulta evidente come ciascun distretto di corte d'appello comprenda numerosi circondari e differenti province. Per questo motivo si è scelto di utilizzare le sigle provincia in quanto unità più granulari (sebbene più volatili), rispetto a "circondario" e "distretto" che rappresentano degli insiemi che includono gruppi variabili di province. Ad esempio il "distretto di corte d'appello di Bologna", all'interno del quale è presente il "circondario" Bologna, serve univocamente la provincia di Bologna. Poco più in là, tuttavia, il "circondario" di Ferrara, serve le province di Ferrara e Bologna. Così accade per il "circondario" di Ascoli Piceno che serve anche province fuori dalla propria regione (Teramo). Nella sottostante tabella è riportata in dettaglio granulare l'organizzazione della giurisdizione nel territorio italiano.

Corte di appello (distretto)	Tribunale (circondario)	Province servite	Regione
Ancona	Ancona	AN	Marche
	Ascoli Piceno	AP, FM, TE	Marche, Abruzzo
	Fermo	FM, AP	Marche
	Macerata	MC	Marche
	Pesaro	PU	Marche
	Urbino	PU	Marche
Bari	Bari	BA	Puglia
	Foggia	FG, BT	Puglia
	Trani	BT, BA	Puglia
Bologna	Bologna	BO	Emilia-Romagna
	Ferrara	FE, BO	Emilia-Romagna
	Forlì	FC	Emilia-Romagna
	Modena	MO	Emilia-Romagna
	Parma	PR	Emilia-Romagna
	Piacenza	PC	Emilia-Romagna
	Ravenna	RA	Emilia-Romagna
	Reggio nell'Emilia	RE	Emilia-Romagna
	Rimini	RN	Emilia-Romagna
Brescia	Bergamo	BG	Lombardia
	Brescia	BS	Lombardia

	Cremona	CR	Lombardia
	Mantova	MN, CR	Lombardia
Cagliari	Cagliari	CA, Sud Sardegna, OR	Sardegna
	Lanusei	NU, Sud Sardegna	Sardegna
	Oristano	OR, NU	Sardegna
Cagliari (sez. di Sassari)	Nuoro	NU, SS	Sardegna
	Sassari	SS	Sardegna
	Tempio Pausania	SS	Sardegna
Caltanissetta	Caltanissetta	CL	Sicilia
	Enna	EN, ME	Sicilia
	Gela	CL	Sicilia
Campobasso	Campobasso	CB	Molise
	Isernia	IS	Molise
	Larino (CB)	CB	Molise
Catania	Caltagirone (CT)	CT	Sicilia
	Catania	CT, ME	Sicilia
	Ragusa	RG	Sicilia
	Siracusa	SR	Sicilia
Catanzaro	Castrovillari (CS)	CS	Calabria
Catanzaro	Catanzaro	CZ	Calabria
	Cosenza	CS	Calabria
	Crotone	KR, CZ	Calabria
	Lamezia Terme (CZ)	CZ, VV	Calabria
	Paola (CS)	CS	Calabria
	Vibo Valentia	VV	Calabria
Firenze	Arezzo	AR	Toscana
	Firenze	FI	Toscana
	Grosseto	GR	Toscana
	Livorno	LI, PI	Toscana
	Lucca	LU	Toscana
	Pisa	PI	Toscana
	Pistoia	PT	Toscana
	Prato	PO, FI	Toscana
	Siena	SI	Toscana
Genova	Genova	GE, SP	Liguria
	Imperia	IM	Liguria
	La Spezia	SP	Liguria
	Massa	MS	Toscana
	Savona	SV	Liguria
L'Aquila	Chieti	CH	Abruzzo
	L'Aquila	AQ	Abruzzo
	Pescara	PE	Abruzzo

	Teramo	TE	Abruzzo
Lecce	Brindisi	BR	Puglia
	Lecce	LE	Puglia
Lecce (sez. Taranto)	Taranto	TA	Puglia
Messina	Barcellona Pozzo di Gotto(ME)	ME	Sicilia
	Messina	ME	Sicilia
	Patti (ME)	ME	Sicilia
Milano	Busto Arsizio (VA)	VA, MI	Lombardia
	Como	CO	Lombardia
	Lecco	LC	Lombardia
	Lodi	LO, MI	Lombardia
	Milano	MI, MB	Lombardia
	Monza	MB, MI	Lombardia
	Pavia	PV, MI	Lombardia
	Sondrio	SO	Lombardia
	Varese	VA	Lombardia
Napoli	Avellino	AV	Campania
	Benevento	BN, AV	Campania
	Napoli	NA	Campania
	Napoli Nord	NA, CE	Campania
	(localizzato in Aversa (CE))		
	Nola (NA)	NA	Campania
	Santa Maria Capua Vetere(CE)	CE	Campania
	Torre Annunziata (NA)	NA	Campania
Palermo	Agrigento	AG	Sicilia
	Marsala (TP)	TP	Sicilia
	Palermo	PA	Sicilia
	Sciacca (AG)	AG	Sicilia
	Termini Imerese (PA)	PA	Sicilia
	Trapani	TP	Sicilia
Perugia	Perugia	PG	Umbria
	Spoletto (PG)	PG	Umbria
	Terni	TR, PG	Umbria
Potenza	Lagonegro (PZ)	PZ, SA	Basilicata, Campania
	Matera	MT	Basilicata
	Potenza	PZ	Basilicata
Reggio Calabria	Locri (RC)	RC	Calabria
	Palmi (RC)	RC	Calabria
	Reggio Calabria	RC	Calabria
Roma	Cassino (FR)	FR, CE, LT	Lazio, Campania
	Civitavecchia (RM)	RM, VT	Lazio
	Frosinone	FR	Lazio

	Latina	LT	Lazio
	Rieti	RI, RM	Lazio
	Roma	RM	Lazio
	Tivoli (RM)	RM, RI	Lazio
	Velletri (RM)	RM	Lazio
	Viterbo	VT	Lazio
Salerno	Nocera Inferiore (SA)	SA	Campania
	Salerno	SA	Campania
	Vallo della Lucania (SA)	SA	Campania
Torino	Alessandria	AL, AT	Piemonte
	Aosta/Aoste	AO	Valle d'Aosta
	Asti	AT, CN	Piemonte
	Biella	BI	Piemonte
	Cuneo	CN	Piemonte
	Ivrea (TO)	TO	Piemonte
	Novara	NO	Piemonte
	Torino	TO	Piemonte
	Verbania	VB, NO	Piemonte
	Vercelli	VC, BI, AL	Piemonte
Trento	Rovereto (TN)	TN, BS	Trentino-Alto Adige
	Trento	TN	Trentino-Alto Adige
Bolzano (sez. Trento)	Bolzano/Bozen	BZ	Trentino-Alto Adige
Trieste	Gorizia	GO	Friuli-Venezia Giulia
	Pordenone	PN, UD, VE	Friuli-Venezia Giulia, Veneto
	Trieste	TS	Friuli-Venezia Giulia
	Udine	UD, PN	Friuli-Venezia Giulia
Venezia	Belluno	BL, PN	Veneto, Friuli-Venezia Giulia
	Padova	PD	Veneto
	Rovigo	RO	Veneto
	Treviso	TV	Veneto
	Venezia	VE	Veneto
	Verona	VR	Veneto
	Vicenza	VI	Veneto

Tabella 18 - Organizzazione della giurisdizione nel territorio italiano

5.4.2 <RG> Registro Generale

L'esercizio della funzione giurisdizionale, come visto, si articola attraverso una complessa organizzazione fatta di organi che a partire dalla notizia di reato gestiscono il fluire della vicenda penale fino al pronunciamento giurisdizionale. Tale attività si articola attraverso l'utilizzo di strumenti di gestione delle informazioni chiamati "registri", disciplinati da un lato dagli stessi articoli del Codice (es. art. 335, co.1,

C.P.P.) e da apposita normativa, novellata a cavallo della riforma del Codice di Procedura Penale con Decreto Ministeriale 334 del 30-09-1989, ed infine fissata nelle principali disposizioni con la circolare n. 533 Min. G.G. Uff. I Aff. Pen. in data 18-10-1989, prot. 131.60.868/89 che tutt'ora riveste primaria importanza, anche a seguito della soppressione dell'Ufficio di Pretura a decorrere dal 2 giugno 1999.

Tutti i registri penali devono essere, a norma del citato decreto ministeriale, conformi ai modelli allegati al decreto stesso.

Registro notizie di reato.

Il registro delle notizie di reato è espressamente previsto dall'art. 335 c.p.p.: in esso il P.M. iscrive immediatamente ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è stato attribuito.

Il modello processuale penale accusatorio riserva a tale registro un rilievo particolare. Infatti, dalla data di iscrizione della notizia di reato decorrono:

1. il termine ordinario di 6 mesi, eventualmente prorogabile dal G.I.P., per il compimento delle indagini preliminari che si concluderanno o con l'esercizio dell'azione penale (ad. 405 c.p.p.) o con la richiesta di archiviazione (ad. 408 c.p.p.);
2. il termine utile perché il P.M. presenti la richiesta di giudizio immediato (ad. 454 c.p.p.);
3. la pendenza del procedimento ai fini del rilascio del certificato c.d. dei carichi pendenti.

Come detto tutti i registri si basano su modelli, ovvero tabelle che includono colonne di dimensioni e contenuto fisso, che rappresentano metadati specifici da annotare all'interno del documento, registro per registro.

Avremo quindi i seguenti registri, ciascuno dei quali finalizzato a specifiche raccolte.

- Registro Generale delle Notizie di Reato.
 - MOD.21 - Registro notizie di reato presso Procura Tribunale
 - MOD.22 - Registro notizie di reato presso Proc. Circondariale
 - MOD.52 - Registro notizie di reato presso Procura Repubblica presso Tribunale minorenni

- MOD.44 - Registro notizie di reato a carico di ignoti
 - MOD.46 - Registro denunce anonime
- Registro MOD 45 - Registro degli atti non costituenti notizia di reato
- Registro Generale GIP.
- MOD.20 - Registro generale Giudice per le indagini preliminari presso Tribunale
- MOD.55 - Registro generale Giudice per le indagini preliminari presso Tribunale Minori
- MOD.56 - Registro generale Giudice per le indagini preliminari presso Tribunale Minori
- Registro Generale.
 - MOD.16 - Registro generale Tribunale
 - MOD.19 - Registro generale Corte d'Assise
 - MOD.23 - Registro generale Pretura
 - MOD.47 - Registro generale Tribunale Minorenni
- Registro delle impugnazioni.
 - MOD.17 - Registro impugnazioni misure cautelari personali (in uso presso Tribunali e Tribunali Minorenni)
 - MOD.18 - Registro impugnazioni misure cautelari reali (in uso presso Tribunali e Tribunali Minorenni)
 - MOD.31 - Registro deposito atti di impugnazione presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento (in uso presso Corti d'Appello, Corti d'Assise d'Appello, Tribunali, Tribunali Minorenni, Corte d'Assise, GIP presso Tribunali, GIP presso Tribunali Minorenni)
- Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a procedimenti penali pendenti davanti ad altre autorità. (MOD.24)
- Registro deleghe funzioni del PM (MOD.25)
- Registro atti comunicati al PM (MOD.28 in uso presso Corti d'Appello, Corti d'Assise d'Appello, Tribunali, Tribunali minorenni, Corti d'Assise, GIP presso tribunale, GIP presso Tribunale Minorenni)
- Registri passaggio atti per notifiche (MOD.29 in uso presso Corti d'Appello, Corti d'Assise d'Appello,

Tribunali, Tribunali minorenni, Corti d'Assise, GIP presso tribunale, GIP presso Tribunale Minorenni)

- Registro udienze dibattimentali (MOD.33 in uso presso Corti d'Appello, Corti d'Assise d'Appello, Tribunali, Corti d'Assise, Tribunali, GIP presso Tribunali)
- Registro udienze in camera di consiglio (MOD.34 in uso presso Corti d'Appello, Corti d'Assise d'Appello, Tribunali, Corti d'Assise, Tribunali, GIP presso Tribunali)
- Registro delle udienze dibattimentali (MOD.48 in uso presso Tribunali Minorenni)
- Registro delle udienze in camera di consiglio (MOD.49 in uso presso Tribunali Minorenni)
- Registro intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (MOD.37 in uso presso Procure della Repubblica presso i Tribunali)
- Registro atti da assumere su richiesta di autorità giudiziaria di altre circoscrizioni (MOD.39 in uso presso Procure Generali, Procure presso Tribunali e Tribunali minorenni, GIP presso Tribunali)
- Registro rogatorie (MOD.40 in uso presso Procure Generali, Procure presso Tribunali e Tribunali minorenni, GIP presso Tribunali)

Nella descrizione del componente URI <registroPenale> abbiamo inteso tenere presente la circostanza che una vicenda giudiziaria, lungo il fluire del processo penale, viene annotata e trascritta in diversi registri, tanto che nel transito attraverso gli uffici di competenza, la stessa vicenda penale vede stratificarsi (solitamente nella prima pagina o in copertina del volume) annotazioni delle differenti registrazioni nei differenti registri dei diversi uffici che hanno trattato il caso, ciascuno per proprio compito istituzionale.

Un esempio di tale pratica è facilmente visibile nella figura sottostante, nella quale viene ripresa la prima immagine digitalizzata (copertina) del volume 34 del processo bis per la strage del treno Italicus.




Figura 52 - Annotazioni dei diversi registri penali di una vicenda giudiziaria

Come visibile dall'immagine (figura 52) il primo registro indicato per il procedimento è quello del pubblico ministero procedente (RGPM) il quale poi richiede istruttoria formale ed a quel punto il registro nel quale viene annotato il procedimento è quello del Giudice Istruttore (RGGI). La vicenda finisce in dibattimento in Corte d'Assise dove viene annotata nel registro generale (RG). Si tratta quindi di tre differenti diversi registri e tre diversi codici che tuttavia esprimono lo stesso work principale, ovvero la vicenda giudiziaria nel suo complesso, in diverse fasi che la stessa ha attraversato.

La proposta avanzata in questa ricerca è quella di utilizzare il Registro Generale delle Notizie di Reato (RGNR) per fissare un dato inequivoco ed imprescindibile per il radicarsi di un procedimento penale. Tutte le successive trascrizioni in differenti registri faranno riferimento al codice RGNR del quale rappresenteranno semplicemente ciò che in gergo tecnico si definisce "alias".

5.4.3 <anno>

Il componente URI relativo all'anno è stato inserito con finalità di disambiguazione e consistenza dell'identificatore. Riferirsi all'anno indicato nel componente <registroGenerale> avrebbe comportato ambiguità rispetto al momento di radicamento dell'inchiesta. Nelle successive annotazioni nei registri infatti, è possibile vedere (figura 52) come il trascorrere del tempo e l'avanzare del procedimento e del processo nelle sue fasi tipiche, possono incidere sull'anno nel quale uno specifico registro (PM, GI, Assise, ecc.) viene di fatto annotato.

In questo senso, la proposta avanzata poc'anzi, di utilizzare l'RGNR fisserebbe in modo inequivoco anche il componente anno

liddove lo stesso sarebbe univocamente riferito all'anno di trascrizione della notizia di reato nel Registro Generale delle Notizie di Reato (RGNR).

5.4.4 <numeroVolume>

Il componente <numeroVolume> rappresenta la numerazione che viene data al volume digitalizzato. Il problema che si pone rispetto a questo componente dell'URI è relativo alla discrepanza che può esserci tra la numerazione originale del volume, cosiddetto “numero di corda” assegnato allo stesso nell'archivio di deposito, rispetto alla numerazione assegnata al volume digitalizzato che può dipendere dall'ordine di prelievo, acquisizione e scansione ottica del volume fisico.

La naming convention che si propone, pur consapevoli di questa particolarità, prescinde dall'eventuale discrepanza tra la numerazione originale (faldone, volume, ecc.) rispetto alla numerazione digitale, grazie anche alla descritta adozione del modello FRBR e FaBio, ed alla scelta di identificare il volume digitale come un “work” che può avere differenti espressioni e manifestazioni.

<Affogliazione>

Come già detto in precedenza l'affogliazione è un ordinamento che viene dato anzitutto dai funzionari di cancelleria che operano a livello del soggetto produttore.

Si è scelto di identificare le unità documentarie attraverso l'indicazione dell'immagine digitale singola ovvero dell'intervallo di immagini digitali.

L'affogliazione identifica un intervallo di immagini “da – a” senza spingersi ad esprimere alcun altro metadato identificativo o descrittivo del contenuto stesso.

La grammatica di composizione della componente affogliazione è rappresentata attraverso questa espressione in notazione EBNF:

```
<affogliazione> ::= "img_" <cifra> <cifra> <cifra> <cifra> "-  
"img_" <cifra> <cifra> <cifra> <cifra>
```

6 Capitolo VII – Conclusioni

In questa ricerca sono state affrontate le principali problematiche attinenti alla realizzazione di banche dati della memoria, intendendo con questa espressione basi di conoscenza digitali che rappresentino la documentazione originale contenuta nei fascicoli giudiziari di procedimenti e processi penali. Ciascuna area d'indagine del lavoro di ricerca svolto ha inteso identificare i temi principali coinvolti. L'accesso alle informazioni, la tipologia di informazioni, i progetti di banche dati esistenti, la disciplina processuale penale attuale e vigente al tempo della nascita dei fondi archivistici visionati, la modellazione concettuale del processo e l'individuazione delle sue principali entità ed una grammatica per la composizione di URI persistenti che possano identificare unità documentarie specifiche.

Anzitutto quindi, ci si è chiesti quale tipo di informazioni siano contenute nelle basi di conoscenza che promanano dalla digitalizzazione di fascicoli giudiziari, chi possa accedere alle informazioni presenti in tali archivi e per quali scopi.

Abbiamo potuto constatare che la documentazione presente all'interno dei fascicoli giudiziari è costituita in gran parte da informazioni ultrasensibili tra le quali si trovano nomi e generalità, indirizzi e dati utili ad identificare singolarmente un soggetto, i suoi legami sociali e familiari, così come la sua appartenenza ad organizzazioni di varia natura e scopo, le sue idee politiche, i suoi orientamenti filosofici, sessuali, le sue convinzioni e quant'altro possa rappresentare un enorme disvalore per ciascun individuo coinvolto in una inchiesta ed eventualmente in un processo, qualora tali informazioni fossero rilasciate al pubblico dominio ed all'utilizzo indifferenziato della pubblica opinione.

Sempre negli archivi digitali di cui s'è trattato, sono presenti informazioni sensibili sotto altri aspetti e protette in altre forme, che vanno dagli strumenti di classificazione dei documenti in uso presso gli enti produttori, ad istituti di disciplina del segreto nelle declinazioni penalistiche e processuali nel tempo vigenti, fino al massimo livello di protezione, rappresentato dalle informazioni sulle quali è stato apposto (ed opposto) il segreto di Stato.

Rispetto a questo tipo di valutazioni, ci sembra che l'approccio maggiormente coerente e rispettoso dei limiti di legge esistenti sia quello attualmente seguito, ovvero rendere accessibili le informazioni a

*“chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso”*¹⁰⁹ e ne faccia richiesta sottoponendo ciascuna istanza d'accesso a specifica autorizzazione del soggetto produttore (come, ad esempio, nei casi presi in analisi in questa ricerca, cioè fascicoli giudiziari per strage e terrorismo sarà dunque il Presidente della Corte a valutare le singole istanze d'accesso), ponendo inoltre dei limiti anche all'utilizzo che delle informazioni reperite¹¹⁰ possa essere praticato da parte del soggetto interessato e legittimato da apposita autorizzazione (estrazione di copie, riproduzione delle copie estratte in opere derivate, ecc.).

Ci preme sottolineare come a nostro parere sia limitativo pensare alla possibilità di utilizzare a scopi di ricerca il materiale versato agli archivi di Stato (sia all'archivio centrale che alle sue sedi periferiche), anche e soprattutto in forza dell'analizzata direttiva 22 aprile 2014, lasciandolo accessibile unicamente attraverso i locali predisposti (sala studio) e soprattutto con i limiti derivanti dal regolamento interno degli archivi di Stato (in particolare quello dell'Archivio centrale dello Stato) che, tra tutte, dispone che *“ogni studioso può richiedere fino ad un massimo di 800 fotocopie per ogni anno solare”*¹¹¹ ovvero che *“fotocopiatura o la riproduzione digitale eseguita tramite scanner dei documenti non è consentita nei seguenti casi di documenti rilegati, documenti facilmente deteriorabili o in cattivo stato di conservazione, carte topografiche e disegni che superino la dimensione di un foglio A3”*.

Rispetto alle limitazioni poste all'accesso ed alla consultazione della documentazione, che da un certo punto di vista si pongono come ossimoriche rispetto alla liberazione delle informazioni rivolta a scopi di studio e di maturazione del tessuto culturale e sociale della Nazione ci si richiama comunque in modo esplicito alle premesse svolte in introduzione del presente studio. Esiste ed è concreta ed attuale, l'esigenza di rendere accessibili in modo organico ed armonico, in una parola “utile”, le informazioni contenute nei fascicoli giudiziari relativi

¹⁰⁹ [Decreto del Presidente della Repubblica, n.184, 12 aprile 2006](#), Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, art. 2 co. 1.

¹¹⁰ [Decreto del Presidente della Repubblica, n.184, 12 aprile 2006](#), Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, art. 7 commi da 1 a 6, contenente la disciplina dell'accoglimento della richiesta e modalità di accesso.

¹¹¹ <http://acs.beniculturali.it/wp-content/uploads/2014/11/REGOLAMENTO-SALA-STUDIO-2014-PER-INVIO.pdf>

ad eventi di primaria rilevanza nella Storia del Paese, per ragioni di studio e di analisi storica.

Esiste tuttavia il rischio, altrettanto concreto, che l'accesso deregolamentato così come l'utilizzo indiscriminato di tali informazioni produca un effetto diametralmente opposto a quanto auspicato da chi si pone lo scopo di consentire a magistrati, familiari delle vittime, vittime, avvocati, studiosi, archivisti, storici, giuristi, politologi, giornalisti e più in generale alla cittadinanza di analizzare vicende processuali intricate e madide di significati politici e storici. Il rischio cioè di offrire a chi consulta, nel caso di apertura indiscriminata delle informazioni, la possibilità di costruire verità precarie, figlie delle proprie convinzioni, con la possibilità tuttavia di riferirsi a fonti autentiche per corroborare proprie speculazioni ed inferenze, decontestualizzate e manipolate rispetto alla complessità dalla quale provengono. Il rischio quindi di cadere nella rete di mistificazione e confusione che renderebbe viepiù inutile la ricerca della verità poiché produrrebbe uno spropositato quantitativo di cosiddette "post-verità", che ad avviso di chi scrive sarebbe più opportuno chiamare e considerare "pre-verità", verità a priori, scevre dal seme del dubbio e dalla necessaria umiltà d'analisi, rispetto alle quali ci si trova frequentemente di fronte a petizioni di principio.

Filtrare l'accesso e l'uso delle banche dati della memoria, quindi, è accorgimento utile a mantenere vive le finalità di verità e conoscenza che tramite le stesse si perseguono.

Quali fossero gli archivi digitali sui quali abbiamo avuto possibilità compiere studi ed osservazioni è stata l'ulteriore domanda alla quale si è data risposta con un'analisi descrittiva che ha riguardato solo aspetti essenziali, come l'organizzazione in cartelle, l'utilizzo di nomi per le stesse e per i file in esse contenuti. Ci si è spinti a guardare i file digitali alla ricerca di specifiche caratteristiche strutturali degli stessi e non invece a caccia del contenuto e dei significati in essi presente, nella consapevolezza che il lavoro d'indagine svolto in questa ricerca fosse prodromico alla migliore e più agevole analisi del contenuto degli archivi, un lavoro che mirasse quindi ad individuare ciò che serve per organizzare un archivio digitale di un fascicolo giudiziario senza mai proporre una propria visione del contenuto stesso. In sostanza si è voluta imprimere e conservare una assoluta neutralità rispetto ai temi "*probandum*" e "*decidendum*" contenuti nei fascicoli giudiziari digitalizzati. Le criticità emerse in questa parte d'analisi hanno

evidenziato come non vi sia stata una visione globale e standardizzata del contesto, se vogliamo né al momento della produzione degli archivi (nell'uso corrente che storicamente fu fatto dagli organi precedenti) né molti anni dopo nel tempo della loro digitalizzazione. Lo sforzo di maggiore completezza è stato fatto nell'ambito della digitalizzazione dei fascicoli giudiziari relativi ai processi per la strage di Piazza della Loggia (Brescia), con la compilazione di strumenti di indice che tuttavia scontano anch'essi diverse problematiche legate principalmente all'uniformità con la quale vengono assegnate titolature troppo eterogenee per le stesse tipologie documentali, vi sono metadati differenti per i differenti gradi di giudizio ed i differenti procedimenti e molto spesso numerosi metadati vengono esplicitati in nomi verbosi delle tipologie documentali. L'indagine quindi ha compiuto un passo ulteriore verso gli standard attraverso i quali si descrive un complesso archivistico a livello internazionale.

Si è proceduto quindi ad un esame del contesto documentale da un punto di vista della scienza archivistica e diplomatica, domandandoci se vi fossero e quali fossero gli strumenti di classificazione e descrizione archivistica più appropriati per gli archivi digitali generati a valle dei processi di digitalizzazione.

La descrizione di un complesso archivistico, come abbiamo visto, passa sostanzialmente attraverso l'utilizzo di diversi standard che forniscono strumenti (regole) per descrivere un archivio in termini di struttura come [ISAD\(G\)](#), di contesto storico istituzionale che aiuti ad identificare l'ambiente all'interno del quale l'archivio è venuto ad esistere come nel caso di [ISAAR\(CPF\)](#) ed infine standard che consentono la descrizione di funzioni degli enti coinvolti nella produzione e conservazione di archivi come [ISDF](#).

Nel compiere l'analisi sugli standard abbiamo cercato di immaginare quali fossero le problematiche di natura archivistica da porsi nel caso in cui si immaginasse di creare un sistema "globale" di gestione di fascicoli giudiziari digitalizzati.

Dal complesso dell'analisi svolta in questa prima parte di ricerca è emersa la necessità di attenersi a rigorosi standard archivistici per poter gestire risorse digitali che garantiscano anzitutto la conformità all'originale analogico attraverso strumenti che rendano univoci i collegamenti tra la risorsa digitale, la rappresentazione della pagina, generatasi attraverso il processo di scansione ottica, il contenuto in essa rappresentato e la provenienza da un contesto noto ed a sua volta ben

descritto, con dovizia di particolari relativi all'autorità che ha prodotto (o richiesto, o gestito, o acquisito, ecc.) il documento originale e le funzioni dipendenti dall'organizzazione all'interno delle quali il documento si è generato ovvero è stato gestito. Tutti questi metadati descrittivi, sono determinanti ai fini del rigore attraverso il quale le informazioni vengono fruite.

In questo senso si ritiene che a partire dai richiamati standard descrittivi (ISAD, ISAAR, ISDF) vengano utilizzati per la descrizione di una unità archivistica contenuta all'interno di una banca dati della memoria di fascicoli giudiziari i set minimi di informazioni descrittive previsti per ciascuno standard ai quali aggiungere una serie di elementi non previsti nell'elenco minimo di metadati descrittivi ma estremamente utili nello scenario concreto di archivi ai quali applicare tali regole:

STANDARD	ELEMENTI DESCRITTIVI DA UTILIZZARE
ISAD(G) set minimo	<ul style="list-style-type: none"> • Segnatura/e o codice/i identificativo/i • Denominazione o titolo • Soggetto produttore • Data/e • Consistenza dell'unità di descrizione • Livello di descrizione
ISAD(G) aggiuntivi	<ul style="list-style-type: none"> • denominazione del/i soggetto/i produttore/i • condizioni che regolano l'accesso • condizioni che regolano la riproduzione • esistenza e localizzazione degli originali • esistenza e localizzazione di copie
ISAAR (CPF) elementi minimi	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia del soggetto produttore • Forma/e autorizzata/e del nome • Codice identificativo del record di autorità
ISAAR (CPF) elementi aggiuntivi	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia del soggetto produttore • Forma/e autorizzata/e del nome • Date di esistenza • Codice identificativo del record di autorità
ISDF	<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia della funzione • Forma/e autorizzata/e del nome

Tabella 19 - Elementi descrittivi proposti per gli archivi giudiziari

Tutto quanto finora riassunto ed esposto, ci ha portato a compiere una verifica delle esperienze di digitalizzazione di basi di conoscenza a contenuto giudiziario, per così dire “fascicoli storici giudiziari”, focalizzandoci sullo scenario italiano relativo in particolare ai processi

per strage e terrorismo più volte richiamati, senza escludere dall'analisi compiuta un'esperienza particolarmente importante sviluppata in seno alla Harvard Law School Library, con la digitalizzazione dei processi per crimini di guerra svoltisi innanzi a tribunali militari a Norimberga alla fine della seconda guerra mondiale. Ciascuna delle banche dati esistenti analizzate, ci ha fornito delle indicazioni specifiche rispetto alle funzionalità ed alle caratteristiche presenti e mancanti.

Abbiamo individuato in questo modo una serie di requisiti che le banche dati della memoria dovrebbero avere per poter esprimere al meglio la loro funzione di oggetto di studio e ricerca. Essi sono così sintetizzabili:

- utilizzo di strutture dati e metadati uniformi
- utilizzo di strumenti di classificazione e descrizione degli oggetti digitali
- utilizzo di ontologie di dominio per l'estrazione e l'interconnessione di entità dal testo dei documenti presenti negli archivi digitali
- utilizzo di URI persistenti per identificare unità documentarie all'interno delle banche dati della memoria
- utilizzo di strumenti di annotazione dei documenti da parte degli utenti della banca dati
- utilizzo di strumenti di ricerca e consultazione assistita

Sempre dalle banche dati analizzate abbiamo compreso come sia eterogeneo il potenziale pubblico interessato alla "memoria" e come sia quindi necessario assumere una impostazione mista nella predisposizione di una banca dati della memoria, che non sia esclusivamente un contenitore tecnologicamente avanzato ma di difficile comprensione e dunque scarso utilizzo, così come non sia solo un insieme di documenti ai quali l'autore (o meglio il costituente) della banca dati imprimono un'organizzazione logica figlia di una propria visione e finalizzata ad una specifica narrazione delle vicende storiche (e processuali).

Il cuore della ricerca risiede, ad avviso di chi scrive, nei due capitoli conclusivi, nei quali dopo avere analizzato le caratteristiche del processo penale, individuandone le fasi, gli attori e gli atti tipici, differenziandoli tra il modello inquisitorio che vedeva prevalere la figura del giudice istruttore e concepiva in modo maggiormente "invasivo" l'azione penale, ed il modello accusatorio che invece

s'intende equilibrare perfettamente la posizione delle parti nella fase preprocessuale attraverso l'introduzione del giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare e lo spostamento della formazione della prova alla fase dibattimentale del processo, si è tracciata un'ipotesi di ontologia informale che individua sostanzialmente cinque classi fondamentali sulle quali può essere modellato un archivio storico giudiziario frutto di un processo penale. Le classi individuate sono "Agente", "Fase", "Ruolo", "Evento", "Documento". Attorno a queste classi è possibile modellare la conoscenza che si produce dal fluire del procedimento e del processo e dal loro stratificarsi in archivi giudiziari.

Infine, abbiamo elaborato e proposto una naming convention che fosse in grado di identificare unità documentarie all'interno dell'universo archivistico dei fondi giudiziari seguendo un'espressività ispirata ai principi fondamentali dello standard ECLI.

L'utilizzo di URI semantici per l'individuazione di unità documentarie all'interno di un sistema globale di gestione degli archivi della memoria costituisce forse la proposta di maggior rilievo di questa ricerca, con i più importanti riflessi dal punto di vista dell'interoperabilità tra diversi archivi dei diversi progetti di digitalizzazione analizzati e delle diverse banche dati della memoria online, prese in considerazione.

Affidare un nome univoco e persistente ad una specifica unità documentaria infatti apre da un lato le porte alla possibilità di applicare sulla stessa, in modo certo e contestualizzato, strumenti di estrazione della conoscenza così come descritti a più riprese. Dall'altro consente di definire un meccanismo tale per cui sarà possibile collegare la documentazione presente all'interno del sistema globale di gestione degli archivi storici giudiziari immaginato, con qualsiasi altro archivio esterno presente e futuro, come ad esempio "[la rete degli archivi per non dimenticare](#)", piuttosto che il nascento "[armadio della memoria](#)"¹¹² oltre che con archivi storici dei quotidiani e dei partiti politici e con archivi provenienti da fondi privati di avvocati ed associazioni.

È importante che le banche dati della memoria siano risorse condivise; è importante che in esse si possano compiere ricerche e

¹¹² Toscana: un 'armadio della memoria' per le stragi Moby Prince, Viareggio e Costa Concordia, http://www.consiglio.regione.toscana.it/ufficio-stampa/comunicati/comunicati_view?idc=&id=24191

consultare documenti altrettanto quanto annotarli e condividere con altri ricercatori le annotazioni riportate. Le annotazioni, a loro volta, devono essere assistite da strumenti software che consentano a chi consulta di marcare il testo contenuto all'interno dei documenti identificando negli stessi entità e metadati di natura archivistica, senza necessariamente modificare la struttura dell'archivio o incidere sulla rilevanza delle ricerche compiute sul sistema da parte di altri utenti.

L'alternativa è quella di continuare a sviluppare sistemi tendenzialmente isolati, che rappresentano spesso esempi di eccellenza ed enormi sforzi (culturali, organizzativi, economici) i quali tuttavia non riusciranno mai a contribuire ad una visione d'insieme su tutta la storia repubblicana dal 1 maggio 1947 alle stragi del 1993-94. Dalla strage di Portella della Ginestra alle stragi tentate e consumate a Firenze, Roma e Milano.

Le banche dati della memoria sono *archivi digitali* di *archivi analogici* e rappresentano sempre il frutto di un'opera ciclopica di digitalizzazione che viene portata avanti, pagina per pagina, faldone per faldone, attraverso accordi e convenzioni stabilite a livello locale tra diverse istituzioni a volte coinvolgendo nei progetti associazioni di volontariato (come nel caso della digitalizzazione dei fascicoli giudiziari per strage e terrorismo di competenza della Corte d'Assise di Bologna), altre volte utilizzando convenzioni stabilite con l'amministrazione penitenziaria (come nel caso di Brescia ed alcuni processi di Milano), altre ancora attraverso attività svolte da società di diritto privato (come nel caso della strage di Piazza Fontana), nei differenti distretti e circoscrizioni, per preservare fondi archivistici giudiziari che promanano da specifici procedimenti i quali rivestono particolare rilievo di natura storica.

Non esiste quindi un sistema unico basato su regole certe ed uniformi, possibilmente automatizzato, per affrontare l'opera di digitalizzazione di fascicoli giudiziari conservati nelle cancellerie dei Tribunali e delle Corti, che assicuri la conservazione sine die delle informazioni (preziose) in essi contenute.

Di più. Non esiste un sistema uniforme per gestire in un unico "contenitore globale" il frutto dei progetti di digitalizzazione già nati e conclusi, condotti sul territorio nazionale come sopra descritto. Conseguentemente, ancora oggi, ciascun archivio digitalizzato non viene messo in comunicazione, o se vogliamo in relazione, con gli altri archivi suoi simili, né da un punto di vista di ricerca, reperibilità e

visibilità delle informazioni e men che mai da un punto di vista di relazioni semantiche esistenti all'interno del contenuto presente nelle unità documentarie.

Il primo motivo per il quale bisognerebbe procedere ad una raccolta, organizzazione e liberazione (controllata come descritto) di tutto il materiale prodotto dai diversi progetti di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari per strage e terrorismo, attiene alla necessità di una evoluzione di natura sociale e culturale, ancora oggi necessaria nel nostro Paese. I processi dei quali si è potuta analizzare la documentazione, per le finalità di natura tecnica e scientifica proprie di questa ricerca, rappresentano una porzione significativa della storia della Repubblica in un preciso arco temporale ed in un preciso contesto geopolitico.

Proprio in ordine al contesto geopolitico, l'analisi degli atti di un fascicolo giudiziario, rappresenta un angolo prospettico estremamente fertile per addivenire alla necessaria consapevolezza in ordine alle persone, alle azioni, agli eventi, ai loro collegamenti ed al loro significato storico contestualizzato prima ed attualizzato poi.

Poter analizzare in un unico contenitore tutta la documentazione esistente significherebbe poter fare per la prima volta nella storia della Repubblica un passo deciso verso una visione globale che formi la consapevolezza storica e l'accompagni verso la coscienza civica.

Significherebbe poter collegare in modo stabile e verificabile, condivisibile e ragionabile, una serie di episodi determinanti della nostra Storia e della crescita della nostra Repubblica che vide la luce il 27 dicembre del 1947.

I fatti ad esempio del 12 dicembre 1969, quando la Repubblica stava per compiere 22 anni e nel pieno della sua giovinezza, con l'esplosione delle 16:37 alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, un ordigno contenente 7 chili di tritolo scoppiò uccidendo 17 persone e ferendone altre 87, una seconda bomba fu rinvenuta inesplosa nella sede milanese della Banca Commerciale Italiana, in piazza della Scala, una terza bomba esplose a Roma alle 16:55 dello stesso giorno nel passaggio sotterraneo che collega l'entrata di via Veneto della Banca Nazionale del Lavoro, e poi altre due bombe esplosero, sempre a Roma, tra le 17:20 e le 17:30, una davanti all'Altare della Patria e l'altra all'ingresso del Museo centrale del Risorgimento.

Ciò che avvenne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970, l'anno successivo, la notte dell'Immacolata (nota anche come "*notte di Tora*

Tora”), quando mentre il popolo italiano riposava in un clima già natalizio, si concentrarono a Roma diverse centinaia di uomini (con azioni simili in diverse altre città italiane, tra le quali Milano) e nella sede del Ministero dell'Interno ebbe inizio la distribuzione di armi e munizioni ai cospiratori; un generale ed un colonnello dell'Aeronautica militare italiana presero posizione al Ministero della Difesa, mentre un gruppo armato del Corpo Forestale dello Stato, di 187 uomini, guidato da un maggiore, si appostò non lontano dalle sedi televisive della RAI ed a Milano, nel frattempo, si organizzò l'occupazione di Sesto San Giovanni tramite un reparto al comando del colonnello dell'esercito Amos Spiazzi.

L'episodio di Piazza della Loggia, del 28 maggio 1974, quando una bomba nascosta in un cestino portarifiuti fu fatta esplodere mentre era in corso una manifestazione contro il terrorismo neofascista indetta dai sindacati e dal Comitato Antifascista con la presenza del sindacalista della CISL Franco Castrezzati, dell'On. Adelio Terraroli del PCI e del segretario della camera del lavoro di Brescia Gianni Panella e morirono otto persone ed altre centodue rimasero ferite.

L'inizio poi, dell'operazione “*terrore sui treni*” quando, a principiare dalla strage del treno “*Italicus*”, la notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, mentre questo transitava presso San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna, una bomba ad alto potenziale esplose nella quinta vettura uccidendo 12 persone (alcune per l'esplosione, altre arse vive dall'incendio) e altre 48 rimasero ferite. In seguito la strage alla stazione ferroviaria di Bologna, quando sempre una bomba ad alto potenziale la mattina di sabato 2 agosto 1980, uccise 85 persone e ne ferì oltre 200. Ed ancora, la “*strage di Natale*” ovvero quella compiuta sul rapido 904 quando intorno alle 19:08 di domenica 23 dicembre 1984, una carica di esplosivo radiocomandata posta su una griglia portabagagli del corridoio della 9ª carrozza di seconda classe, causò 15 morti e 267 feriti.

Tutti questi episodi poi, furono inframezzati da altri crimini violenti, sia tentati che consumati, collegati agli stessi gruppi di autori e gruppi di potere. Ci si riferisce, tra tutti, all'omicidio di Giorgio Ambrosoli, avvenuto l'11 luglio del 1979, all'omicidio del giudice Mario Amato, assassinato dai NAR il 23 giugno del 1980, ed ai diversi attentati dinamitardi compiuti o falliti tra il 1969 ed il 1993¹¹³.

¹¹³ Per un elenco completo ed esaustivo degli episodi criminali si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito www.stragi.it nella sezione “Documenti” dove l'ultimo link, denominato

Tutti questi episodi hanno prodotto processi, sfociati più o meno in condanne, tutti però istruiti e giunti a pronunce giurisdizionali.

Tutte queste vicende, prima ancora di divenire giudiziarie, erano frutto di una strategia unitaria di condizionamento politico e sociale dell'intero Stato, nel momento in cui l'asse della società italiana guardava ad un futuro progressista e cercava la libertà di autodeterminarsi.

Era necessario generare instabilità, terrore, incapacità di progettare un qualsiasi futuro ed insicurezza diffusa al fine di alimentare una richiesta di tutela e preparare l'opinione pubblica alla rinuncia ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione della giovane Repubblica, pur di avere la garanzia di poter viaggiare o riunirsi in luoghi pubblici senza il timore che da un momento all'altro, per chissà quale imprecisata sigla rivoluzionaria o eversiva, si venisse cancellati dalla propria storia e dal proprio futuro.

Viviamo ancora oggi giorni bui, nei quali questi eventi continuano a ripetersi in diverse forme, vestendo diverse sigle e nascondendosi sotto differenti ragioni. Se guardiamo a fondo nell'abisso della follia che motiva, ora come allora, individui delle più diverse provenienze e storie personali a formare o aderire a gruppi, reperire risorse attraverso attività clandestine e criminali e progettare piani che portano ad eccidi, scopriamo che infondo, proprio nulla è cambiato. Il giovane assetto costituzionale, vero bersaglio di tutti gli eventi riuniti sotto la locuzione "strategia della tensione", mostrò allora di essere solidamente radicato nella coscienza civile. Si evitarono leggi speciali, si evitò di cancellare conquiste fondamentali per agevolare poteri occulti nella gestione e manipolazione del futuro di una intera Nazione. Digitalizzare e riunire i fascicoli storici giudiziari, non soltanto con le sentenze e le pronunce giurisdizionali, ma con i veri e propri atti d'inchiesta, in una unica base di conoscenza digitale che consenta la consultazione e la ricerca intelligenti, sarà un passo deciso verso un futuro di maturità sociale che attraverso la conoscenza e la condivisione della Storia, porterà ad una nuova e finora inesplorata libertà.

"Diario criminale" presenta tutta la storia criminale della prima repubblica organizzata in forma tabellare all'interno di file excel. <http://www.stragi.it/2agost80/diario-criminale.zip>

Riferimenti

1. A.N. [Aldo Gangemi, Laboratory for Applied Ontology, ISTC-CNR, Roma, Italy.](#)
2. A.N. [Gioele Barabucci, Angelo Di Iorio, Francesco Poggi, Legal datasets integration:keep it simple, keep it real.,March 9, 2013](#)
3. Luciano Baresi, Luigi Lavazza, Massimiliano Pianciamore, Dall'idea al codice con UML2, Addison Wesley, Giugno 2006
4. Adalberto Albamonte, Manuale di Procedura Penale, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1988.
5. Claudio Masolo, Stefano Borgo, Aldo Gangemi, Nicola Guarino, Alessandro Oltramari, [WonderWeb Deliverable D18, Ontology Library \(final\)](#)
6. Aldo Gangemi, Nicola Guarino, Claudio Masolo, and Alessandro Oltramari, [Sweetening WORDNET with DOLCE](#), AI Magazine Volume 24 Number 3 (2003) (© AAAI)
7. [An Ontology-Based Information Retrieval Model](#), David Vallet, Miriam Fernández, and Pablo Castells, Universidad Autónoma de Madrid
8. [F – A model of event based on the Foundational Ontology DOLCE+DnS Ultralite](#), Ansgar Scherp, Thomas Franz, Carsten Saathoff, and Steffen Staab, University of Koblenz-Landau, Germany
9. WeKnowIt, Emerging Collective Intelligence for Personal, Organisational and Social Use FP7-215453, D5.2.1, [Prototypical Knowledge Management Metodology](#)
10. [Eventory – An event based media repository](#), Xiang-jun Wang Swathi Mamadgi Atit Thekdi Aisling Kelliher Hari Sundaram, Arts Media and Engineering Program, Arizona State University
11. [A comparison of Upper Ontologies \(Technical report DISI-TR-06-21\)](#), Viviana Mascardi, Valentina Cordì, Paolo Rosso, Università degli Studi di Genova
12. [ISAAR \(CPF\) – Standard internazionale per i record d'autorità archivistici di enti, persone, famiglie. Seconda Edizione](#) (Trad. italiana di ISAAR, International Standard Archival Authority Records for Corporate Bodies, Persons and Families)
13. [ISAD \(G\): General Interantional Standard Archival Description, Seconda Edizione](#), Adottata dal Comitato per gli standard descrittivi di Stoccolma, Svezia, 19-22 Settembre 1999
14. [Come studiare il terrorismo e le stragi – Fonti e metodi](#), a cura di Cinzia Venturoli
15. [Le fonti giudiziarie](#), Benedetta Tobagi
16. [Archivi memoria di tutti – Le fonti per la storia delle stragi e del terrorismo](#), a cura di Tomaso Mario Bolis e Maria Lucia Xerri, Direzione generale per gli archivi, 2014
17. [FRBR – object-oriented definition and mapping to FRBR_{es} \(v. 1.0.2\)](#), Chrissyola Bekiari, Martin Doerr, Patrick le Boeuf, International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation, January 2012
18. [ALLOT - Integration of legal datasets: from meta-model to implementation](#), Gioele Barabucci, Francesco Poggi, Angelo di Iorio, Fabio Vitali, Department of Computer Science and Engineering, University of Bologna
19. [Qualities, Quantities, and the Endurant-Perdurant Distinction in Top-Level Ontologies](#), Ingvar Johansson, Institute for Formal Ontology and Medical Information Science (IFOMIS), 2005
20. [The construction and use of ontologies in criminal law in the e-Court European Project](#), Joost Breuker, University of Amsterdam, Leibniz Research Institute for law (LRD), October 2003
21. [ISA – D8.9.1 – Cookbook for translating relational data models to rdf schemas](#), Interoperability Solutions for European Public Administrations
22. [Antichi archivi giudiziari trentini: l'Archivio pretorio \(secoli XVI-XIX\)](#), Catalogazione e ricerca, Marina Garbellotti
23. [Extraction and mapping of CIDOC-CRM encodings from texts and other digital formats](#), M. Génereux and F. Niccolucci, University of Brighton, United Kingdom – PIN, Prato, Italy
24. [Definition of CIDOC – Conceptual Reference Model, ICOM/CIDOC](#), Documentation Standards Group, Continued by the CIDOC CRM Special Interest Group, Version 5.1.2, October 2013
25. [The CIDOC Conceptual Reference Module: An Ontological Approach to Semantic Interoperability of Metadata](#), *Martin Doerr*

7 Bibliografia

- [1] Giovanni Fasanella, Alberto Franceschini. 2004. Cosa sono le BR – Le radici, la nascita, la storia, il presente. BUR (Biblioteca Universale Rizzoli) – Collana Futuropassato. ISBN 978-88-17-00234-9
- [2] Camillo Arcuri. 2004. Colpo di Stato – Storia di una vera inchiesta censurata. BUR (Biblioteca Universale Rizzoli) – Collana Futuropassato. ISBN 978-88-17-00247-9
- [3] Ferdinando Imposimato. 2012. La Repubblica delle stragi impuniti. Newton Compton Editori. ISBN 978-88-541-4101-8
- [4] Stefania Limiti. 2013. Doppio Livello – Come si organizza la destabilizzazione in Italia. Chiarelettere. ISBN 978-88-6190-412-5
- [5] Sergio Flamigni. 2012. Dossier Gladio. Kaos edizioni Milano. ISBN 978-88-7953-241-9
- [6] Dossier P2 – Relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 – Prefazione di Sergio Flamigni. 2008. Kaos edizioni Milano. ISBN 978-88-7953-184-9
- [7] Paolo Bolognesi, Roberto Scardova, 2014, ITALICUS, EIR Editori Riuniti, ISBN 978-88-6933-000-1
- [8] Pino Casamassima, 2014, Piazza Loggia, Sperling & Kupfer, ISBN 978-88-200-5584-4

- [9] Giorgio Boatti, 2011, Einaudi, Piazza Fontana – 12 Dicembre 1969: il giorno dell'innocenza perduta, ISBN – 978-88-06-20103-6
- [10] Paolo Bolognesi, Sergio Scardova, 2012, Aliberti Editore, Stragi e mandanti, ISBN – 978-88-7424-932-9
- [11] Adriano Monti, Alessandro Zardetto, 2016, Chiarelettere, Nome in codice Siegfried, ISBN – 978-88-6190-742-3
- [12] Fabiola Paterniti, 2015, Melampo Editore, Tutti gli uomini del generale – la storia inedita della lotta al terrorismo, ISBN – 978-88-98231-41-6
- [13] Sergio Zavoli, 1992, Arnoldo Mondadori Editore, La notte della Repubblica, ISBN - 978-88-04-40190-2
- [14] Valerio Cutonilli, Rosario Priore, 2016, Chiarelettere, I segreti di Bologna, ISBN – 978-88-6190-788-1
- [15] Giovanni Bianconi, 2007, Baldini Castoldi Dalai Editore, A mano armata – Vita violenta di Giusva Fioravanti, ISBN – 978-88-6073-178-4
- [16] Enzo Raisi, 2012, Minerva Edizioni, Bomba o non bomba – Alla ricerca ossessiva della verità, ISBN – 978-88-7381-444-3
- [17] Gian Pietro Testa, 1976, Einaudi, La strage di Peteano
- [18] Andrea Colombo, 2007, CAIRO, Storia nera – La verità di Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, ISBN – 97888-6052-091-3
- [19] Gianfranco Piazzesi, 1996, Baldini&Castoldi, La caverna dei sette ladri, ISBN – 88-8089-112-X
- [20] Gianni Flamini, 2012, KAOS Edizioni, La banda della magliana – ISBN – 978-88-7953-239-6

8 Sitografia

- [1] <http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/viviamo-nellepoca-post-verit> | Visitato il 04.06.2017
- [2] <http://www.28maggio74.brescia.it/> | Visitato il 04.06.2017
- [3] <http://www.archiviodistatobologna.it/> | Visitato il 04.06.2017
- [4] <http://www.auserbologna.it/> | Visitato il 04.06.2017
- [5] <http://parer.ibr.regione.emilia-romagna.it/> | Visitato il 04.06.2017
- [6] https://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Lyotard | Visitato il 04.06.2017
- [7] <http://www.memoria.san.beniculturali.it/web/memoria/home> | Visitato il 04.06.2017
- [8] <http://www.normattiva.it> | Visitato il 04.06.2017
- [9] http://www.memoria.san.beniculturali.it/c/document_library/get_file?uuid=e45d0397-580e-4d33-bb25-71e02dbc3174&groupId=11601 (Benedetta Tobagi - Le fonti Giudiziarie) | Visitato il 04.06.2017
- [10] <http://www.giurcost.org/decisioni/1977/0086s-77.html> | Visitato il 04.06.2017
- [11] https://it.wikipedia.org/wiki/Fascicoli_SIFAR | Visitato il 04.06.2017
- [12] <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/906934.pdf> SENATO DELLA REPUBBLICA V LEGISLATURA, Doc. XXIII, N. 1, COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964 (Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93) | Visitato il 04.06.2017
- [13] [https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Alessi_\(politico\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Alessi_(politico)) | Visitato il 04.06.2017
- [14] <http://www.iccu.sbn.it/opencms/export/sites/iccu/documenti/2015/REICAT-giugno2009.pdf> Regole italiane per la catalogazione d'autore | Visitato il 04.06.2017
- [15] <http://www.aacr2.org/> Anglo-American Cataloguing Rules | Visitato il 04.06.2017
- [16] <http://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/download/11837/12789> Statement of Principles Regarding Archival Description | Visitato il 04.06.2017
- [17] <http://www.fontitaliarepubblicana.it/> Fonti Italia Repubblicana | Visitato il 04.06.2017
- [18] <https://api.dandelion.eu/> | Visitato il 04.06.2017
- [19] <http://wiki.dbpedia.org/> | Visitato il 04.06.2017
- [20] <http://wiki.dbpedia.org/services-resources/ontology> | Visitato il 04.06.2017
- [21] <https://blog.documentcloud.org/blog/2011/06/new-home-at-ire/> | Visitato il 04.06.2017
- [22] www.documentcloud.org/documents/3701443-No-CDs-FOIA.html | Visitato il 04.06.2017
- [23] <http://nuremberg.law.harvard.edu> | Visitato il 04.06.2017
- [24] https://en.wikipedia.org/wiki/Faceted_search | Visitato il 04.06.2017
- [25] <http://www.colarieti.it/> | Visitato il 04.06.2017
- [26] <http://www.danielebiacchessi.it/> | Visitato il 04.06.2017
- [27] <http://www.stragi80.it/chi-siamo/> | Visitato il 04.06.2017
- [28] <http://www.stragi80.it/doc/la-sentenza-ordinanza-del-g-i/> | Visitato il 04.06.2017
- [29] <http://archiviopiolatorre.camera.it/processo> | Visitato il 04.06.2017
- [30] <http://www.cittadegliarchivi.it/> | Visitato il 04.06.2017
- [31] https://it.wikipedia.org/wiki/Societas_delinquere_non_potest | Visitato il 04.06.2017
- [32] https://it.wikipedia.org/wiki/Codificazione_del_1865 | Visitato il 04.06.2017
- [33] <http://wiki.dbpedia.org/> | Visitato il 04.06.2017

- [34] <http://www.geonames.org/> | Visitato il 04.06.2017
- [35] https://it.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface | Visitato il 04.06.2017
- [36] [https://it.wikipedia.org/wiki/Mash-up_\(informatica\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Mash-up_(informatica)) | Visitato il 04.06.2017
- [37] <https://www.w3.org/TR/rdf-schema/> | Visitato il 04.06.2017
- [38] https://it.wikipedia.org/wiki/Modellazione_orientata_agli_oggetti | Visitato il 04.06.2017
- [39] <https://www.w3.org/2004/02/skos/> | Visitato il 04.06.2017
- [40] <https://www.w3.org/OWL/> | Visitato il 04.06.2017
- [41] <http://www.ifla.org/node/5849> | Visitato il 04.06.2017
- [42] <http://www.sparontologies.net/ontologies/fabio> | Visitato il 04.06.2017
- [43] <http://www.estrellaproject.org/doc/D1.4-OWL-Ontology-of-Basic-Legal-Concepts.pdf> | Visitato il 04.06.2017
- [44] <http://juri.x.nl/pdf/j02-08.pdf> | Visitato il 04.06.2017
- [45] <https://ai2-s2-pdfs.s3.amazonaws.com/f4ce/e7f75d06328b1b7e77f23381f04ab1c9d9df.pdf> , Fundamental Consideration of Role Concepts for Ontology Evaluation | Visitato il 04.06.2017
- [46] <http://wonderweb.man.ac.uk/deliverables/documents/D18.pdf> Claudio Masolo, Stefano Borgo, Aldo Gangemi, Nicola Guarino, Alessandro Oltramari, WonderWeb Deliverable D18, Ontology Library (final) | Visitato il 04.06.2017
- [47] <http://www.sparontologies.net/ontologies/fabio> | Visitato il 04.06.2017
- [48] https://it.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Identifier | Visitato il 04.06.2017
- [49] https://it.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval | Visitato il 04.06.2017
- [50] https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-en.do (ECLI) European Case Law Identifier | Visitato il 04.06.2017
- [51] [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XG0429\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011XG0429(01)&from=IT) Conclusioni del Consiglio che invitano all'introduzione dell'European Case Law Identifier (ECLI) | Visitato il 04.06.2017
- [52] <https://it.wikipedia.org/wiki/Namespace> | Visitato il 04.06.2017